

ANNO XXV - N. 4

LUGLIO - AGOSTO 1973

RASSEGNA

DELL'AVVOCATURA DELLO STATO



Pubblicazione bimestrale di servizio

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
1973

ABBONAMENTI

ANNO L. **8.500**
UN NUMERO SEPARATO » **1.500**

Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a:

LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - ROMA
c/c postale 1/2640

Stampato in Italia - Printed in Italy

Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966

(3219037) Roma, 1973 - Istituto Poligrafico dello Stato P. V.

INDICE

Parte prima: GIURISPRUDENZA

Sezione prima:	GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (a cura dell'avv. Michele Savarese)	pag. 641
Sezione seconda:	GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura dell'avv. Benedetto Baccari)	» 665
Sezione terza:	GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura dell'avv. Pietro de Francisci)	» 682
Sezione quarta:	GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura dell'avv. Ugo Gargiulo)	» 699
Sezione quinta:	GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini-Rota e Carlo Bafile)	» 709
Sezione sesta:	GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE (a cura dell'avv. Franco Carusi)	» 760
Sezione settima:	GIURISPRUDENZA PENALE (a cura dell'avv. Paolo Di Tarsia di Belmonte)	» 770

Parte seconda: QUESTIONI - LEGISLAZIONE - INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI - NOTIZIARIO

QUESTIONI	pag. 91
LEGISLAZIONE	» 93
INDICE BIBLIOGRAFICO	» 113
CONSULTAZIONI	» 114

La pubblicazione è diretta dall'avvocato:

UGO GARGIULO

**CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA
DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE**

Avvocati

**Glauco NORI, Ancona; Francesco COCCO, Bari; Michele DIPACE, Bologna;
Francesco MARIUZZO, Brescia; Giovanni CONTU, Cagliari; Americo RALLO,
Caltanissetta; Giovanni VACIRCA, Catania; Filippo CAPECE MINUTOLO DEL
SASSO, Catanzaro; Franco FAVARA, Firenze; Francesco GUICCIARDI, Genova;
Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio RUSSO, Lecce; Giuseppe MINNITI,
Messina; Marcello DELLA VALLE, Milano; Aldo ALABISO, Napoli; Nicasio MAN-
CUSO, Palermo; Pier Giorgio LIGNANI, Perugia; Rocco BERARDI, Potenza; Um-
berto GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHIS, Trento; Paolo SCOTTI, Trieste;
Giancarlo MANDÒ, Venezia.**

ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI

- ALBISINNI G., *Diritti esclusivi di pesca: limiti della giurisdizione del tribunale superiore delle acque pubbliche* I, 760
- CAPECE MINUTOLO F., *Discriminazione della giurisdizione nelle controversie di lavoro di alcuni dipendenti dello Stato e di enti pubblici* I, 676
- DONADIO G., *Il reato di collusione, legittimità costituzionale: principio di specialità nei confronti dei reati di corruzione, malversazione, contrabbando doganale* I, 770
- FAVARA F., *Tributi locali applicati su presupposti accertati da uffici statali e imposte statali « attribuite » a enti locali: situazioni soggettive degli enti locali e giurisdizione* I, 665

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA

ACQUE PUBBLICHE

- Diritti esclusivi - Competenza generale, di legittimità o esclusiva, del tribunale superiore delle AA.PP. - Non sussiste, con nota di G. ALBISINNI, 760.
- Diritti esclusivi - Contenuto del provvedimento di riconoscimento o di concessione - Giurisdizione del tribunale superiore delle AA.PP. - Non sussiste, con nota di G. ALBISINNI, 760.
- Diritti esclusivi - Natura di diritti soggettivi perfetti - Suscettibilità di piena tutela innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, con nota di G. ALBISINNI, 760.

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI

- Notificazione di sentenze pretorili presso gli uffici della P. A. - Irrilevanza ai fini della decorrenza del termine per l'impegnativa, 688.

ATTO AMMINISTRATIVO

- Annullamento in sede giurisdizionale - Modificazioni della situazione giuridica o di fatto qua ante - Retroattività - Limiti, 707.

AVVOCATURA DELLO STATO

- Dipendenti dello Stato e di Enti pubblici che si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura - Rappresentanza e difesa dei dipendenti da parte dell'Avvocatura - Presupposti, 682.

CIRCOLAZIONE STRADALE

- Ordinanza - Ingiunzione prefettizia - Opposizione - Sindacato giudiziario sui vizi formali (motivazione) dell'atto e sui presup-

posti della violazione - Ammissibilità - Sindacato sulla motivazione inerente alla misura della sanzione - Inammissibilità - Modifica della sanzione - Divieto, 693.

- Strade - Nozione - Uso pubblico di aree aperte alla circolazione dei pedoni, animali, veicoli - Fattispecie, 690.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

- Enti pubblici economici - Rapporti di impiego - Controversie - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Limiti, con nota di F. CAPECE MINUTOLO, 676.
- Estimazione semplice e complessa - Accertamento del luogo di produzione del reddito imponibile - Non è questione di semplice estimazione, con nota di F. FAVARA, 665.
- Imposta su industrie e commerci arti e professioni - Autonomia rispetto all'imposta di ricchezza mobile - Situazione soggettiva del Comune - Giurisdizione del giudice ordinario, con nota di F. FAVARA, 665.
- Imposta su industrie e commerci arti e professioni - Ripartizione del reddito tra più comuni - Attribuzione dell'amministrazione finanziaria dello Stato - Limite della giurisdizione, con nota di F. FAVARA, 666.

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

- Pubblicità sulle strade - Installazione di cartelli pubblicitari - Violazione dell'art. 11 codice stradale - Presupposti, 688.

CONTRATTI PUBBLICI

- Clausola di revisione prezzi - Computo delle opere generali ed utili - Discrezionalità, 701.

- Clausola di revisione prezzi - Disciplina applicabile - Individuazione in base alla clausola di revisione - Legittimità, 700.
- Clausola di revisione prezzi - Norme applicabili - Disponibilità - Non sussiste, 700.
- Clausola di revisione prezzi - Rinuncia ad azione giudiziaria - Proposizione di domanda in sede amministrativa - Accoglimento da parte della P.A. - Legittimità, 700.
- Clausola di revisione prezzi che rimetta il relativo giudizio alla P.A. - Discrezionalità, 700.

CORRUZIONE

- Collusione, corruzione, malversazione - Aggravante di reato doganale (art. 10 legge 25 settembre 1940, n. 1424) - Concorso di reati ordinari - Principio di specialità con nota di G. DONADIO, 770.
- Questione di legittimità costituzionale per reato di collusione a carico dei finanziari e correi, con nota di G. DONADIO, 770.

COSA GIUDICATA

- Ricorso ex art. 27, n. 4 t. u. 26 giugno 1924, n. 1054 - Dovere di ottemperanza - Sua individuazione temporale, 707.
- Ricorso ex art. 27, n. 4 t. u. 26 giugno 1924, n. 1054 - Licenza di costruzione - Annullamento in sede giurisdizionale - Obbligo di ordinare la demolizione - Non sussiste, 708.
- Ricorso ex art. 27, n. 4 t. u. 26 giugno 1924, n. 1054 - Licenza edilizia - Diniego motivato dalla normativa vigente alla data di notifica della decisione di annullamento - Cessazione della materia del contendere, 707.
- Ricorso per l'esecuzione di sentenze dell'A.G.O. aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro - Ammissibilità, 699.
- Ricorso per l'esecuzione di sentenze dell'A.G.O. aventi ad ogget-

to il pagamento di somme di danaro - Poteri del Consiglio di Stato - Intervento diretto concorrente con la possibilità di nomina di commissario ad acta, 699.

- Ricorso per l'esecuzione di sentenze dell'A.G.O. aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro - Ricorso ex art. 27, n. 4, t. u. 26 giugno 1924, n. 1054 e esecuzione forzata - Concorrenza dei due mezzi, 699.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

- V., Elezioni amministrative e politiche - Gratuito patrocinio - Nave e navigazione - Pensioni - Procedimento civile - Procedimento penale - Proprietà - Proprietà intellettuale.

DEMANIO E PATRIMONIO

- Vincolo storico ed artistico - Criteri e principi generali - Discrezionalità della P.A. in ordine alla opposizione del vincolo - Non sussiste, 701.
- Vincolo storico ed artistico - Criteri e principi generali - Notevole pregio del bene vincolato - Non occorre, 702.

EDILIZIA

- Abusi - Repressione - Poteri del sindaco - Individuazione - Criteri generali, 708.
- Centro storico e artistico o ambientale - Individuazione - Preesistenza di provvedimento di vincolo - Necessità - Non sussiste, 702.
- Centro storico e artistico o ambientale - Individuazione ad opera dell'autorità comunale - Legittimità, 702.
- Centro storico e artistico o ambientale - Individuazione in mancanza di strumenti urbanistici - Competenza dell'Autorità comunale - Sussiste, 702.

- Licenza di costruzione - Annullamento ex art. 27 legge 17 agosto 1942, n. 1150 - Coesistenza del vincolo paesistico e del particolare pregio ambientale dell'agglomerato urbano - Valutazione specifica del pregio ambientale - Legittimità, 703.
- Licenza di costruzione - Annullamento ex art. 27 legge 17 agosto 1942, n. 1150 - Provvedimento del Ministero dei LL.PP. di concerto con il Ministero dell'Interno - Previa delibera del Consiglio dei Ministri - Necessità - Non sussiste, 703.
- Licenza di costruzione - Annullamento ex art. 27 legge 17 agosto 1942, n. 1150 - Termine di 18 mesi - Dies a quo - E' della conclusione del procedimento di accertamento dell'illegittimità della licenza edilizia, 703.
- Licenza di costruzione - Annullamento ex art. 27 legge 17 agosto 1942, n. 1150 disposto in mancanza di strumenti urbanistici - Esistenza del particolare pregio ambientale - Legittimità, 703.
- Licenza di ricostruzione - Norme applicabili - Sono quelle in vigore alla data del rilascio della licenza, 706.
- Ricostruzione di edificio - Licenza di costruzione - Necessità - Sussiste, 706.
- Sospensione dei lavori in pendenza del procedimento di annullamento ex art. 27 legge 17 agosto 1942, n. 1150 - Potere - Compete, 702

ELEZIONI AMMINISTRATIVE E POLITICHE

- Elettori emigrati - Legge regionale pugliese recante disposizioni di favore - Illegittimità costituzionale, 659.

ENTI PUBBLICI

- Magazzini generali dell'Ente Porto di Trieste - Gli addetti sono incaricati di pubblico servizio, con nota di G. DONADIO, 770.

ESECUZIONE FORZATA

- Opposizione all'esecuzione - Titolo esecutivo nei confronti di un dipendente pubblico nella qualità - Precetto intimato al dipendente nella qualità ed in proprio - Opposizione all'esecuzione del dipendente in proprio - Interesse, 682.

ESPROPRIAZIONE PER P. U.

- Danno permanente ex art. 46 della legge espropriativa - Indagine sul comportamento (legittimo o illegittimo) della P. A. - Inammissibilità - Indagine sulla produzione del danno permanente in conseguenza dell'opera pubblica - Limiti, 695.
- Danno permanente ex art. 46 della legge espropriativa - Indennizzo - Nozione - Valutazione del fondo nel suo valore intrinseco, effettivo, attuale, 695.

GRATUITO PATROCINIO

- Prestazione gratuita del difensore - Violazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 647.

IMPIEGO PUBBLICO

- Procedimento disciplinare - Assenza dell'interessato - Motivi dell'assenza - Valutazione discrezionale della Commissione, 705.
- Procedimento disciplinare - Contestazione degli addebiti - Reiterate contestazioni di medesime violazioni - Fattispecie - Legittimità, 705.
- Procedimento disciplinare - Nozione - Procedimento giurisdizionale - Diversità, 705.
- Procedimento disciplinare - Riunione di procedimenti - Presupposti - Legittimità, 705.
- Procedimento disciplinare - Valutazione dei fatti - Discrezionalità, 705.

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE

- Oli minerali - Prescrizione - Frode - Nozione, 729.

IMPOSTA DI REGISTRO

- Agevolazioni per gli impianti sportivi - Mutuo - E' compreso, 727.
- Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Acquisto con separati atti di due aree contigue - Costruzione di unico fabbricato - Valutazione unitaria al fine di verificare il rispetto dei limiti di superficie di uffici e negozi, 709.
- Agevolazione per le case di abitazione non di lusso - Case-albergo condominiali - Esclusione, 753.
- Agevolazioni per il fondo di rotazione per il territorio di Trieste di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 - Operazioni di finanziamento - Estensione a patti accessori - Ammissibilità, 744.
- Agevolazioni previste dal r. d. l. 2 febbraio 1939 n. 302 per la costruzione di impianti sportivi e loro accessori - Donazione di un terreno a favore di un Comune - Applicabilità - Difetto del procedimento amministrativo previsto dall'art. 1 - Irrilevanza, con nota di A. ARNONE, 754.

IMPOSTA IPOTECARIA

- Credito a medio e lungo termine - Durata minima - Inizio dell'ammortamento prima del triennio - Ammissibilità - Sopravvivenza della operazione in senso solo apparente - Esclusione del trattamento fiscale in abbonamento, 737.
- Credito a medio e lungo termine - Risoluzione anticipata - Incompatibilità col requisito della durata minima - Esclusione, 737.

IMPOSTE DOGANALI

- Spedizione di merci da una dogana all'altra - Esenzione da visita - Determinazione della cauzio-

ne - Mancata presentazione delle merci alla dogana di destinazione - Conseguenze, 733.

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

- Imposte dirette - Responsabile di imposta - Azione di risarcimento contro l'esattore ex art. 209 del t. u. sulle imposte dirette - Contenuto - Giurisdizione piena a conoscenza del rapporto tributario - Limitazioni di tutela giudiziaria del responsabile di imposta - Esclusione - Illegittimità costituzionale degli artt. 201 e 209 - Manifesta infondatezza, con nota di C. BAFILE, 712.
- Imposte dirette - Responsabile di imposta - Obbligazione solidale - Eseguibilità della pretesa nei suoi confronti - Necessità di preventivo accertamento - Esclusione, con nota di C. BAFILE, 712.
- Imposte indirette - Competenza delle Commissioni - Commissioni di valutazione - Questioni di nullità dell'accertamento - Sussiste, 747.
- Imposte indirette - Solidarietà - Notifica accertamento di valore - Pluralità di coobbligati - Notifica ad uno soltanto - Validità nei confronti del soggetto notificato - Irrilevanza verso gli altri, 748.
- Solidarietà tributaria - Estensione del giudicato favorevole ad altri coobbligati - Partecipazione al giudizio - Esclusione, 723.
- Violazione di leggi finanziarie e valutarie - Illegittimità parziale del provvedimento che determina la pena pecuniaria - Dichiarazione di illegittimità totale da parte dell'A. G. O. - Nuova determinazione della pena pecuniaria in sede amministrativa, 752.

IMPOSTE SUI TERRENI E SUL REDDITO AGRARIO

- Ortovivaisti - Messa a dimora su fondi di compratori delle piante prodotte - Autonoma attività soggetta all'imposta di ricchezza mobile - Esclusione, 744.

NAVE E NAVIGAZIONE

- Nave circolante senza i documenti di navigabilità - Sanzione per il conducente - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 649.

PENSIONI

- Insegnanti non di ruolo con nomina annuale - Esclusione del trattamento di quiescenza - Illegittimità costituzionale, 662.
- Pensioni privilegiate ordinarie - Infermi di mente - Limitazione per la proposizione del ricorso - Illegittimità costituzionale, 663.

PROCEDIMENTO CIVILE

- Onere delle spese - Distrazione a favore del difensore - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 641.

PROCEDIMENTO PENALE

- Intercettazioni telefoniche - Illegittimità costituzionale - Esclusione nei sensi di cui in motivazione, 643.

PROPRIETA'

- Fondi rustici - Credito agrario - Privilegi a garanzia dei mutui - Procedimento sommario per la vendita dei beni - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 651.

PROPRIETA' INTELLETTUALE

- Protezione del diritto d'autore - Azioni cautelari su materiale pubblicabile - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 655.

REGIONE

- Commissione regionale di controllo - Composizione - Nomina di esperto nelle discipline amministrative - Principio della terna ex art. 41, 2° comma legge 10 febbraio 1953, n. 62 - Criterio di applicazione - Illegittimità, 704.
- Commissione regionale di controllo - Nomina di esperto - Inosservanza delle norme di procedimento - Esperto designato, ma non nominato - Interesse all'impugnazione - Sussiste, 704.

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLE QUESTIONI

IMPOSTA DI REGISTRO

- Atti sottoposti a preventiva approvazione - Contratto di appalto stipulato da cooperativa con contributo statale - Se può considerarsi sottoposto a condizione, 91.
- Enunciazione di convenzione già registrata e tassata sul valore concordato - Valutazione, 91.

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

- Esenzione aree depresse - Se è applicabile alle imprese che producono servizi, 91.

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

- Denuncia di successione - Pluralità di denunce - Termine di cui all'art. 50 r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270 - Decorrenza, 91.

IMPOSTA SULLE SOCIETA'

- Società estere - Possesso di immobili esistenti in Italia - Se integra il requisito della stabile organizzazione, 92.

IMPOSTE COMUNALI E PROVINCIALI

- Imposta sulla pubblicità - Esenzione - Pubblicità su beni demaniali - Se sia applicabile la esenzione, 92.

UFFICIALI GIUDIZIARI

- Diritti percepiti ai sensi degli artt. 148 e 155 t. u. 29 settembre 1971, n. 1048 - Obbligo di versamento di una percentuale all'erario - Contrasto ipotetico con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, 92.

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLE CONSULTAZIONI

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

- Autotutela amministrativa - Alloggio di servizio - Dipendente trasferito ad altra sede - Immobile non di proprietà dello Stato (Art. 823 c.c.), 114.
- Energia nucleare - Impiego a scopi pacifici - Autorizzazioni e controlli - Impianti gestiti dalla Amministrazione della Difesa per scopi militari - (L. 31 dicembre 1962, n. 1860), 114.

APPALTO

- Costruzione di edifici scolastici con il sistema della prefabbricazione - Revisionabilità dei prezzi (L. 23 ottobre 1963, n. 1481, art. 4), 114.
- Regione Siciliana - Opere di bonifica di competenza regionale - Concessione per la costruzione - Consorzio di bonifica - Appalto - I.G.E. sui corrispettivi - Rivalsa. (L. 19 giugno 1940, n. 762, art. 6, terzo comma; l. 24 giugno 1929, n. 1137, art. 2), 114.

AVVOCATI E PROCURATORI

- Infrazioni circolazione stradale - Contributo Cassa Nazionale Avvocati e Procuratori - Infruttuosa riscossione - Applicabilità norme di contabilità. (L. 3 maggio 1967, n. 317; l. 24 dicembre 1969, n. 991, art. 9, secondo comma; r. d. 23 maggio 1934, n. 827, art. 263), 114.

BANCHE

- Enti istituiti dallo Stato - Credito Industriale Sardo - Modifiche statutarie - Legge Regionale -

Ammissibilità. (L. Reg. sarda 2 dicembre 1971, n. 77; l. 11 aprile 1953, n. 298), 115.

BONIFICA

- Regione Siciliana - Opere di bonifica di competenza regionale - Concessione per la costruzione - Consorzio di bonifica - Appalto - I.G.E. sui corrispettivi - Rivalsa. (L. 19 giugno 1940, n. 762, art. 6, terzo comma; l. 24 giugno 1929, n. 1137, art. 2), 115.

CATASTO

- Intestazioni catastali-errori materiali nella identificazione anagrafica dei soggetti - Procedura di rettifica, 115.

COMPRAVENDITA

- Contratto di fornitura - Fallimento del fornitore - Subentro del curatore - Crediti per prestazioni successive - Penalità - Compensazione. (R.d.l. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 72-74; condiz. gen. oneri 20 giugno 1930, art. 74), 115.

COMUNIONE E CONDOMINIO

- Danni alla cosa comune - Comproprietario pro indiviso - Diritto al risarcimento - Titolarità - Prescrizione - Atti interruttivi - Effetto. (Cod. civ. artt. 1102, 1105, 2943), 116.

CONCESSIONI

- Concessioni di pubblico servizio di trasporto - Linee automobilistiche sostitutive di linee ferro-

varie - Trasferimento alle Regioni - Diritto alla devoluzione di beni ferroviari inutilizzabili - Spettanza. (D.P.R. 14 gennaio 1972 n. 5, art. 1; t. u. 9 maggio 1912 n. 1447, art. 186), 116.

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

- Depositi olii minerali, stazioni di servizio e apparecchi di distribuzione automatica - Licenza di esercizio - Sospensione per procedimento penale - Durata. (D.l. 5 maggio 1957, n. 271, art. 3; l. 2 luglio 1957, n. 474; l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 6), 116.

CONTABILITA' DELLO STATO

- Appalto di servizi postali - Gara - Esclusione per precedenti penali o carichi pendenti - Facoltà dell'Amministrazione. (R.d. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 68 e 107), 117.
- Appalto - Gara di licitazione privata - Invito a presentare offerta in busta sigillata - Offerta in busta semplicemente incollata - Conseguenze, 117.
- Contratti di fornitura - Revisione prezzi - Riferimento alle variazioni ufficiali C.I.P. - Delega del C.I.P. ai Comitati Provinciali - Applicabilità della clausola, 117.
- Contratti di forniture, trasporti e lavoro - Pagamenti in conto e ritenute di garanzia - Aumento limiti originari di somme - Retroattività. (R.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 48, 1° comma), 117.
- Contratto di fornitura - Fallimento del fornitore - Subentro del curatore - Crediti per prestazioni successive - Penalità - Compensazione. (R.d.l. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 72, 74; condiz. gen. oneri 20 giugno 1930, art. 74), 118.
- Infrastrutture circolazione stradale - Contributo Cassa Nazionale Avvocati e Procuratori - Infruttuosa riscossione - Applicabilità

norme di contabilità. (L. 3 maggio 1967 n. 317; l. 24 dicembre 1969 n. 991, art. 9, 2° comma; r.d. 23 maggio 1934 n. 827, art. 263), 118.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

- Opposizione ad ingiunzione doganale - Termini - Sospensione feriale, 118.
- Immobile danneggiato da eventi bellici - Comproprietà per quote indivise - Domanda di ripristino presentata da alcuni comproprietari - Nuova disciplina - Termine perentorio - Effetto sulle domande precedenti. (L. 13 luglio 1966 n. 610, art. 9; l. 27 dicembre 1953 n. 968, art. 8, 2° comma; d.l.c.p.s. 10 aprile 1947 n. 261, art. 19), 118.
- Cooperativa edilizia a contributo statale - Liquidazione coatta amministrativa - Commissario liquidatore - Compenso - Determinazione - Competenza - Criteri - Spesa. (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, artt. 198, 213; t. u. 28 aprile 1938 n. 1165, art. 128), 118.

DANNI DI GUERRA

- Immobile danneggiato da eventi bellici - Comproprietà per quote indivise - Domanda di ripristino presentata da alcuni comproprietari - Nuova disciplina - Termine perentorio - Effetto sulle domande precedenti. (L. 13 luglio 1966 n. 610, art. 9; l. 27 dicembre 1953 n. 968, art. 8, 2° comma; d.l.c.p.s. 10 aprile 1947 n. 261, art. 19), 119.

DEMANIO

- Beni demaniali - Assegnazione ad Aziende autonome - Atto di concessione - Canone - Azienda Autonoma F. S. - Beni costituenti la dotazione - Beni demaniali in uso - Terreni improduttivi - Canone. (R.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 1; l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, artt. 227 e 228), 119.

- Servitù militari - Immobile gravato di usufrutto - Indennizzo - Titolarità. (l. 8 marzo 1968 n. 180, art. 1; l. 20 dicembre 1932 n. 1849, art. 3; r.d. 4 maggio 1936 n. 1388, art. 15), 120.

DIFESA DELLO STATO

- Istituti Statali per l'istruzione professionale - Rappresentanza e assistenza in giudizio - Avvocatura dello Stato (art. 9 r.d.l. 21 settembre 1933 n. 2038), 120.

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

- Alloggi economici e popolari - Dipendente postale - Collocamento in pensione e morte - Congiunti lasciati nel godimento - Diritto alla cessione in proprietà. (T. u. 28 aprile 1938 n. 1165, art. 338; d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, artt. 10 e 25 lett. b; l. 27 aprile 1962 n. 231, art. 7, 2° comma), 120.
- Alloggi economici e popolari - Sgombero per demolizione e ricostruzione - Poteri degli Enti proprietari. (L. 27 aprile 1962 n. 231, art. 7, 2° comma; d.P.R. 23 maggio 1964 n. 655, art. 18), 120.
- Cessione in proprietà degli alloggi - Atti aggiuntivi - Piano di ammortamento - Decorrenza - Maggior prezzo - Interessi legali - Decorrenza. (D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, art. 6), 120.
- Cooperative edilizie a contributo statale - Liquidazione coatta amministrativa - Commissario liquidatore - Compenso - Determinazione - Competenze - Criteri - Spese. (R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 198, 213; t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 128), 121.

ESECUZIONE FISCALE

- Esecuzione fiscale - Convenzione con terzi per la vendita dei beni pignorati. T.u. 14 aprile 1910, n. 639), 121.

- Infrazioni circolazione stradale - Contributo Cassa Nazionale Avvocati e Procuratori - Infruttuosa riscossione - Applicabilità norme di contabilità. (L. 3 maggio 1967, n. 317; l. 24 dicembre 1969, n. 991, art. 9, 2° comma; r.d. 23 maggio 1934, n. 827, art. 263), 121.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

- Espropriazione P.U. - Opere di competenza o a carico dello Stato - Determinazione amministrativa dell'indennità provvisoria - Competenza. (L. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 11 e 25), 122.
- Indennità di esproprio ex legge n. 2359/1865 - Ordinanza di deposito e pagamento - Ius superveniens (legge n. 865/71) - Conseguenze circa la possibilità di emanare il decreto di esproprio e di proporre opposizione giudiziaria alla stima - (L. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 35 e 51; l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 17 e 19), 122.
- L. 22 ottobre 1971, n. 865 - Nuova disciplina dell'espropriazione ed applicazione all'edilizia scolastica, 122.

FALLIMENTO

- Contratto di fornitura - Fallimento del fornitore - Subentro del curatore - Crediti per prestazioni successive - Penalità - Compensazione. (R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 72-74; Condiz. gen. oneri 20 giugno 1930, art. 74), 123.
- Cooperativa edilizia a contributo statale - Liquidazione coatta amministrativa - Commissario liquidatore - Compenso - Determinazione - Competenze - Criteri - Spesa. (R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 190, 213; t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 128), 123.

FERROVIE

- Concessioni di pubblico servizio di trasporto - Linee automobilistiche sostitutive di linee ferro-

viarie - Trasferimento alle Regioni - Diritto alla devoluzione di beni ferroviari inutilizzabili - Spettanza. (D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1; t.u. 9 maggio 1912, n. 1447, art. 186), 123.

- Ferrovie dello Stato - Eccessivo affollamento dei treni - Danni - Responsabilità. (R.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1948, conv. in l. 4 aprile 1935, n. 911, art. 13 paragrafo 4), 123.

IDROCARBURI

- Depositi olii minerali, stazioni di servizio e apparecchi di distribuzione automatica - Licenza di esercizio - Sospensione per procedimento penale - Durata. (D.l. 5 maggio 1957, n. 271, art. 3; l. 2 luglio 1957, n. 474; l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 6), 124.

IMPIEGO PUBBLICO

- Indennità di anzianità - Liquidazione - Se vi possa essere computata la « speciale corresponsione temporanea » spettante ai dirigenti dell'Ente Nazionale Casse rurali, 124.
- Enti pubblici - Disciplina civilistica - Si estende solo se manca una diretta disciplina legislativa o regolamentare, 124.

IMPOSTA DI CONSUMO

- Edifici per collettività - Costruzione - Imposta di consumo sui materiali - Ultimazione della costruzione dopo il 31 dicembre 1961 - Esenzione o agevolazione. (R.d. 21 giugno 1938, n. 1094, conv. l. 5 gennaio 1939, n. 35, art. 2 co. 2; l. 19 luglio 1961, n. 659, art. 2; l. 2 febbraio 1960, n. 35; art. 5), 124.

IMPOSTA DI REGISTRO

- Contratti pluriennali di locazione - Sopratassa per ritardato o

omesso pagamento - Riliquidazione dell'imposta in misura inferiore - Conseguenze. (L. 29 dicembre 1962, n. 1744, art. 5), 124.

- Decisione Commissione Provinciale di valutazione - Impugnativa innanzi l'A.G.O. - Termine - Sospensione feriale - Applicabilità. (R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 146; r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29; 3° comma - L. 7 ottobre 1969, n. 742), 125.
- Edilizia - Agevolazioni - Acquisto aree fabbricabili - Rapporto area coperta - Area scoperta - Prescrizioni urbanistiche - Ius superveniens - Applicazione retroattiva. (L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14; l. 7 febbraio 1968, n. 26, art. 6 ter; d.l. 30 giugno 1972, n. 285, conv. con mod. in l. 8 agosto 1972, n. 461, art. 2), 125.
- Privilegio ex art. 97 L.O.R. - Termine di esercizio - Natura - Decorrenza - Prolungamento per accertamenti tributari protratti. (R.d. 30 dicembre 1923, n. 2369, art. 97), 125.
- Società - Concentrazione mediante apporti - Agevolazione - Revoca - Libertà di concorrenza - Violazione - Pena pecuniaria. (L. 18 marzo 1965, n. 170, art. 1 lett. c., 3 u.c.), 125.
- Società cooperativa - Aumento di capitale con emissione di nuove azioni gratuite - Agevolazioni di registro - Decadenza. (R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269; artt. 65, 66, 67; art. 6 all. C.), 126.

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

- Imposta sulle società - Soggetti non tassabili in base a bilancio - Agevolazioni di cui agli artt. 8 e ss. d.l. 30 agosto 1968, n. 918, conv. in l. 25 ottobre 1968, n. 1089. Trasformazione in soggetti tassabili in base a bilancio - Applicabilità. (D.l. 30 agosto 1968, n. 918, artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13; l. 25 ottobre 1968, n. 1089), 126.
- Ritenuta d'acconto - Compensi ai professionisti di enti, società e associazioni - Procuratori legali

delle controparti - Liquidazione giudiziale delle competenze - Applicabilità. (D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 128. L. 28 ottobre 1970, n. 801, art. 3), 126.

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

— Crediti ereditari costituiti da cambiali a lunga scadenza - Criteri di applicazione dell'imposta. (R.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 28), 126.

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

— Regione Siciliana - Opere di bonifica di competenza regionale - Concessione per la costruzione - Consorzio di bonifica - Appalto - I.G.E. sui corrispettivi - Rivalsa. (L. 19 giugno 1940, n. 762, art. 6, 3° comma; l. 24 giugno 1929, n. 1137, art. 2), 127.

IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

— Imposta fabbricazione - Giacenze di alcool e prodotti alcoolici - Contrassegno di Stato - Accertamenti in base a decreto legge - Mancata conversione - Regolamentazione dei rapporti giuridici sorti. (D.l. 27 agosto 1970, n. 621, art. 11, 14; l. 18 dicembre 1970, n. 1035; Cost. art. 77, 3° c.), 127.

IMPOSTE E TASSE

— Imposta complementare - Reddito imponibile - Debiti tributari - Detrazione - Condizioni - Fondamento. (R.d. 30 dicembre 1923, n. 3064, art. 8 n. 2; d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 136, 1° c., lett. b); l. 4 dicembre 1962 n. 1682, art. 5), 127.

— Imposta sulle società - Soggetti non tassabili in base a bilancio - Agevolazioni di cui agli artt. 8 e ss. d.l. 30 agosto 1968, n. 918, conv. in l. 25 ottobre 1968, n. 1089. Trasformazione in soggetti tassa-

bili in base a bilancio - Applicabilità. (D.l. 30 agosto 1968, n. 918, artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13; l. 25 ottobre 1963, n. 1089), 128.

— Opposizione ad ingiunzione doganale - Termini - Sospensione feriale, 128.

IMPOSTE VARIE

— Edilizia - Agevolazioni - Acquisto aree fabbricabili - Rapporto area coperta - Area scoperta - Prescrizioni urbanistiche - *Ius superveniens* - Applicazione retroattiva. (L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14; l. 7 febbraio 1968, n. 26, art. 6 ter; d.l. 30 giugno 1972, n. 285, conv. con mod. in l. 8 giugno 1972, n. 461, art. 2), 128.

INVALIDI DEL LAVORO

— Collocamento obbligatorio - Commissione provinciale - Provvedimenti - Impugnabilità. (L. 2 aprile 1968, n. 482, artt. 16 e 17), 129.

INVALIDI DI GUERRA

— Collocamento obbligatorio - Commissione provinciale - Provvedimenti - Impugnabilità. (L. 2 aprile 1968, n. 482, artt. 16 e 17), 129.

LEGGI E DECRETI

— Imposta fabbricazione - Giacenze di alcool e prodotti alcoolici - Contrassegno di Stato - Accertamenti in base a decreto legge - Mancata conversione - Regolamentazione dei rapporti giuridici sorti. (D.l. 27 agosto 1970, n. 621, artt. 11, 14; l. 18 dicembre 1970, n. 1035; Cost. art. 77, 3° c.), 129.

MUTUO

— Territori montani - Aziende di trasformazione di materie prime - Mutui agevolati per l'impianto e

lo sviluppo - Spesa di acquisto del terreno. (L. 25 luglio 1952, n. 991, art. 2, 1° comma), 129.

OPERE PUBBLICHE.

- Costruzione di edifici scolastici con il sistema della prefabbricazione - Revisionabilità dei prezzi. (L. 23 ottobre 1963, n. 1481, art. 4), 129.

PIANI REGOLATORI

- Piani di ricostruzione - Durata - Occupazioni d'urgenza - Efficacia. (L. 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 1, 3° c.; l. 13 luglio 1966, n. 610, art. 20 u.c.; l. 27 ottobre 1951, n. 1402; l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20), 130.

PORTI

- Vigilanza e sorveglianza antincendi - Affidamento a privati (L. 13 maggio 1940, n. 690, artt. 5, 8 lett. C e 9; d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, artt. 84 e 85), 130.

PRESCRIZIONE

- Danni alla cosa comune - Comproprietario pro indiviso - Diritto al risarcimento - Titolarità - Prescrizione - Atti interruttivi - Effetto. (Cod. civ. artt. 1102, 1105, 2943), 130.

PREVIDENZA E ASSISTENZA

- Addetti alla pulizia di locali dell'Amm.ne - Mancanza di un rapporto di lavoro subordinato - Conseguenze. (D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, art. 26), 130.
- Personale statale non di ruolo - Contributi assicurativi - Tardivo versamento - Interessi - Decorrenza. (R.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 53), 131.

PREZZI

- Contratti di fornitura - Revisione prezzi - Riferimento alle variazioni ufficiali C.I.P. - Delega del C.I.P. ai Comitati Provinciali - Applicabilità della clausola, 131.

REATO MILITARE

- Energia nucleare - Impiego per scopi militari - Segreto - Obbligo di denuncia. (L. 31 dicembre 1962, n. 1860, art. 3 - R.d. 11 luglio 1941, n. 1161), 131.

REGIONE SARDA

- Enti istituiti dallo Stato - Credito Industriale Sardo Modifiche statutarie - Legge Regionale - Ammissibilità. (L. Reg. sarda 2 ottobre 1971, n. 77; l. 11 aprile 1953, n. 298), 131.

REGIONE SICILIA

- Regione Siciliana - Opere di bonifica di competenza regionale - Concessione per la costruzione - Consorzio di bonifica - Appalto - I.G.E. sui corrispettivi - Rivalsa. (L. 19 giugno 1940, n. 762, art. 6, 3° comma; l. 24 giugno 1929, n. 1137, art. 2), 132.

REGIONI

- Concessioni di pubblico servizio di trasporto. Linee automobilistiche sostitutive di linee ferroviarie - Trasferimento alle Regioni - Diritto alla devoluzione di beni ferroviari inutilizzabili - Spettanza. (D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1; t.u. 9 maggio 1912, n. 1447, art. 186), 132.
- Espropriazione P.U. - Opere di competenza o a carico dello Stato - Determinazione amministrativa dell'indennità provvisoria - Competenza. (L. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 11 e 25), 132.

- Piani di ricostruzione - Delega delle funzioni amministrative già di competenza dello Stato - Espropriazioni necessarie - Attribuzioni di competenza propria - (D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, artt. 3 e 13, lett. b), 132.
- Trasferimento delle funzioni amministrative statali alle Regioni a statuto ordinario - Impegno di spesa precedente - Conseguenza (D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 10), 133.
- Trasferimento delle funzioni amministrative statali alle Regioni a statuto ordinario - Edilizia antisismica - Polizia delle acque in relazione ai corsi classificati nella terza categoria. (D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, artt. 2 lett. e) e 8 lett. f) - Cost. art. 117), 133.
- Prescrizione - Atti interruttivi - Effetto. (Cod. civ. artt. 1102, 1105, 2943), 134.
- Ferrovie dello Stato - Eccessivo affollamento dei treni - Danni - Responsabilità. (R.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1948, conv. in l. 4 aprile 1935, n. 911, art. 13 paragr. 4), 134.

RICOSTRUZIONE

- Immobile danneggiato da eventi bellici - Comproprietà per quote indivise - Domanda di ripristino presentata da alcuni comproprietari - Nuova disciplina - Termine perentorio - Effetto sulle domande precedenti. (L. 13 luglio 1966, n. 610, art. 9; l. 27 dicembre 1953, n. 968, art. 8, 2° comma; d.l.c.p.s. 10 aprile 1947, n. 261, art. 19), 134.

RESPONSABILITÀ CIVILE

- Amministrazione della Difesa - Energia nucleare - Impiego per scopi militari - Incidenti nucleari - Risarcimento (L. 31 dicembre 1962, n. 1860), 133.
- Amministrazione dello Stato - Attività legittima - Indennizzo - Valutazione - Danno imprevedibile, 133.
- Amministrazione Pubblica - Stabilimenti di pena - Danni a terzi causati da detenuti in sommosa - Caso di forza maggiore (art. 2043 c.c.) - Presentazione ex art. 2048, 2° comma, c.c. (culpa in vigilando) - Presunzione ex art. 2053 c.c. (rovina di edificio) - Fattispecie, 134.
- Danni alla cosa comune - Comproprietario pro indiviso - Diritto al risarcimento - Titolarità -

- Piani di ricostruzione - Durata - Occupazioni d'urgenza - Efficacia. (L. 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 1, 3° comma; l. 13 luglio 1966, n. 610, art. 22 u.c.; l. 27 ottobre 1951, n. 1402; l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20), 135.

RISCOSSIONE

- Esecuzione fiscale - Convenzione con terzi per la vendita dei beni pignorati. (T.u. 14 aprile 1910, n. 63), 135.

SERVITÙ

- Servitù militari - Immobile gravato di usufrutto - Indennizzo - Titolarità. (L. 8 marzo 1968, n. 180, art. 1; l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 3; r.d. 4 maggio 1936, n. 1388, art. 15) 135.

INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

28 marzo 1973, n. 31	<i>pag.</i>	641
6 aprile 1973, n. 34	»	643
12 aprile 1973, n. 35	»	647
12 aprile 1973, n. 36	»	649
12 aprile 1973, n. 37	»	651
12 aprile 1973, n. 38	»	655
12 aprile 1973, n. 39	»	659
12 aprile 1973, n. 40	»	662
12 aprile 1973, n. 41	»	663

GIURISDIZIONI CIVILI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. Un., 24 marzo 1971, n. 830	<i>pag.</i>	666
Sez. Un., 8 luglio 1972, n. 2286	»	665
Sez. Un., 8 luglio 1972, n. 2287	»	676
Sez. Un., 21 febbraio 1973, n. 514	»	760
Sez. I, 21 marzo 1973, n. 805	»	709
Sez. III, 23 marzo 1973, n. 817	»	682
Sez. Un., 28 marzo 1973, n. 824	»	712
Sez. I, 26 marzo 1973, n. 832	»	723
Sez. I, 28 marzo, 1973, n. 850	»	727
Sez. I, 3 aprile 1973, n. 907	»	729
Sez. I, 3 aprile 1973, n. 921	»	733
Sez. I, 4 aprile 1973, n. 937	»	737
Sez. Un., 16 aprile 1973, n. 1075	»	744
Sez. I, 17 aprile 1973, n. 1107	»	737
Sez. Un., 9 maggio 1973, n. 1252	»	688
Sez. Un., 9 maggio 1973, n. 1253	»	690
Sez. I, 12 maggio 1973, n. 1302	»	744
Sez. I, 12 maggio 1973, n. 1312	»	747
Sez. I, 12 maggio 1973, n. 1318	»	752
Sez. I, 12 maggio 1973, n. 1324	»	753
Sez. Un., 16 maggio 1973, n. 1387	»	693
Sez. I, 17 maggio 1973, n. 1409	»	695

CORTE DI APPELLO

Napoli, Sez. I, 17 gennaio 1972, n. 1545	<i>pag.</i>	754
--	-------------	-----

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE**CONSIGLIO DI STATO**

Ad. pl. 19 marzo 1973, n. 1	<i>pag.</i>	699
Sez. IV 6 marzo 1973, n. 174	»	700
Sez. IV 13 marzo 1973, n. 199	»	701
Sez. IV 13 marzo 1973, n. 222	»	702
Sez. IV 27 marzo 1973, n. 295	»	704
Sez. IV 27 marzo 1973, n. 313	»	705
Sez. V 2 marzo 1973, n. 222	»	706
Sez. V 13 marzo 1973, n. 259	»	707
Sez. V 27 marzo 1973, n. 315	»	708

GIURISDIZIONI PENALI**CORTE DI CASSAZIONE**


Sez. VI, 28 giugno 1972, n. 1007	<i>pag.</i>	770
--	-------------	-----

SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA


LEGISLAZIONE

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE:

I - <i>Norme dichiarate incostituzionali</i>	pag. 93
II - <i>Questioni dichiarate non fondate</i>	» 94
III - <i>Questioni proposte</i>	» 98
INDICE BIBLIOGRAFICO	» 113



PARTE PRIMA



SEZIONE PRIMA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
E INTERNAZIONALE (*)

CORTE COSTITUZIONALE, 28 marzo 1973, n. 31 - Pres. Verzi - Rel. Oggioni - Paulmichl (n.c.).

Procedimento civile - Onere delle spese - Distrazione a favore del difensore - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 24; c.p.c., art. 93).

Non è fondata, con riferimento al principio di difesa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 93 c.p.c. sulla distrazione delle spese a favore del difensore munito di procura (1).

(*Omissis*). — 2. - La Corte osserva che, nel sistema del codice di rito, la domanda del difensore con procura, per la distrazione delle spese a suo favore, dà luogo ad un rapporto processuale diretto tra lo stesso difensore e la parte contraria, con conseguenze condizionate alla soccombenza di quest'ultima.

La legge ha inteso offrire al difensore un mezzo agevolato di tutela per conseguire gli onorari spettantegli ed il rimborso delle spese anticipate e ciò anche con l'effetto di escludere la possibilità di compensazione tra crediti della parte vittoriosa per spese giudiziarie ed eventuale credito che verso la stessa possa vantare la parte soccombente.

Del resto, tale effetto si connette, come motivo di valutazione positiva della norma, alla finalità di assicurare al difensore la possibilità di un recupero delle spese anticipate e il conseguimento degli onorari e di garantire la difesa di quei clienti che non siano in grado di provvedere ad anticipazioni.

Si assume in ordinanza che il cliente, non edotto formalmente e personalmente, nè della presentazione dell'istanza del proprio patrono,

(1) Sulla tutela dei diritti del cliente, in dottrina: DE STEFANO, *Distrazione delle spese*, Milano, 1952, 55.

(*) Alla redazione delle massime e delle note di questa Sezione ha collaborato anche l'avv. CARLO SALIMEI.

nè dell'accoglimento dell'istanza stessa in sentenza, non è posto in condizione di poterla contestare mediante l'esercizio del diritto di difesa contro eventuali alterazioni della verità, ove sussistano motivi che riguardino le premesse dell'anticipazione di spese e della non riscossione di onorari.

La questione, così posta, non è fondata.

Carattere peculiare dell'istanza di distrazione delle spese è che questa possa essere chiesta soltanto da un difensore munito di procura, cioè munito di potere di rappresentanza della parte nel compimento di atti riguardanti il processo, tra i quali va sicuramente annoverato l'atto di cui all'art. 93 c.p.c. La sostituzione procuratoria deriva dalla volontà della parte e gli effetti che conseguono si riflettono sulla parte stessa. Il che è confermato per la notificazione delle sentenze, che deve essere eseguita soltanto presso il procuratore costituito (art. 284 in relazione al 170 c.p.c.).

Tutto ciò trova sua base nel rapporto a carattere fiduciario che si instaura tra cliente e suo rappresentante, e nel presupposto che il rapporto nasca e si svolga reciprocamente in obbedienza a canoni di lealtà e di probità, come prescritto dall'art. 88, prima parte, c.p.c. Tra i quali canoni deontologici va senza dubbio compresa l'esigenza di una diligente, comune partecipazione alla conoscenza dell'*iter* processuale, tutelata, ove la mancanza sia da parte del difensore, dall'esercizio di ufficio del potere disciplinare di cui al secondo comma del citato art. 88.

Sono bensì ipotizzabili casi di conflitto di interesse, ove si contesti dalla parte la verità o l'esattezza dei dati posti a base della domanda di distrazione. Ma, al fine di controllo e di eventuale rettifica, il capoverso dell'art. 93 appresta il rimedio della revoca, nelle forme per la correzione delle sentenze e, quindi, in contraddittorio. Vero che tale specialissimo rimedio, improntato, come il resto dell'istituto, a rapidità e semplicità di mezzi, è sottoposto a un termine di decadenza segnato dal conseguimento del rimborso da parte del difensore, il quale momento potrebbe eventualmente rimanere estraneo all'attenzione del cliente. Ma tratterebbesi pur sempre di circostanza contingente, che, nell'interno del sistema, quale sopra delineato nei suoi presupposti, non sposta i termini della questione.

Comunque, a parte l'uso del cennato procedimento di revoca, il sistema non esclude l'uso, da parte del cliente, delle ordinarie azioni di restituzione nei confronti del patrono, con ampia possibilità di far valere, nella sede ordinaria, tutte le proprie ragioni. Il che basta per riconoscere, contrariamente all'assunto contenuto nell'ordinanza di rinvio, che il diritto di difesa sostanziale non viene in alcun modo compromesso. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 6 aprile 1973, n. 34 - Pres. Bonifacio - Rel. Benedetti - Marazzani (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Chiarotti).

Procedimento penale - Intercettazioni telefoniche - Illegittimità costituzionale - Esclusione nei sensi di cui in motivazione.

(Cost., art. 15, 24; c.p.p., art. 226, ultimo comma).

Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento ai principi di libertà di corrispondenza e di difesa, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 226, ultimo comma, c.p.p., che autorizza le intercettazioni telefoniche previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria (1).

(Omissis). — 2. - L'eccezione di incostituzionalità in riferimento all'art. 15 della Costituzione non è fondata. Questa norma non si limita a proclamare l'inviolabilità della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (comma primo), ma enuncia anche espressamente che « la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge » (comma secondo). Nel precetto costituzionale trovano perciò protezione due distinti interessi: quello inerente alla libertà ed alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connesso ai diritti della personalità definiti inviolabili dall'art. 2 Cost., e quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire ad un bene anch'esso oggetto di protezione costituzionale.

Nel testo dell'art. 15 figurano puntualmente indicate le condizioni necessarie a legittimare dette limitazioni e la disposizione contenuta nell'art. 226, ultimo comma, c.p.p. è stata modificata dal legislatore (legge 18 giugno 1955, n. 517) proprio per armonizzarla al disposto costituzionale. A termini di detto articolo gli ufficiali di polizia giudiziaria, nel corso degli atti investigativi preliminari all'istruttoria,

(1) In dottrina: GREVI, *Intercettazioni telefoniche e principi costituzionali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1971, 1064; MOFFA, *Libertà delle comunicazioni e intercettazioni telefoniche*, in *Giust. pen.*, 1971, I, 257; SPIZUOCO, *Rilievi sull'art. 226 c.p.p.*, in *Giust. pen.*, 1970, III, 283; PISANI, *La tutela penale della « riservatezza »: aspetti processuali*.

In giurisprudenza, Trib. Roma, Sez. I, 28 aprile 1969, Palazzuoli, in *Giust. pen.*, 1969, III, 631 e Trib. Roma, Sez. I, 10 novembre 1966, Schifano, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1967, 724, con nota di GREVI, *Appunti in tema di intercettazioni telefoniche operate dalla polizia giudiziaria*.

possono procedere ad intercettazioni telefoniche non di propria iniziativa ma solo a seguito di apposita autorizzazione dell'autorità giudiziaria che la rilascia con decreto motivato.

Il riconoscimento di detta facoltà si ricollega evidentemente a quel dovere di prevenzione e scoperta degli illeciti penali che è compito istituzionale degli organi di polizia giudiziaria (art. 219 c.p.p.).

Nel nostro sistema quindi la compressione del diritto alla riservatezza delle comunicazioni telefoniche, che l'intercettazione innegabilmente comporta, non resta affidata all'organo di polizia, ma si attua sotto il diretto controllo del giudice. È al magistrato che la legge riconosce il potere di disporre l'intercettazione e dalla legge stessa sono desumibili i limiti di siffatto potere. La richiesta di provvedimenti autorizzativi dell'intercettazione va valutata con cautela scrupolosa giacchè da provvedimenti del genere deriva una grave limitazione alla libertà e segretezza delle comunicazioni. Nel compiere questa valutazione il giudice deve tendere al contemperamento dei due interessi costituzionali protetti onde impedire che il diritto alla riservatezza delle comunicazioni telefoniche venga ad essere sproporzionatamente sacrificato dalla necessità di garantire un'efficace repressione degli illeciti penali. A tal fine è indispensabile che accerti se ricorrano effettive esigenze, proprie dell'amministrazione della giustizia, che realmente legittimino simile forma di indagine e se sussistano fondati motivi per ritenere che mediante la stessa possano essere acquisiti risultati positivi per le indagini in corso.

Del corretto uso del potere attribuitogli il giudice deve dare concreta dimostrazione con un'adeguata e specifica motivazione del provvedimento autorizzativo. Discende da quanto si è detto — vale a dire dal principio che il diritto garantito dall'art. 15 Cost. possa essere compreso solo nei limiti effettivamente richiesti da concrete, gravi esigenze di giustizia — la conseguenza che il provvedimento di autorizzazione stabilisca anche la durata delle intercettazioni e che, quando una proroga si renda necessaria, se ne offra concreta, motivata giustificazione.

Ma il rispetto della norma costituzionale di raffronto non trova soddisfazione solo nell'obbligo della puntuale motivazione del decreto dell'autorità giudiziaria. Altre garanzie sono richieste: a) garanzie che attengono alla predisposizione anche materiale dei servizi tecnici necessari per le intercettazioni telefoniche, in modo che l'autorità giudiziaria possa esercitare anche di fatto il controllo necessario ad assicurare che si proceda alle intercettazioni autorizzate, solo a queste e solo nei limiti dell'autorizzazione; b) garanzie di ordine giuridico che attengono al controllo sulla legittimità del decreto di autorizzazione ed ai limiti entro i quali il materiale raccolto attraverso le intercettazioni sia utilizzabile nel processo.

Sul primo punto la Corte osserva che il legislatore gode di un ampio margine di discrezionalità nell'organizzazione del servizio, ma sente il dovere di formulare l'auspicio che si realizzino opportuni interventi legislativi idonei ad attuare anche sul piano tecnico le condizioni necessarie all'effettivo controllo di cui innanzi si è detto.

Sul secondo punto la Corte osserva che non è necessario che le garanzie siano puntualmente poste nel testo normativo che disciplina le intercettazioni, potendo esse essere rinvenute anche in altre norme ed anche nei principi generali che disciplinano le attività processuali.

Sulla base di questa premessa la Corte ritiene:

1) vero è che il decreto di autorizzazione non è di per sè impugnabile; tuttavia il decreto è sindacabile e la sua eventuale illegittimità può essere rilevata nel corso del giudizio;

2) le risultanze delle intercettazioni sono coperte dal segreto, al quale sono tenuti gli ufficiali di polizia giudiziaria e, nel corso dell'istruttoria, chiunque ne abbia preso conoscenza (artt. 230 e 307 c.p.p.);

3) nel processo può essere utilizzato solo il materiale rilevante per l'imputazione di cui si discute. Sebbene sia auspicabile che la legge predisponga un compiuto sistema — anche a garanzia di tutte le parti in causa — per l'eliminazione del materiale non pertinente, la legge processuale è già ispirata e dominata dal principio (connaturale alla finalità stessa del processo) secondo il quale non può essere acquisito agli atti se non il materiale probatorio rilevante per il giudizio (principio del quale sono espressione varie norme specifiche contenute negli artt. 463 e segg. c.p.p.);

4) l'applicazione del suddetto principio non solo garantisce la segretezza di tutte quelle comunicazioni telefoniche dell'imputato che non siano rilevanti ai fini del relativo processo, ma garantisce altresì la segretezza delle comunicazioni non pertinenti a quel processo che terzi, allo stesso estranei, abbiano fatto attraverso l'apparecchio telefonico sottoposto a controllo di intercettazione ovvero in collegamento con questo.

La Corte ritiene che il rigoroso rispetto di questo principio sia essenziale per la puntuale osservanza degli artt. 2 e 15 della Costituzione: violerebbe gravemente entrambe le norme costituzionali un sistema che, senza soddisfare gli interessi di giustizia, in funzione dei quali è consentita la limitazione della libertà e della segretezza delle comunicazioni, autorizzasse la divulgazione in pubblico dibattito del contenuto di comunicazioni telefoniche non pertinenti al processo.

In definitiva la disciplina vigente sulle intercettazioni telefoniche qui in esame non si pone in contrasto con l'art. 15 della Costituzione. Dal disposto di questo articolo, che espressamente enuncia la possibi-

lità di limitazioni del diritto alla riservatezza delle comunicazioni telefoniche soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge, è dato inferire che il principio enunciato dal primo comma della norma costituzionale sarebbe gravemente compromesso se a carico dell'interessato potessero valere, come indizi o come prove, intercettazioni telefoniche assunte illegittimamente senza previa, motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Se ciò avvenisse, un diritto « riconosciuto e garantito » come inviolabile dalla Costituzione sarebbe davvero esposto a gravissima menomazione.

A questo proposito la Corte sente il dovere di mettere nella dovuta evidenza il principio secondo il quale attività compiute in dispregio dei fondamentali diritti del cittadino non possono essere assunte di per sè a giustificazione ed a fondamento di atti processuali a carico di chi quelle attività costituzionalmente illegittime abbia subito. Tuttavia la Corte ritiene che siffatta grave lesione dei diritti costituzionali non possa verificarsi, atteso che — in riferimento all'esigenza di legalità che presiede al processo (particolarmente quando si tratti di osservanza della Costituzione) — si deve riconoscere che l'ordinamento processuale non contiene, e specificamente in ordine alle intercettazioni illegittime, alcuna norma che ostacoli e menomi l'effettiva vigenza di quel principio. Chè, anzi, può e deve ritenersi che tale vigenza è confermata e trova espressione in disposizioni di recente formulazione, quale è quella ora contenuta nell'ultima parte del terzo comma dell'art. 304 c.p.p.: una volta ammesso che la facoltà di nomina del difensore prima dell'interrogatorio costituisce esercizio del diritto di difesa riconosciuto dall'art. 24 Cost., coerentemente il legislatore — in puntuale specificazione di un principio già immanente nell'ordinamento — ha escluso la « utilizzabilità » della dichiarazione resa dall'interessato prima di quella nomina.

3. - Del pari infondato è il motivo di incostituzionalità in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione sul quale prevalentemente si sofferma l'ordinanza di rimessione. Il richiamo della garanzia del diritto di difesa, in collegamento con la facoltà oggi riconosciuta all'imputato di serbare il silenzio dinanzi all'autorità giudiziaria o all'ufficiale di polizia giudiziaria interrogante (art. 78 nel testo modificato della legge n. 932 del 1969) non è affatto pertinente all'ipotesi di indagine preliminare all'istruttoria effettuata col mezzo delle intercettazioni telefoniche che viene in considerazione.

La garanzia del diritto a non rispondere all'autorità inquirente è una recente specificazione del diritto di difesa enunciato dalla Co-

stituzione che il legislatore del 1969 ha introdotto nel nostro ordinamento unicamente con riferimento alla situazione dell'interrogatorio dell'imputato; ad un'ipotesi cioè in cui l'inquisito viene posto a contatto diretto con l'autorità procedente. Scopo dell'istituto è evidentemente quello di rafforzare la libertà morale dell'imputato per sollevarlo dallo stato di soggezione psicologica in cui possa venire a trovarsi a cospetto dell'autorità e per porlo a riparo da eventuali pressioni che sui di lui possano essere esercitate.

Situazione del tutto diversa dall'interrogatorio è quella delle dichiarazioni o ammissioni di responsabilità spontaneamente fatte da un sospettato o indiziato nel corso di una conversazione telefonica intercettata su autorizzazione dell'autorità giudiziaria in sede di indagini preliminari all'istruttoria. In questo caso il soggetto non è posto a confronto diretto con l'autorità, non è da questa sollecitato a rispondere, non può subire pressioni di sorta; trovasi quindi in posizione nella quale la garanzia del diritto al silenzio, nei termini in cui è stata realizzata nel nostro codice di rito, non ha alcuna ragione e possibilità di operare. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 12 aprile 1973, n. 35 - *Pres. e Rel. Verzi - Ardu* (n.c.).

Gratuito patrocinio - Prestazione gratuita del difensore - Violazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale - Esclusione.
(Cost., art. 3, 24, 36; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, art. 1 e 2).

Non è fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza, di difesa, di tutela del lavoro, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 sul gratuito patrocinio (1).

(*Omissis*). — 1. - Il tribunale di Torino ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del r.d. 30 dicembre 1923,

(1) La precedente sentenza 22 dicembre 1964, n. 114, cui la Corte si è richiamata è pubblicata in *Giur. cost.*, 1964, 1163, con nota di BARTOLE, *Professioni legali e diritto alla difesa* e di DE CESARE, *Ambivalenza dell'«istituto» del gratuito patrocinio*.

n. 3282, in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 Cost., assumendo che: 1) l'obbligo per gli avvocati e procuratori — sancito dai menzionati artt. 1 e 2 — di assistere gratuitamente l'imputato ammesso al gratuito patrocinio, si risolve, per il difensore, nello svolgere una prestazione professionale senza possibilità (a differenza che nei giudizi civili) di percepire per essa un giusto compenso, come invece è prescritto dall'art. 36 Cost. per qualsiasi attività lavorativa; 2) ciò determina nel difensore una situazione di disagio, che può riflettersi negativamente sull'imputato per quanto attiene all'accuratezza della difesa, provocando, quindi, una inammissibile discriminazione tra cittadini sottoposti a procedimento penale esclusivamente in relazione alle loro condizioni economiche.

2. - La questione sotto il duplice aspetto è stata sostanzialmente decisa con le sentenze nn. 114 del 1964, 97 del 1970 e 149 del 1972, le quali hanno dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 128, 130 e 131 c.p.p. (difesa di ufficio dell'imputato) sollevata in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 23, 24, 35, 36, 38 e 53 della Costituzione.

Ed invero la saltuaria prestazione gratuita degli avvocati e procuratori, diretta ad assicurare ai non abbienti la difesa in giudizio, non contrasta con gli artt. 35 e 36 Cost. perchè l'obbligatorietà della prestazione deriva dal carattere di pubblico interesse della funzione di essenziale collaborazione con gli organi della giurisdizione riconosciuto alla professione forense, al fine di assicurare il migliore esercizio dei poteri processuali. Tale obbligo non incide sulla tutela della posizione economica del professionista, sia perchè la gratuità è limitata ai casi in cui non vi è possibilità di ripetizione degli onorari, sia perchè il gratuito patrocinio, nel nostro ordinamento, è un pubblico ufficio della categoria degli avvocati e procuratori.

Le norme esaminate non violano neppure l'art. 24 in relazione all'art. 3 Cost. dal momento che l'istituto del gratuito patrocinio ed il complesso delle norme vigenti dirette ad assicurare la difesa dei non abbienti, costituiscono « mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione », compresi nella espressione « appositi istituti » adoperata dal Costituente. Nè si può attribuire alcun valore all'argomento addotto dall'ordinanza di rimessione, che la mancanza di un giusto compenso per il legale influisca sulla difesa in giudizio, trattandosi di un problema che investe l'adeguatezza dei mezzi all'uopo predisposti dal legislatore; e l'opinione che un diverso ordinamento del servizio potrebbe corrispondere meglio alle finalità previste dall'art. 24 Cost. non può portare alla conseguenza della incostituzionalità dei mezzi ora esistenti, che a quella finalità sono ugualmente diretti. — (Omissis).

CORTE COSTITUZIONALE, 12 aprile 1973, n. 36 - Pres. e Rel. Verzi - Mucci Albano (n.c.) c. Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).

Nave e navigazione - Nave circolante senza i documenti di navigabilità - Sanzione per il conducente - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 3, cod. nav., art. 1193).

Non è fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1193 codice della navigazione, che punisce il conducente della nave che non tenga a bordo i documenti di navigabilità (1).

(*Omissis*). — 1. - L'art. 1193 del codice della navigazione, che punisce il comandante della nave che non tenga a bordo i documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti di navigabilità, violerebbe il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. perchè commina — secondo l'ordinanza del pretore di Nicotera — la stessa sanzione penale anche per il comandante che naviga senza che i documenti suindicati siano stati rilasciati.

Con un'ordinanza « integrativa » del 16 dicembre stesso anno il suindicato pretore ha riconosciuto di avere erroneamente ritenuto che la norma impugnata abbia per oggetto le due suindicate ipotesi di reato, mentre, in realtà, la navigazione del natante per il quale non siano stati rilasciati i prescritti documenti, è punita, ai sensi dell'art. 1216 cod. nav., con pene differenti per l'armatore e per il comandante. Ma ha insistito nella denuncia di illegittimità della norma impugnata, adducendo diversi argomenti. Non sarebbe giustificata una uguale penalità per il comandante di un transatlantico che non tenga a bordo i prescritti documenti, ed il comandante di una nave da pesca, che commetta la stessa infrazione. E ciò perchè la distinzione fra navi maggiori e navi minori è un principio fondamentale dell'ordinamento marittimo, al punto che, per le due categorie di natanti, sono prescritte serie diverse di registri di iscrizione e due distinti tipi di documenti. Conseguentemente un trattamento differenziato dovrebbe essere adottato anche per la sanzione penale in esame. Inoltre, l'ordinanza fa un raffronto con le norme del codice della strada, ed osserva che nessun motivo apprezzabile può avere indotto il legislatore a punire, per la

(1) Le ordinanze di rinvio sono pubblicate in *Giur. cost.*, 1971, 911. Sulla insindacabilità delle valutazioni di politica legislativa: Corte Cost., 19 luglio 1968, n. 109, in *Giur. cost.*, 1968, 1697.

stessa dimenticanza dei prescritti documenti, con la pena dell'ammenda il conducente dell'autoveicolo, e, sia pure in alternativa, con la pena dell'arresto quello di un natante. Entrambi i casi determinano lo stesso danno sociale, « importando per l'autorità la stessa doverosa attività diretta ad accertare attraverso l'esame di pubblici registri, o altrimenti, l'esistenza dei ripetuti documenti ».

2. - Per quanto riguarda la prima ordinanza, va osservato che l'art. 1193 cod. nav. prevede una sola ipotesi di reato: quella dell'assenza da bordo dei documenti prescritti per la navigabilità. L'articolo 299 dello stesso codice dispone che il comandante deve curare che durante il viaggio siano a bordo i documenti relativi alla nave, all'equipaggio, ai passeggeri ed al carico. Deve curare altresì che i libri di bordo siano tenuti regolarmente. Dell'inosservanza di tali prescrizioni risponde penalmente il comandante. Nel caso invece in cui il natante non sia abilitato alla navigazione, oppure navighi senza che siano stati rilasciati i prescritti documenti, l'art. 1216 cod. nav. punisce sia l'armatore, direttamente obbligato a fornire la nave della documentazione necessaria, sia il comandante della nave stessa. Ma per quest'ultimo la pena è ridotta in misura non eccedente un terzo. Non sussiste pertanto la denunziata uguaglianza di sanzione penale per fatti sostanzialmente differenti.

Anche gli altri argomenti addotti dalla seconda ordinanza non hanno alcun pregio.

La violazione delle prescrizioni sulla tenuta dei libri di bordo, a seconda che trattisi di navi maggiori o minori, si risolve sostanzialmente nella gravità del reato, la quale deve essere desunta, ai sensi dell'art. 133 c.p., dalle modalità dell'azione, dall'entità del danno o del pericolo, dall'intensità del dolo o della colpa, ecc., e della quale deve tenere conto il giudice nell'esercizio del potere discrezionale per l'applicazione della pena entro i limiti minimi e massimi fissati dalla legge. E la sanzione prevista dalla norma impugnata è di tale latitudine, anche nell'alternativa fra ammenda ed arresto, da consentire al giudice l'applicazione di pena congrua a seconda che l'imputato comandi una nave maggiore oppure una nave minore.

È da aggiungere che la Corte ha già deciso che la valutazione della congruità fra reato e pena appartiene alla politica legislativa, e su di essa nessun sindacato si rende possibile in questa sede, sempre che non ricorra il caso, non verificatosi nella specie, che la sperequazione assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta da benchè minima giustificazione.

In base a tale principio la Corte ritiene altresì infondato il profilo attinente alla diversa disciplina penale fra gli autoveicoli e le navi. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 12 aprile 1973, n. 37 - *Pres. Verzi - Rel. Reale* - Istituto di Credito agrario per l'Italia centrale (avv. Nicolò) c. Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Soprano).

Proprietà - Fondi rustici - Credito agrario - Privilegi a garanzia dei mutui - Procedimento sommario per la vendita dei beni - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 3, 24, 44, 47; r.d.l. 29 luglio 1927, n. 1509, art. 11; l. 5 luglio 1928, n. 1760).

Non è fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza, di difesa e di tutela della piccola proprietà, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 r.d.l. 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, recante provvedimenti per l'incremento del credito agrario, nella parte in cui prevede il sequestro e la perdita dei beni sottoposti a privilegio a garanzia dei mutui (1).

(*Omissis*). — 1. - La legge 5 luglio 1928, n. 1760 (in cui fu convertito con modificazioni il r.d.l. 29 luglio 1927, n. 1509), sull'ordinamento del credito agrario, in riferimento a mutui di esercizio (art. 2) e di miglioramento (art. 3) concessi da istituti a ciò autorizzati, ed assistiti dal privilegio legale speciale e da quello convenzionale, a norma rispettivamente degli artt. 8 e 9, dispone nell'art. 11 che in caso di inadempimento del debitore agli obblighi di restituzione, il pretore, su istanza dell'istituto mutuante, può, assunte sommarie informazioni, ordinare il sequestro e la vendita degli oggetti sottoposti a privilegio.

La vendita va effettuata, senza formalità giudiziarie, secondo l'articolo 1515 c.c. vigente, che ha sostituito l'art. 68 dell'abrogato codice di commercio. E cioè (come risulta anche dal disposto dell'integrativo art. 83 delle disposizioni di attuazione) all'incanto, mediante persona a tali operazioni autorizzata o, in mancanza di essa, a mezzo di ufficiale giudiziario, previa tempestiva notizia al debitore del giorno, del luogo e dell'ora. La notizia preventiva è sostituita da quella successiva, purché pronta, in caso di vendita senza incanto, attuabile quando le cose abbiano un prezzo corrente stabilito per atti della pubblica autorità o risultante da listini di borsa o da mercuriali.

(1) Per analoghe questioni di costituzionalità, con riferimento al t.u. 16 luglio 1905, n. 646, delle leggi sul credito fondiario, Corte Cost., 19 dicembre 1963, n. 166, in *Giur. cost.*, 1963, 1638.

2. - Il pretore di Orvieto ha sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge, quale norma fondamentale della disciplina sopra ricordata.

Secondo il pretore essa, lungi dal favorire il credito agrario e quindi lo sviluppo dell'agricoltura, si risolverebbe in pregiudizio, giacchè, sostituendosi agli ordinari mezzi soddisfattori e sottraendo improvvisamente al debitore la disponibilità delle scorte, precluderebbe a quest'ultimo ogni possibilità di fronteggiare e superare situazioni, talora temporanee, di disagio economico. Contrasterebbe, anzitutto, con l'art. 3, primo comma, Cost. per la grave e ingiustificata disparità di trattamento riservata agli enti che esercitano il credito agrario, rispetto a quello di cui godono tutti gli altri soggetti titolari di analoghi diritti di credito. Contrasterebbe, poi, con lo stesso art. 3, primo comma, e con l'art. 24, primo e secondo comma, Cost. in quanto, anche in violazione dei principi di uguaglianza, limiterebbe gravemente il diritto di difesa del debitore, comportando:

- a) l'esclusione della procedura di convalida del sequestro e del giudizio di merito;
- b) l'eliminazione dell'obbligo della preventiva notificazione del precetto;
- c) l'inesistenza di termini dilatori fra questo atto e la fase di aggressione dei beni del debitore;
- d) l'omessa menzione dei rimedi previsti dal c.p.c. in via di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi;
- e) l'omessa previsione di un'eventuale sospensione dell'esecuzione;
- f) la soppressione, infine, di tutte le garanzie in favore del debitore previste dagli artt. 501 e segg., 529 e segg. c.p.c. per la vendita forzata dei beni pignorati.

Un terzo gruppo di censure è basato sugli artt. 44, primo comma, e 47, secondo comma, Cost. statuenti rispettivamente che la legge « aiuta la piccola e media proprietà » e che la Repubblica favorisce l'accesso del risparmio popolare « alla proprietà diretta coltivatrice ».

E ciò in quanto la norma impugnata non rappresenterebbe per l'agricoltore un incentivo a contrarre mutui.

Le questioni non sono fondate.

3. - Va anzitutto precisato, contro la censura sub a) del secondo gruppo, che, per concorde opinione della dottrina e della giurisprudenza, l'atto, impropriamente definito dal legislatore come sequestro, non è misura cautelare che renda necessario un giudizio di convalida ma ha, invece, natura di atto di esecuzione equiparabile al pignoramento che, ai sensi dell'art. 491 c.p.c., segna normalmente l'inizio dell'espropriazione. L'ordine di vendita contemporaneamente impartito dal pretore viene, a sua volta, equiparato al provvedimento con

cui il giudice (ai sensi dell'art. 530 c.p.c.) dispone la vendita dei beni pignorati, nell'ordinario procedimento di esecuzione mobiliare.

Ciò posto, è innegabile che il procedimento esecutivo impugnato ha corso più rapido e diverge, sotto vari aspetti, da quello ordinario.

Senonchè, per stabilire se importi o meno violazione sia dell'art. 3 Cost. nei riguardi di altri creditori e violazione dello stesso articolo nonchè dell'art. 24 Cost. nei riguardi del debitore esecutato, non può trascurarsi che il procedimento, di cui alla normativa in questione, deve essere valutato non isolatamente, ma nel ben noto quadro, vasto e multiforme, degli interventi statali volti ad indirizzare verso finalità generali di interesse pubblico l'attività produttiva agraria. E ciò con particolare riguardo alla disciplina del credito agrario il cui ordinamento, risultante dalla citata legge del 1928 e da altre leggi e regolamenti in materia, è appunto inteso al conseguimento di fini di utilità sociale (sent. n. 77 del 1969), in quanto tende a sottrarre l'agricoltore ai possibili abusi del credito privato, assicurandogli finanziamenti a basso costo e ad altre condizioni non esose anche in periodi di crisi. Ma perchè i finanziamenti possano giovare al maggior numero possibile di soggetti, occorre che le singole operazioni (specie quelle concernenti il credito agrario di esercizio) siano a termini brevi e comportino il rapido recupero dei capitali per nuovi impieghi.

È sufficiente al riguardo ricordare che, appunto in vista delle suddette esigenze, la legge stabilisce a quali enti (e fra essi sono numerosi quelli pubblici), e con esclusione di ogni altro soggetto, è riservato istituzionalmente o può essere concesso l'esercizio del credito agrario come previsto dalle leggi speciali; li sottopone a vigilanza, ne disciplina minutamente l'attività creditizia, in ordine sia ai tassi di interesse (oltre, in taluni casi, l'assunzione diretta da parte dello Stato dell'onere di una quota di questi) sia alla durata dei mutui, normalmente breve, specie per quelli di esercizio, con disposizioni di favore per il debitore circa l'epoca della scadenza e quella dell'eventuale vendita.

Inoltre, tutti i prestiti concernenti operazioni di credito agrario di esercizio e anche taluni riguardanti operazioni di credito di miglioramento si effettuano mediante sconto di cambiale agraria indicante (a norma dell'art. 7 della legge) lo scopo del prestito, il fondo per cui è concesso, il luogo di deposito dei prodotti da utilizzare o da trasformare o quello di custodia del bestiame, delle macchine e degli attrezzi da acquistare, e infine le garanzie, compreso il privilegio convenzionale da cui il prestito risulti assistito.

In coerenza, poi, con l'oggetto del prestito il privilegio legale speciale, di cui all'art. 8, può riguardare i frutti pendenti, quelli raccolti nell'anno della scadenza e le derrate provenienti dal fondo.

Il privilegio speciale convenzionale previsto dall'art. 9 può, a garanzia di taluni prestiti di esercizio e di quelli a scopo di miglioramento, gravare sulle cose suddette, nonchè su quanto serve a coltivare e a dotare i fondi, limitatamente alla parte eccedente i crediti assistiti dal privilegio legale speciale. Ma per la sua validità ed efficacia è necessario che esso risulti da atto scritto indicante, fra l'altro, le cose su cui viene costituito, nonchè le condizioni del mutuo, e che abbia acquistato data certa con la registrazione; va, inoltre, iscritto in uno speciale registro presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

Orbene, considerata nel quadro generale della disciplina del credito agrario, la norma dell'art. 11 (come le altre ad essa collegate) non importa violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto è il risultato di una scelta legislativa basata non irrazionalmente su diversità di situazioni. Ciò nei riguardi degli istituti autorizzati al credito agrario, sottoposti a limitazioni e a controlli cui sfuggono altri soggetti che si inducano a fare prestiti ad agricoltori; istituti perdipiù tenuti a curare, nell'interesse generale, la normale circolazione dei capitali da essi amministrati evitandone un dannoso immobilizzo. La violazione dell'art. 3 non ricorre neppure nei riguardi del debitore esecutato, giacchè il rigore del procedimento, in caso di sua insolvenza, va posto a fronte non solo delle superiori esigenze, già accennate, e della rigorosa documentazione cui, a norma di legge, è subordinato il suo debito, ma anche delle garanzie connesse alla speciale disciplina cui è sottoposto l'istituto mutuante.

Quanto poi alle singole censure formulate dal giudice *a quo*, sotto il profilo dell'art. 24 Cost. e superata, come si è visto, quella sub a), tutte risultano infondate. Va posto in evidenza che all'esecuzione dall'istituto non è autorizzato a procedere in via di autotutela, ma che è richiesto l'intervento del giudice, tenuto ad assumere informazioni, per quanto sommarie, prima di disporla. Nulla vieta che nel corso di esse il debitore sia messo in grado di aver notizia dei propositi dell'istituto e di opporre le proprie ragioni anche in contraddittorio con esso. L'istituto, poi, normalmente agisce in base a cambiale, titolo esecutivo con le caratteristiche già enunciate, e, per quanto riguarda il privilegio convenzionale, non può non richiamarsi alle scritture di cui è stata rilevata la particolare disciplina.

Trattandosi inoltre di cose fungibili, spesso deperibili e, di regola, facilmente asportabili, non ha importanza decisiva la circostanza che la vendita venga contemporaneamente disposta dal giudice. La norma, d'altro canto, trova rispondenza nell'art. 482 c.p.c.

Cadono così le censure sub b) e sub c), mentre per quella sub d) basta ricordare essere comunemente ammessa nella giurisprudenza della Corte di cassazione la possibilità di opposizioni ex artt. 615 e

617 c.p.c., quando il debitore contesti il diritto del creditore all'esecuzione o la regolarità formale del titolo esecutivo e dei singoli atti del procedimento: contestazione ammissibile anche a vendita avvenuta fino alla chiusura del procedimento esecutivo. Ciò a parte la possibilità che l'istituto precedente incorra in responsabilità aggravata, ove si verifichino le circostanze di cui all'art. 96 c.p.c.

Parimenti infondata è la censura sub e), in quanto la mancata previsione della sospensione dell'esecuzione non vale ad escludere, nel procedimento in esame, l'applicabilità degli artt. 623 e segg. c.p.c.

In ordine all'ultima censura sub f), una volta chiarito, come sopra ricordato, che il decreto, col quale il pretore autorizza la vendita dei beni oggetto di privilegio, ha finalità analoghe e quelle del provvedimento di cui all'art. 530 c.p.c., il fatto che la pronuncia di esso non sia preceduta dall'audizione delle parti nell'udienza appositamente fissata, non incide negativamente sull'interesse del debitore a che con la vendita forzata sia realizzato il maggior utile possibile, onde lo stesso debitore possa trarne vantaggio mediante estinzione totale del suo debito e l'attribuzione di un eventuale residuo. D'altro canto, come già accennato, l'esecuzione speciale riguarda beni che, da un lato, hanno generalmente un prezzo di mercato insuscettibile di determinazioni speculative pregiudizievoli per il debitore, e dall'altro esigono, anche nell'interesse del debitore esecutato, che si proceda alla loro alienazione nel più breve tempo possibile, perchè non deperiscano o comunque non importino oneri di conservazione o di custodia.

4. - L'infondatezza infine della terza questione basata su pretesa violazione degli artt. 44, primo comma, ultima parte, e 47, secondo comma, della Costituzione emerge dai precedenti rilievi per i quali il procedimento esecutivo speciale rientra nella generale disciplina volta a favorire il credito agrario e non può considerarsi contrastante con i precetti costituzionali di cui agli articoli predetti. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 12 aprile 1973, n. 38. - Pres. Verzè - Rel. Volterra - Battistini (avv. Schiano), Soc. « Il rinnovamento » (avv. Gaeta) Soc. « Il Messaggero » (avv. Montefoschi), Fallarino (avv. Di Gravio).

Proprietà intellettuale - Protezione del diritto d'autore - Azioni cautelari su materiale pubblicabile - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 161 della legge sul diritto di autore 22

aprile 1941, n. 633, che, in relazione all'art. 700 c.c., consente provvedimenti cautelari su materiale destinato alla pubblicazione (1).

(Omissis). — 2. - La questione non è fondata.

La specie in esame si diversifica da quella di cui alla sentenza n. 122 del 1970 richiamata dal giudice e dalle parti, la quale verteva sull'ammissibilità del sequestro di pubblicazioni contenenti immagini.

La Corte ha escluso che gli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e l'art. 10 c.c. attengano alla materia del sequestro preventivo ed ha escluso altresì che il giudice, anche in base all'art. 700 del codice di procedura civile, abbia il potere di procedere al sequestro di una pubblicazione, all'infuori dei casi in cui concorrano le due condizioni contemplate dall'art. 21, terzo comma, della Costituzione, cioè di delitti per cui la legge vigente espressamente autorizzi il provvedimento o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

La questione sulla quale oggi è emanata a pronunziarsi la Corte è invece quella di legittimità costituzionale dell'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in quanto applicabile agli oggetti contenenti immagini che non siano state ancora pubblicate, ma che per essere nella materiale disponibilità di un'impresa giornalistica, si ritengano destinate alla pubblicazione, e dell'art. 700 c.p.c. in quanto applicabile ai medesimi oggetti.

Il secondo e il terzo comma dell'art. 21 della Costituzione si riferiscono al materiale stampato mediante il quale si manifesta e si estrinseca il pensiero umano, ma non si riferiscono, quando, come si dirà in appresso, vengono in considerazione i diritti inviolabili della personalità umana, anche alle attività strumentali e alle cose che siano dirette e che servano alla preparazione e formazione del materiale destinato alla stampa. Il fine della citata norma costituzionale è quello di evitare che preventivi interventi cautelari amministrativi o giudiziari, non diretti a reprimere delitti espressamente previsti, impediscano o ostacolino la libera circolazione delle pubblicazioni, considerate dalla norma medesi-

(1) Sui problemi posti dalla libertà di manifestazione del pensiero e dalla difesa del diritto alla personalità, CATAUDELLA, *La tutela civile della vita privata*, Milano, 1972 e MONTESANO, *Sulle azioni civili contro la stampa lesiva della personalità*, in *Dir. giur.* 1967, 145. In particolare, per la tutela del diritto all'immagine, MAZZIOTTI, *Diritto all'immagine e Costituzione*, in *Giur. cost.*, 1970, 1530.

ma come mezzo precipuo per la diffusione del pensiero manifestato e per l'esercizio dell'attività di informazione.

Come già rilevato dalla Corte nella sentenza n. 115 del 1957 e confermato con le sentenze n. 44 del 1960, n. 159 del 1970 e n. 93 del 1972, il divieto di cui al comma secondo della medesima norma concerne provvedimenti della pubblica autorità diretti ad esercitare controlli o assensi preventivi sul contenuto delle pubblicazioni.

Non contrastano con le norme costituzionali ed anzi mirano a tutelare e a realizzare i fini dell'art. 2 affermati anche negli artt. 3, secondo comma, e 13, primo comma, che riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali rientra quello del proprio decoro, del proprio onore, della propria rispettabilità, riservatezza, intimità e reputazione, sanciti espressamente negli artt. 8 e 10 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, gli artt. 10 del codice civile, 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, i quali del resto, come ha affermato la Corte nella richiamata sentenza n. 122 del 1970, non attengono alla materia del sequestro preventivo.

Ciò premesso, risulta evidente che la tutela dei diritti sulla propria immagine, su quelle dei genitori, dei coniugi e dei figli sanciti dai citati articoli e che venga esercitata anche rispetto alle attività strumentali e alle cose le quali siano dirette e servano all'organizzazione, predisposizione, preparazione e formazione del materiale che si presume destinato ad essere pubblicato, non trova ostacolo nel precetto costituzionale di cui all'art. 21 della Costituzione e in particolare ai commi secondo e terzo.

3. - Non contrastano con la norma costituzionale di raffronto anche nella loro applicazione rispetto alle immagini che si presumano destinate ad essere pubblicate a mezzo stampa gli artt. 156 e 168 della legge 22 aprile 1941, n. 633, i quali statuiscono sull'utilizzazione economica del diritto di autore e di altri diritti connessi all'esercizio di questi. Il primo afferma la facoltà di agire in giudizio per ottenere l'accertamento del diritto di utilizzazione economica e l'interdizione della sua violazione. Il secondo estende le norme relative all'utilizzazione economica nei giudizi a difesa dei diritti che si riferiscono alla paternità e all'integrità dell'opera. Nessuna di tali disposizioni è incompatibile con i principi e con le norme di cui all'art. 21 della Costituzione.

4. - Nemmeno contrasta alla norma costituzionale citata l'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il quale, statuendo anch'esso sui diritti di utilizzazione economica, attribuisce all'autorità giudiziaria la fa-

coltà di ordinare, agli effetti dell'esercizio dei poteri previsti dagli artt. 156, 157, 158, 159, 160 della medesima legge, la descrizione, l'accertamento, la perizia ed anche il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione ed in casi particolarmente gravi anche il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato. Tali disposizioni tutelano l'utilizzazione economica del diritto d'autore e sono dirette ad assicurare la prova e a determinare l'indisponibilità della cosa, sia per preservarla da distruzione o alterazione, sia per assicurare l'attribuzione dell'opera all'avente diritto, sia per impedire ulteriori danni derivanti da violazione del diritto di autore. Trattasi pertanto di norma diretta alla tutela di diritti patrimoniali e non a porre limitazioni alla libera estrinsecazione e manifestazione del pensiero, nè ad assoggettare la stampa ad autorizzazioni o censure. L'applicazione del predetto art. 161 prescinde infatti da esami e valutazioni sul prodotto del pensiero o sul contenuto di pubblicazioni al fine di permetterne o vietarne la diffusione in quanto siano o meno conformi a determinati principi o a determinati indirizzi ideologici.

5. - Nemmeno contrasta alla norma costituzionale l'applicazione dell'art. 700 c.p.c. quando manchi la possibilità di applicare misure tutelari tipiche, per la tutela richiesta dagli interessati dei diritti di cui all'art. 10 c.c. e agli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, rispetto alle immagini che si ritengono non legittimamente divulgabili anche se si presumono destinate ad essere pubblicate a mezzo stampa. L'applicazione in tali casi dell'art. 700 c.p.c. ai fini di proteggere il diritto alla riservatezza e di evitare pregiudizi imminenti e irreparabili al decoro e alla reputazione degli interessati e dei loro congiunti, mentre non può identificarsi con l'esercizio di un'attività di censura, costituisce un mezzo efficace per attuare la protezione provvisoria di diritti della personalità rientranti in quelli inviolabili che la Costituzione salvaguarda, tenuto anche conto della estrema importanza di tali diritti, della gravità e dell'irreversibilità del danno che la violazione di essi arreca agli interessati e che può incidere irrimediabilmente sulla loro posizione sociale e su quella dei loro congiunti, dell'impossibilità di ripararlo adeguatamente, dell'esigenza di un pronto intervento per impedire che il pregiudizio si verifichi.

Si può, pertanto, concludere che le norme in esame nelle parti denunziate dal giudice *a quo* non sono in contrasto con la norma costituzionale di raffronto e che quindi le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal pretore di Roma con le ordinanze di rimessione 10 novembre 1970 e 20 dicembre 1970 devono essere dichiarate non fondate. — (Omissis).

CORTE COSTITUZIONALE, 12 aprile 1973, n. 39 - Pres. Bonifacio - Rel. De Marco - Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Soprano) c. Presidente Regione Puglia (avv. Sorrentino).

Elezioni amministrative e politiche - Elettori emigrati - Legge regionale pugliese recante disposizioni di favore - Illegittimità costituzionale.
(Cost., art. 117; l. reg. Puglia 21 luglio 1972).

È costituzionalmente illegittima la legge della Regione Puglia 21 luglio 1972, contenente norme sull'assistenza ai lavoratori pugliesi emigrati e rientrati in occasione della consultazione elettorale del 7-8 maggio 1972 (1).

(Omissis). — 1. - Con il ricorso in esame viene proposta a questa Corte la questione se la legge della Regione Puglia 21 luglio 1972 — con la quale si dispone che agli elettori pugliesi, emigrati all'estero per ragioni di lavoro e rientrati nella regione per partecipare alla consultazione elettorale nazionale del 7-8 maggio 1972 sia rimborsato il costo del biglietto di viaggio dalla stazione più vicina al loro posto di lavoro all'estero fino al confine — violi gli artt. 117 e 3 della Costituzione, avendo stabilito in materia che non è di competenza regionale ed avendo adottato per gli emigranti pugliesi un trattamento più favorevole e non giustificato di quello usato dallo Stato ai lavoratori di altre Regioni, rientrati in Italia per esercitare il diritto di voto.

2. - È necessario, anzitutto, precisare in quale sede e sotto quale profilo giuridico la legislazione statale abbia stabilito che a coloro che debbano esercitare il diritto di voto fuori della loro sede abituale siano accordate talune agevolazioni di viaggio.

La sede è il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione dalla Camera dei deputati, approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, numero 361, e le norme che interessano ai fini del decidere son quelle contenute negli artt. 116 e 117.

Dal testo di tali articoli si rilevano due elementi.

- a) il richiamo ad una particolare tariffa ridotta (art. 116);
- b) la concessione dell'agevolazione « agli elettori » (art. 116) ed « agli emigrati per motivi di lavoro » (art. 117) genericamente indi-

(1) Sulla nozione di beneficenza pubblica di competenza delle Regioni: GASPARRI, *Beneficenza pubblica*, in *Studi preliminari sulle leggi cornice per le Regioni*, Milano, 1968, 65 e Corte Cost., 24 luglio 1972, n. 139, in questa « Rassegna », 1972, I, 1002.

cati, senza alcuna ulteriore specificazione che possa avere un qualsiasi riferimento alle condizioni economiche dei beneficiari.

Il richiamo alla particolare tariffa ridotta porta subito l'attenzione sul decreto ministeriale 22 settembre 1954 sulle « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle Ferrovie dello Stato ».

Tutte le concessioni contemplate in tale decreto — concessioni che vanno da riduzioni delle tariffe dal 10 al 70 % fino alla gratuità — si riferiscono, infatti, a viaggi che direttamente o indirettamente interessano lo Stato, il quale, nella maggior parte dei casi, se ne assume l'onere col relativo rimborso alle Ferrovie.

Il fondamento giuridico delle agevolazioni accordate dalle sopra richiamate norme della legge statale va, dunque, ricercato nel secondo comma dell'art. 48 della Costituzione, che qualifica « dovere civico » l'esercizio del diritto di voto.

Dovere che ha una fondamentale funzione di interesse pubblico, in quanto attiene all'esercizio della sovranità che l'art. 1 della nostra Costituzione dichiara appartenere al popolo.

Dal che deriva, altresì, la rilevanza costituzionale delle forme ed i limiti di quell'esercizio, che trovano nell'art. 1 sopra citato la previsione e nell'art. 48, secondo comma, la specificazione: « Il voto è personale ed eguale, libero e segreto ».

Ne consegue che quelle concessioni, accordate a tutti indistintamente gli elettori ed a tutti indistintamente gli emigrati per ragioni di lavoro, senza riguardo alle loro condizioni economiche, hanno per fondamento giuridico il riconoscimento dell'interesse pubblico, connesso alla sopra illustrata fondamentale funzione dell'esercizio del diritto di voto.

Non solo, ma l'importanza di tale funzione e le conseguenze che dal suo non corretto esercizio potrebbero derivare nella costituzione degli organi supremi ai quali è affidato uno dei poteri essenziali dello Stato — quello legislativo — postulano, in materia, il più scrupoloso rispetto del principio di eguaglianza, che assicuri la *par condicio* dei cittadini nel momento in cui, con l'espressione del loro voto, in sostanza, danno concreto contenuto alla sovranità popolare.

3. - Da quanto precede risulta in modo evidente che:

a) in materia di disciplina delle forme e limiti dell'esercizio dell'elettorato politico attivo, unico legittimato a provvedere è lo Stato;

b) lo Stato, nel provvedere in tale materia, deve attenersi al più rigoroso rispetto del principio di eguaglianza, onde assicurare la

par condicio di tutti gli elettori nell'esercizio del loro diritto-dovere di voto;

c) nessuna potestà legislativa o amministrativa in materia spetta alle Regioni, sia a statuto speciale sia a statuto ordinario e, quindi, non è ammissibile neppure una competenza ad emettere provvedimenti integrativi di quelli statali;

d) esula completamente dalle concessioni di viaggio accordate dallo Stato agli elettori che debbano votare fuori dalla sede della loro residenza abituale, anche se provenienti dall'estero ove siano emigrati per ragioni di lavoro, un qualsiasi elemento che le possa far ricondurre sotto il concetto di beneficenza o assistenza pubblica.

4. - Ancorchè la Regione Puglia abbia dichiarato che, con la legge impugnata, ha inteso provvedere nell'esercizio dei poteri spettantile, in forza dell'art. 117 della Costituzione, nella materia della beneficenza ed assistenza pubblica, dal richiamo espresso « alle elezioni politiche del 7 e 8 maggio 1972 », dalla concessione del rimborso delle spese di viaggio, per il percorso ferroviario in territorio estero, non compreso nella concessione statale di cui all'art. 117 del t.u. n. 361 del 1957 e dal fatto che la concessione stessa è accordata indistintamente a tutti « i lavoratori emigrati che dimostreranno di avere esercitato il loro diritto di elettorato attivo in uno dei Comuni della Regione Puglia » senza riguardo alle condizioni economiche di essi, chiaramente si evince che, in sostanza, con tale legge la Regione ha voluto soltanto integrare la sopra richiamata concessione statale.

Ossia, la Regione, sia pure in forma asseritamente integrativa, ha legiferato in quella materia della disciplina « delle forme e limiti » dell'esercizio dell'elettorato attivo, che, come sopra si è dimostrato, è di esclusiva competenza statale.

È vero che, in generale, la condizione di emigrato per lavoro denota una situazione di grave disagio economico e che — per l'importanza che le elezioni politiche rivestono in un regime democratico — è certamente, non solo conforme ma voluto dalla Costituzione, che la legge stabilisca tutte quelle misure, anche di ordine economico, le quali facilitino l'accesso delle masse popolari alle urne.

In questo spirito, l'indirizzo diretto a favorire gli emigrati per ragioni di lavoro — già in parte realizzato col viaggio gratuito dalla frontiera — dovrebbe essere attuato nella misura massima possibile.

Ma, come risulta dalle considerazioni che precedono, questo è compito esclusivo dello Stato, con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto sotto il profilo assorbente della violazione dell'art. 117 della Costituzione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 12 aprile 1973, n. 40 - Pres. Bonifacio -
Rel. Trimarchi - Tucci (n.c.).

**Pensioni - Insegnanti non di ruolo con nomina annuale - Esclusione
del trattamento di quiescenza - Illegittimità costituzionale.**

(Cost., art. 3; l. 6 dicembre 1966, n. 1077, art. 1).

È costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio costituzionale di eguaglianza, l'art. 1 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077 nella parte in cui non contempla tra i destinatari del diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza a carico dello Stato anche gli insegnanti non di ruolo con nomina annuale, con la disciplina già prevista per gli insegnanti non di ruolo con incarico triennale (1).

(Omissis). — 2. - La questione è fondata.

Il diritto al trattamento di quiescenza, diretto, indiretto e di riveribilità, in favore dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato (trattamento che comprende anche la pensione privilegiata indiretta, richiesta nella fattispecie all'esame della Corte dei conti), previsto nell'art. 2 del r.d. 21 febbraio 1895, n. 70, ha avuto ed ha come suo necessario presupposto l'esistenza di un rapporto di impiego di ruolo o non di ruolo (e in quest'ultimo caso, sempre che l'assunzione sia avvenuta per un periodo non inferiore all'anno).

L'art. 1 della legge n. 1077 del 1966, che *in parte qua* è oggetto della denuncia in esame, è collegato al successivo art. 4 che, proprio con riferimento ad esso, esclude dal trattamento di quiescenza gli impiegati non di ruolo assunti per un periodo inferiore all'anno, e sul punto non dispone nei confronti degli insegnanti non di ruolo.

Il trattamento di quiescenza, che per gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato ha questo campo di applicazione, è riconosciuto invece al personale non di ruolo degli istituti di istruzione media che sia in servizio in base ad incarico triennale e nel possesso dell'abilitazione all'insegnamento (art. 8, comma primo, della legge 28 luglio 1961, n. 831, richiamato dall'art. 2, ultimo comma, della citata legge n. 1077 del 1966). Al personale insegnante non di ruolo assunto per un anno (e quindi agli incaricati annuali di cui alla legge 19 marzo 1955, n. 160, ed ai supplenti annuali di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1728), pertanto, quel trattamento di quiescenza non è applicabile, atteso che — come si è visto — la legge n. 831 del

(1) Sul principio di eguaglianza, in dottrina: CERRI, *Nuove note sul principio di eguaglianza*, in *Giur. cost.*, 1971, 973.

1961 si riferisce agli incaricati triennali e la legge n. 1077 del 1966 concerne gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato purchè assunti per un periodo non inferiore all'anno, e non anche gli insegnanti medi non di ruolo, sia pure con incarico o supplenza per un anno.

Tale normativa, considerata nel suo complesso, evidenzia una disparità di trattamento tra impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e insegnanti non di ruolo, nonostante che sia gli uni che gli altri siano assunti per un periodo non inferiore all'anno.

Le situazioni di fatto e giuridiche considerate dal legislatore nei due casi si presentano eguali o indubbiamente tali da essere considerate equivalenti, non potendo costituire, in presenza di un rapporto di servizio alle dipendenze di Amministrazioni dello Stato, sufficiente elemento di distinzione la circostanza che il servizio sia prestato in favore di una anzichè di un'altra branca dell'organizzazione amministrativa dello Stato.

Ciò nonostante le discipline relative sono in atto differenti.

Ora, nell'assenza di ragioni che possano fare apparire adeguatamente giustificata la disparità di trattamento, la norma denunciata si presenta in evidente contrasto con il principio di eguaglianza e pertanto di essa nella parte sopra indicata va dichiarata l'illegittimità costituzionale.

È appena il caso di aggiungere, da un canto, che agli insegnanti non di ruolo con nomina annuale va riferita la disciplina legislativa emergente dalle leggi n. 831 del 1961 e n. 1077 del 1966 nei confronti degli insegnanti non di ruolo con nomina triennale, e dall'altro, che la rilevata disparità di trattamento in violazione del principio di eguaglianza tocca anche la disciplina legislativa specificamente riferentesi al trattamento di previdenza. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 12 aprile 1973, n. 41 - Pres. Bonifacio - Rel. De Marco - Avigo (n.c.).

Pensioni - Pensioni privilegiate ordinarie - Infermi di mente - Limitazione per la proposizione del ricorso - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 3; r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 1, comma secondo).

È costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio di eguaglianza, l'art. 1, comma secondo, r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, in

quanto non prevede che anche nei giudizi per pensioni privilegiate ordinarie per l'infermo di mente, al quale non sia stato ancora nominato il legale rappresentante o l'amministratore provvisorio, il ricorso è validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori, ovvero da chi ne abbia la custodia o, comunque, l'assista (1).

(1) Sui problemi che si pongono in ordine all'individuazione delle disposizioni da dichiarare illegittime per violazione del principio di eguaglianza: CERRI, *Nuove note sul principio di eguaglianza*, in *Giur. cost.*, 1971, 973 e *Corte Cost.*, 16 giugno 1970, n. 100, in *Giur. cost.*, 1970, 1165.

SEZIONE SECONDA

GIURISPRUDENZA
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (*)

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 8 luglio 1972, n. 2286 - Pres. Gionfrida - Est. Mirabelli - P. M. Secco (diff.) - Comune di Tarenta Peligna (avv. Colagrande) c. Comune di Lettopalena (avv. Adonnino) e Ministero delle Finanze (avv. Stato Agrò).

Competenza e giurisdizione - Imposta su industrie e commerci arti e professioni - Autonomia rispetto all'imposta di ricchezza mobile - Situazione soggettiva del Comune - Giurisdizione del giudice ordinario.

Competenza e giurisdizione - Estimazione semplice e complessa - Accertamento del luogo di produzione del reddito imponibile - Non è questione di semplice estimazione.

L'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, pur avendo alla base l'accertamento dell'imposta di ricchezza mobile dovuta allo Stato, ha una propria e completa autonomia, quale contribuzione dovuta ai singoli comuni, i quali sono titolari perciò di una posizione di diritto soggettivo perfetto non soltanto nei confronti del soggetto passivo dell'imposta, ma anche nei riguardi di altri comuni, nei cui riguardi possa sorgere conflitto intorno alla spettanza della contribuzione medesima. La relativa controversia rientra dunque nell'ambito della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria (1).

Quando si discute non del solo riparto, ma dei presupposti stessi dell'applicazione del tributo, tra i quali è l'accertamento del luogo di

(1-3) **Tributi locali applicati su presupposti accertati da uffici statali e imposte statali « attribuite » a enti locali: situazioni soggettive degli enti locali e giurisdizione.**

1. *Analisi delle sentenze in rassegna.* - Delle due sentenze in esame (pubblicate in *Giust. civ.*, 1973, I, 155 e 1971, I, 1267) si riportano qui unicamente i brani che concernono la giurisdizione.

La pronuncia n. 2286 del 1972, nel formulare il principio di cui alla prima massima, ha ripercorso l'itinerario logico già seguito nella sentenza 26 ottobre 1959, n. 3110, delle Sezioni unite (in *Giust. civ.*, 1960, I, 288). E cioè: il tributo in questione « ha una sua propria e completa autonomia » rispetto all'imposta di ricchezza mobile; ciascun comune è, nei confronti del

(*) Alla redazione delle massime e delle note di questa Sezione ha collaborato anche l'avv. CARLO CARBONE.

produzione del reddito imponibile da cui deriva il diritto soggettivo alla percezione dell'imposta, la questione involge un'indagine intorno all'interpretazione della norma tributaria e all'individuazione della nozione di produzione del reddito che, lungi dal risolversi in una mera indagine di fatto, impone specificamente un'indagine giuridica e trascende, pertanto, l'ambito dell'estimazione semplice (2).

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 24 marzo 1971, n. 830 - Pres. Scarpello - Est. Leone - P. M. Tavolaro (conf.) - Comune di Imer (avv. Capaccioli) c. Comune di Mezzano (avv. Giovannini), Ministero delle Finanze (avv. Stato Siconolfi) e E.N.E.L. (avv. Mazullo).

Competenza e giurisdizione - Imposta su industrie e commerci arti e professioni - Ripartizione del reddito tra più comuni - Attribuzione dell'amministrazione finanziaria dello Stato - Limite della giurisdizione.

Il potere di ripartire tra più comuni il reddito complessivo prodotto nel territorio dei comuni medesimi è attribuito all'autorità amministrativa, e non può essere esercitato in via sostitutiva dall'autorità giudiziaria (3).

singolo contribuente, titolare di un diritto di credito; ergo, la situazione soggettiva del comune ha la consistenza del diritto soggettivo anche nei confronti di soggetti diversi dal contribuente, quali gli « altri enti pubblici nei cui riguardi possa sorgere conflitto intorno alla spettanza della contribuzione medesima ».

Il ragionamento così fatto, indipendentemente dalla esattezza o meno della conclusione cui perviene, risulta carente nella misura in cui non tiene conto di quel fenomeno che in dottrina è stato indicato come « relatività delle posizioni giuridiche soggettive », e, in particolare, omette di esaminare come le situazioni soggettive dell'ente locale si configurino nei riguardi delle attribuzioni dell'autorità amministrativa statale vuoi per l'accertamento e l'iscrizione a ruolo degli imponibili di ricchezza mobile (attività queste che può ritenersi precedano il sorgere dei crediti di imposta dell'ente locale) vuoi, specificamente, per la localizzazione dei redditi e per la « ripartizione » di quelli prodotti in più comuni.

Tale tematica riemerge, peraltro, seppure in modo indiretto, nella enunciazione di cui alla seconda massima. In essa si traccia una distinzione, a dire il vero alquanto incerta, tra circostanze rilevanti come « presupposti dell'applicazione del tributo » e circostanze rilevanti unicamente per la « ripartizione » dei redditi prodotti in più comuni. E quindi si asserisce che l'accertamento delle prime non sarebbe sottratto al sindacato del giudice ordinario, per la ragione che esso necessariamente « impone un'indagine giuridica » che « trascende... l'ambito della estimazione semplice »; al con-

I

(*Omissis*). — I ricorsi vanno riuniti, a sensi dell'art. 335 c.p.c. ed in primo luogo va esaminato il ricorso proposto dall'Amministrazione delle finanze, che, in unico, complesso motivo, ripropone l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, respinta in entrambi i gradi del giudizio di merito.

L'Amministrazione ricorrente, infatti, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 161 e 289 del t.u. sulla finanza locale,

trario, l'accertamento e l'apprezzamento valutativo delle circostanze valorizzate per la « ripartizione » rimarrebbero insindacabili.

A questa enunciazione è possibile anzitutto opporre che l'« accertamento del luogo di produzione del reddito imponibile » può anche esaurirsi in questioni di mero fatto: cosa questa che era stata avvertita, tra le righe, nella menzionata sentenza del 1959 e nella sentenza 27 febbraio 1942, n. 582, delle Sezioni unite (in *Foro it.*, 1942, I, 592).

Più radicale, comunque, è l'osservazione che il problema dell'individuazione e configurazione delle situazioni soggettive degli enti locali nei riguardi delle attribuzioni amministrative statali non può trovare una soddisfacente soluzione utilizzando la contrapposizione tra semplice estimazione e estimazione complessa (tra l'altro, per le controversie in materia di « ripartizione del reddito » tra più comuni è stato previsto un procedimento di riesame in seguito a ricorso amministrativo al Ministro delle Finanze, e non il procedimento contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie). Conferma di tale inadeguatezza si trae dal constatare come un approccio al problema del tutto differente sia stato proposto nell'altra delle due sentenze in rassegna (la n. 830 del 1971); in essa si è utilizzata la contrapposizione discrezionalità-vincolatezza per pervenire ad affermare che, nei confronti della autorità amministrativa statale operante la « ripartizione del reddito », ciascuno degli enti locali interessati è portatore di una situazione giuridica non avente la consistenza del diritto soggettivo.

Nella citata sentenza del 1971 è stato chiaramente percepito che il rapporto tra Stato ed ente locale non può essere posto sullo stesso piano e confuso con il rapporto tra ente locale creditore d'imposta e soggetto contribuente. Tuttavia, neppure in detta sentenza è reperibile una soddisfacente sistemazione del problema sopra segnalato: la contrapposizione discrezionalità-vincolatezza, oltre ad essere posta in termini un po' vaghi (rimanendo imprecisato se trattasi di vera e propria discrezionalità amministrativa), non è accompagnata da un sostanziale confronto tra i due termini — attribuzioni dell'autorità amministrativa statale e situazioni soggettive degli enti locali interessati — che invece è opportuno esaminare e per così dire « mettere a fuoco ».

Invero, in questa materia forse più che in altre appare palese come le questioni concernenti la giurisdizione siano un riflesso della configurazione di rapporti sostanziali e, quindi, di moduli politico-giuridici di organizzazione della comunità statale. In questa materia, infatti, i rapporti hanno per protagonisti lo Stato e gli enti locali, soggetti l'uno e gli altri attributari di compiti di amministrazione pubblica.

Si impone pertanto al giurista di non arrestarsi a superficiali considerazioni desunte dalla esegesi di qualche particolare disposizione, e di

approvato con r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, e la violazione dell'articolo 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, sostiene non soltanto che luoghi di produzione, agli effetti di cui al citato art. 161, devono essere ritenuti tutti quelli in cui si pongono in essere attività, sia finali che strumentali, dirette alla produzione del reddito, sì che la sentenza impugnata ne avrebbe erroneamente escluso, in relazione alla centrale elettrica di cui si discute, il trasformatore, l'interruttore, le case di abitazione dei dipendenti, le strade ed il piazzale, siti nel territorio del ricorrente comune di Taranta Peligna, ma anche che il riparto del reddito tra i comuni interessati, ivi previsto, non rientra nell'ambito della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, in quanto va effettuato in base a criteri tecnici, la cui valutazione spetta esclusiva-

pervenire, in esito a una valutazione anche politica di insieme, a una ricostruzione dei rapporti tra detti soggetti che sia idonea ad esprimere in modo soddisfacente il sistema di ripartizione e di coordinamento delle rispettive competenze amministrative, e, più in generale, il contenuto delle autonomie.

2. *Le entrate autonome e non autonome degli enti locali.* - Il discorso così proposto è bene non rimanga limitato alla sola imposta i.a.c.p. (oltre tutto di imminente soppressione); può infatti riuscire utile dare ad esso una dimensione più estesa, che consideri la molteplicità delle modalità di raccordo e di integrazione della finanza locale con il sistema tributario statale.

Com'è noto, per le entrate degli enti locali diverse da quelle (oggi giorno esigue) di natura patrimoniale, l'ordinamento normativo può prevedere molteplici soluzioni, in un ventaglio che va, *in teoria*, dall'estremo di porre a totale carico dello Stato gli oneri per l'attività di tali enti, con correlata esclusiva attribuzione dello Stato di ogni potestà tributaria (e cioè delle potestà di istituire un tributo, di determinarne le aliquote, e di procedere agli accertamenti e alle riscossioni mediante un apparato amministrativo), all'estremo opposto di attribuire all'ente locale una completa potestà tributaria senza intervento integrativo da parte della finanza statale.

All'interno di questo ventaglio di soluzioni è, peraltro, possibile tracciare una distinzione netta, tra entrate non autonome e entrate autonome. Le prime (« contributi », « compartecipazioni », imposte statali « attribuite » a enti locali) pervengono all'ente locale dallo Stato (o da altro ente, quale la Regione) e non da una generalità di contribuenti; l'attenzione deve quindi essere portata sul rapporto giuridico, tra l'ente beneficiario e lo Stato, nell'ambito del quale è operato il trasferimento delle somme di danaro costituenti, appunto, le entrate non autonome. Le seconde (tributi locali, addizionali locali a tributi statali), invece, pervengono all'ente locale direttamente da una generalità di contribuenti in forza di rapporti tributari con costoro; e ciò anche quando si ha una qualche partecipazione di organi dell'amministrazione statale alle attività di accertamento dei presupposti di fatto dell'imposizione.

La tendenza dei moderni ordinamenti, in Italia e altrove, è nel senso dell'accentramento nello Stato delle attività di imposizione e quindi della

mente alla pubblica amministrazione e la cui legittimità è sindacabile soltanto dalla giurisdizione amministrativa.

Mentre la prima censura concerne il merito e può essere esaminata unitamente a quella proposta con il primo motivo del ricorso del comune di Taranta Peligna, che solleva la medesima questione, la seconda censura va esaminata preliminarmente, in quanto pone, appunto, la questione della competenza giurisdizionale dell'adita autorità giudiziaria ordinaria.

La questione, peraltro, ha già formato oggetto di pronuncia di queste Sezioni Unite, incidentalmente nella sentenza 27 febbraio 1942, n. 582, e specificamente nella sentenza 26 ottobre 1959, n. 3110, che, entrambe, hanno affermato la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria a conoscere di tale genere di controversie.

È stato rilevato, infatti, che l'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, regolata dagli artt. 161 segg. del citato t.u. sulla finanza locale, ha ad oggetto il reddito o la parte di reddito che si produce nel Comune, quale è globalmente accertato dagli organi statali,

diffusione delle entrate non autonome; e ciò non per il prevalere di un orientamento politico contrario alle autonomie locali, ma per incontestabili esigenze di semplificazione e di efficienza.

Questa tendenza, che in Italia negli ultimi decenni si era manifestata con l'estendersi dei « contributi » statali agli enti locali e delle « partecipazioni » di tali enti al gettito di imposte statali (segnatamente al gettito della I.G.E.) ha finito per essere accolta come criterio di massima per la riforma tributaria introdotta con la legge 9 ottobre 1971, n. 825, oltre che, in qualche misura, anche per l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario tracciato dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 (artt. 1, 7 e 8). E ciò malgrado non siano mancate forti resistenze da parte di quanto hanno visto nella centralizzazione dell'attività impositiva un grave attentato alle autonomie locali (soprattutto delle autonomie comunali, posto che le provincie non hanno mai avuto, in pratica, potestà di accertamento e riscossione di tributi propri).

In particolare, la riforma tributaria, mentre ha operato la soppressione di numerosi e importanti tributi locali (nonché di addizionali locali a tributi erariali), ha attribuito alla « gestione » dei comuni solo una delle imposte di nuova istituzione, quella sulla pubblicità (peraltro sostitutiva della tassa sulle insegne).

Per gli altri due tributi di interesse locale, di nuova istituzione, la imposta locale sui redditi patrimoniali (ILOR) e la imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM), l'accertamento e anche la riscossione sono stati affidati all'amministrazione finanziaria dello Stato (per la ILOR con l'ausilio delle esattorie), la quale risulta unica attributaria della potestà di imposizione. Una siffatta attribuzione dà luogo, come si è accennato, a problemi delicati (anche per gli evidenti molteplici riflessi) in ordine alla configurazione dei rapporti tra Stato ed enti locali per il passaggio del « gettito » di tali imposte nelle casse degli enti medesimi e, segnatamente, in ordine alla ravvisabilità di diritti di credito degli enti locali (e di correlate obbligazioni dello Stato) aventi ad oggetto « le som-

ai fini dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, ma che, pur avendo a base l'accertamento della imposta dovuta allo Stato, il tributo ha una sua propria e completa autonomia, quale contribuzione dovuta ai singoli comuni. Da ciò consegue che ciascun comune ha un diritto soggettivo perfetto non solo nei confronti del soggetto passivo dell'imposta, ma anche nei versi di altri enti pubblici nei cui riguardi possa sorgere conflitto intorno alla spettanza della contribuzione medesima, ed in particolare, nei confronti di altro comune che affermi, come nel caso in esame, che l'intero reddito si sia prodotto nel suo territorio, contestando così la contraria pretesa del comune medesimo.

La controversia nascente dalla pretesa di più comuni a ricevere una quota dell'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni, avendo ad oggetto l'accertamento di posizioni di diritto soggettivo,

me riscosse per imposta interessi e soprattasse » (artt. 1, e 29 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 e art. 6, n. 8, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, per la INVIM, e art. 4, n. 8, di questa legge per la ILOR).

Premesso che attività di accertamento e riscossione di detti tributi (INVIM e ILOR) sono svolte dalla amministrazione statale, per così dire, in proprio, e non nell'esercizio di funzioni attribuite agli enti locali beneficiari del « gettito » delle imposte, deve escludersi che crediti di tali enti verso lo Stato nascono *ex lege* contemporaneamente ai crediti tributari verso i singoli contribuenti.

Rimane però da esaminare se siano configurabili diritti di credito degli enti locali verso lo Stato aventi ad oggetto il « gettito » *effettivamente riscosso*, e, in caso affermativo, quali siano le fattispecie costitutive di tali diritti. Così, per la INVIM potrebbe, alternativamente, sostenersi che crediti dei comuni sorgono per effetto del « fatto » della effettiva riscossione del tributo da parte dell'ufficio del registro, oppure, in un momento successivo, per effetto dell'atto con il quale tale ufficio « provvede alla ripartizione e al versamento mensile delle somme spettanti ai singoli comuni » (una questione analoga è trattata nel commento redazionale alla sentenza Trib. Catania 30 maggio 1962, in questa *Rassegna*, 1962, 104). Per la ILOR appare opportuno attendere la emanazione del relativo decreto delegato; può tuttavia fin d'ora escludersi che crediti degli enti locali beneficiari abbiano a sorgere anteriormente alla pubblicazione dei ruoli (va aggiunto che per il quadriennio 1973-1977 il gettito di tale tributo rimane « acquisito al bilancio dello Stato »).

Ai tributi statali il cui gettito è *interamente* « attribuito » agli enti locali (oltre alla INVIM e alla ILOR, anche le imposte sui terreni e sui fabbricati di cui all'art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281) possono essere avvicinate e assimilate le « compartecipazioni » al gettito di tributi statali, le quali si sostanziano in una devoluzione *solo parziale* del gettito agli enti locali beneficiari. Numerose e importanti « compartecipazioni » a tributi erariali sono venute meno con la riforma tributaria (cfr. anche l'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638); l'istituto non può tuttavia considerarsi esaurito.

Nel gruppo delle entrate non autonome degli enti locali si collocano, inoltre, i « contributi ». E' questa una categoria che, com'è noto, compren-

rientra senz'altro, dunque, nell'ambito della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Tale giurisdizione non può essere contestata neppure sul rilievo che, trattandosi di mero riparto di tributi, la controversia sollevi questioni di mera estimazione semplice, il cui esame, secondo un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è da ritenere sottratto alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Queste Sezioni Unite hanno, infatti, già precisato, nella più recente delle pronunce citate, che quando si discute non del solo riparto, ma dei presupposti dell'applicazione del tributo, tra i quali è l'accertamento del luogo di produzione del reddito imponibile, da cui deriva il diritto subiettivo alla percezione dell'imposta, la questione involge una valutazione intorno all'interpretazione della norma tributaria ed

de una notevole varietà di tipologie: i contributi possono infatti essere *specifici*, ossia per la copertura di particolari spese (ad esempio, per la costruzione di edifici scolastici), ovvero *generici*, allorché confluiscono senza particolari destinazioni nei bilanci degli enti beneficiari; ancora, essi possono essere *permanenti* ovvero *temporanei*; e possono essere concessi dall'amministrazione statale in esito ad una attività interamente *vincolata* ovvero in esito ad una valutazione almeno in parte *discrezionale*. Come è evidente, i contributi risultano strumenti oltremodo duttili di finanziamento, in quanto consentono di scegliere, in sede legislativa o eventualmente in sede amministrativa, criteri di localizzazione dell'entrata, e cioè di ripartizione dei fondi, più aderenti alle esigenze di perequazione: essi possono infatti essere ripartiti non solamente secondo il criterio del luogo in cui si è manifestata la capacità contributiva (ad esempio, luogo in cui è stato prodotto un reddito) ma anche secondo criteri indicativi dei bisogni delle singole collettività locali (ad esempio, i contributi di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono ripartiti tenendo conto della popolazione residente, della superficie territoriale, del « tasso di emigrazione », del « grado di disoccupazione » e del carico *pro capite* dell'imposta complementare progressiva).

Alla categoria dei contributi possono essere ricondotte le « attribuzioni » di somme previste dal titolo primo del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, per il quadriennio 1973-1977, e le « erogazioni » di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 651.

Caratteristica costante per i contributi è la loro erogazione in forza di un provvedimento amministrativo in senso lato concessorio (ad esempio, il decreto del Ministro per il Tesoro di concerto con quello per le Finanze previsto dall'art. 8 sopra citato), provvedimento che, anche quando nessuna discrezionalità è lasciata all'autorità amministrativa, deve ritenersi costitutivo (e non solo dichiarativo) del credito dell'ente locale verso lo Stato.

Finora si è trattato di entrate non autonome. Ad esse, come si è detto, si contrappongono i tributi applicati automaticamente dagli enti locali, ancorché su presupposti accertati da uffici statali: queste entrate pervengono nelle casse degli enti locali direttamente dai contribuenti e non nell'ambito e in forza di un rapporto giuridico con lo Stato. L'assenza di un siffatto rapporto non esclude, peraltro, che gli enti locali attributari delle

all'individuazione della nozione di produzione del reddito, che, lungi dal risolversi in una mera indagine di fatto, impone specificamente una indagine giuridica e trascende, pertanto, l'ambito della mera estimazione semplice.

L'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dall'Amministrazione ricorrente, deve essere, quindi respinta. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — Deve accogliersi, invece, perchè fondato, il secondo motivo di ricorso, col quale il comune di Imer denuncia violazione di legge circa gli effetti del giudicato, ultrapetizione, violazione dell'art. 161, comma secondo, r.d. 14 settembre 1931, n. 1175 e contraddittorietà di motivazione e deduce che la Corte d'appello, dopo aver stabilito che gli altri comuni, che insieme a quello di Mezzano avevano

potestà di imposizione possono essere dalla legge autorizzati ad avvalersi dell'attività di qualche ufficio statale.

Per quanto concerne l'imposta i.c.a.p., appare palese come l'atto (dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette o, in esito a ricorso gerarchico, del Ministro) che accerta la localizzazione del reddito e opera la « ripartizione » del reddito prodotto in più comuni non sia costitutivo dei crediti di imposta degli enti locali interessati, ma sia solo integrativo dell'accertamento dei presupposti di fatto di detti crediti. In altre parole, l'amministrazione finanziaria, dopo avere accertato in contraddittorio con il contribuente i presupposti di fatto per l'imposizione di ricchezza mobile, integra l'attività di accertamento estendendola a ulteriori circostanze di fatto, irrilevanti nei riguardi del contribuente e rilevanti invece per gli enti locali ai fini dell'assegnazione del gettito della imposta i.c.a.p.

La qualificazione dell'atto che opera la « ripartizione » del reddito prodotto in più comuni come atto integrativo dell'accertamento dei presupposti di fatto (e cioè come atto creatore di certezze e non costitutivo di rapporti) non vale a superare le perplessità che, per una classificazione dell'imposta i.c.a.p. tra le entrate autonome, sono suscitate dalla attribuzione all'amministrazione statale di tutte le potestà non solo per l'accertamento ma anche per la riscossione dell'imposta medesima (in proposito Cass. s.u. 27 ottobre 1971, n. 3020, in *Riv. leg. fisc.*, 1972, 438 e Cass. s.u. 7 ottobre 1972, n. 2909, in *Riv. leg. fisc.*, 1973, 543). Peraltro, la considerazione pratica della ormai imminente sua soppressione consiglia di non approfondire la questione (sulla autonomia della imposta i.c.a.p. rispetto all'imposta di ricchezza mobile, MORELLI M., voce *Industria - imposta su, Enc. dir.*, XXI, 1971, 309 e segg., e bibliografia ivi indicata).

3. *Le situazioni soggettive degli enti locali e la giurisdizione.* - Le sintetiche (e necessariamente sommarie) considerazioni svolte nel precedente paragrafo offrono una base, a giudizio di chi scrive, abbastanza solida per l'esame delle questioni di giurisdizione.

Per le entrate non autonome (salvo quanto tra breve si dirà per i « contributi »), si tratta di individuare se, come e in quale momento viene in essere un diritto di credito dell'ente locale nei confronti dello Stato;

proposto domanda, non avevano impugnato la sentenza del tribunale che tale domanda aveva rigettato, sicchè nei loro confronti la pronuncia di insussistenza del diritto al riparto del reddito doveva ritenersi definitiva, ha oscuramente disposto che il reddito accertato venisse ripartito tra i comuni di Mezzano e Imer, in proposizione delle quote a questi attribuite dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette, assegnando così al comune di Mezzano un reddito maggiore di quello indicato dall'ufficio tributario e che costituiva l'oggetto specifico della contestazione. In ogni caso, aggiunge il ricorrente, la Corte si sarebbe sostituita all'ufficio distrettuale delle imposte nel ripartire il reddito tra i due enti aventi diritto.

Il motivo di ricorso è fondato in questa sua ultima parte, che ha carattere pregiudiziale. È la legge che attribuisce ai comuni il potere-dovere di applicare l'imposta sulle industrie che si realizzano nel pro-

ciò al fine di stabilire se « si faccia questione » di un siffatto diritto o se invece, neppure ragionando in astratto, esso possa considerarsi sorto. Ovviamente, alla nascita del diritto di credito si accompagna la possibilità di assicurarne la tutela giurisdizionale; tutela che non può essere fornita che dal giudice ordinario (art. 103 primo comma Cost. e art. 2 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E).

A questo punto può essere posto il quesito se la mera aspettativa del credito possa ricevere, essa pure dal giudice ordinario, una tutela per così dire anticipata; ovvero il quesito se possa configurarsi un diritto soggettivo pubblico diverso dal credito e anteriore al suo sorgere. Entrambi questi quesiti debbono ricevere una risposta negativa.

Una tutela della mera aspettativa del credito da inosservanze di una normativa di correttezza (arg. art. 1358 cod. civ.), oltre a non essere in alcun modo prevista e ammessa dal legislatore, non può trovare spazio nei riguardi dell'azione amministrativa, in ogni momento direttamente e positivamente regolata dalla legge.

Del pari deve escludersi la configurabilità di un diritto soggettivo pubblico anteriore al sorgere del credito, se non altro per la impossibilità, logica prima che giuridica, della trasformazione di una siffatta situazione soggettiva, potrebbe dirsi « primigenia », nella successiva. Nè può riconoscersi, a questo fine, rilevanza al carattere eventualmente vincolato dell'attività amministrativa statale preordinata al sorgere del credito: come più volte è stato osservato, il carattere vincolato e non discrezionale dell'attività amministrativa non è di per sè sufficiente ad attribuire una controversia al giudice ordinario.

Una volta rilevato che l'interesse dell'ente locale al sorgere del credito nei confronti dello Stato non ha consistenza di diritto soggettivo, resta da vedere quando esso sia un mero interesse di fatto e quando invece esso possa essere qualificato come interesse legittimo e ricevere tutela giurisdizionale dal giudice amministrativo. Il problema si presenta delicato anche perchè il limite della tutela giurisdizionale traccia uno dei confini dell'autonomia (in senso lato) degli enti locali.

Riprendendo un discorso fatto anche recentemente su questa *Rassegna* (da ultimo nello scritto intitolato *Apprezamenti tecnici della P.A. e giuri-*

prio territorio nei limiti risultanti dai redditi accertati dallo Stato ai fini della r.m. e dallo Stato ripartiti, in caso di reddito prodotto in più comuni (nel significato spiegato innanzi).

Perciò, in questa materia, le controversie che riguardino il presupposto dell'applicazione del tributo e cioè l'accertamento che nel territorio del comune si è prodotto il reddito industriale, produzione da cui deriva il diritto alla percezione dell'imposta rientrano nella giurisdizione stabilita per i diritti soggettivi, cioè dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Ma l'esercizio, da parte dello Stato, del proprio potere di ripartire tra i comuni aventi diritto il reddito complessivo prodotto nei territori dei comuni medesimi ed accertato dallo Stato ai fini della imposta di r.m., esercizio che la legge non disciplina in modo specifico e vincolante, bensì affida alla discrezionale valutazione, da parte degli uffici delle imposte, degli elementi produttivi concorrenti alla formazione

sdizione ordinaria, in relazione al contenzioso doganale) il sindacato giurisdizionale sull'azione amministrativa è doppiamente circoscritto: rimane escluso l'intervento della giurisdizione a difesa di interessi non qualificati come diritti soggettivi o come interessi legittimi; e rimane escluso l'intervento della giurisdizione ove non vi sia illegittimità.

I due limiti ora sottolineati dal sindacato giurisdizionale finiscono per coincidere in parte; comunque essi consentono distinti approcci al tema. Così, l'impossibilità di oltrepassare il limite di un sindacato di mera legittimità rende « esclusive » le attribuzioni dell'amministrazione statale ogni qualvolta sia ad essa riconosciuta discrezionalità amministrativa (si pensi ai contributi tratti dal fondo per il risanamento dei bilanci comunali e provinciali di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 651) ovvero sia specificamente ad essa conferita la potestà di formulare apprezzamenti tecnici (si pensi ai contributi di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281). D'altro canto, l'impossibilità di un intervento della giurisdizione in assenza di un rapporto giuridico tra amministrazione statale ed ente locale, in relazione al quale (rapporto) possa configurarsi una situazione giuridica sostanziale di tale ente, rende evidente la presenza di interessi che necessariamente debbono essere considerati come meri interessi di fatto.

Questo secondo profilo assume particolare rilievo con riguardo alla materia della quale si tratta. Le imposte statali il cui gettito è in tutto (INVIM o ILOR) o in parte (« compartecipazioni ») attribuito agli enti locali sono, infatti, accertate e riscosse mediante una attività amministrativa di uffici statali la quale, almeno di regola, non dà luogo a rapporti giuridici amministrativi con gli enti locali beneficiari; per conseguenza, deve escludersi che l'interesse di tali enti alla massima espansione del gettito fiscale possa essere qualificato, almeno di regola, come interesse legittimo (e, tanto meno, come diritto soggettivo) tutelabile in sede giurisdizionale. Con l'espressione « almeno di regola » si è inteso lasciare un margine di dubbio per il caso in cui la legge esplicitamente preveda la partecipazione degli enti locali all'accertamento (per la ILOR nei riguardi delle persone fisiche): in questo caso è forse possibile immaginare qualche situazione

del reddito, rientra in pieno nell'ambito delle potestà pubbliche dello Stato, relative alla disciplina dell'imposizione tributaria degli enti locali; potestà di amministrazione attiva, della quale il giudice ordinario non può conoscere, e che tanto meno egli può esercitare direttamente con lo stabilire in concreto le quote di riparto del reddito.

D'altra parte, il comune di Mezzano aveva chiesto ai giudici di merito di accertare l'esistenza nel suo territorio dei presupposti di legge per la ripartizione a suo favore, ai fini dell'imposta sulle industrie, del reddito ivi prodotto dall'impresa elettrica ex Seltvaldarno, nei modi già stabiliti dall'ufficio distrettuale delle imposte di Firenze: esatta-

soggettiva dell'ente locale; in proposito sembra comunque doveroso attendere i dati emergenti dall'esperienza.

Per quanto precede (e con la riserva che si è formulata) per le imposte statali il cui gettito è in tutto o in parte attribuito agli enti locali non pare che anteriormente alla nascita del diritto di credito, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, possa reperirsi una situazione di interesse legittimo tutelabile dinanzi al giudice amministrativo. Diversamente, in relazione alle attribuzioni dell'amministrazione statale per la concessione all'ente locale di un « contributo » e al relativo procedimento amministrativo, ben possono configurarsi (come del resto l'esperienza ha già dimostrato) interessi legittimi in vista della nascita del diritto soggettivo di credito.

Peraltro, deve quanto meno prospettarsi il quesito se i rapporti di concessione (in senso lato) di « contributi » siano sottoposti alla giurisdizione amministrativa, in forza dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1033; se così fosse, si soddisferebbe l'esigenza, da più parti avvertita, di concentrare dinanzi ad una giurisdizione soltanto tutte le controversie in una delimitabile materia.

Per le entrate autonome le questioni di giurisdizione si pongono in termini radicalmente diversi. I crediti tributari degli enti locali nei confronti dei singoli contribuenti nascono *ex lege* (in questa espressione ricomprendendo vuoi la legislazione statale vuoi la normativa secondaria posta in forza delle autonomie locali) al verificarsi di presupposti di fatto; e l'eventuale collaborazione di uffici statali alla attività amministrativa di accertamento non risulta costitutiva dei crediti di imposta, in quanto (o, meglio, nella misura in cui) detta attività non è, per sua natura, costitutiva dei crediti stessi.

Sicchè, in linea di massima, non si pone neppure un problema di riparto tra le giurisdizioni ordinaria e amministrativa, mentre può porsi il problema della individuazione dei limiti della giurisdizione ordinaria in presenza di valutazioni e, in genere, di apprezzamenti tecnici formulati dall'amministrazione statale.

Per l'approccio a questo secondo problema la contrapposizione tra estimazione semplice e estimazione complessa non può essere direttamente utilizzata, per la ragione cui si è accennato nel primo paragrafo di questo scritto. Tale contrapposizione può riuscire utile soltanto in quanto manifesta e conferma principi di portata più generale, quali l'ammissibilità del sindacato giurisdizionale ogni qualvolta sia in discussione la legittimità

mente individuando i limiti della giurisdizione del giudice ordinario nella materia in esame. Ma proprio perchè così limitato era l'oggetto della domanda sia del comune di Mezzano sia degli altri comuni, anch'essi attori in primo grado, il giudicato riferibile a tali ultimi comuni concerne unicamente la mancanza nei comuni stessi dei censuati presupposti di legge, non concerne, invece, come mostra di ritenere il comune di Imer, il diritto di detto comune di essere attributario anche delle quote di reddito inutilmente rivendicate dai comuni attori in primo grado e non appellanti.

Perciò, deve affermarsi che resta impregiudicato il potere della amministrazione finanziaria di ripartire tra i comuni di Imer e di Mezzano il reddito di r.m. per cui è causa, secondo la propria discrezionale valutazione degli elementi stabiliti nell'art. 161 del t.u. finanza locale. — (*Omissis*).

dell'azione amministrativa (manifestazione del cosiddetto principio di legalità), e la esclusione di detto sindacato su quello che si è denominato il « nucleo valutativo » degli apprezzamenti tecnici (nel senso più lato dell'espressione) posti in esame dalla pubblica amministrazione.

Quanto sin qui si è esposto conduce a ritenere esatte le conclusioni ultime cui sono pervenute le due sentenze in rassegna, ma non proprio condivisibili tutti i passaggi degli itinerari logici seguiti per pervenire a dette conclusioni.

FRANCO FAVARA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 8 luglio 1972, n. 2287 - Pres. Pece - Est. Cusani - P. M. Trotta (conf.) - Cassa di Risparmio Calabria e Lucania (avv. Sorrentino) c. Greco.

Competenza e giurisdizione - Enti pubblici economici - Rapporti di impiego - Controversie - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Limiti.

Le controversie relative ai rapporti di impiego con enti pubblici economici sono soggette ai principi generali in tema di discriminazione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, restando attribuite al primo le controversie attinenti diritti soggettivi ed al secondo la tutela delle posizioni soggettive che, per effetto della esplicazione del discrezionale ed irrinunciabile potere di organizzazione della P.A., siano da configurarsi come interessi legittimi (1).

(1) **Discriminazione della giurisdizione nelle controversie di lavoro di alcuni dipendenti dello Stato e di enti pubblici.**

Questo breve studio prende le mosse da una indagine sulla evoluzione della giurisprudenza in ordine alle controversie di lavoro dei dipendenti di enti pubblici economici.

Venuto meno, per effetto della legge 16 giugno 1938, n. 1303, il divieto per i dipendenti di enti pubblici economici di far parte di associazioni sindacali, con legge 24 febbraio 1941, n. 254, si attribuì all'A.G.O. la cognizione delle controversie di lavoro dei dipendenti di enti pubblici inquadri nelle organizzazioni sindacali corporative. La norma venne poi trasfusa nell'art. 429, n. 3 c.p.c.

Immediatamente si delineò un conflitto tra Consiglio di Stato e Corte di Cassazione. Il primo ritenne infatti che, permanendo la natura publicistica dell'ente — datore di lavoro, dovessero permanere i poteri di imperio dello stesso, di fronte ai quali il dipendente poteva far valere soltanto posizioni di interesse legittimo, affermando di conseguenza la applicabilità dei generali principi di discriminazione delle giurisdizioni (1).

La Corte di Cassazione, pur riconoscendo la concorrenza di interessi legittimi, affermò invece il carattere « esclusivo » della sua giurisdizione, con il conseguente potere di annullare, modificare o revocare l'atto amministrativo (2).

La dottrina non si mostrò men divisa ed anzi, ai sostenitori dell'uno (3) o dell'altro (4) indirizzo, si aggiunsero autori che sostenevano o negavano la concorrente giurisdizione del Consiglio di Stato con motivazioni diverse (5).

A seguito della abolizione dell'ordinamento corporativo (6), entrambi i massimi giudici dei diritti e degli interessi iniziarono una revisione delle loro posizioni.

La Corte di Cassazione dapprima affermò l'abrogazione dell'art. 429, n. 3 c.p.c. (7) e successivamente ritenne la vigenza della norma stessa (8).

Il Consiglio di Stato in un primo tempo ritenne anch'esso la avvenuta abrogazione della norma (9), ma quando già la Cassazione aveva mutato

(1) Consiglio di Stato, 29 luglio 1942, n. 387.

(2) Cass., Sez. Un. 6 giugno 1942, n. 1566.

(3) Tra coloro che aderirono all'indirizzo del Consiglio di Stato vanno ricordati: FORTI, *Inquadramento sindacale dei dipendenti di enti pubblici e controversie sul rapporto di impiego* (Foro It., 1942, III, 201); DE VALLES, *In tema di inquadramento sindacale degli enti pubblici e controversie sul rapporto di impiego* (Foro It., 1942, I, 680); ROHERSSEN, *L'Art. 4 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo ed il nuovo codice di procedura civile* (Riv. pubbl. imp., 1943, II, 1).

(4) La tesi della Cassazione venne condivisa, tra gli altri, da RANELLETTI, *Gli enti di diritto pubblico e l'inquadramento sindacale* (Riv. dir. pubbl., 1942, I, 15); NAVARRA, *La giurisdizione in materia di controversie tra enti pubblici economici e loro dipendenti* (Dir. lav., 1942, I, 105).

(5) Il MIELE, *Distinzione tra ente pubblico e privato* (Riv. dir. comm., 1942, 88, nota), sostenne la natura esclusivamente privatistica del rapporto con ente inquadrato sindacalmente, negando addirittura la sopravvivenza di ogni potere publicistico dell'ente datore di lavoro nella regolamentazione del rapporto. Negli stessi sensi si sono pronunciati l'AMORTH (Riv. pubbl. imp., 1942, I, 164) e lo ZANOBINI, (*Scritti vari di diritto pubblico*, Giuffrè, Milano, 1955, pag. 338).

Tale tesi non sembra potersi condividere. Se è vero che difetta il potere di imperio nella regolamentazione del rapporto è altrettanto vero che l'esercizio in diverso campo dei poteri naturali dall'Ente Pubblico può incidere sul rapporto di impiego sino ad estinguerlo.

(6) d.l.l. 14 settembre 1944, n. 287 e 23 novembre 1944, n. 369.

(7) Sez. Un. 27 marzo 1945, n. 193.

(8) Sez. Un. 4 agosto 1946, n. 1089.

(9) Cons. Stato 24 gennaio 1947, n. 15.

il suo primo avviso; successivamente ritenne che la norma continuasse a spiegare integralmente i suoi effetti (10). Infine ritornò al primo indirizzo affermando la avvenuta abrogazione della norma (11).

La Corte di Cassazione, rimasta ferma per lungo tempo sulle sue posizioni (12), in epoca ancor recente ha affermato che il criterio adottato dal legislatore al n. 3, dell'art. 429 c.p.c., è puramente indicativo di una categoria di enti pubblici (13); pertanto il venir meno dell'ordinamento corporativo non ha in alcun modo influito sulla vigenza della norma attributiva di giurisdizione, giurisdizione che comunque deriverebbe, anche in assenza della espressa previsione di legge, dalla natura privatistica del rapporto di lavoro (14).

Soltanto di recente la S.C. ha dato inizio ad una non dichiarata revisione delle sue posizioni, riconoscendo che nei rapporti di lavoro in esame possono intervenire modificazioni delle posizioni del dipendente alle quali non può riconoscersi che la tutela propria dei diritti soggettivi. Di conseguenza, superate le pregresse affermazioni di giurisdizione esclusiva, viene ammessa la giurisdizione del Consiglio di Stato per tutte quelle vicende del rapporto di lavoro nelle quali il dipendente lamenti la lesione di una posizione di interesse legittimo; e con progressiva evoluzione giurisprudenziale (15) la S.C. è pervenuta alla sentenza delle Sezioni Unite dall'8 luglio 1972, n. 2287, con la quale si lascia ampio spazio al Giudice degli interessi.

Quest'ultimo invece è tuttora fermo sui principi enunciati nell'Adunanza Plenaria del 21 novembre 1949, n. 3 (16), con i quali si rivendica la giurisdizione esclusiva in materia.

Tale orientamento il Giudice Amministrativo ha costantemente ribadito (17) sul rilievo che la disposizione di cui al n. 3, dell'art. 429 c.p.c. richiede, per la devoluzione della controversia al giudice ordinario, che l'ente pubblico, datore di lavoro, sia inquadrato nelle organizzazioni sindacali; ma tali sindacati non sono certamente quelli previsti dall'art. 39

(10) Cons. Stato 15 novembre 1947, n. 332, *Foro amm.*, 1950, I, 3, 85.

(11) Ad. pl. 21 novembre 1949, n. 3, *Foro amm.*, 1950, I, 3, 85. con nota di DE VALLES.

(12) Cass., 29 febbraio 1968, n. 655, *Giust. civ.*, 1968, I, 805; 12 dicembre 1967, n. 2342, *Giust. civ. mass.*, 1967, 1226; 31 marzo 1967, n. 713, *ivi*, 359; 8 maggio 1967, n. 894, *ivi*, 465; 22 dicembre 1966, n. 2782, *Giust. civ. mass.*, 1966, 1583; 27 ottobre 1966, n. 2638, *ivi*, 1508; 27 giugno 1966, n. 1649, *ivi*, 940; 5 luglio 1965, n. 1406, *Giust. civ.*, 1965, I, 1760; 7 giugno 1965, n. 1120, *ivi*, 1965, I, 2247.

(13) La definizione della categoria degli enti pubblici economici è data dall'art. 1 della legge 16 giugno 1938, n. 1303, che li individua negli enti « i quali operino nel campo della produzione in regime di concorrenza ».

(14) Sez. Un. 31 marzo 1967, n. 713.

(15) Le tappe di tale evoluzione possono rinvenirsi, a ritroso, in Cass., 10 marzo 1971, n. 672; 23 dicembre 1970, n. 2747; 21 settembre 1970, n. 1649; 21 giugno 1968, n. 2068.

(16) v. nota 11. È da notare che i principi oggi affermati dalla Cassazione, in special modo con la sentenza n. 2287 del 1972, sono stati per la prima volta enunciati dal Consiglio di Stato con l'Adunanza Plenaria immediatamente precedente, ossia quella del 13 aprile 1949, n. 2.

(17) Sez. VI, 7 aprile 1970, *Riv. amm.*, 1970, 516; 31 ottobre 1969, n. 633, *Consiglio di Stato*, 1969, I, 1935; 4 luglio 1969, n. 339, *Foro amm.*, 1969, I, 2, 792; 13 dicembre 1966, n. 974, *Consiglio di Stato*, 1966, I, 2341; 1° giugno 1965; *ivi*, 1965, I, 1229; 19 dicembre 1964; *ivi*, 1967, I, 2273.

della Costituzione o quelli attualmente esistenti, sibbene gli altri propri dell'ordinamento corporativo. Abrogato quest'ultimo, l'individuazione dei dipendenti degli enti pubblici inquadrati nelle associazioni sindacali non può operarsi se non con l'illegittimo riferimento alla normativa abrogata contrastante con i principi vigenti.

Pertanto, venuto meno l'ordinamento corporativo, la disposizione dell'art. 429, n. 3 c.p.c. deve ritenersi abrogata. Inoltre, si aggiunge dal Consiglio di Stato, il preteso inquadramento sindacale dell'Ente non fa venir meno il potere discrezionale (18) connaturato all'essenza di ogni ente pubblico ancorché economico. Da ciò consegue — ad avviso del Consiglio di Stato — la riconducibilità delle controversie di lavoro dei dipendenti di enti pubblici economici nella sua giurisdizione esclusiva in materia di pubblico impiego.

Egual discordia regna ancora nella dottrina (19).

La sentenza delle Sezioni Unite n. 2287, del 1972, sembra risolvere il conflitto in conformità dei principi costituzionali (art. 113) e di quelli sulla abolizione del contenzioso amministrativo e ciò in perfetta aderenza alle norme sulla successione delle leggi nel tempo.

Invero in origine le controversie individuali di lavoro di dipendenti degli enti pubblici tutti, rientravano nella giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato, a norma del t.u. 26 giugno 1924, n. 1056.

(18) Tale argomento — senza dubbio validissimo — appare idoneo alla individuazione di una giurisdizione amministrativa ma non certo, come il Consiglio di Stato vorrebbe, ad affermare una giurisdizione esclusiva.

(19) La giurisdizione del Consiglio di Stato è affermata da: MARCHESI *sulla giurisdizione nelle controversie di lavoro di dipendenti da enti pubblici economici*, *Foro pad.*, 1953, I, 757; DE VALLES, *Ancora sulla competenza in tema di rapporti d'impiego di dipendenti da enti inquadrati sindacabilmente*, *Foro amm.*, 1946, 2, 128; *Id.* *Nota a Consiglio di Stato*, Ad. Pl. n. 3 del 1949, *Foro ammin.*, 1950, I, 3, 85; CANNADA BARTOLI, *Competenza sulle controversie d'impiego dei dipendenti degli enti pubblici economici*, *Giur. compl. cass. civ.*, 1946, 419; *Id.* *Sul preteso vigore dell'art. 429 n. 3 c.p.c.*, *Foro it.*, 1947, 3, 139; *Id.* *Art. 429 n. 3 c.p.c. e giurisdizione amministrativa*, *Foro amm.*, 1947, I, 2, 72; ANDRIOLI, *Un conflitto tra Cassazione e Consiglio di Stato*, *Riv. lav.*, 1950, 2, 83; PARACCINI, *Sul rapporto d'impiego dei dipendenti da enti pubblici economici*, *Arch. ric. giur.*, 1950, 744; SCIARELLI, *Gli enti pubblici economici e l'art. 429 n. 3 c.p.c.*, *Dir. giur.*, 1960, 633.

Sostengono invece la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, SEVERINO, *Rapporti tra contratto collettivo e regolamento organico degli enti pubblici economici e delle aziende municipalizzate*, *Temi Nap.*, 1958, I, 45; NAPOLITANO, *Disciplina privatistica dei rapporti di pubblico impiego e giurisdizione*, *Giur. agr. it.*, 1958, 44; PERA, *Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo nelle controversie di lavoro con enti pubblici economici*, *Dir. lav.*, 1965, 2, 44; ARIENZO, *L'art. 429 n. 3 c.p.c. ed il contenzioso sui rapporti d'impiego presso enti pubblici economici*, *Giust. civ.*, 1959, I, 631; *Id.*, *Giust. civ.*, 1958, I, 791; ARDAU, *Enti pubblici economici e giurisdizione*, *Dir. lav.*, 1952, 2, 36; GIOCOLI NACCI, *Un nuovo problema nel campo di applicazione dell'art. 429 c.p.c.*, *Giur. compl. Cass. civ.*, 1953, 2, 99; PALMERINI, *Sulla competenza a giudicare delle controversie tra enti pubblici inquadrati, sindacalmente e i loro dipendenti e sul sindacato giurisdizionale in ordine ai provvedimenti d'urgenza*, *Assicur.*, 1950, 2, 73; RABAGLIETTI, *La competenza sulle controversie da rapporto d'impiego dei dipendenti da enti pubblici economici*, *Giur. compl. Cass. civ.*, 1950, 358.

Sostengono infine la coesistenza delle giurisdizioni ordinaria ed amministrativa: FRAGOLA, *Diritti ed interessi nel rapporto d'impiego in relazione all'art. 429 n. 3 c.p.c.*, *Foro amm.*, 1948, II, 1, 16; SCORZA, *Diritti ed interessi ai fini della competenza nei rapporti di lavoro con gli enti pubblici economici*, *Dir. lov.*, 1948, 2, 215.

La disposizione dell'art. 429, n. 3, c.p.c. sopraggiunse a sottrarre al Consiglio di Stato la giurisdizione in materia attribuendola all'A.G.O.

Venuto meno l'ordinamento corporativo (20) e cessato tale elemento indicativo della categoria questa resta individuabile soltanto in base alla natura privatistica del rapporto di impiego (21) ed alle caratteristiche della attività svolta.

Ma poiché con la natura e disciplina privatistica del rapporto, coesiste la natura pubblicistica dell'ente-datore di lavoro, consegue che questo ultimo nello svolgimento dei suoi compiti pubblicistici (rispetto ai quali quelli privatistici si pongono come mezzo a fine) ed in conformità di norme di azione, può dar vita, comprimendo le posizioni di diritto perfetto proprie di ogni rapporto di lavoro, a situazioni di interesse legittimo.

In tali casi, difettando una qualsiasi norma attributiva di giurisdizione esclusiva (22) rivivono i generali principi di discriminazione delle giurisdizioni dimodoché sia assicurata la tutela e dei diritti e degli interessi in conformità del principio posto dall'art. 113 della Costituzione.

La detta conclusione trova oggi conforto nell'art. 39, dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei T.A.R. Tale legge, dopo aver attribuito ai T.A.R. la giurisdizione esclusiva in materia di pubblico impiego, espresamente dichiara che nulla è innovato alla giurisdizione dell'A.G.O. in ordine ai rapporti in esame. In tal modo si nega quella giurisdizione esclusiva invocata dal Consiglio di Stato ma non una giurisdizione concorrente del giudice degli interessi.

Né varrebbe affermare (23) che i dipendenti di enti pubblici economici essendo in condizione di parità con i dipendenti di aziende private

(20) D.l.g. 14 settembre 1944, n. 287.

(21) Cass., Sez. Un. 31 marzo 1967, n. 713; il principio è indirettamente ribadito dalle Sez. Un., con sentenza del 14 ottobre 1971, n. 2896, nella quale si afferma essere superati i criteri deducibili dalla legge 16 giugno 1938, n. 1303 per la individuazione degli enti pubblici economici. Ma tale legge operava detta individuazione al solo fine di consentire l'inquadramento sindacale dal quale inquadramento discendeva la giurisdizione dell'A.G.O.

(22) Invero non può operare l'art. 29, n. 1 t.u. Cons. di Stato perchè perse efficacia, relativamente ai detti rapporti, per effetto dell'art. 429 n. 3 c.p.c.; quest'ultimo perchè non più operante per i motivi indicati e comunque non attributivo di giurisdizione esclusiva.

Sembra peraltro che la citata norma della legge istitutiva dei T.A.R. abbia posto un limite alla evoluzione in materia della giurisprudenza ordinaria. Invero la S.C. a Sezioni unite (cfr. 7 ottobre 1972, n. 2907, in *Giust. civ.*, 1973, I, 64 con rif.) a seguito della dichiarata illegittimità costituzionale delle Giunte Provinciali amministrative in sede giurisdizionale (Corte Costituzionale 22 marzo 1967, n. 30; 20 aprile 1968, n. 33; 27 maggio 1968, n. 49), hanno affermato che la giurisprudenza esclusiva in materia di pubblico impiego già spettante alla G.P.A. deve ritenersi trasferita al Consiglio di Stato per la stretta connessione fra questioni di diritto e di interesse esistente nei rapporti di pubblico impiego, da cui deriva una esigenza di una unica giurisdizione esclusiva per i dipendenti statali e per quegli degli enti locali: fondamento razionale questo che resterebbe vulnerato se risorgesse la distinzione fra diritti ed interessi ai fini della giurisdizione per i dipendenti degli enti locali e al contrario rimanesse la giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato per i soli dipendenti statali. Non sembra che, una volta riconosciuta la concorrenza, nel rapporto di pubblico impiego con enti pubblici economici, di interessi legittimi potesse negarsi una identica esigenza di giurisdizione esclusiva. Ma, come si è detto, a ciò ormai si oppone l'art. 39 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

(23) JEMOLO, *Impiegati di enti pubblici economici*, in *Foro it.*, 1948, 743.

operanti nel settore devono avere la stessa tutela di questi ultimi, invocando per di più, a sostegno di tale assunto, il principio di eguaglianza.

Va ricordato infatti che a differenza degli enti pubblici le aziende private operanti in regime di concorrenza (24), non essendo titolari di pubblici poteri, non hanno la possibilità di incidere con l'esercizio di questi sui diritti del lavoratore degradandoli ad interessi legittimi. Negare la tutela di tali posizioni non è poi consentito dall'art. 113 della Costituzione.

Esaurito l'esame dei problemi di giurisdizione in ordine alle controversie di lavoro dei dipendenti di enti pubblici economici, molti dei quali godono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, sembra agevole affermare che i principi cui si è aderito siano estensibili ad alcuni casi di controversie di lavoro di dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni.

Invero una controversia di lavoro devoluta alla giurisdizione dell'A.G.O. può intervenire anche con dipendenti delle Amministrazioni statali (25) e con dipendenti di enti pubblici anche posti in liquidazione, quando la liquidazione stessa è avocata al Ministero del Tesoro (26).

In tutti tali casi, ed in special modo quando l'ente sia posto in liquidazione o quando la natura della prestazione richiesta è soggetta ad una valutazione discrezionale della sua utilità e del mezzo più idoneo per perseguire la stessa, dovrà riconoscersi la concorrente giurisdizione del Consiglio di Stato per le questioni di interessi legittimi inerenti il sorgere, lo svolgersi ed il cessare del rapporto di lavoro.

E tale giurisdizione trova il suo presupposto nel potere dell'Amministrazione di incidere sui diritti nascenti dal contratto di lavoro degradandoli ad interessi legittimi.

F. CAPECE MINUTOLO

(24) La Cass. s.u. 14 ottobre 1971, n. 2896 ha statuito che ai fini della individuazione della natura economica di un Ente Pubblico non occorre che lo stesso agisca, nel campo della produzione di beni o servizi, in regime di concorrenza essendo sufficiente lo svolgimento di attività produttiva.

Sembrerebbe quindi che ai fini che interessano l'unico elemento individuatore della categoria sia la natura privatistica del rapporto di lavoro (Sez. Un. 14 ottobre 1971, n. 2896).

La questione è stata particolarmente dibattuta a proposito dell'ENEL; la natura economica viene generalmente riconosciuta all'ENEL; cfr. TORRENTE, *I rapporti di lavoro*, Parte gen. Milano, 1966, 29; LANDI, *Natura giuridica dell'ENEL*, *Dir. ec.*, 1967, 559; GENTILE, *Il passaggio all'ENEL dei rapporti*, in *Rass. giur. ENEL* 1966, 445. Per la giurisprudenza v. Cass., Sez. Un. 10 ottobre 1966, n. 2428 e 9 luglio 1966, n. 1804, *Rass. giur. ENEL*, 1966, 767 e 617.

Ove invece per individuarsi la natura economica dell'ente pubblico dovessero applicarsi i criteri della legge n. 1303 del 1938 che definisce la categoria (v. nota 13), l'ENEL non potrebbe ritenersi in essa ricompreso svolgendo la sua attività in regime di monopolio e peraltro provvedendo al perseguimento di fini di utilità generale previsti anche dall'art. 43 della Costituzione.

(25) Es. gestioni commissariali che agiscono direttamente per lo Stato (l. 23 dicembre 1963, n. 1855); per alcuni impiegati non di ruolo ecc.

(26) Legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Loria. Il quale — come dimostrano eloquentemente le vicende riferite nella sentenza impugnata — mai si sarebbe indotto ad intimare il precetto al Toroddo (oltre che nella qualità, anche) in proprio, se questi non fosse stato investito di quelle specifiche funzioni nell'ambito del tribunale. Sussiste, perciò nella specie, quella particolare connessione tra causa di servizio e vertenza giudiziaria, che l'art. 44 richiede perchè possa farsi luogo alla rappresentanza in giudizio del dipendente statale da parte dell'Avvocatura dello Stato.

Nel primo motivo il ricorrente, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 474, 479, 480, comma secondo, 138 e 139 c.p.c., sostiene che il dott. Toroddo era carente di legittimazione ad agire perchè: a) il titolo esecutivo gli era stato notificato quale cancelliere del tribunale, e non in proprio, sicchè nessuna esecuzione poteva essere iniziata nei suoi confronti; b) non gli era stato notificato in proprio l'atto di precetto, essendo stato tale atto notificato in una unica copia presso la cancelleria; c) il precetto era nullo per la insufficiente indicazione della persona fisica del Toroddo.

Nel secondo motivo il ricorrente denuncia vizi di motivazione della sentenza impugnata in ordine alle stesse questioni trattate nel primo motivo.

Con il terzo motivo l'avv. Andreotti Loria deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., assumendo che il Toroddo era carente di interesse ad agire perchè nessun pregiudizio concreto gli

nei limiti fissati dalla legge, suscita indubbe perplessità la qualificazione di tale interesse come diritto soggettivo.

Con ciò non si vuole affatto escludere che il privato abbia un diritto alla regolare costituzione del rapporto processuale, ma la regolarità del rapporto processuale è data dalla circostanza che l'altra parte sia rappresentata da un procuratore abilitato al patrocinio (quale indubbiamente è l'Avvocatura dello Stato), mentre la sussistenza dei presupposti che legittimano la concessione del patrocinio non attiene alla regolarità del rapporto processuale, ma esclusivamente alla sfera degli interessi intercorrenti tra dipendente e P.A.

Si tratta, in buona sostanza, di un rapporto interno, nei cui confronti al privato può riconoscersi tutt'al più un mero interesse legittimo (ma anche tale qualificazione potrebbe far sorgere qualche perplessità) alla perfetta corrispondenza del provvedimento adottato alla legge e alle finalità da questa perseguite, come tale insuscettibile di sindacato da parte del giudice ordinario.

La seconda massima contiene un principio di ovvia esattezza. Non sembra dubbio, infatti, che la intimazione di pagamento ad un soggetto nei cui confronti l'intimante manchi di un qualsiasi titolo da giustificare la pretesa, far sorgere l'interesse dell'intimato, e, quindi, la sua legittimazione a proporre opposizione al precetto a norma dell'art. 615, primo comma c.p.c. (v. conf. Cass., 8 maggio 1952, n. 1302, in *Foro it. mass.*, 1952, 322, citata in sentenza).

poteva derivare dall'errata formulazione — con l'indicazione « in proprio » — dell'atto di precetto.

Anche questi tre motivi — le cui strettissime interferenze reciproche impongono un esame congiunto — sono palesemente infondati. Già in un'occasione ormai remota questo S. C. ha affermato che l'intimazione del precetto basta a determinare il legittimo interesse dell'intimato ad opporsi, non rilevando in contrario l'eventuale nullità del precetto (cfr. Cass., 8 maggio 1952, n. 1302); e questo principio deve essere ora ribadito.

Si deve premettere che, pur volendo concedere che i vizi — dai quali, secondo il ricorrente, il precetto e la relativa notificazione sarebbero inficiati — effettivamente sussistano, non se ne potrebbe certo dedurre la conseguenza, che lo stesso ricorrente postula, del difetto di legittimazione e di interesse dell'intimato ad opporsi. Si tratterebbe, per vero, di questioni deducibili e rilevanti solo in sede di opposizione agli atti esecutivi, mentre il Toroddo, nel proporre l'opposizione a precetto, ha inteso negare la legittimità di qualsiasi azione esecutiva nei suoi confronti in contrasto con la minaccia di esecuzione forzata contenuta nell'intimazione a lui diretta. È appena il caso di sottolineare, inoltre, la singolarità della pretesa dell'intimante di giovare delle (asserite) nullità, cui egli stesso avrebbe dato comunque causa, contro la regola fondamentale dettata dall'art. 157, comma terzo, c.p.c. Si aggiunga ancora la possibilità di far capo a quell'indirizzo giurisprudenziale che attribuisce all'opposizione un'efficacia sanante rispetto ai vizi importanti nullità della notificazione del precetto (cfr. Cass., 12 marzo 1971, n. 700; Cass., 22 novembre 1967, n. 2806; Cass., 31 gennaio 1967, n. 284). E non può essere dimenticata l'esclusione della necessità di consegnare più copie di uno stesso atto, allorché una persona ne sia destinataria in nome proprio e, nel contempo, in altra veste (cfr. per gli atti processuali, Cass., 12 settembre 1970, n. 1388; Cass., 4 settembre 1970, n. 1210; Cass., 21 marzo 1970, n. 767).

Non è dato, poi, al ricorrente di mettere utilmente in discussione l'accertamento compiuto dal giudice di merito sia sul punto che l'intimazione fu fatta anche nei confronti del Toroddo in proprio sia sul punto dell'inesistenza di qualsiasi incertezza nell'identificazione della persona fisica dello stesso Toroddo, quale soggetto destinatario della intimazione. Sotto il primo profilo deve osservarsi che l'interprete non è chiamato ad alcuno sforzo esegetico allorché una data espressione abbia, nell'accezione del comune lessico e del linguaggio tecnico-giuridico, un significato univoco (e tale è indubbiamente il caso della formula « in proprio »); nè potrebbe — lo stesso interprete — leggere l'atto come se quella formula non vi fosse stata inserita al solo fine di confermarsi alle postume respiscenze del suo autore. Sotto il secondo profilo le censure del ricorrente rasentano l'assurdo, giacché

dal luogo in cui — del resto ritualmente — fu eseguita la notificazione pretendono di risalire alla incongrua conseguenza di cancellare la formula « in proprio »: non si avvede il ricorrente che a voler ritenere, contro l'evidenza, non scritta tale formula, non si verserebbe in tema di incertezza della persona fisica del destinatario dell'atto, sibbene di inesistenza dell'intimazione nei riguardi del Toroddo in proprio.

Sciolto, così, il groviglio delle inutili complicazioni e ridotta la controversia ai suoi termini essenziali, è innegabile che, nella normalità dei casi, la legittimazione a proporre l'opposizione all'esecuzione e, prima che questa sia iniziata, l'opposizione al precetto ex art. 615, comma primo, c.p.c. spetta al debitore, come tale risultante dal titolo, in corrispondenza all'indicazione inserita nel precetto. Ma se non esiste concordanza fra il contenuto dei due atti o se il titolo esecutivo, invocato dall'intimante, non contempra il destinatario del precetto o lo contempra in una veste diversa da quella cui si riferisce l'intimazione di adempimento, il difetto di concordanza non può andare a discapito delle ragioni di difesa dell'intimato fino a privarlo del rimedio dell'opposizione al fine di rimuovere da sé quella tipica minaccia che il precetto contiene.

In relazione al caso in esame, si tratta di stabilire se colui che nel precetto sia indicato come tenuto ad adempiere sotto la minaccia, in mancanza di adempimento, dell'esecuzione forzata, sia per ciò stesso, legittimato ad opporsi. La risposta non può che essere affermativa, perchè, deducendo l'inesistenza di un qualsiasi titolo esecutivo azionabile a suo carico, egli fa valere la più radicale delle ragioni di opposizione. E non risponderebbe ad un criterio di razionalità un sistema che privasse del potere di opporsi proprio colui che, più ingiustamente di ogni altro, sottoposto alla minaccia affatto arbitraria di essere aggredito in via esecutiva. Di fronte all'inesistenza *ab origine* del titolo esecutivo deve ragionevolmente postularsi un trattamento per lo meno equiparato a quello previsto in rapporto ad un titolo soltanto apparente, ma in realtà destinato a cadere per effetto dell'accoglimento dell'opposizione.

Alle considerazioni sin qui svolte si può aggiungere — per quanto concerne più propriamente il terzo motivo di ricorso, imperniato sull'assunto dell'insussistenza dell'interesse a proporre l'opposizione — che (a parte la questione di principio sui limiti di un'autonoma indagine intorno a tale specifico tema, allorchè si tratti di azioni tipiche, accordate dall'ordinamento positivo, in presenza di determinati presupposti, a soggetti che versino in date situazioni e mirino al conseguimento di ben individuate finalità) basti rilevare che l'interesse scaturisce, nella specie, dal potenziale pregiudizio che l'intimato-oppo- nente è esposto a subire per effetto della minaccia di esecuzione.

Se, poi, il ricorrente ha inteso aver riguardo ad una carenza sopravvenuta dell'interesse ad opporsi, come riflesso del comportamento processuale di esso opposto, si entra nell'ambito della questione sollevata col quarto motivo di ricorso. Con questo il ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 5, stesso codice, lamenta che la Corte di merito abbia errato nel ritenere conseguente alla ritenuta infondatezza della pretesa esecutiva la condanna alle spese, quando, invece, la materia del contendente era cessata a seguito della dichiarazione fatta dall'intimante, fin dalla comparsa di risposta nel giudizio di primo grado, dell'inesistenza di un qualsiasi credito verso il dott. Toroddo, in proprio, nei cui confronti egli non aveva inteso minacciare alcuna azione esecutiva.

Tutti gli argomenti che ruotano intorno alla tesi della mancanza di un precetto intimato al Toroddo in proprio sono stati già confutati in sede di esame dei primi tre motivi di ricorso; e non possono certo essere adottati a sostegno dell'assunto della cessazione della materia del contendere che, fra l'altro, postula la sopravvenienza di un mutamento della situazione rispetto a quella esistente all'atto dell'instaurazione del giudizio, mentre quella tesi si riferisce, se mai, non già alla cessazione, ma all'inesistenza originaria della materia del contendere.

Ciò precisato, la sentenza della Corte di merito resiste anche all'ultima critica, ove si consideri che l'avv. Andreotti Loria — lungi dal rinunciare esplicitamente al precetto con l'offerta contestuale delle spese del giudizio, al quale l'atto illegittimamente intimato aveva dato esca (cfr. Cass., 5 novembre 1971, n. 3120; Cass., 22 ottobre 1948, n. 3402) — ha persistito in un atteggiamento che è in aperto contrasto con il riconoscimento della fondatezza dell'opposizione proposta dal Toroddo in proprio. Egli ne ha, per vero, invocato il rigetto nel merito (che costituisce l'esatto opposto di quel riconoscimento, estremo indispensabile per la configurabilità della cessazione della materia del contendere), chiedendo, persino, la rifusione delle spese dei due gradi di giudizio, come si legge nelle conclusioni trascritte nell'epigrafe della sentenza impugnata. Il dissenso fra le parti non avrebbe potuto essere più totale, non valendo in contrario il fatto che l'intimante aveva riconosciuto di non poter esercitare in concreto l'azione esecutiva nei confronti del Toroddo in proprio, se poi egli si rifiutava di trarne le coerenti conseguenze e pretendeva, anzi, di imputare all'opponente il torto di avere iniziato un giudizio superfluo e di addebitargli l'onere delle spese processuali. Persistendo dunque, tra le parti molteplici e radicali ragioni di contrasto, non era dato ai giudici di merito far luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass., 6 marzo 1970, n. 573; Cass., 20 gennaio 1970, n. 205). — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 9 maggio 1973, n. 1252 - Pres. Rossano - Est. Saya - P.M. Tavolaro - Prefettura di Mantova (avv. Stato Gargiulo) c. S.p.Az. « I.P.I. »

Amministrazione dello Stato e degli Enti pubblici - Notificazione di sentenze pretorili presso l'Avvocatura dello Stato e non presso gli uffici della P. A. - Validità.

(l. 25 marzo 1958, n. 260, art. 21).

Concessioni amministrative - Pubblicità sulla strade - Installazione di cartelli pubblicitari - Violazione dell'art. 11 codice stradale - Presupposti.

(d.P.R. 15 giugno 1958, n. 393, art. 11).

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, secondo le modifiche apportate dall'art. 2 legge 25 marzo 1958, n. 260, le sentenze del pretore vanno notificate, ai fini della utile decorrenza del termine per l'impugnativa, presso l'Avvocatura dello Stato, e non direttamente presso l'Amministrazione (1).

La installazione dei cartelli pubblicitari ai margini delle strade ai sensi dell'art. 11 del codice stradale, compiuta dal concessionario, e non dalla P. A., è un'attività esclusiva del concessionario stesso, anche se posta in essere in presenza del cantoniere stradale, che accerta soltanto le caratteristiche del cartellone e non costituisce pertanto un atto amministrativo dotato di presunzione di illegittimità. Ed è il concessionario che è responsabile delle sanzioni nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal citato art. 11, senza che sia configurabile alcuna esimente con la installazione, inizialmente conforme a legge, poi divenuta illegittima per un preteso mutamento del tracciato stradale ovvero se essa fosse avvenuta, in violazione del citato art. 11, quarto comma, nel luogo indicato nell'atto di concessione (2).

(Omissis). — Osservano preliminarmente le Sezioni Unite che il ricorso del prefetto risulta tempestivo, nonostante che esso sia stato

(1-2) La prima massima è conforme alle precise disposizioni della citata legge n. 260, che, sul punto, hanno modificate, abrogando l'art. 12, le precedenti disposizioni del t.u. n. 1611. La seconda è di particolare ed attuale interesse in seguito alle numerose controversie che sono state promosse dalle ditte concessionarie di atti di installazione di cartelli pubblicitari e che, con questa sentenza, le Sezioni Unite hanno orientato verso una giusta ed esatta soluzione.

proposto con atto 17 gennaio 1972, mentre la sentenza del pretore, pubblicata l'11 giugno 1971, è stata notificata il 30 agosto 1971.

Tale notificazione, infatti, non è stata validamente posta in essere e quindi non è idonea a far decorrere il termine relativamente al ricorso per cassazione, in quanto è stata effettuata direttamente al prefetto in violazione del disposto dell'art. 11, secondo comma, t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, in base al quale, invece, la notificazione della sentenza va seguita presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato in cui ha sede l'autorità presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza medesima. Vero è che nella formulazione originaria del suindicato t.u. vi era la norma dell'art. 12, secondo cui, per i giudizi innanzi ai pretori ed ai conciliatori, anche in sede di opposizione ad ingiunzione, come per quelli innanzi alle giurisdizioni amministrative speciali od innanzi gli arbitri, le notificazioni dovevano essere fatte direttamente presso la Pubblica Amministrazione. Ma tale norma è stata abrogata dall'art. 2 legge 25 marzo 1958, n. 260, sicchè adesso è in vigore la ricordata regola del citato art. 11, secondo comma, e perciò la notificazione doveva essere eseguita nel caso in esame presso l'ufficio dell'Avvocatura distrettuale di Brescia nel cui distretto si trova la pretura di Mantova.

(*Omissis*).

Con il secondo motivo, deducendosi la violazione dell'art. 11 codice stradale approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, in relazione agli artt. 2697 c.c., 112 e 360, nn. 3 e 5, c.p.c., si sostiene che il pretore ha escluso la sussistenza delle quattro violazioni dell'art. 11 codice stradale incorrendo in numerosi errori giuridici e vizi logici.

La censura è pienamente fondata.

Il principale errore dell'impugnata sentenza, il quale ne vizia l'intero sillogismo, consiste nella ritenuta sussistenza di una presunzione di legittimità relativa alla collocazione dei quattro cartelli pubblicitari. A parte ogni altro rilievo, che pur dovrebbe formularsi, è decisivo, invero, osservare che i predetti cartelli furono posti ai margini dell'autostrada non già dalla Pubblica Amministrazione, bensì della medesima società concessionaria, sicchè non era configurabile in proposito un atto amministrativo al quale soltanto può essere riferita la predetta presunzione. Il pretore ha ritenuto di potere giustificare la sussistenza della presunzione con la circostanza che presente all'installazione era il cantoniere stradale. Ma è chiaro come tale presenza non possa fare imputare alla Pubblica Amministrazione l'attività in questione anche perchè l'intervento del cantoniere ha il limitato scopo di accertare che le caratteristiche del cartellone, relativamente alle dimensioni, ai colori e alla dicitura corrispondano a quelle del modello

esibito per ottenere la concessione. Egli ha certamente pure il dovere di vigilare e di riferire agli organi competenti in ordine all'eventuale inosservanza delle prescrizioni dell'art. 11 del codice stradale, ma l'attività di installazione è esclusiva del concessionario, il quale, in caso di inosservanza delle disposizioni suddette, non può non subirne le relative conseguenze di carattere sanzionatorio.

Se ciò fosse stato tenuto presente, sarebbe stata certamente evitata quella strana impostazione, logicamente e giuridicamente censurabile, per cui l'impugnata sentenza si è posta l'alternativa tra l'ipotesi, dalle parti mai formulata, secondo cui l'installazione, per effetto della presunzione di legittimità, sarebbe stata inizialmente conforme a legge e sarebbe poi divenuta irregolare in conseguenza di un preteso mutamento del tracciato stradale, e l'altra ipotesi, sempre collegata alla predetta presunzione, di un comportamento incolpevole del concessionario, propendendo in definitiva, per quest'ultima e dichiarando conseguentemente l'illegittimità dell'opposta ingiunzione.

In base ai superiori rilievi è invece evidente come la fattispecie non consentisse l'utilizzazione della presunzione di legittimità nè l'imputazione alla Pubblica Amministrazione di un comportamento che era esclusivo del concessionario.

Giova, comunque, aggiungere che, se anche nell'atto di concessione è stato indicato, in violazione dell'art. 11, quarto comma, codice stradale, quale luogo dell'installazione quello in cui il cartello è stato poi effettivamente collocato, nessuna esimente potrebbe mai configurarsi per il concessionario. Invero, trattandosi, com'è non è dato dubitare, di una norma imperativa diretta alla tutela dell'incolumità generale, che non consente alcun potere di deroga alla Pubblica Amministrazione, risulta del tutto irrilevante che questa abbia autorizzato un comportamento in contrasto con la norma stessa, la quale deve in ogni caso essere osservata in conseguenza del fondamentale principio dell'obbligatorietà della legge. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 9 maggio 1973, n. 1253 - Pres. Rossano - Est. Saya - P. M. Tavolaro (conf.) - Prefettura di Milano (avv. Stato Gargiulo) c. Richichi.

Circolazione stradale - Strade - Nozione - Uso pubblico di aree aperte alla circolazione dei pedoni, animali, veicoli - Fattispecie.

La « nozione » di strada va riferita non alle aree di uso collettivo destinate a soddisfare l'interesse pubblico del collegamento tra diversi

luoghi del territorio nazionale, bensì alle « aree di uso pubblico aperte alla circolazione dei pedoni degli animali e dei veicoli; essendo ad esse estraneo l'elemento funzionale di collegamento. Di conseguenza, il carattere pubblico, che è peculiare alla nozione di strada, vien meno solo nel caso di uso eccezionale di un'area demaniale sottratta alla collettività e riservata al godimento esclusivo di singoli soggetti individuati, mentre non vien meno nel caso di uso aperto alla collettività, sia pure con limitazioni di orario e con una particolare disciplina interna: nel primo caso la circolazione non deve svolgersi secondo le norme del codice della strada; nel secondo tali norme sono applicabili (fattispecie relativa al mercato ortofrutticolo di Milano) (1).

Il sindacato del pretore a seguito dell'impugnazione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 9 legge 3 maggio 1967, n. 317 deve limitarsi, in conformità ai principi generali, alla dichiarazione di illegittimità dell'ordinanza, senza la possibilità di revocarla o modificarla (2).

(Omissis). — Con il primo mezzo il ricorrente prefetto di Milano, denunciando la violazione degli artt. 1, 2 e 3 e segg. codice della strada approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. sostiene che il pretore ha usato un criterio erroneo per stabilire la sfera di applicazione del codice della strada, escludendo così che esso sia applicabile entro l'area del mercato ortofrutticolo di Milano.

La censura è fondata.

L'impugnata sentenza, invero, ha ritenuto che per « strade » debbano intendersi soltanto quelle aree di uso collettivo destinate a soddisfare l'interesse pubblico del collegamento tra diversi luoghi del territorio nazionale, sicchè in esse non rientrano quelle aree che tale funzione di collegamento non hanno. Ma, così opinando, la sentenza predetta ha accolto un criterio empirico ed atecnico, trascurando il fondamentale disposto dell'art. 2 del cit. codice stradale, il quale testualmente definisce la « strada » come « l'area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli ».

Da tale definizione risulta evidente come sia estraneo alla nozione di « strada » quell'elemento funzionale di collegamento, al quale si è riferito il pretore, essendo invece necessario soltanto che trattasi di area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli.

(1-2) La prima massima è esatta e conforme alla giurisprudenza; cfr., per la stessa fattispecie, Cass., 23 ottobre 1968, n. 1680, ric. Todisco; la seconda si ricollega alla precedente sentenza Sez. Un., 24 maggio 1972, n. 1646, in questa *Rassegna*, 1972, I, 425.

In proposito e, con particolare riguardo al caso in esame, deve perciò ritenersi che soltanto l'uso eccezionale di un'area demaniale sottratta alla collettività e riservata al godimento esclusivo di singoli soggetti individuali fa venire meno il carattere pubblico dell'area stessa. Se, invece, l'area demaniale è aperta alla collettività sia pure con limitazioni di orario e con una particolare disciplina interna, essa deve considerarsi pubblica con la conseguenza che la relativa circolazione deve svolgersi secondo le norme del codice stradale.

In tali sensi questo Supremo Collegio si è pronunciato varie volte sia nella materia civile (cfr. sent. 27 settembre 1967, n. 2206; 30 gennaio 1963, n. 265) che in quella penale (cfr. sent. 20 aprile 1966, numero 1145, ric. Luzzatti; 4 maggio 1966, n. 1282, ric. Panichella; sent. 23 ottobre 1968, n. 1680, ric. Todisco, relativa proprio al mercato ortofrutticolo di Milano) e non ricorrono certi motivi per discostarsi da tale orientamento.

Conseguentemente, in conformità proprio all'accertamento di fatto contenuto nell'impugnata sentenza sulle caratteristiche di uso pubblico dell'area in questione, risulta evidente come erroneamente sia stato ritenuto che ad essa non siano riferibili le norme del codice della strada, le quali al contrario, risultano pienamente applicabili.

Fondata, risulta anche la seconda censura con cui il ricorrente prefetto, denunciando la violazione degli artt. 2 e segg. della legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, in relazione all'art. 360, n. 1, c.p.c., sostiene che erroneamente il pretore aveva pronunciato l'annullamento dell'opposta ingiunzione, mentre in ogni caso avrebbe potuto dichiararne l'illegittimità.

Sulla natura e sui limiti del sindacato del pretore a seguito dell'impugnazione dell'ordinanza a norma dell'art. 9 legge 3 maggio 1967, n. 317, le Sezioni Unite si sono soffermate nella sentenza emessa in pari data (n. tra il prefetto di Reggio Emilia e Camellini Antonio) e alle osservazioni in essa contenute può farsi rinvio.

Qui è sufficiente ribadire sinteticamente che la predetta legge non ha per nulla derogato alla regola fondamentale dell'art. 4, primo comma, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, sul contenzioso, sicché il pretore non può revocare nè modificare l'opposta ingiunzione, ma soltanto, ove sussistano dei vizi, dichiararne l'illegittimità. Pertanto, nella specie il pretore, non solo ha ritenuto erroneamente inapplicabile la disciplina normativa del codice della strada, come già si è rilevato in occasione dell'esame del primo mezzo, ma ha emesso pure una pronuncia di annullamento dell'atto amministrativo che in nessun caso era consentita nel giudizio di opposizione all'ingiunzione previsto dall'art. 9 della citata legge n. 317 del 1967. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 16 maggio 1973, n. 1387 - Pres. Rossano - Est. Saya - P. M. Tavolaro (conf.) - Prefetto di Reggio Emilia (avv. Stato Gargiulo) c. Camellini (n.c.).

Circolazione stradale - Ordinanza - Ingiunzione prefettizia - Opposizione - Sindacato giudiziario sui vizi formali (motivazione) dell'atto e sui presupposti della violazione - Ammissibilità - Sindacato sulla motivazione inerente alla misura della sanzione - Inammissibilità - Modifica della sanzione - Divieto.

L'ordinanza prefettizia, prevista dalla legge sulla depenalizzazione delle violazioni al codice della strada, costituisce nella forma e nella sostanza un atto amministrativo, sul quale il pretore può svolgere la sua indagine controllando la sussistenza dei requisiti sostanziali e formali, come ad es. la motivazione che deve concernere non solo la concreta esistenza e la qualificazione giuridica della violazione, ma anche la misura della sanzione, ma gli è inibito annullare o modificare la sanzione stessa con un'altra diversa, in applicazione della regola posta dall'art. 4 della legge sul contenzioso amministrativo, applicabile alla specie (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo dedotto il prefetto ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 4 e 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248, 9 e segg. legge 3 maggio 1967, n. 317 e 360 n. 3 c.p.c., deduce che non era consentito al pretore ridurre la sanzione inflitta con l'ordinanza prefettizia per la suindicata violazione dell'art. 33 del c.d. codice stradale (t.u. 15 giugno 1959, n. 393).

La censura è fondata.

Come già queste Sezioni Unite hanno avuto modo di rilevare, l'ordinanza prevista dall'art. 9 legge 3 maggio 1967, n. 317, relativa alla c.d. depenalizzazione di alcune violazioni del codice stradale e dei regolamenti comunali, costituisce nella forma e nella sostanza un tipico atto amministrativo, con il quale la Pubblica Amministrazione, ricorrendone i presupposti, infligge una sanzione per la violazione commessa, mentre con l'opposizione il privato propone un'azione di accertamento dell'illegittimità dell'atto per non doverne subire le conseguenze (cfr. Sent. 24 maggio 1972, n. 1646).

L'indagine del pretore concerne perciò anzitutto, il controllo dei requisiti formali dell'atto, tra i quali rientra quello della motivazione

(1) Sentenza esatta e conforme ai precedenti in materia (Sez. Un., 24 maggio 1972, n. 1646, in questa *Rassegna*, 1972, I, 415).

espressamente richiesto dal primo comma del cit. art. 9, e quindi l'esame degli elementi di fatto e della qualificazione giuridica relativi alla violazione attribuita al privato. Il risultato di detta indagine può portare al riconoscimento della legittimità dell'atto impugnato e quindi al rigetto dell'opposizione ovvero all'accertamento della esistenza di vizi, per cui il pretore deve dichiarare l'illegittimità di essa.

In proposito è opportuno precisare che il difetto di motivazione, essendo questa espressamente richiesta dalla norma suindicata, importa l'illegittimità del provvedimento per violazione di legge. Va pure aggiunto che la motivazione deve concernere, non solo la concreta esistenza e la qualificazione giuridica della violazione, ma anche la misura della sanzione; essa inoltre deve essere sufficiente, non contraddittoria nè, comunque, logicamente o giuridicamente viziata. Dato che la mancanza e i vizi della motivazione determinano, come si è detto, l'illegittimità dell'atto per violazione di legge, il potere del pretore non risulta condizionato o limitato, ma va esplicato in maniera penetrante al fine di accertare se il provvedimento impugnato sia corretto tanto sotto il profilo logico quanto sotto quello giuridico, e pronunciare, nel caso negativo, la sua illegittimità.

Ma, al di là di detto sindacato, non è consentito al pretore andare ed egli non può quindi annullare o modificare l'atto amministrativo ed in particolare sostituire la sanzione inflitta dal prefetto con altra diversa, in quanto in *subiecta materia* vale la regola generale posta dall'art. 4, secondo comma, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E sul contenzioso amministrativo. È ben vero che tale regola non è assoluta e pertanto può subire delle deroghe per effetto di speciali disposizioni e che, peraltro, l'art. 113, ultimo comma, della Costituzione ha espressamente rimesso alla legge ordinaria il compito di determinare quali organi di giurisdizione — e quindi anche di quella ordinaria — possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa. Però la cit. legge n. 167 del 1967 non ha inteso introdurre, come risulta da tutto il suo complesso e dagli stessi lavori preparatori, una giurisdizione di annullamento, ma ha inteso mantenere il controllo del pretore nei normali limiti del giudizio di legittimità. Il quale, d'altro canto, è idoneo a tutelare adeguatamente il privato, dato che l'ordinanza *de qua*, che sotto l'aspetto ora considerato è analoga all'ingiunzione fiscale, nel caso in cui sia dichiarata illegittima deve essere disapplicata e quindi non potrebbe essere posta a base di un processo esecutivo che la Pubblica Amministrazione intendesse iniziare o proseguire nonostante l'accertata illegittimità.

Fondata perciò risulta la doglianza della Pubblica Amministrazione, avendo il pretore, con la modificazione dell'atto amministrativo, violato i limiti imposti dalla legge al suo potere giurisdizionale. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 maggio 1973, n. 1409 - Pres. Mirabelli - Est. Leone - P.M. Pandolfelli - Regine (avv. Guarino) c. Ministero dei LL.PP. (avv. Stato Gargiulo).

Espropriazione per p. u. - Danno permanente ex art. 46 della legge espropriativa - Indagine sul comportamento (legittimo o illegittimo) della P. A. - Inammissibilità - Indagine sulla produzione del danno permanente in conseguenza dell'opera pubblica - Limiti.

Espropriazione per p. u. - Danno permanente ex art. 46 della legge espropriativa - Indennizzo - Nozione - Valutazione del fondo nel suo valore intrinseco, effettivo, attuale.

Ove il proprietario proponga nei confronti della P. A. domanda di indennizzo ex art. 46 della legge di espropriazione per p.u., non possono venire in considerazione, anche ai fini del difetto di giurisdizione, questioni sul comportamento della stessa P. A. (dal profilo della rispondenza in concreto dell'attività amministrativa agli scopi che essa si è prefisso, ai tempi di attuazione, alle necessità di variazione dei progetti dell'opera pubblica, alle legittimità — in genere — dell'azione amministrativa, per accertare la sussistenza di colpa della P. A. e quindi la responsabilità ex delictu), ma assume rilievo la mera produzione di un danno permanente (da indennizzarsi per ragioni di equità) a carico delle proprietà aliene in conseguenza dell'esecuzione dell'opera pubblica (1).

Ai fini dell'indennizzo ex art. 46 della legge sulle espropriazioni per p.u. occorre considerare il pregiudizio che dall'esecuzione dell'opera pubblica è derivato al fondo nel suo valore intrinseco, effettivo ed attuale, nei limiti della compressione che il proprietario ha subito nella effettiva possibilità di utilizzazione dell'immobile (2).

(Omissis). — Il Regine, nel primo motivo di ricorso sostiene che sono stati violati gli artt. 46 della legge n. 2359 del 1865, e 2043 c.c. in quanto con motivazione contraddittoria il giudice di appello ha escluso la sussistenza di comportamento colposo della P. A. pur avendo

(1-2) Massime da condividere e conformi ai principi. È insegnamento costante della giurisprudenza secondo il quale « l'indennizzo ex art. 46 è rapportabile ad una parziale espropriazione del valore intrinseco del fondo che ha subito il pregiudizio, con esclusione di quelle utilità alle quali non si avesse diritto » (Sez. Un., 28 ottobre 1961, n. 2841, *Foro it.*, 1962, I, 271). In altri termini l'oggetto dell'indennizzo è circoscritto (come si legge nella motivazione di tale sentenza) « al valore intrinseco, effettivo ed attuale del bene che ha subito il pregiudizio, senza che sia possibile estenderlo al valore soggettivo e potenziale del bene leso », sia perchè l'art. 46, secondo

ritenuto che vi erano stati errori di progettazione e di esecuzione della nuova strada e che per tale opera non era stato seguito il procedimento stabilito dalla legge del 1865, sicchè la P. A. si presentava agente quale un qualsiasi soggetto privato.

La censura è contraria, a consolidati principi giuridici.

La P. A. ha il potere-dovere di provvedere alla viabilità quale mezzo necessario alla collettività per le comunicazioni con i centri urbani ed in genere per le relazioni con gli aggregati sociali e per lo svolgimento delle attività economiche, commerciali, culturali, essenziali per l'ordine e per il progresso della società.

Nell'esercizio di tale potere, in presenza dei concreti presupposti, la P. A. anche se non osserva le modalità formali stabilite dalle leggi, si presenta munita di imperio per il raggiungimento degli scopi collettivi e perciò non può essere equiparata al soggetto privato che cerchi di conseguire scopi egoistici di suo esclusivo interesse.

Consegue che nei confronti dell'attività amministrativa così esplicata, il giudice civile non può sindacare la rispondenza in concreto dell'attività stessa agli scopi che essa si è prefisso o i tempi di attuazione o la necessità o opportunità di variazioni nei progetti già redatti, al fine di accertare la sussistenza di colpa della P. A. e di affermare la responsabilità a titolo di illecito civile. In tal modo, infatti, il sindacato del giudice tenderebbe a sostituire le valutazioni più o meno discrezionali della P. A., espressione dei poteri di amministrazione attiva della cura e realizzazione di interessi pubblici.

Naturalmente anche la P. A. nell'esplicazione dei suoi poteri legittimi deve osservare il principio del *neminem lædere*, che si pone come limite generale esterno della stessa discrezionalità della Pubblica Amministrazione nella esecuzione delle opere pubbliche (Cass., 21 febbraio 1970, n. 409). Ma nella specie il Regime non ha potuto addurre la violazione di norme di comune prudenza o di limiti alla P. A. in rispetto della proprietà privata, bensì incongruenze di progettazione della nuova strada e remore nell'espletamento dei lavori; cioè ha posto

comma dispone espressamente il contrario, sia perchè proprio nella sentenza 12 settembre 1968, n. 2920, *Foro it.*, 1969, I, 66, la Suprema Corte ha precisato che « il mancato o diminuito reddito non va considerato al solo fine di determinare la sussistenza eventuale di una diminuzione di valore dell'immobile ». È quindi codesto valore che è l'oggetto dell'indennizzo, in tutte le componenti che lo determinano.

Perciò la difficoltà di accesso non può costituire oggetto di valutazione autonoma di danno (cfr. sentenza n. 2841, riportata in *Giust. Civ.*, 1961, I, pag. 2717); e, d'altra parte, la compensazione del danno con i vantaggi derivanti dall'esecuzione dell'opera pubblica è stata ritenuta, con un corretto giudizio di fatto non sindacabile, ammissibile ai sensi dell'art. 41 legge espropriativa (Cass., 27 luglio 1931, *Nuova Rivista pubblici appalti*, 1932, I, 90).

critiche in ordine al contenuto ed ai tempi di realizzazione dell'azione amministrativa, contenuto e modalità di tempo che come s'è detto, sono espressione tipica della discrezionalità della P. A. in ordine ai problemi della viabilità pubblica.

Rettamente, pertanto, la Corte d'appello, rispettando i limiti della giurisdizione civile, ha respinto la tesi della responsabilità *ex delicto* nella specie in esame ed ha preso in esame la domanda (che ha dovuto ritenere proposta in via gradata) di indennizzo ex art. 46 della legge generale sull'espropriazione per p.u. Sotto quest'ultimo profilo di diritto, infatti, non vengono in considerazione questioni di comportamento della P. A. e di stato soggettivo degli organi che hanno agito, ma assume rilievo la mera produzione di un danno permanente a carico di proprietà aliena in conseguenza dell'esecuzione di un'opera pubblica, danno che dev'essere indennizzato per ragioni di equità, in modo che esso finisca per incidere sull'intera collettività che dall'opera pubblico trae vantaggio.

(*Omissis*).

Nel terzo motivo di ricorso il Regine critica poi i limiti posti dalla Corte d'appello all'indennizzo e la motivazione relativa alla asserita sussistenza di migliorie del fondo, da calcolarsi in sede di determinazione dell'indennità.

La censura è in parte fondata.

La Corte d'appello, stabilito che il terreno del Regine era rimasto intercluso per diciotto anni circa, ha osservato che in tale arco di tempo il terreno stesso ha avuto esclusiva destinazione agraria. La Corte ha basato tale apprezzamento principalmente su alcune locuzioni della citazione introduttiva del giudizio, nella quale il Regine aveva dedotto che a causa dei lavori condotti dall'Amministrazione per la costruzione della nuova via, egli non aveva potuto costruire la strada poderale per la migliore valorizzazione dei suoi fondi.

Il ricorrente osserva in contrario che l'indennizzo deve essere stabilito in relazione al valore intrinseco dell'immobile ed anche al mancato reddito e che, per questa valutazione, la natura del suolo non può e non deve essere ricavata semplicemente dalla qualificazione di esso in citazione come « fondo ».

In ordine alla questione così prospettata, giova ricordare che l'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 dichiara dovuta un'indennità ai proprietari di fondi, i quali dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengono gravati di servitù o vengano a subire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto. Nell'interpretazione di tale norma, non essendovi ragione di distinguere tra fondi rustici e terreni di diversa natura, tra aree o altri immobili, il nome « fondi » sta a significare cose immobili og-

getto di diritto di proprietà. Di conseguenza quando il proprietario, che ha subito un danno siffatto, nell'atto di citazione intimato per conseguire l'indennizzo si riferisce al proprio « fondo » seguendo la dizione della legge, non gli si può far carico di aver indicato come esclusiva la natura agricola del terreno.

D'altra parte, anche se questa fosse l'interpretazione razionale della domanda quale si ricava dall'atto di citazione, non può ritenersi preclusa la deduzione che l'attore abbia malamente espressa l'effettiva destinazione del terreno, nè tanto meno l'altra deduzione che nel lungo spazio di tempo intercorso tra la proposizione della domanda ed il passaggio della causa in decisione, lo sviluppo verificatosi nella zona abbia portato ad un mutamento della destinazione economica dell'immobile.

Nella specie, appunto, il Regine ha esibito documenti risalenti agli anni 1950-60 nei quali è fatto richiamo alle grandi risorse termali della contrada Citara ed all'amenità del luogo, quali ragioni di valorizzazione della zona con la sistemazione dell'alveo strada Citara. Ed il consulente tecnico ha molto insistito nella sua relazione sulle possibilità di impiego dei terreni del Regine per realizzazioni turistiche, dato il notorio intensissimo sviluppo che il turismo ha avuto nell'isola d'Ischia.

Dinanzi a queste allegazioni, la motivazione della Corte d'appello che l'indennizzo dovuto al Regine debba essere determinato esclusivamente con riferimento alla destinazione agricola dei terreni appare veramente insufficiente, anzi insussistente, data l'accennata scarsissima rilevanza della locuzione usata nell'atto di citazione.

Ma sul punto bisogna aggiungere che, con tale esclusivo riferimento allo stato del terreno al momento della domanda, fatto dalla Corte, appare malamente applicato lo stesso criterio d'equità che sta a base della norma dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865, criterio per cui la collettività deve indennizzare il proprietario pregiudicato dall'esecuzione dell'opera pubblica per la parte sacrificata del valore intrinseco, effettivo ed attuale dell'immobile (Cass., 25 maggio 1971, n. 1540; 28 ottobre 1961, n. 2481); orbene, quando l'indennizzo sia relativo ad un pregiudizio che, al momento in cui il giudice decide sulla relativa domanda, sia cessato per avvenuta rimozione dello stato di fatto che lo produceva, esso non può essere liquidato che con riguardo alla compressione che il proprietario ha subito, quanto alla effettiva possibilità di utilizzazione del bene, secondo le normali, ragionevoli valutazioni economiche delle concrete situazioni di fatto, per tutto lo spazio di tempo nel quale la causa di pregiudizio ha operato.

Questo punto di valutazione, quindi, dovrà essere riesaminato con maggiore ponderatezza dal giudice di rinvio. — (*Omissis*).

SEZIONE QUARTA

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (*)

CONSIGLIO DI STATO, Ad. pl. 19 marzo 1973, n. 1 - Pres. Vetrano - Est. Quaranta - Ditta Serpone (avv. Petrelli) c. Comune di S. Luca (n.c.).

Cosa giudicata - Ricorso per l'esecuzione di sentenze dell'A.G.O. aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro - Ammissibilità.

(t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 27, n. 4).

Cosa giudicata - Ricorso per l'esecuzione di sentenze dell'A.G.O. aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro - Ricorso ex art. 27, n. 4 t. u. 26 giugno 1924, n. 1054 e esecuzione forzata - Concorrenza dei due mezzi.

Cosa giudicata - Ricorso per l'esecuzione di sentenze dell'A.G.O. aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro - Poteri del Consiglio di Stato - Intervento diretto concorrente con la possibilità di nomina di commissario ad acta.

Fondamento del giudizio previsto dall'art. 27, n. 4 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054 è quello di assicurare una pronta ed efficace tutela del cittadino nei confronti dell'Amministrazione nella fase di adempimento del giudicato tanto ordinario che amministrativo; in conseguenza di ciò, ricorrendo l'esigenza di completamento della tutela giurisdizionale sia in relazione alla fase provvedimentale che in quella più strettamente adempitiva di preesistenti obblighi riconosciuti dall'A.G.O., il ricorso per l'esecuzione del giudicato è ammissibile anche per le sentenze, formalmente passate in giudicato, di condanna dell'Amministrazione al pagamento di somme di danaro (1).

(1-2) L'Adunanza plenaria risolve con la decisione in rassegna il problema dell'ammissibilità, un tempo costantemente negata, del ricorso per l'esecuzione del giudicato di sentenze aventi ad oggetto somme di danaro: l'interesse per la questione, analiticamente esaminata nella motivazione, è tuttavia, tale da richiedere un più maturo esame: sin d'ora possono segna-

Alla redazione delle massime e delle note di questa Sezione ha collaborato anche l'avv. FRANCESCO MARIUZZO.

La possibilità di dar corso all'ordinaria esecuzione forzata nei confronti dell'Amministrazione non esclude l'esecuzione amministrativa esperibile ex art. 27, n. 4 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, giacchè i due mezzi non sono tra loro alternativi, ma concorrenti ed esperibili entrambi, pertanto, anche contestualmente (2).

La competenza di merito prevista dal legislatore per il giudizio di esecuzione dell'obbligo di conformare l'azione amministrativa al giudicato trae giustificazione dall'esigenza di consentire al Consiglio di Stato i più ampi poteri di intervento per la completa reintegrazione della sfera giuridica del cittadino; pertanto, i mezzi a tal fine a disposizione di quest'ultimo possono essere costituiti sia da statuizioni amministrative sia dalla nomina di commissioni ad acta, che si sostituiscano all'Amministrazione nel compimento degli atti occorrenti per l'effettiva attuazione del giudicato (3).

larsi, peraltro, in senso contrario: Sez. V 30 ottobre 1965, n. 1046, Il Consiglio di Stato 1965, I, 1699; Sez. IV 23 novembre 1966, n. 841, ivi, 1966, I, 2075; nell'indirizzo invece, ora condiviso dall'Adunanza plenaria Csi 18 maggio 1972, n. 337, ivi, 1972, I, 1222; Csi 16 marzo 1972, n. 296, ivi 1972, I, 508 e giurisprudenza ivi richiamata.

(3) Cfr. per rif. Sez. V 29 settembre 1972, n. 632, Il Consiglio di Stato 1972, I, 1514.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV 6 marzo 1973, n. 174 - Pres. Potenza - Est. Carbone - Istituto Autonomo Case Popolari di Roma (avv. Chiozza) c. Ministero LL.PP. (avv. Stato Ciardulli) e Soc. Impresa Costruzioni Adanti Solazzi e C. (avv. W. Prosperetti).

Contratti pubblici - Clausola di revisione prezzi che rimetta il relativo giudizio alla P. A. - Discrezionalità.

Contratti pubblici - Clausola di revisione prezzi - Rinuncia ad azione giudiziaria - Proposizione di domanda in sede amministrativa - Accoglimento da parte della P. A. - Legittimità.

Contratti pubblici - Clausola di revisione prezzi - Disciplina applicabile - Individuazione in base alla clausola di revisione - Legittimità.

(l. 23 novembre 1946, n. 463; l. 9 maggio 1950, n. 329).

Contratti pubblici - Clausola di revisione prezzi - Norme applicabili - Disponibilità - Non sussiste.

Contratti pubblici - Clausola di revisione prezzi - Computo delle opere generali ed utili - Discrezionalità.

Il potere di revisione dei prezzi, rimesso dalla clausola del contratto all'insindacabile apprezzamento della P.A. quanto all'accertamento dei presupposti e, in ogni caso, al computo relativo, ha natura discrezionale e viene, pertanto, legittimamente esercitato dall'Amministrazione, rientrando il potere stesso nella sua competenza e non in quella dell'autorità giudiziaria (1).

La rinuncia all'azione giudiziaria promossa dall'appaltatore dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria non esclude la possibilità di avanzare analoga istanza in sede amministrativa: ad essa, quindi, legittimamente l'Amministrazione aderisce, determinando il compenso revisionale da corrispondere all'appaltatore (2).

Legittimamente l'Amministrazione determina il compenso revisionale spettante all'appaltatore sulla base di norma a quest'ultimo più favorevole, ove la clausola contrattuale relativa non contenga un rinvio ad un sistema revisionale ovvero ad una legge predeterminata, a nulla rilevando che al tempo della stipula del contratto fosse vigente una diversa, meno favorevole disciplina (3).

La disciplina di revisione dei prezzi negli appalti pubblici non ha natura disponibile, essendo astretta nei termini e nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge in deroga al generale principio della non rivedibilità dei prezzi dei contratti di pubblico appalto (4).

Il computo revisionale contenuto all'art. 20 del d.m. 29 maggio 1895 con riferimento alla percentuale di opere generali ed utili, che può essere in tale calcolo riconosciuta, ha valore di indicazione di massima e non impone, in conseguenza, l'obbligo di conteggiare una determinata aliquota per tali spese: legittimamente, pertanto, l'Amministrazione provvede alla relativa valutazione con apprezzamento concreto della quota di dette spese ed utili riscontrati (5).

(1-5) Massime da condividere.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV 13 marzo 1973, n. 199 - Pres. Uccellatore - Est. Pianese - Cassa di Risparmio di Trieste (avv. Montesano) c. Ministero P.I. (avv. Stato Cosentino).

Demanio e patrimonio - Vincolo storico ed artistico - Criteri e principi generali - Discrezionalità della P. A. in ordine all'opposizione del vincolo - Non sussiste.

(l. 1 giugno 1939, n. 1089).

Demanio e patrimonio - Vincolo storico ed artistico - Criteri e principi generali - Notevole pregio del bene vincolato - Non occorre.

Il riconoscimento dell'interesse storico e artistico del bene da sottoporre a vincolo, compiuto dal competente organo tecnico, determina l'obbligo per l'Amministrazione di emanare il relativo provvedimento di vincolo: dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 non discende, pertanto, il dovere di comparare l'interesse primario da tutelare con il detto vincolo e l'interesse del proprietario del bene, non configurandosi al riguardo alcun potere discrezionale (1).

Il presupposto dell'applicazione del vincolo previsto dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 non è costituito dal notevole pregio in assoluto del bene da sottoporre a tutela, essendo a tal fine sufficiente che questo ultimo costituisca un notevole esempio di architettura di un determinato stile o di una determinata epoca (2).

(1-2) Giurisprudenza costante: cfr. Sez. IV, 8 novembre 1972, n. 1026, *Il Consiglio di Stato*, 1972, I, 1939.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV 13 marzo 1973, n. 222 - Pres. Uccellatore - Est. Iannotta - Avv. ti Andrioli e Sandulli) c. Ministero dei LL.PP., Ministero dell'Interno e Provveditorato regionale OO.PP. per la Campania (avv. Stato Azzariti) e Comune di Capri (avvocato Salvia).

Edilizia - Centro storico e artistico o ambientale - Individuazione in mancanza di strumenti urbanistici - Competenza dell'Autorità comunale - Sussiste.

(l. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 27, così come modificato dall'art. 7 della l. 6 agosto 1967, n. 765).

Edilizia - Centro storico e artistico o ambientale - Individuazione - Preesistenza di provvedimento di vincolo - Necessità - Non sussiste.

(l. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 quinquies).

Edilizia - Centro storico e artistico o ambientale - Individuazione ad opera dell'autorità comunale - Legittimità.

Edilizia - Sospensione dei lavori in pendenza del procedimento di annullamento ex art. 27 legge 17 agosto 1942, n. 1150 - Potere - Compete.

(l. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 27, così come modificato dall'art. 7 della l. 6 agosto 1967, n. 765).

Edilizia - Licenza di costruzione - Annullamento ex art. 27 legge 17 agosto 1942, n. 1150 disposto in mancanza di strumenti urbanistici - Esistenza del particolare pregio ambientale - Legittimità.

Edilizia - Licenza di costruzione - Annullamento ex art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 - Provvedimento del Ministero dei LL. PP. di concerto con il Ministero dell'Interno - Previa delibera del Consiglio dei Ministri - Necessità - Non sussiste.

Edilizia - Licenza di costruzione - Annullamento ex art. 27 legge 17 agosto 1942, n. 1150 - Coesistenza del vincolo paesistico e del particolare pregio ambientale dell'agglomerato urbano - Valutazione specifica del pregio ambientale - Legittimità.

Edilizia - Licenza di costruzione - Annullamento ex art. 27 legge 17 agosto 1942, n. 1150 - Termine di 18 mesi - Dies a quo - E' della conclusione del procedimento di accertamento dell'illegittimità della licenza edilizia.

Competente a riconoscere l'esistenza del particolare pregio ambientale di un agglomerato urbano, che non sia oggetto di strumenti urbanistici, è la stessa autorità cui spetta il potere di annullamento ex art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (1).

Presupposto dell'art. 41 quinquies, 5° comma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è l'esistenza, quale dato di ordine naturalistico, del particolare pregio ambientale degli agglomerati urbani, senza che il divieto di edificazione sia condizionato alla preesistenza di un provvedimento di vincolo: pertanto, la preesistenza del detto pregio ambientale rispetto ad eventuali interventi vincolativi consente la sua identificazione anche a mezzo di procedimenti amministrativi diversi da quelli preordinati a dar corso al vincolo (2).

All'autorità competente a provvedere all'annullamento della licenza edilizia ex art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 va riconosciuto il potere di natura tecnica - discrezionale di incaricare l'autorità comunale per l'identificazione di un agglomerato di particolare pregio ambientale o di carattere storico o artistico, ferma restando la garanzia di imparzialità e di efficienza che deve presentare l'azione del Comune a ciò delegato (3).

All'autorità competente a provvedere all'annullamento della licenza edilizia ex art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 spetta, del pari, in

(1-8) Questa decisione costituisce una chiara conferma della possibilità di tutela del particolare pregio ambientale dell'agglomerato urbano, in concreto riferentesi all'isola di Capri, quale è consentito sia all'autorità comunale che, in difetto, agli organi tutori dalla vigente legislazione urbanistica. Cfr. PALLOTTINO: *L'annullamento straordinario dei provvedimenti*

pendenza del detto procedimento, il potere di disporre la sospensione dei lavori iniziati sulla base della licenza edilizia sottoposta ad esame (4).

Legittimamente viene disposto l'annullamento ex art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 di una licenza edilizia, pur in mancanza di strumenti urbanistici, ove risulti che la licenza sia stata rilasciata per la costruzione di un immobile in una zona, ove l'attività edilizia non possa aver luogo per la sussistenza del particolare pregio ambientale dell'agglomerato urbano (5).

L'esercizio del potere di annullamento di licenze edilizie attribuito al Ministro per i LL.PP. di concerto con il Ministro per l'Interno dall'art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 non è subordinato alla previa delibera del Consiglio dei Ministri (6).

E' legittimo il provvedimento di annullamento di una licenza edilizia ex art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, che risulti adottato, pur in presenza di un vincolo paesistico che riguarda l'intero territorio comunale, sulla base della valutazione del particolare pregio ambientale dell'agglomerato urbano (7).

La tempestività del provvedimento di annullamento di una licenza edilizia ex art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 va valutata, ai fini del rispetto del termine di 18 mesi ivi previsto, avendo riguardo alla data di accertamento dell'infrazione, eventualmente diversa da quella della contestazione dell'infrazione medesima (8).

comunali autorizzativi di costruzione: brevi note intorno all'art. 7 della legge-ponte urbanistica, Il Consiglio di Stato 1970, II, 1603; cfr. nelle singole massime Sez. V 23 maggio 1971, n. 257, ivi, 1971, I, 502; Sez. IV 24 ottobre 1972, n. 931, ivi, 1972, I, 1614; Sez. IV 21 dicembre 1971, n. 1284, ivi, 1971, I, 2429.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV 27 marzo 1973, n. 295 - Pres. Potenza - Est. Carbone - Violante (avv. Guarino) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno (avv. Stato Pistolesi), Regione Campania (avv.ti Cuomo e Motzo), Esposito ed altri (n.c.).

Regione - Commissione regionale di controllo - Nomina di esperto - Inosservanza delle norme di procedimento - Esperto designato, ma non nominato - Interesse all'impugnazione - Sussiste.

Regione - Commissione regionale di controllo - Composizione - Nomina di esperto nelle discipline amministrative - Principio della terna ex art. 41, 2° comma legge 10 febbraio 1953, n. 62 - Criterio di applicazione - Illegittimità.

(l. 10 febbraio 1953, n. 62, art. 41, 2° comma).

L'esperto in discipline amministrative, designato nelle terne di nomi di cui al procedimento ex art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62,

ha interesse alla legittimità del procedimento di designazione, incidendo quest'ultimo sulla legittimità del provvedimento di costituzione della Commissione regionale di controllo: pertanto, ove la designazione si sia discostata dai criteri posti dalla legge, è ammissibile il ricorso dell'interessato designato e non nominato, attenendo il procedimento relativo al sistema di garanzia predisposto dalla legge (1).

L'art. 41, 2° comma della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nel prevedere l'integrazione della Commissione regionale di controllo con due esperti in discipline amministrative designati dal Consiglio regionale entro due terne, prescrive che a tal fine ogni consigliere possa votare per una sola terna: è pertanto, illegittimo il procedimento di designazione, che consenta la votazione da parte del Consiglio regionale di singoli nominativi, anziché delle predette terne, in quanto l'oggetto della votazione non attiene più alla scelta di una o dell'altra terna, sebbene alla loro formazione sulla base dello scrutinio, interdetta in quanto tale dal sistema predisposto dalla legge (2).

(1-2) Massime esatte.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV 27 marzo 1973, n. 313 - Pres. Potenza - Est. Eboli - Piscitelli (avv. Brusca) c. Ministero Grazia e Giustizia (avv. Stato Alibrandi).

Impiego pubblico - Procedimento disciplinare - Riunione di procedimenti - Presupposti - Legittimità.

(D. P. R. 15 dicembre 1959, n. 1229; t.u. 10 gennaio 1957, n. 3; D. P. R. 3 maggio 1957, n. 686).

Impiego pubblico - Procedimento disciplinare - Nozione - Procedimento giurisdizionale - Diversità.

Impiego pubblico - Procedimento disciplinare - Contestazione degli addebiti - Reiterate contestazioni di medesime violazioni - Fatti-specie - Legittimità.

Impiego pubblico - Procedimento disciplinare - Assenza dell'interessato - Motivi dell'assenza - Valutazione discrezionale della Commissione.

Impiego pubblico - Procedimento disciplinare - Valutazione dei fatti - Discrezionalità.

E' legittima la riunione di più procedimenti disciplinari giustificata da ragioni di speditezza e di economia dell'attività amministrativa, ove

resti salvo il principio dell'autonoma valutazione degli addebiti, già oggetto di distinte contestazioni, ancorchè nulla al riguardo sia previsto dal d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, contenente lo stato giuridico degli ufficiali giudiziari, e più in generale, dal t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 relativi agli impiegati civili dello Stato (1).

Il procedimento disciplinare, se anche risulta specificamente disciplinato al fine di offrire all'inquisito le più ampie garanzie di difesa e di obiettività, resta, tuttavia, di natura amministrativa e in esso, pertanto, assume una posizione di rilievo il discrezionale apprezzamento dell'Amministrazione: al procedimento disciplinare sono, in conseguenza, inapplicabili le più rigorose disposizioni relative alla connessione ed alla riunione di procedimenti giurisdizionali (2).

Legittimamente può essere contestata al dipendente per più di una volta una medesima infrazione, ove risulti che successivamente al primo formale addebito l'impiegato abbia persistito nella violazione e questa si caratterizzi per diverse circostanze di tempo, di luogo e di modo (3).

Rientra nella discrezionale valutazione della Commissione di disciplina il giudizio sull'attendibilità dei motivi adottati a giustificazione dell'assenza dell'interessato dalla seduta della Commissione di disciplina: è, pertanto, legittima la delibera adottata da quest'ultima senza la previa audizione dell'inquisito, ove risulti motivata con argomentazioni immuni da vizi logici (4).

Rientra nel discrezionale apprezzamento della Commissione di disciplina la valutazione dei fatti e delle prove censurabili, in quanto tale, soltanto sotto il profilo logico (5).

(1-5) Massime indubbiamente esatte e da condividere, costituendo l'applicazione dei principi generali.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V 2 marzo 1973, n. 222 - Pres. Di Pace - Est. Buscema - Cottini (avv.ti Sorrentino, Tosetto e Ghia) c. Comune di S. Margherita Ligure (avv.ti Podestà e Sequi).

Edilizia - Ricostruzione di edificio - Licenza di costruzione - Necessità - Sussiste.

(l. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, così come sostituito dall'art. 10 della l. 6 agosto 1967, n. 765).

Edilizia - Licenza di ricostruzione - Norme applicabili - Sono quelle in vigore alla data del rilascio della licenza.

È ricompresa nell'obbligo di richiedere la preventiva licenza edilizia, stabilito dall'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 nel testo sostituito dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

tuito dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, anche la ricostruzione di fabbricati, non costituendo detta attività una ipotesi autonoma e diversa rispetto a quelle contemplate dalla norma (1).

La ricostruzione di fabbricato volontariamente demolito è sottoposta alle limitazioni derivanti dalle norme vigenti al tempo del rilascio della richiesta licenza, senza che a tal fine possa in alcun modo rilevare il preesistente stato di fatto (2).

(1-2) Massime da condividere.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V 13 marzo 1973, n. 259 - Pres. Di Pace - Est. Caianiello - Soc. Nuova edilizia (avv. ti C. e U. Jaccarino) c. Comune di Napoli (avv. Gleijeses).

Cosa giudicata - Ricorso ex art. 27, n. 4 t. u. 26 giugno 1924, n. 1054 - Licenza edilizia - Diniego motivato dalla normativa vigente alla data di notifica della decisione di annullamento - Cessazione della materia del contendere.

(t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 27, n. 4).

Atto amministrativo - Annullamento in sede giurisdizionale - Modificazioni della situazione giuridica o di fatto qua ante - Retroattività - Limiti.

Cosa giudicata - Ricorso ex art. 27, n. 4 t. u. 26 giugno 1924, n. 1054 - Dovere di ottemperanza - Sua individuazione temporale.

Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere nel procedimento per l'esecuzione del giudicato di annullamento del diniego di rilascio di licenza edilizia nell'ipotesi che, successivamente alla sua proposizione, il Comune reiteri il diniego, fondandolo sulla nuova disciplina urbanistica vigente al momento della notifica della decisione di annullamento (1).

La naturale retroattività della pronuncia di annullamento di un atto amministrativo, emessa sia in sede giurisdizionale che amministrativa, si ricollega all'esigenza di ripristino della situazione di fatto o di diritto anteriore all'emanazione dell'atto: tale principio non può, tuttavia, trovare completa applicazione, ove nel frattempo si siano verificate irreversibili trasformazioni di fatto o di diritto (2).

(1-2) Per riferimenti: vedasi Bozzi: *Conseguenze della sopravvenienza di norme edilizie ed urbanistiche nei confronti del giudicato di annullamento di diniego di licenza edilizia in Foro amm.* 1971, II, 62.

Nell'ipotesi di annullamento del rifiuto di rilascio di licenza edilizia non possono essere opposte al privato, a giustificazione di un nuovo diniego, prescrizioni urbanistiche introdotte successivamente alla data di legale conoscenza della decisione di annullamento, giacchè a tale momento va ricondotto l'obbligo per l'Amministrazione di ottemperare al giudicato (3).

(3) Cfr. Sez. V, 5 aprile 1971, n. 994, *Il Consiglio di Stato* 1971, I, 2145.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V 27 marzo 1973, n. 315 - Pres. Breglia - Est. Vivenzio - Bertoli (avv.ti Lucifredi e Marazza) c. Comune di Omegna (n.c.) e Clemente (avv. Jemolo).

Cosa giudicata - Ricorso ex art. 27, n. 4 t. u. 26 giugno 1924, n. 1054 - Licenza di costruzione - Annullamento in sede giurisdizionale - Obbligo di ordinare la demolizione - Non sussiste.

(l. 6 agosto 1967, n. 765, art. 13).

Edilizia - Abusi - Repressione - Poteri del sindaco - Individuazione - Criteri generali.

L'annullamento in sede giurisdizionale di una licenza edilizia, se anche determinata da violazione di norme sostanziali quali quelle relative all'altezza ed alla volumetria, non comporta l'automatico obbligo di disporre la demolizione della costruzione eseguita sulla scorta di detta licenza: fermo, infatti, il dovere di ottemperanza del giudicato va riconosciuto al Sindaco il potere di discrezionale apprezzamento della concreta situazione in fatto e diritto determinata dalla decisione di annullamento, pur dovendosi in ogni caso ispirare le necessarie statuizioni al perseguimento degli specifici interessi pubblici di natura urbanistico-edilizia (1).

I poteri derivanti al Sindaco dagli artt. 32 e 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, così modificati dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, sono di natura urbanistico-edilizia e a tale solo fine preordinati: è, pertanto, esclusivamente in tale ambito che va effettuato il necessario apprezzamento sindacale: sia, infatti, l'eventuale demolizione di edifici costruiti senza licenza o in base a licenza annullata in sede giurisdizionale sia l'adozione di diverse misure debbono, in ogni caso, essere preordinate ad assicurare che l'assetto urbanistico del territorio non sia turbato da abusi o riceva alterazioni nella misura minima, tenuto conto di ogni circostanza inerente alla fattispecie concreta (2).

(1-2) Giurisprudenza costante.

SEZIONE QUINTA

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 marzo 1973, n. 805- Pres. Icardi - Est. Alibrandi - P. M. Valente (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Siconolfi) c. Soc. Immob. Marcellino (avv. Orlandi).

Imposta di registro - Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Acquisto con separati atti di due aree contigue - Costruzione di unico fabbricato - Valutazione unitaria al fine di verificare il rispetto dei limiti di superficie di uffici e negozi.

(l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14).

Nel caso di acquisto con separati atti di due aree contigue e di costruzione di un unico fabbricato, deve aversi riguardo alla unica costruzione nel suo complesso per verificare se siano rispettati i limiti di superficie consentiti per la realizzazione di uffici e negozi (1).

(Omissis). — Al ricorso principale dell'Amministrazione delle finanze va riunito il ricorso incidentale della Soc. a.s. Immobiliare Marcellino, trattandosi di impugnazioni distinte con numeri diversi di ruolo e proposte contro la stessa sentenza (art. 335, c.p.c.).

Con l'unico motivo del ricorso principale, l'Amministrazione delle finanze, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., lamenta che la Corte del merito abbia ritenuto che per il diritto ai benefici fiscali, di cui alla citata legge, debba aversi riguardo non al solo fabbricato realizzato sull'area acquistata con l'atto della cui tassazione si controverte, ma all'intera costruzione, nella sua unità strutturale e funzionale, anche se insistente su aree contigue. Aggiunge che sull'area trasferita alla Soc. Immobiliare Marcellino con l'atto registrato al n. 38854 non è stata costruita una casa di abitazione, ma un corpo

(1) Non constano precedenti sulla specifica questione; la decisione desta comunque viva perplessità.

avanzato dall'edificio, costituito interamente da « boxes » e negozi, onde non può riconoscersi a tale costruzione l'agevolazione di cui al citato art. 14. Deduce, infine, la ricorrente, che la sentenza impugnata accoglie soluzione che contrasta con il principio secondo il cui tributo di registro è imposta di atto ed è con riferimento al singolo atto che l'imposta si applica, per cui occorre tener presente, al fine di stabilire la sussistenza del diritto alle agevolazioni, il contenuto del singolo atto sottoposto a registrazione.

Il motivo non è fondato.

Indispensabile premessa all'esame della questione sollevata dalla ricorrente, è quella della destinazione delle due finitime aree acquistate dalla Soc. Immobiliare Marcellino con i coevi atti pubblici registrati ai n.ri 38853 e 38854, quale risulta dall'accertamento eseguito dai giudici del merito, i quali con apprezzamento di fatto, non censurabile in questa sede, hanno stabilito che l'odierna resistente ha realizzato sull'area complessivamente acquistata con i due atti (metri quadrati 2270) un unico edificio, in senso sia strutturale, sia funzionale, che comprende, nei suoi corpi avanti, autorimesse e negozi.

Ciò premesso, rilevasi che la tesi sostenuta dalla ricorrente, la quale sottolinea in particolar modo che quella di registro è imposta essenzialmente di atto, corrisponde, senza alcun dubbio, ad esatto principio di diritto tributario. Ma da questo principio non può trarsi argomento che sia rilevante ai fini di risolvere il problema che viene in considerazione nel caso di specie. Invero, il fatto giuridico che determina il sorgere del rapporto di imposta di registro è, di regola, la stipulazione di un atto e poichè è a questo che occorre fare riferimento, indipendentemente dalla sua validità e da tutte le circostanze che possano impedire la produzione dei suoi effetti (art. 12 legge organica di registro), il tributo rivela appunto la sua specifica natura di imposta di atto. Senonchè, nella specie, il problema giuridico da risolvere è diverso e la sua soluzione va ricercata nel sistema della legge agevolativa n. 408 del 1949, quale risulta dalla sistematica interpretazione delle sue norme e dall'intenzione del legislatore.

La citata legge del 1949, contenente disposizioni per l'incremento edilizio, mira a favorire, anche con agevolazioni fiscali, la sollecita costruzione (o ricostruzione) di edifici per abitazione, al fine di ovviare alla carenza verificatasi in questo campo a seguito delle distruzioni belliche e delle aumentate necessità della popolazione. Per conseguire tale fine la legge dispone, tra l'altro, l'esenzione venticinquennale dell'imposta sui fabbricati (art. 13); l'applicazione dell'imposta fissa di registro e la riduzione ad un quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili per i contratti d'appalto (art. 14); l'esenzione dell'imposta di ricchezza mobile sulle anticipazioni per

l'acquisto delle aree (art. 15); l'esenzione dalle imposte di consumo per i materiali impiegati (art. 16), e, infine, la riduzione ad un quarto delle imposte di registro ed ipotecaria per i contratti di mutuo stipulati per le costruzioni menzionate in precedenza o per la prima compra-vendita delle costruzioni stesse (art. 18).

Il fine perseguito dalla legge n. 408 del 1949, che va considerata nel complesso quadro dei coevi provvedimenti legislativi, diretti ad agevolare una sollecita ripresa delle costruzioni edilizie (d.l.C.P.S. 8 maggio 1947, n. 399; d.l.C.P.S. 22 dicembre 1947, n. 1600; d.l. 17 aprile 1948, n. 1029 e legge 11 gennaio 1950, n. 22), è senza alcun dubbio quello d'incrementare le costruzioni edilizie, rendendo meno onerosi, sotto il profilo fiscale, gli atti giuridici che direttamente si riferiscono alla costruzione, ricostruzione o ampliamento degli edifici.

Ora, se alla luce di tale specifico fine perseguito dalla legge n. 408 si prende in esame la disposizione dell'art. 14, in relazione a quella del precedente art. 13, si evince che agli effetti di stabilire la sussistenza dei requisiti per fruire dei benefici fiscali occorre fare riferimento all'intero edificio costruito sull'area acquistata, indipendentemente dall'unità o dalla pluralità degli atti di acquisto. Infatti, prevedendo la norma agevolatrice che i benefici spettano anche se le case di abitazione comprendono uffici e negozi, ne consegue che è all'intero edificio realizzato che occorre fare riferimento agli effetti delle agevolazioni fiscali. E di ciò può trarsi puntuale conferma da quanto dispone il secondo comma dell'art. 14, perchè, per accertare se sia stato rispettato, oppur non il rapporto di uno a tre fra area coperta e suolo attiguo al fabbricato, è necessario, ovviamente, considerare questo nel suo complesso strutturale funzionale; diversamente opinando non sarebbe possibile impostare l'accennato rapporto di proporzione.

L'analisi delle citate norme conduce, in conclusione, a ritenere che nel sistema della legge n. 408 del 1949 l'elemento che ha rilievo, ai fini del diritto alle agevolazioni, è quello che si ricollega all'opera edilizia realizzata, considerata nel suo complesso, coerentemente al fine perseguito dal legislatore, che dianzi è stato precisato.

Considerato il problema giuridico che si esamina in questa prospettiva, che è quella aderente al sistema ed allo spirito della legge agevolatrice, ne consegue, che nel caso in esame i due atti di acquisto da parte della Soc. Immobiliare Marcellino, agli effetti di quanto ha rilevanza nella presente controversia, lungi dal presentarsi come autonomi, sono funzionalmente collegati dalla unitaria destinazione della complessiva area acquistata dall'odierna resistente, destinazione che, a differenza della provenienza delle due aree, è rilevante ai fini della soluzione dell'esaminato problema giuridico. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 28 marzo 1973, n. 824 - Pres. Pece - Est. Mirabelli - P. M. Pedace (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Zoboli) c. Cervati (avv. Cogliati Dezza).

Imposte e tasse in genere - Imposte dirette - Responsabile di imposta - Obbligazione solidale - Eseguibilità della pretesa nei suoi confronti - Necessità di preventivo accertamento - Esclusione.

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 15, 17, 31 e 201).

Imposte e tasse in genere - Imposte dirette - Responsabile di imposta - Azione di risarcimento contro l'esattore ex art. 209 del t. u. sulle imposte dirette - Contenuto - Giurisdizione piena a conoscenza del rapporto tributario - Limitazioni di tutela giudiziaria del responsabile di imposta - Esclusione - Illegittimità costituzionale degli artt. 201 e 209 - Manifesta infondatezza.

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 649, art. 201 e 209).

Il responsabile di imposta non è soggetto passivo del rapporto tributario e, come non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, non deve essere destinatario né dell'accertamento né della iscrizione a ruolo; egli è tuttavia coobbligato al pagamento dell'imposta e deve sottostare agli atti coattivi a norma dell'art. 201 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, nonostante non si sia formato un accertamento nei suoi confronti (1).

L'azione di risarcimento del danno proposta dal responsabile di imposta a norma dell'art. 209 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, non rientra nell'ambito dell'art. 22 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, e dà luogo ad una controversia civile di risarcimento nella quale tuttavia, come presupposto, il giudice ha cognizione piena sul rapporto tributario; essendo in tal modo assicurata al responsabile di imposta una adeguata tutela giurisdizionale, sia pure successiva alla attuazione della pretesa, è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 201 ult. comma del t.u. che consente l'esecuzione contro il responsabile di imposta senza che nei suoi confronti sia stato accertato il debito (2).

(1-2) Decisione di molto interesse su questioni ancora molto aperte.

La prima massima con molta precisione definisce la posizione del responsabile di imposta; questi non è soggetto del rapporto tributario e quindi nei suoi confronti non può eseguirsi l'accertamento, che viene esattamente posto in relazione con l'obbligo di denuncia. Per l'espressa norma dell'art. 201 ult. comma del t.u., contro il responsabile di imposta viene intimato direttamente l'avviso di mora, non preceduto da alcun altro atto. Questa situazione è del tutto diversa da quella in cui vi siano più soggetti passivi del rapporto tributario (condebitori) rispetto ai quali l'accertamento deve sempre intervenire; verso il responsabile (coobbligato) non

(*Omissis*). — Preliminarmente va esaminata, di ufficio, la questione concernente l'interesse dell'Amministrazione ricorrente a proporre l'impugnazione. La sentenza di appello, infatti, da un canto, accogliendo una specifica domanda dell'appellato, ha riformato la sentenza di primo grado nel punto che conteneva la condanna dell'Amministrazione al rimborso delle spese a favore dell'appellato medesimo e si è astenuta dal pronunciare la condanna della stessa al rimborso delle spese del giudizio di appello, dall'altro, nel confermare la condanna della sola esattoria delle imposte al risarcimento dei danni nei confronti dell'appellato, ha dato atto che l'esattoria non aveva proposto alcuna domanda nei confronti dell'Amministrazione. Tale sentenza, non essendo stata impugnata dall'esattoria, è passata in giudicato nei confronti di questa, di guisa che il risarcimento posto a carico della stessa ed attribuito all'attore, appellato, non può più cadere in discussione. Si potrebbe dubitare, quindi, che nell'Amministrazione, a carico della quale non è stata emessa alcuna pronuncia di condanna, possa non essere ravvisato un interesse a proseguire il giudizio.

L'Amministrazione delle Finanze, peraltro, che è stata chiamata in giudizio appunto in vista della contestazione della pretesa tributaria, a sensi dell'art. 77 del t.u. 15 maggio 1963, n. 858, e che la legittimità di tale pretesa ha sostenuto nei due gradi del giudizio di merito, è rimasta soccombente, in quanto la sentenza impugnata ha

vale invece il principio della non estensibilità dell'accertamento che è stato affermato con le pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione che hanno eliminato la supersolidarietà tributaria.

Più complesso è il problema toccato dalla seconda massima.

Bisogna ricordare che con alcune recenti pronunce (Cass. 27 ottobre 1971, n. 3021; 22 dicembre 1971, n. 3738; 16 maggio 1972, n. 1484, in questa *Rassegna*, 1972, I, 146 e 709) è stato affermato, in contrasto con consolidata giurisprudenza più remota, che l'azione di accertamento negativo è ammissibile in pendenza della esecuzione esattoriale quando sia diretta contro l'ente impositore, essendo il divieto dell'art. 209 del t.u. operante solo per l'opposizione contro l'esattore. Questo principio non può essere condiviso (v. note delle sent. citate, nonché *Relazione Avv. Stato*, 1966-70, II, 199 e segg., 522 e segg., 943 e segg.). Si è pure osservato, tuttavia, che, sebbene le dette sentenze abbiano affermato il principio in termini di generalità, in effetti nelle situazioni discusse la domanda non era mai stata proposta dal contribuente, ma da un soggetto particolare (il liquidatore della società dichiarato personalmente responsabile, il terzo possessore del bene gravato da privilegio speciale) che non era o non era ritenuto soggetto passivo del rapporto tributario. Sembrava quindi di poter interpretare la portata di queste pronunce nel senso che, nonostante le più vaste asserzioni in tesi, l'azione di accertamento negativo riconosciuta ammissibile è soltanto quella che non si concreta in una controversia di imposta; diversamente non sarebbe superabile l'ostacolo della necessità della pronuncia della commissione almeno in un grado.

dichiarato la totale insussistenza del debito a carico del soggetto sottoposto all'esecuzione; l'Amministrazione ha, quindi, interesse a vedere riformata tale statuizione e riaffermata la legittimità della pretesa contestata.

L'Amministrazione ricorrente poggia l'impugnazione su due motivi di ricorso; ma va rilevato che le doglianze sollevate con tali motivi consistono, in effetti, in una unica censura, che si appunta avverso l'impostazione complessiva che i giudici del merito hanno data alle questioni trattate ed avverso le conseguenze che da tale impostazione sono state tratte; la soluzione delle questioni sollevate con il primo motivo dipende, invero, come si vedrà dalla soluzione che si adotta in relazione a quella proposta con il secondo, e questa ha rilevanza soltanto se intorno alle prime si accetta una tesi diversa da quella su cui poggia la sentenza impugnata.

Il quesito che viene proposto con il ricorso può essere così riassunto: l'accertamento compiuto nei confronti del debitore di imposta è efficace anche nei confronti dei condebitori solidali, ovvero nei riguardi di costoro deve essere effettuato altro accertamento, e qualora si ritenga l'accertamento inefficace, può essere il debito tributario posto in discussione quando il condebitore solidale, assoggettato ad esecuzione, eserciti l'azione di risarcimento nei confronti dell'esattore?

La sentenza impugnata, al pari della sentenza di primo grado, ha dato risposta negativa ad entrambi i quesiti, affermando che, in aderenza ai principi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale, 16 maggio 1968, n. 48, l'accertamento compiuto nei confronti di un

La sentenza oggi pronunciata è assai più esplicita. Con riferimento alla posizione del socio illimitatamente responsabile di società di persone, si afferma in modo del tutto esplicito che ad esso è consentita soltanto l'azione di risarcimento, che è una azione civile che non rientra nella previsione dell'art. 22 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639. Sembrerebbe poter da ciò desumere che al responsabile di imposta non è riconosciuto il diritto di proporre l'azione di accertamento negativo « in pendenza » dell'esecuzione esattoriale (azione che avrebbe per oggetto, se ammessa, l'applicazione della legge tributaria), ma solo l'azione di risarcimento, « dopo il compimento » dell'esecuzione esattoriale. Ed è questo un punto assai importante.

Ma, forse perché fuorviata dal sospetto di illegittimità costituzionale dell'art. 201, la S.C. ha definito con un'ampiezza che sembra eccessiva l'oggetto dell'azione di risarcimento. Questa azione, pur non concernendo direttamente la controversia di imposta, indirettamente tenderebbe a verificare, per giudicare della fondatezza della pretesa al risarcimento, l'accertamento della sussistenza del debito fiscale e l'efficacia del titolo su cui è fondato; non possono infatti essere invocati contro il responsabile di imposta atti che non hanno efficacia nei suoi confronti (accertamento, concordato, giudicato di commissione o di giudice ordinario) sì che l'azione del responsabile di imposta non incontra limiti e pone in discussione sia il rapporto di imposta che ha dato luogo all'esecuzione, sia il rapporto in base al quale

debitore di imposta non ha mai effetto nei confronti del condebitore solidale e negando che nel giudizio promosso dal condebitore, che eserciti la pretesa di risarcimento per illegittimità dell'esecuzione coattiva subita, possa essere trattata la questione della sussistenza del debito tributario.

L'Amministrazione delle Finanze, con il primo motivo di ricorso, denunciando la violazione e falsa applicazione, del combinato disposto degli artt. 8, primo comma, 17, primo e terzo comma, 31, primo comma, e 201, ultimo comma, del t.u. sull'imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, in relazione agli artt. 2267, 2304, 2313 e 1315 cod. civ., sostiene che, invece, l'efficacia dell'accertamento è espressamente sancita dall'ultimo comma dell'art. 201 del citato t.u. e che in tale norma non incide il principio enunciato dalla Corte costituzionale. La stessa Amministrazione con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 22 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, e 6 della legge 22 marzo 1865, n. 2248, all. E, sostiene che, per contro, nulla osta a che, nel giudizio ordinario conseguente alla domanda proposta dal condebitore assoggettato ad esecuzione ai sensi dell'articolo 209 ultimo comma, dello stesso t.u., sia trattata e risolta la questione concernente la sussistenza del debito a suo carico.

La duplice censura è fondata e l'argomentazione attraverso la quale la sentenza impugnata è pervenuta ad opposte conclusioni non può essere condivisa.

è stato assoggettato all'esecuzione il soggetto diverso dal contribuente. Se è vero, infatti, che del debito della società risponde il socio illimitatamente responsabile che non può sottrarsi alla posizione di debitore, e altresì vero che ogni modificazione del rapporto che può recare pregiudizio al coobbligato non ha efficacia nei confronti di esso; il socio, cioè, pur non potendo sottrarsi all'obbligo di adempiere il debito sociale, non è pregiudicato dal consolidamento della posizione debitoria nei confronti della società e quindi pur dovendo sottostare alla esecuzione esattoriale può in sede di azione di risarcimento contestare (indirettamente) il rapporto di imposta, senza le limitazioni e le preclusioni costitutesi verso la società.

Tutto questo costruito non può essere totalmente condiviso. Vi è una certa contraddizione nella sentenza che, alla prima massima, ha esattamente posto in luce la differenza tra la posizione del responsabile e quella del condebitore escludendo che al primo sia riferibile la regola della solidarietà ordinaria, e poi invece nella seconda questione ha riportato il problema nell'ambito della solidarietà senza avvertire che per il socio illimitatamente responsabile, come in genere per il responsabile di imposta, vale la regola della responsabilità sussidiaria che non è la stessa cosa della responsabilità solidale.

In base alla pronuncia in esame si dovrebbe ritenere che anche dopo l'accertamento definitivo (con giudicato) del debito di imposta nei confronti del soggetto passivo (società) sarebbe possibile, sia pure dopo il compimento dell'esecuzione e in via indiretta (sotto forma di azione di danni),

Esattamente l'Amministrazione ricorrente fa rilevare che la questione dell'efficacia dell'accertamento è specificamente prevista e risolta dall'ultimo comma dell'art. 201 del t.u. sulle imposte dirette, che ammette l'esecuzione nei confronti del « coobbligato solidale », imponendo all'esattore soltanto l'onere di previo « avviso di mora ». Tale norma, infatti, sarebbe superflua qualora si interpretasse come riferita ai condebitori nei confronti dei quali sia stato effettuato specifico accertamento, giacchè in tal caso non di coobbligato si tratterebbe, ma di debitore moroso, nei cui confronti opererebbe direttamente la previsione della notificazione dell'avviso di mora contenuta nei precedenti commi dello stesso articolo.

L'ultimo comma dell'art. 201 del t.u. sulle imposte dirette va interpretato, invece, nel senso che esso si riferisce non ai soggetti che sono condebitori dell'imposta in forza di norma di diritto tributario, ossia di coloro che, unitamente ad altri, sono soggetti passivi del rapporto tributario e nei cui confronti è stato diretto l'accertamento, ma ai soggetti che sono solidalmente obbligati con il debitore di imposta in forza di disposizione di legge, pur essendo estranei alla situazione di fatto che le singole leggi tributarie considerano presupposto del tributo. Trattasi dei cosiddetti responsabili di imposta, la cui figura giuridica, enucleata in un primo tempo dalla dottrina, è stata poscia recepita anche dalla legislazione tributaria (ad es. art. 15 t.u. n. 645 del 1958).

Tipico esempio di tale situazione è il caso, che ha dato luogo al presente giudizio, di socio illimitatamente responsabile dei debiti della società.

ritornare da capo a discutere senza preclusioni della fondatezza della pretesa tributaria per quanto attiene al socio. Ma questo non può dirsi esatto né nei rapporti tributari né nei rapporti civili. La responsabilità sussidiaria del socio, a cui si associa il beneficio di escussione, comporta la conseguenza che il socio, dopo l'escussione, non solo deve rispondere esecutivamente, ma non può contestare il titolo formatosi verso la società; può solo contestare il rapporto da cui discende la sua responsabilità illimitata ma non l'obbligazione sociale. Si discute infatti in dottrina se la sentenza pronunciata contro la società abbia contro il socio anche efficacia di titolo esecutivo, ma non si dubita minimamente che la sentenza vincoli il socio per l'accertamento del debito (FERRI, *Delle Società*, in *Commentario Scialoja e Branca* sub. art. 2267; TORRENTE e RUPERTO, *Commentario al Codice civile*, Torino 1962, sub. art. 2267).

In buona sostanza il beneficio di escussione non significa che il creditore debba agire verso la società e, ottenuto il titolo e messo infruttuosamente in esecuzione, possa agire contro il socio che sarà illimitatamente libero di contestare dal principio la domanda senza alcuna preclusione. Questo certamente non può accadere, perché il beneficio di escussione non può di tanto aggravare la posizione del creditore. Ed è chiaro che non può nascere nemmeno il minimo sospetto di illegittimità costitu-

A ben vedere, la norma medesima esprime con chiarezza, e con apprezzabile tecnicismo di locuzione, tale distinzione, indicando i soggetti cui si riferisce come « coobbligati » e non come « condebitori ».

Nei confronti di tali soggetti, invero, non è ipotizzabile un « accertamento », in quanto essi non sono « soggetti passivi del rapporto tributario », tale essendo, nel caso specifico, la società (art. 8 dello stesso t.u.), e non possono essere considerati assoggettati ad obbligo di dichiarazione, non essendo loro propri i redditi soggetti ad imposta (art. 17 t.u. cit.); l'accertamento, infatti è previsto soltanto in relazione all'obbligo di dichiarazione (art. 31 dello stesso t.u.) e questo grava unicamente sul soggetto passivo dell'imposizione e cioè sul « contribuente », così come chiaramente precisato dall'ultimo comma del menzionato art. 31 t.u.

Posto, dunque, che l'efficacia dell'accertamento compiuto nei confronti del debitore di imposta si rivolge anche nei confronti dei coobbligati solidali in forza di una apposita e specifica norma, quale è quella dell'ultimo comma dell'art. 201, e rilevato che la norma è tuttora vigente, in quanto nè abrogata nè dichiarata illegittima per contrasto alla Costituzione, il giudice ordinario non può negare tale efficacia, giacchè negandola verrebbe a disapplicare una norma di diritto positivo. E', appunto, questa ingiustificata disapplicazione, che va addebitata, in primo luogo, alla sentenza impugnata.

Quand'anche, infatti, si ritenesse fondato il dubbio sulla legittimità costituzionale della norma, che è appunto la ragione che la Corte di appello ha indotto a sostegno della soluzione adottata, il giudice ordinario non potrebbe negare l'applicazione della norma, ma sarebbe tenuto a rimettere alla Corte costituzionale il giudizio su tale legittimità; nè esso giudice potrebbe pervenire alla disapplicazione argomentando per analogia dalla dichiarazione di illegittimità

zionale della norma per la quale il socio può trovarsi vincolato da un giudicato del quale non è parte; ciò discendente dalla stessa idea di società di persone e dal principio del beneficio di escussione, che è ovviamente istituito a vantaggio del socio.

Le stesse regole valgono nei rapporti tributari; l'art. 201 del t.u. non fa che riconfermare la responsabilità illimitata del socio e il beneficio di escussione. Il socio potrà quindi contestare soltanto la sua qualità di socio e il titolo della sua responsabilità illimitata, ma l'accertamento già eseguito verso la società per il debito di imposta sarà vincolante, né ciò, per le ragioni già dette, può far dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 201 del t.u.

Alle stesse conclusioni deve pervenirsi per gli altri soggetti responsabili di imposta o obbligati in qualche modo a subire l'esecuzione. Il liquidatore di società dichiarato personalmente responsabile ex art. 265 del t.u. risponde, per un titolo del tutto particolare, di debiti di imposta accertati anche prima che la società venisse messa in liquidazione; quel che il liquidatore può discutere è quindi la sua personale responsabilità non l'obbli-

di altre norme di contenuto simile; giacchè la dichiarazione di incostituzionalità è specifica e colpisce soltanto le disposizioni cui si riferisce, sì che anche se altra norma ha contenuto eguale a quella che è stata oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale, ma si riferisce a situazione diversa, a questa non si estende la dichiarazione di illegittimità.

L'impostazione data dalla sentenza impugnata alla presente controversia impone, dunque, l'esame della questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'ultimo comma del citato art. 201.

Per la verità, potrebbe essere obiettato, che nello stato attuale del giudizio tale questione sia priva di rilevanza e, come tale, non sollevabile. Non avendo, infatti, l'esattoria proposto impugnazione avverso la sentenza di appello ed essendo, quindi, passata in giudicato la condanna di questa a restituire, sia pure a titolo di risarcimento e non di indebito, quanto percepito in attuazione di tale norma, la questione se la norma stessa sia, o meno, in contrasto con la Costituzione potrebbe apparire ultronea.

Ma se si considera che, come verrà ora esposto, la controversia va risolta attraverso l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 209, ultimo comma, dello stesso t.u. e che tale norma si applica al caso in esame in diretta correlazione con quella contenuta nell'ultimo comma dell'art. 201, la questione da esaminare si prospetta come valutazione della legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 201, ultimo comma, e dell'art. 209, ultimo comma, del t.u. sulle imposte dirette e, come tale, è direttamente rilevante nella soluzione della lite.

Tale questione è da ritenere, però, manifestamente infondata, giacchè, come esattamente ha rilevato l'Amministrazione ricorrente, i principi enunciati ed applicati dalla Corte costituzionale, cui si è ri-

gazione tributaria. Ancor più evidente è infine che il terzo possessore del bene gravato da privilegio speciale, può solo contestare la validità e l'ampiezza del privilegio, ma non il credito di imposta.

Si dovrebbe quindi poter conclusivamente enunciare le seguenti proposizioni: a) l'azione di accertamento negativo vera e propria (cioè l'azione promossa dal soggetto passivo del rapporto di imposta che dà luogo ad una controversia tributaria) non è ammissibile, perché al contribuente sono consentiti con il ricorso contro l'accertamento e l'opposizione contro il ruolo i rimedi giurisdizionali per ogni possibile situazione; b) le persone diverse dal contribuente che siano comunque obbligate al pagamento o a subire l'esecuzione possono agire ma solo per contestare il titolo della propria responsabilità sussidiaria, non già per riproporre nel merito la controversia di imposta; c) in quest'ultimo caso resta da stabilire se questi soggetti, diversi dal contribuente, possano proporre soltanto l'azione di risarcimento contro l'esattore dopo il compimento dell'esecuzione o anche la azione di accertamento contro l'ente impositore in pendenza dell'esecuzione.

CARLO BAFILE

ferita la sentenza impugnata, attengono non soltanto a norme, ma anche a fattispecie, diverse e non sono invocabili in relazione alla situazione, di cui qui si discute.

Le norme di cui la Corte costituzionale ha dichiarato la contrarietà alla Costituzione (artt. 20 e 21 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639) sancivano, nell'interpretazione e nell'applicazione che alle stesse venivano date, la giuridica impossibilità di un soggetto, nei cui confronti viene esercitata la pretesa tributaria, a far valere l'insussistenza o la eccessività del debito; rendendo, infatti, efficace nei confronti di un contribuente l'accertamento effettuato nei confronti di altro contribuente, che unitamente a lui è soggetto passivo del medesimo rapporto di imposta, senza che dell'accertamento egli abbia avuto legale conoscenza e computando a suo carico il decorso del termine di decadenza con riferimento dalla notifica dell'accertamento all'altro condebitore, si impedisce del tutto a tale soggetto la tutela dei propri interessi, in contrasto con il principio enunciato nell'art. 24 della Costituzione.

Nell'ipotesi prevista e regolata dal combinato disposto degli articoli 201, ultimo comma, e 209, ultimo comma, del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, invece, l'interesse del condebitore riceve una tutela piena, sebbene indiretta. Tale tutela si attua, però, solo se al giudizio che si instaura a sensi dell'ultimo comma dell'art. 209 si attribuisce il contenuto di cognizione piena, che la Corte di Venezia ha negato.

E' appunto, come si è accennato, nell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 209 che si palesano l'erroneità dell'impostazione adottata dalla sentenza impugnata, la parziale infondatezza della pretesa avanzata dal resistente, la fondatezza della tesi sostenuta dall'Amministrazione ricorrente e la manifesta infondatezza di dubbi sulla legittimità costituzionale della normativa che viene in considerazione.

I giudici del merito non hanno scorto, infatti, che la questione principale concerne non l'efficacia dell'intimazione tributaria, ma l'efficacia che il titolo, che si fa valere da parte dell'esattore, è capace di esplicare nei confronti del coobbligato solidale.

Orbene, quando il titolo consiste in un debito della società di cui il socio è solidalmente responsabile, non può essere posto in dubbio che tale titolo è efficace anche nei confronti del socio e che questo, come coobbligato, non può sottrarsi alla posizione di debitore.

Quando, peraltro, nel rapporto del quale il soggetto ha la posizione di coobbligato, si verificano eventi che modificano il rapporto medesimo, si applica il principio generale secondo il quale ogni modificazione che possa recare pregiudizio al coobbligato non ha efficacia nei confronti di questo, principio che ha ispirato l'intera disciplina delle obbligazioni solidali e trova chiara espressione negli articoli 1304, 1306 e 1308 c.c.

Ma l'inefficacia dell'evento modificativo non fa venir meno la posizione di coobbligato solidale, nè la sussistenza del debito a carico di questo; dall'inefficacia della modificazione discende soltanto che il coobbligato solidale può opporre al creditore ogni eccezione, senza essere pregiudicato dall'eventuale consolidamento della posizione debitoria nei riguardi dell'altro coobbligato.

Se, pertanto, nei confronti della società si sono verificati un giudicato, una costituzione in mora, una transazione, cui il socio illimitatamente responsabile sia rimasto estraneo, tali eventi non esplicano efficacia nei confronti di detto socio, se egli non ne accetti le conseguenze, ma resta ferma, pur sempre la sua posizione di obbligato solidale.

Applicando tale principio al caso in cui la società sia oggetto passivo di un rapporto tributario, si ha che il socio illimitatamente responsabile è coobbligato solidale nei confronti del fisco e non può sottrarsi a questa posizione di obbligo pretendendo di essere escusso solo dopo essere stato assunto direttamente come debitore di imposta, giacchè tale posizione, come si è detto, compete non a lui, ma alla società.

Agli atti, peraltro, attraverso i quali viene esercitato il diritto di credito del fisco si applica il principio generale della limitazione di efficacia in relazione alla possibilità di pregiudizio.

Da ciò consegue che, ferma restando la sua responsabilità per il debito fiscale, al socio illimitatamente responsabile non sono opponibili nè l'omissione di contestazione dell'accertamento da parte della società, nè il concordato, nè il giudicato nella lite tributaria cui egli non abbia partecipato.

Tale inopponibilità, però, non fa cadere il vincolo debitorio, che permane pur sempre a carico del socio coobbligato, ma soltanto abilita questi a far valere le sue ragioni nei confronti del fisco, anche quando ogni contestazione sia preclusa alla società.

Erronea è, dunque, la tesi, sostenuta dall'Amministrazione finanziaria nelle fasi di merito, secondo cui la sussistenza di un accertamento divenuto definitivo o, come nella specie, di un concordato, preclude al coobbligato solidale ogni possibilità di sollevare eccezioni; ma erronea è anche la soluzione adottata dalla sentenza impugnata, secondo cui l'inopponibilità dell'accertamento o del concordato al coobbligato fanno venir meno del tutto in costui la posizione di debitore solidale. Egli rimane, invece, obbligato al pagamento dell'imposta, ed è, come tale, passivamente legittimato all'intimazione ed all'esecuzione, ma è abilitato a far valere le sue ragioni senza che possa risentire pregiudizio dalla condotta degli altri obbligati.

La peculiarità della situazione risultante dalla applicazione del combinato disposto degli artt. 201, ultimo comma, e 209 ultimo com-

ma, del t.u. sulle imposte dirette, consiste non nella posizione del coobbligato nel rapporto obbligatorio, ma nel mezzo che a lui è offerto per far valere le sue ragioni, e tale peculiarità discende dalla particolare forza coattiva del credito fiscale.

La riscossione coattiva del credito d'imposta non può essere arrestata, infatti, se non in casi eccezionali, quale che sia il soggetto contro cui l'esecuzione è rivolta. Le ragioni dei soggetti interessati, che non siano tali da provocare la sospensione della esecuzione, a sensi dell'art. 209, primo e secondo comma, possono essere fatte valere attraverso la speciale azione risarcitoria prevista dall'ultimo comma dello stesso art. 209, e di tale azione si avvale, anche, come è accaduto nel caso in esame, il coobbligato assoggettato ad esecuzione nei modi previsti dall'art. 201, ultimo comma.

Ma nel giudizio conseguente alla proposizione della domanda di risarcimento viene in discussione l'intero rapporto tra il fisco ed il soggetto sottoposto all'esecuzione, e cioè sia il rapporto di imposta, che ha dato luogo all'esecuzione, sia il rapporto in base al quale il soggetto è stato assoggettato all'esecuzione, e l'esame di tali rapporti da parte del giudice adito non trova, contrariamente a quanto hanno ritenuto sia i primi giudici che i giudici di appello, nessuna limitazione o preclusione.

Erroneamente, infatti, i giudici del merito hanno ritenuto che l'azione prevista dall'ultimo comma dell'art. 209 del t.u. n. 645 del 1958 rientri nel campo di applicazione dell'art. 22 del d.l. n. 1639 del 1936.

Con la domanda di risarcimento, infatti, non sono impugnati gli atti dell'Amministrazione finanziaria, ma viene dedotto che il soggetto che ha subito la esecuzione ha ricevuto un pregiudizio ingiusto. Il giudizio su tale domanda involge, quindi, l'esame di tutte le posizioni delle parti. Nei confronti dell'istante potranno essere rilevanti, benvero, le preclusioni che si siano eventualmente verificate nell'ambito di una contestazione fiscale e che a lui siano opponibili; ma, non possono essere invocati atti che non hanno efficacia nei confronti di esso istante; costui, non può a sua volta ricavare da tale inefficacia la inesistenza dell'obbligo tributario a suo carico.

La controversia che sorge a seguito della domanda di risarcimento non si svolge, quindi, nel mero ambito del rapporto fiscale e non è controversia « relativa all'applicazione dell'imposta », e pertanto non rientra nella previsione del citato art. 22, ma è controversia ordinaria; l'accertamento della sussistenza del debito fiscale e la valutazione della efficacia del titolo su cui si è fondata l'esecuzione costituiscono i presupposti per la soluzione della controversia e devono essere necessariamente esaminati dal giudice, ma non costituiscono l'oggetto diretto della lite; il giudice può conoscere, quindi, delle questioni ine-

renti al rapporto tributario, anche se non sussistono il presupposti previsti nell'art. 22 citato.

Dalla chiarificazione della natura e del contenuto dell'azione risarcitoria prevista dall'ultimo comma dell'art. 209 del t.u. n. 645 del 1958 discende, come si è detto, la risposta a tutti i quesiti che sorgono nel caso in esame.

In primo luogo se ne deduce che hanno errato i giudici del merito nel ritenere che fosse sufficiente la constatazione che un accertamento non aveva avuto luogo nei confronti del soggetto sottoposto ad esecuzione per attribuire a questo il diritto al risarcimento; dalla constatazione che un accertamento non sussiste, deve essere tratta, invece, soltanto la deduzione che le contrapposte pretese sono impregiudicate, con la conseguenza che deve essere presa in esame la questione se il debito tributario sussista, quale ne sia il contenuto e se, ed entro quali limiti, l'attore ne debba rispondere.

In secondo luogo se ne deduce che, le ragioni poste a fondamento della pretesa di risarcimento non erano idonee a risolvere la controversia e che l'Amministrazione esattamente ha negata tale idoneità ed ha richiesto l'accertamento della posizione debitoria dell'istante.

In terzo luogo, e soprattutto, si rende evidente l'insussistenza del contrasto tra la normativa contenuta nel combinato disposto degli artt. 201, ultimo comma, e 209, ultimo comma del t.u. sulle imposte dirette ed i principi affermati dalla Corte Costituzionale, cui si è richiamata la sentenza impugnata.

La Corte Costituzionale, infatti, ha giudicato che è da ritenere in contrasto con l'art. 24 della Costituzione « un sistema che toglie ad alcuni condebitori di un tributo ogni possibilità di difesa autonoma del proprio interesse »; nella situazione prevista e regolata dalla norma che si esamina è sancita, invece, la più vasta tutela dell'interesse del coobbligato, il quale è abilitato a far valere ogni ragione che lo sottrae alla pretesa fiscale, con la sola peculiarità che tale difesa è successiva, anziché preventiva, all'attuazione della pretesa. Ma tale peculiarità concerne il modo di esercizio della tutela, non incide sulla tutela stessa, nè impone una limitazione di tale gravità che possa condurre a far ritenere che la tutela sia fortemente ed irrimediabilmente compromessa.

La sentenza impugnata che, accogliendo indiscriminatamente la domanda di risarcimento, ha rifiutato di prendere in esame le questioni concernenti il credito dell'Amministrazione deve essere, pertanto, cassata; e poichè anche i giudici di primo grado hanno erroneamente ritenuto di non avere giurisdizione a conoscere del rapporto tra l'Amministrazione e l'istante, in cui si incentra, in effetti, il contenuto della lite, la causa va loro rimessa, ai sensi dell'art. 383, ultimo comma, cod. proc. civile.

Nel giudicare la controversia i giudici di rinvio si atterrano, quindi, ai principi che seguono.

Nei confronti dei coobbligati solidali, di cui all'ultimo comma dell'art. 201 ed al primo comma dell'art. 208 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, non sono ipotizzabili nè dichiarazione dei redditi, nè accertamento nè iscrizione a ruolo, in quanto non trattasi di contribuenti diretti ma di soggetti solidamente responsabili dei debiti del contribuente.

L'iscrizione a ruolo nei confronti del contribuente è efficace anche nei confronti dei coobbligati solidali, ai quali è, quindi, legittimamente notificato l'avviso di mora, a sensi dell'art. 201, ultimo comma, del citato t.u. ed a carico dei quali è legittima l'attuazione della riscossione coattiva.

L'azione di risarcimento, prevista dall'art. 209, ultimo comma, del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 22 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639.

Il giudice ordinario, adito a sensi dell'art. 209, ultimo comma, citato, ha giurisdizione piena a conoscenza del rapporto tributario, essendo inoperanti le preclusioni sancite dal citato art. 22 del d.l. numero 1639 del 1936. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 marzo 1973, n. 832 - Pres. Icardi - Est. Carnevale - P. M. Millotti (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Zoboli) c. Cavaglià (avv. Ghia).

Imposte e tasse in genere - Solidarietà tributaria - Estensione del giudicato favorevole ad altri coobbligati - Partecipazione al giudizio - Esclusione.

(c.c., art. 1306).

Poichè l'obbligazione tributaria è retta dalle regole comuni della solidarietà, l'estensione agli altri condebitori del giudicato favorevole, non fondato su ragioni personali, intervenuto nei confronti di uno o di alcuni debitori, a norma dell'art. 1306 c.c., è ammissibile solo per quei condebitori che non abbiano partecipato al giudizio, mentre per quelli che hanno partecipato al giudizio, anche in un solo grado, operano le preclusioni derivanti dal giudicato formatosi nei loro confronti; a maggior ragione dopo la riforma della sentenza a danno dei debitori a seguito della impugnazione della Finanza nei confronti di alcuni soltanto degli obbligati, non può essere da questi opposto il più favorevole giudicato formatosi nel precedente grado nei confronti di altro coobbligato contro il quale l'impugnazione non sia stata rivolta (1).

(1) Decisione esatta, che è conseguenza necessaria della affermata solidarietà ordinaria della obbligazione tributaria. Il principio deve ritenersi

(*Omissis*). — Può procedersi, a questo punto, all'esame del ricorso, con il cui unico motivo — denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1306, secondo comma, e dell'art. 2909 cod. civ., in relazione agli artt. 331 e 332 cod. proc. civ. ed all'art. 29, terzo comma, del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 — l'Amministrazione finanziaria censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il principio sancito dall'art. 1306, secondo comma, possa trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui il condebitore solidale, che invoca a proprio favore il giudicato formatosi nei confronti di altro condebitore, abbia partecipato al giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza passata in giudicato. Sostiene in contrario che presupposto per l'applicazione del principio è che il debitore in solido sia rimasto estraneo al giudizio in cui si è formato il giudicato, in quanto nessuna norma commina l'inefficacia degli atti processuali compiuti nei confronti di alcuni soltanto dei condebitori in solido e, d'altra parte, la formazione del giudicato nei confronti degli altri condebitori, nei riguardi dei quali l'azione non sia stata proseguita, non può che esaurire i suoi effetti nell'ambito dell'articolo 2909 cod. civ.

La censura è fondata.

In conformità al più recente indirizzo della giurisprudenza di questa Corte Suprema — che trae conferma anche dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, degli artt. 20 e 21 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza 16 marzo 1968, n. 48, limitatamente alla parte in cui dalla contestazione di un maggior imponibile nei confronti di uno solo dei coobbligati solidali si facevano decorrere i termini per l'impugnazione anche nei confronti degli altri condebitori di imposta — la solidarietà fra più coobbligati non assume, nella materia tributaria, una configurazione diversa da quella che l'istituto presenta in base alla disciplina contenuta nel codice civile, e cioè di una pluralità di rapporti obbligatori di identico contenuto ed aventi una causa unica. Deve escludersi perciò, che nelle obbliga-

operante non soltanto in conseguenza delle preclusioni nascenti da giudicato, in relazione cioè alla ipotesi di impugnazione non estesa a tutte le parti, ma anche in conseguenza di ogni altra preclusione: sia cioè in relazione alla autonoma azione ordinaria a seguito della decisione delle commissioni; sia in relazione alle opposizioni contro un atto amministrativo capace di determinare decadenza per decorso di termine (accertamento, ingiunzione nei casi previsti, ordinanza dell'intendente e decreto del ministro).

Per una ricapitolazione della non sempre univoca giurisprudenza dell'ultimo periodo su questi problemi, v. C. BAFILE, *Sui nuovi problemi della solidarietà tributaria*, in questa *Rassegna*, 1972, I, 663.

zioni tributarie solidali il rapporto obbligatorio sia unico ed inscindibile e che fra i condebitori solidali di imposta ricorra un rapporto di mutua rappresentanza processuale che consenta di estendere a tutti l'efficacia del giudicato intervenuto nei confronti di alcuni soltanto dei condebitori al di là dei limiti soggettivi segnati dall'art. 2909 cod. civ.

Il problema della comunicabilità agli altri condebitori solidali degli effetti del giudicato intervenuto nei confronti di alcuno di essi si pone, quindi, anche in relazione alle obbligazioni tributarie solidali, negli stessi termini in cui si presenta rispetto alle obbligazioni solidali che abbiano la loro fonte in rapporti giuridici di natura privatistica e trova la principale base normativa per la sua valutazione nella disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 1306 cod. civ., con cui — risolvendosi il contrasto di opinioni esistente a causa della mancanza di una specifica disposizione in proposito, nel vigore del codice civile del 1865 — si è fissato il principio che la sentenza emessa nei confronti di alcuno dei condebitori solidali non estende la sua efficacia nei confronti degli altri, ma questi ultimi possono opporla al creditore, salvo che sia fondata su ragioni personali al debitore.

Questa Corte Suprema ha già avuto occasione di affrontare il problema dell'estensibilità degli effetti del giudicato favorevole intervenuto nei confronti di alcuno dei condebitori solidali rispetto ad altri condebitori che abbiano partecipato, sia pure in un solo grado, al processo in cui è stata pronunciata la sentenza favorevole passata in giudicato; e lo ha costantemente risolto (sent., 4 giugno 1969, n. 1970; sent., 31 marzo 1967, n. 1771; sent., 11 giugno 1965, n. 1190) nel senso che la sentenza pronunciata fra il creditore ed uno dei debitori in solido può essere opposta al creditore dagli altri condebitori, se favorevole e non fondata su ragioni personali al debitore, ma solo quando gli altri condebitori, che di quella sentenza vogliono giovare, siano rimasti estranei al giudizio. I condebitori solidali, che abbiano partecipato al processo, sia pure in un solo grado, sono, invece, soggetti alle preclusioni derivanti dal giudicato formatosi nei propri confronti nonché all'efficacia del giudicato medesimo; ciò in quanto la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei condebitori solidali — soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual'è quello che deriva dalla solidarietà — determina nei loro confronti il passaggio in giudicato della sentenza, ancorchè questa sia impugnata da altri condebitori e, nei riguardi di costoro, venga riformata o annullata.

Ad analoga soluzione deve pervenirsi rispetto al diverso problema — che si presenta nel caso in esame — dell'estensibilità degli effetti del giudicato favorevole — formatosi nei confronti di alcuno dei con-

debitori solidali in conseguenza della mancata proposizione dell'impugnazione soltanto nei suoi riguardi, da parte del creditore — agli altri condebitori che abbiano partecipato al giudizio e nei confronti dei quali il creditore abbia impugnato la sentenza sulla quale si è formato, rispetto ad alcuno dei condebitori, il giudicato di cui essi intenderebbero giovarsi.

Il principio fissato nel secondo comma dell'art. 1306 cod. civ., deve, infatti, essere coordinato con i principi che disciplinano le impugnazioni nelle cause scindibili, nel cui ambito si collocano, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, le cause relative ad obbligazioni solidali.

Dal carattere di litisconsorzio facoltativo che è proprio, nelle cause scindibili, della pluralità di parti dei rapporti processuali distinti e indipendenti, riuniti in un unico procedimento per ragioni di economia processuale, discende che la sentenza che definisce tale procedimento è unica solo formalmente, ma consta, in realtà, di tante pronunce quante sono le cause con essa decise; e che il regime delle impugnazioni è regolato autonomamente nei riguardi di ciascuna pronunzia, sicchè, a norma dell'art. 332 cod. proc. civ., l'impugnazione può essere proposta dal creditore soccombente nei confronti di alcuno o di alcuni soltanto dei debiti solidali e — ove l'impugnazione stessa sia preclusa, per effetto del decorso del termine o per acquiescenza, nei confronti degli altri condebitori — la sentenza passa in giudicato nei riguardi di quest'ultimi.

Tale giudicato — essendo compatibile con la scindibilità delle cause l'eventualità che, rispetto ai singoli rapporti riuniti in unico procedimento, si abbiano, nei diversi gradi del giudizio, sentenze di contenuto contrastante passate tutte in cosa giudicata — non preclude, peraltro, l'esame dell'impugnazione nè è di ostacolo alla riforma o all'annullamento della sentenza nei confronti di quei condebitori rispetto ai quali l'impugnazione stessa è stata proposta dal creditore, con la conseguenza che costoro non possono giovarsene.

In applicazione di tale principio — dovendo riconoscersi all'azione giudiziaria, proposta, ai sensi dell'art. 29, terzo comma, del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, contro la decisione della Commissione provinciale delle imposte che ha determinato il valore venale del bene oggetto del trasferimento, natura di mezzo di impugnazione — deve ritenersi che il giudicato formatosi, per effetto della mancata impugnazione nei loro confronti, nei riguardi di alcuno dei condebitori solidali di imposta non sia di ostacolo all'esercizio della detta azione giudiziaria nei confronti degli altri — condebitori solidali, nei riguardi dei quali soltanto, ove l'impugnazione risulti fondata, la decisione della Commissione provinciale, potrà essere annullata. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 marzo 1973, n. 850 - Pres. Icardi - Est. Spadaro - P.M. Antoci (diff.) - Ministero delle Finanze (avvocato Stato Cavalli) c. Comune di Reggio Emilia (avv. Ventura).

Imposta di registro - Agevolazioni per gli impianti sportivi - Mutuo - È compreso.

(r.d. 2 febbraio 1939, n. 302, art. 3).

Nell'agevolazione dell'art. 3 del r.d. 2 febbraio 1939, n. 302 per gli atti degli enti pubblici per l'esecuzione delle opere relative agli impianti sportivi, deve intendersi ricompreso un contratto di mutuo stipulato da un comune per la costruzione di un impianto sportivo (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo, la ricorrente Amministrazione delle Finanze, denunciando la violazione degli artt. 1 e 3 del r.d.l. 2 febbraio 1939, n. 302, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., censura la impugnata decisione della Commissione Centrale delle imposte per avere ritenuto che gli atti di finanziamenti, destinati alla costruzione di impianti sportivi, rientrassero tra quello, che godono, ai sensi dell'art. 3 del citato r.d.l. n. 302 del 1939, del beneficio fiscale in esso predetto e per avere, in conseguenza, affermata la legittimità dell'applicazione del detto beneficio all'atto di mutuo del 23 ottobre 1965, avente per oggetto il finanziamento di L. 95.000.000 in favore del Comune di Reggio Emilia per la costruzione del locale palazzetto dello Sport. In particolare, sostiene che la formulazione letterale dalla norma del detto art. 3, che menziona, agli effetti del beneficio fiscale, gli atti « per la esecuzione » delle opere contemplate nell'art. 1, restringe e limita l'applicazione di tale beneficio alla sola attività negoziale occorrente per la materiale esecuzione, quali ad esempio, gli appalti, rimanendo così esclusi tutti gli atti preparatori, quali gli atti di finanziamento, pur se destinati alla costruzione delle opere sportive.

Il motivo è infondato.

Il r.d.l. 2 febbraio 1939, n. 302, mentre all'art. 1, nell'assoggettare ad approvazione i progetti per la costruzione, l'acquisto, l'adattamento, il restauro e le modifiche di impianti sportivi e loro accessori, attribuisce all'approvazione di tali progetti il valore di dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, estendendo alle relative espropriazioni l'applicazione delle norme degli

(1) Non constano precedenti specifici negli ultimi anni. Cfr. in argomento App. Napoli 17 gennaio 1972, in questo fascicolo pag. 754, con nota di A. ARNONE.

artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 sul rinnovamento della città di Napoli e stabilendo che l'approvazione stessa deve contenere i termini d'inizio e di ultimazione dei lavori, all'art. 3, nel prevedere la agevolazione fiscale della esenzione da ogni tassa sugli affari, ha esplicito riferimento, agli effetti della concessione di tale beneficio, agli atti degli enti pubblici « per la esecuzione » delle opere contemplate dall'art. 1.

La stretta correlazione esistente tra le due norme mostra chiaramente che il beneficio fiscale risulta ispirato e determinato dalla rilevante, particolare utilità sociale, connessa dal legislatore ai compiti svolti dagli impianti sportivi nel campo della educazione sportiva della gioventù e del promovimento del relativo spirito agonistico, e dalla conseguente finalità di incrementare lo sviluppo di queste importanti iniziative sociali. Nell'ambito di questa finalità va, pertanto, interpretato il testo della norma dell'art. 3, agli effetti della individuazione degli atti ai quali è applicabile il detto beneficio fiscale, e al riguardo deve rilevarsi che il riferimento degli atti alla esecuzione (« atti degli enti pubblici per la esenzione ») esprime, nel suo stesso significato letterale, un rapporto di collegamento strumentale necessario degli atti stessi con la esecuzione delle opere sportive, ossia di un rapporto che, in funzione della finalità, di cui sopra, che la esecuzione stessa di queste opere è rivolta a realizzare, si risolve anche in un collegamento strumentale necessario con tale finalità.

In sostanza, mentre questo rapporto di collegamento strumentale sta ad indicare gli atti occorrenti, e, cioè, necessari, per la esecuzione delle opere, la finalità, per la quale è stato previsto il beneficio fiscale e in funzione della quale tali atti assumono rilevanza agli effetti di questo beneficio, qualifica e caratterizza il senso nel quale deve essere inteso il termine « esecuzione » usato dalla norma, inducendo così, sul piano logico, a ritenere, fondatamente, che con questo termine si sia voluto far riferimento alla « realizzazione delle opere », e, cioè, alle opere finite e conseguite attraverso le operazioni previste dall'art. 1 (attraverso la costruzione, l'acquisto, il restauro, l'adattamento e le modifiche) e non già restringere il suo significato alla sola fase materiale tecnica di tali operazioni; tanto più che il detto termine, nel suo stesso significato letterale, si presenta ambivalente, ben potendo essere usato per esprimere sia l'uno che l'altro significato.

Ne consegue che gli atti di mutuo, con i quali gli enti pubblici acquisiscono i finanziamenti che si rendono oggettivamente necessari per la costruzione, l'acquisto, il restauro, l'adattamento e le modifiche di impianti sportivi e loro accessori, si collocano in un rapporto di oggettiva strumentalità necessaria rispetto alla realizzazione di queste iniziative, e, cioè, in quel rapporto di strumentalità che, nei termini della configurazione ad esso attribuito secondo la interpretazione della

norma dell'art. 3 sopra illustrata, è richiesto da tale norma per l'applicazione del beneficio fiscale.

Il diverso principio della esclusione di tali atti da questo beneficio risulta enunciato nella sentenza n. 302 del 1952 di questa Corte Suprema, ma questo principio, al quale si richiama, in sostanza, la tesi della ricorrente Amministrazione, se può essere considerato valido con riferimento a particolari situazioni di fatto rispetto alle quali non è certa la sussistenza del rapporto di necessaria strumentalità oggettiva, di cui sopra, non può, invece, essere ritenuto tale in via generale. La ragione, per la quale, in base a questa decisione, gli atti di finanziamento sono stati esclusi dal beneficio fiscale, risiede, infatti, nella considerazione che per questi atti, autonomi e preparatori alla esecuzione, non v'è la garanzia della invariabilità della destinazione dei finanziamenti, mentre per quelli che afferiscono alla esecuzione ricorre, invece, un rapporto diretto che non consenta deviazioni rispetto alla esecuzione stessa; ossia in una ragione che, mentre ricollega, in via generale la applicabilità di quel beneficio al rapporto di strumentalità necessaria, disconosce un tale rapporto per gli atti di finanziamento, sotto il profilo della carenza di efficienti garanzie alla invariabilità della loro destinazione, e, quindi, sotto un profilo, che pone semmai il problema di una rigorosa verifica, caso per caso, circa il contenuto e la consistenza di quel rapporto di strumentalità, ma che non importa, in via di principio, una esclusione della compatibilità di un tale rapporto. E', pertanto, evidente che una tale ragione ridimensiona il principio, enunciato in tale decisione, riportandolo nell'ambito dei termini, sopra puntualizzati; sicchè ben può dirsi che da questo stesso ambito scaturisce l'opposto principio della inclusione degli atti di mutuo, collegati da un nesso di strumentalità oggettiva e necessaria alla realizzazione degli impianti sportivi e loro accessori, tra quelli ai quali è applicabile ai sensi dell'art. 3 del citato r.d.l. n. 302 del 1939, il beneficio fiscale. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 aprile 1973, n. 907 - Pres. Icardi - Est. La Torre - P. M. Mililotti (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Azzariti) c. Barrile.

Imposta di fabbricazione - Oli minerali - Prescrizione - Frode - Nozione.

(r.d. 28 febbraio 1939, n. 334, art. 19).

Agli effetti dell'art. 19 del r.d. 28 febbraio 1939, n. 334, per aversi frode deve sussistere una condotta (attiva od omissiva) del contri-

buyente tale da rivelare un atteggiamento malizioso e ingannatorio o comunque doloso che non è rivelato dal sol fatto della omessa denuncia (1).

(*Omissis*). — Col primo motivo del ricorso principale — cui va preliminarmente riunito quello incidentale, trattandosi di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza — l'Amministrazione finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 19, terzo comma, r.d.l. 28 febbraio 1939, n. 334 (« imposta di fabbricazione sugli olii minerali ») a norma del quale « il diritto alla percezione della imposta si prescrive in trenta anni in caso di frode ».

Giova al riguardo premettere che la Corte d'appello di Milano, dopo aver richiamato il primo comma del citato articolo 19 secondo cui « l'azione per il recupero dei crediti erariali si estingue trascorsi cinque anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento, quando non ricorra il caso di frode », che soggiace invece al più lungo termine trentennale previsto dal terzo comma, ha negato che una siffatta ipotesi ricorresse nella specie: da un canto perchè la Finanza, cui incombeva il relativo onere, non aveva fornito alcuna prova dell'asserita frode, la quale non può presumersi a carico del cittadino; dall'altro, perchè le modalità della vicenda (oggettivamente e soggettivamente considerata) erano tali da escludere l'intento di trarre in inganno gli organi incaricati dell'accertamento dell'imposta.

Di ciò si duole la ricorrente Amministrazione, deducendo che, così nel campo civilistico (art. 1344, 2901 c.c.) come nella materia tributaria (es. art. 55 t.u. 14 settembre 1931, n. 1775, sulla finanza locale), la nozione di frode non richiede la messa in opera di specifiche macchinazioni e di particolari artifici o raggiri, bastando a integrarla, nel settore fiscale, ogni volontario comportamento che, come l'omissione della prescritta denuncia, valga a sottrarre un cespite all'accertamento tributario. E sulla base di tale premessa, completata dal rilievo che il legislatore suole ampliare il termine di accertamento dell'imposta quando il presupposto di questa sia stato celato (es. art. 32, t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle imposte dirette), giunge la Finanza alla conclusione che, secondo il citato art. 19, torna applicabile la prescrizione trentennale « ogni qualvolta sussista occultamento del presupposto d'imposta (omessa dichiarazione di lavorazione e situazioni similari), integrando esso in *re ipsa* il caso di frode ».

Il motivo è infondato.

Nella sua più compiuta accezione, il termine « frode » designa una umana condotta che si avvale di artifici o raggiri per conseguire

(1) Non risultano precedenti specifici.

un risultato illecito, a proprio vantaggio e in pregiudizio altrui. Talora questo concetto trova pieno riscontro nel linguaggio giuridico (cfr. ad es. l'art. 640 c.p.), che altre volte, invece, lo recepisce con gradazioni di significato in cui fa spicco o l'illiceità del risultato conseguito (cfr. ad es. l'art. 1344 c.c.) o il danno ad altri arrecato (cfr. ad es. gli art. 2901 c.c. e 67 legge fall.) o la mira dell'ingiusto profitto (cfr. ad es. l'art. 642 c.p.): ma, sempre, sul presupposto di un comportamento attuoso che, per le circostanze oggettive o per le concrete modalità nelle quali si estrinseca, sia sicuro o presunto veicolo di un intento malizioso o ingannatorio, cui appunto si lega la qualifica di « fraudolento ». Se, dunque, può convenirsi che la nozione generica di frode non richiede necessariamente le callide macchinazioni del tipico disegno truffaldino, è pur vero che essa risulterebbe svuotata di contenuto senza quel *quid pluris* che, ridotto quanto si voglia, deve poter distinguere la frode dalla semplice inosservanza di un precetto.

E' questa la ragione che, di regola, impedisce di qualificare *ipso iure* fraudolenta la trasgressione a un dovere giuridico quando non sia accompagnata da maliziosi espedienti o almeno dalla volontà di trarre in inganno, in ciò consistendo l'essenza della frode quale risulta dal significato proprio della parola in armonia con l'esigenza logica della distinzione concettuale e con i principi giuridici che governano i rapporti sociali. Se ne ha conferma, oltre che nel campo penale, dove la medesima infrazione può dar luogo a un diverso titolo di reato in assenza o in presenza della frode (cfr. ad es. gli artt. 355 e 356 c.p.), anche nella specifica materia tributaria, dove può trarsi esempio dalle stesse norme cui si richiama la ricorrente Finanza. Contrariamente, infatti, a quanto si assume, non è dato ricavare dal vigente sistema indici legislativi a conforto di un'asserita equiparazione tra « frode fiscale » e omessa denuncia del presupposto imponible (che è cosa ben diversa dall'occultamento): non è a tal fine conducente il richiamo all'art. 32 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 (sulle imposte dirette), perchè il maggior termine di un anno qui concesso all'ufficio per l'accertamento dei redditi non dichiarati discende da una esigenza pratica per nulla legata ad una presunta frode fiscale, della quale invece si parla nel successivo art. 252 con riferimento ad attività fraudolente che vanno ben oltre i fatti di omessa, incompleta o infedele dichiarazione (disciplinati a parte sotto gli artt. 342, 244, 245 e 250 t.u.). Con pari certezza, poi, è da escludere che la frode sia insita nel fatto stesso di porre in essere comportamenti (commissivi o omissivi) di evasione tributaria, come a torto si vorrebbe argomentare dall'art. 55 t.u. 14 settembre 1931, n. 1175 (sulla finanza locale): tale norma riporta sotto i casi di frode il fatto di chi « mediante atti fraudolenti, si sottrae o tenta di sottrarsi al pagamento della imposta », quello dei trasporti di generi « fraudolentemente sprovvisti di bolletta di accompa-

gnamento » e quello di « fraudolenta omissione o irregolare tenuta del registro di carico e scarico »; ma il successivo art. 59 discrimina codeste violazioni e le assoggetta ad un diverso trattamento « qualora non sussista l'estremo della frode », con ciò mettendo chiaramente in luce che l'esistenza di fatti tipici di evasione fiscale non è da sola sufficiente a integrare la frode, per la quale invero si richiede il *quid pluris* di una dolosa condotta diretta a trarre in inganno gli organi accertatori (come il nascondimento, le dissimulazioni, le dichiarazioni mendaci, ecc.: cfr. Cass. pen., 17 aprile 1964, Monti; 1 marzo 1966, Boneschi; 14 ottobre 1966, Bigaro). E se financo per fatti che la legge qualifica fraudolenti è possibile in concreto escludere la frode, non si vede come questa possa presumersi per fatti cui tale qualifica, è, di regola, estranea.

Così delineato il concetto di frode, e non risultando che esso sia assunto in un differente significato nella disciplina fiscale degli oli minerali (r.d.l. 28 febbraio 1939, n. 334), evidente appare l'errore in cui versa la ricorrente quando afferma che l'omessa dichiarazione di lavorazione del prodotto e le non meglio precisate « situazioni similari » integrano in *re ipsa* il caso di frode. Una siffatta tesi, facendo automaticamente rientrare in tale ipotesi l'inosservanza ai doveri cui è tenuto il soggetto passivo dell'imposta, si pone in netto contrasto con la lettera e la ratio del citato art. 19, che, invece, distingue il caso normale (violazione senza frode) da quello eccezionale (violazione con frode): distinzione che, in mancanza di una contraria disposizione di legge, non può che fondarsi sul criterio discretivo su enunciato, secondo cioè che la condotta (attiva od omissiva) del contribuente sia tale da rivelare o meno un atteggiamento malizioso e ingannatorio o comunque doloso. Cosa che non può dirsi « a priori » dell'omessa denuncia, poichè questa, a differenza di attività volte ad occultare o sottrarre il cespite tassabile all'imposizione tributaria, non reca in sè l'impronta dell'intenzione dolosa, che resta invece da dimostrare per congrui ed obiettivi segni idonei in concreto a palesarla. Del che, d'altronde, si rinviene significativa conferma nel successivo art. 30 dello stesso r.d.l. del 1939, laddove, in tema di definizione amministrativa dell'infrazione fiscale, è dato all'intendente di finanza di mitigare la relativa sanzione « qualora gli risulti escluso il proposito di frode »: della cui sussistenza o meno, quindi, deve giudicarsi caso per caso con puntuale indagine di fatto.

E poichè la Corte d'appello l'ha esclusa, con giudizio congruamente motivato e come tale insindacabile in sede di legittimità, retta-mente si è applicata alla specie la comune prescrizione di cinque anni, prevista dal primo comma dell'art. 19, in luogo di quella speciale di trenta anni eccepita dalla Finanza sul presupposto di una frode non provata. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 aprile 1973, n. 921 - Pres. Icardi - Est. Carnevale - P. M. Raja (conf.) - Gerli (avv. Ferri) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Saltini).

Imposte doganali - Spedizione di merci da una dogana all'altra - Esenzione da visita - Determinazione della cauzione - Mancata presentazione delle merci alla dogana di destinazione - Conseguenze.
(l. 25 settembre 1940, n. 1424, artt. 58, 59, 60 e 120).

Nel caso di spedizione di merci da una dogana all'altra in esenzione da visita, la somma determinata a titolo di cauzione in ragione di una misura fissa (L. 8.000 per chilogrammo), diventa l'imposta definitivamente dovuta se, a seguito della mancata presentazione della merce alla dogana di destinazione, non è più possibile procedere alla visita e alla determinazione dei diritti dovuti in base al valore delle merci. Conseguentemente, non ha alcuna influenza su tale obbligazione per il pagamento dell'imposta l'eventuale prescrizione della contravvenzione prevista nell'art. 120 della legge doganale (1).

(Omissis). — Con il primo motivo — denunciando la violazione e l'erronea interpretazione degli artt. 157 e 185 c.p., 16 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, 2197 c.c., 120, 121 e 59 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424 — la società ricorrente sostiene che l'intervenuta prescrizione della contravvenzione prevista dall'art. 120 della legge doganale rendeva inapplicabili le relative sanzioni, fra le quali dovrebbe comprendersi la liquidazione dei diritti di confine in base al peso lordo della merce importata; e che, conseguentemente, i diritti di confine da essa dovuti avrebbero dovuto essere liquidati, ai sensi dell'art. 172 del regolamento doganale, secondo la tariffa, che ne prevede la determinazione in base al valore della merce importata.

Con il secondo motivo — denunciando la violazione e l'erronea interpretazione degli artt. 120 e 59 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, in relazione agli artt. 2 e 3 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 — la ricorrente assume che l'art. 120 della legge doganale, nel disporre la liquidazione dei diritti di confine nella misura fissata dall'art. 59 della stessa legge (L. 8.000 per ogni kg. di peso lordo della merce importata), fa espresso riferimento alla determinazione dell'am-

(1) Decisione esatissima che con molta chiarezza definisce il modo di operare dell'imposta doganale nel caso di spedizione di merci da una dogana all'altra. Ineccepibile è l'affermazione che l'incameramento a titolo definitivo della cauzione (o il pagamento della somma corrispondente per la quale è stata prestata fideiussione) costituisce adempimento del debito « di imposta », sulla cui sorte nessuna influenza ha l'eventuale prescrizione della contravvenzione.

menda comminata per la contravvenzione; che la norma, per il suo carattere eccezionale, non può essere applicata estensivamente all'ipotesi, diversa da quella espressamente prevista, in cui, come nel caso in esame, si debba procedere alla liquidazione dei diritti di confine « all'infuori dell'applicazione dell'ammenda »; che una obbligazione di carattere civile avente per oggetto, come quella ritenuta sussistente a suo carico, il pagamento di una somma a titolo di pena pecuniaria è configurabile solo allorchè non sia ipotizzabile un reato, laddove l'art. 120 della legge doganale prevede espressamente un reato contravvenzionale.

Con il terzo ed ultimo motivo — denunciando la violazione degli artt. 159, 169 e 120 della legge doganale nonchè l'omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia — la ricorrente si duole che la Corte del merito, ritenendone superfluo l'esame, abbia ommesso di motivare sul punto decisivo, da essa specificamente prospettato, che la mancata presentazione della macchina importata alla dogana di destinazione, era imputabile esclusivamente alle Ferrovie dello Stato, che avevano inoltrato il vagone che la conteneva direttamente allo stabilimento di essa ricorrente, per cui, non essendole addebitabile alcun inadempimento colpevole, non avrebbe potuto porsi a suo carico il maggior onere del dazio specifico a peso.

Con i tre motivi del ricorso — i quali, prospettando questioni giuridiche intimamente connesse, possono essere esaminati congiuntamente — la società ricorrente ripropone le tesi, alternativamente formulate anche nel giudizio di merito, che, nell'ipotesi — verificatasi nel caso in esame — di mancata presentazione alla dogana di destinazione della merce spedita da una dogana all'altra in esenzione da visita, il pagamento dei diritti di confine in misura proporzionale al peso lordo, invece che in rapporto al valore della merce importata, formerebbe oggetto di una pena accessoria comminata per la contravvenzione prevista dall'art. 120 della legge doganale ovvero di una pena pecuniaria di carattere civile o, infine, di una obbligazione di natura risarcitoria ricollegata alla responsabilità civile nascente dalla commissione del reato contravvenzionale previsto dal citato articolo 120 della legge doganale.

Nessuna delle prospettate qualificazioni giuridiche della fattispecie trova, però, riscontro nel sistema della vigente legge doganale.

Fuori delle ipotesi di introduzione in contrabbando di merci nel territorio dello Stato o di acquisto di merce contrabbandata — e, cioè, delle ipotesi in cui non vi sia stato un regolare passaggio della linea doganale con la presentazione della merce in dogana — il diritto dello Stato alla riscossione del tributo doganale sorge per effetto del passaggio della linea doganale. La legge doganale, infatti, dopo aver dato (art. 1) la definizione della linea doganale, stabilisce (art. 4)

che il passaggio della linea doganale di merci soggette a diritti di confine fa sorgere, in favore dello Stato, il diritto all'imposta ed, a carico dei soggetti passivi del rapporto tributario doganale, la obbligazione di pagare il tributo. Nell'ipotesi in cui la merce sia spedita da una dogana all'altra (artt. 58 e 59 della legge doganale), mancando ancora, al momento del passaggio della linea doganale, una dichiarazione di destinazione doganale della merce importata al consumo interno, l'obbligazione di pagare i diritti di confine — sia che la fattispecie si configuri come un'ipotesi di obbligazione sottoposta a condizione sospensiva, sia che si ravvisi una fattispecie complessa a formazione progressiva — deve, però, essere adempiuta solo nel momento in cui si verifica la destinazione della merce al consumo interno, mediante la corrispondente dichiarazione doganale presentata alla dogana di destinazione o attraverso il fatto cui la legge doganale attribuisce effetti equivalenti, e, cioè, la mancata presentazione della merce alla dogana di destinazione nel termine stabilito nella bolletta di cauzione rilasciata dalla dogana di partenza, indipendentemente dalla causa che l'ha determinata, e, quindi, anche se dovuta a perdita della merce dipendente da una causa non imputabile.

In tale ipotesi, peraltro, rinunciando lo Stato temporaneamente all'esercizio del diritto di ritenzione delle merci a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione doganale, il proprietario deve prestare garanzia reale o personale per una somma pari all'importo dei diritti gravanti sulla merce e delle pene stabilite per il caso di mancata presentazione alla dogana di destinazione.

Nel caso di spedizione della merce in esenzione da visita, in particolare, non essendo la dogana di partenza in grado di compiere, in contraddittorio con il proprietario, le operazioni di identificazione e classificazione della merce necessaria ai fini dell'accertamento del valore imponibile, la liquidazione provvisoria del tributo, agli effetti della determinazione dell'importo della cauzione, deve essere eseguita in base al peso lordo della merce e, precisamente, nella misura di lire 8.000 per ogni chilogrammo di peso lordo (art. 59, secondo comma, della legge doganale).

Tale sistema di tassazione provvisoria, che dà luogo all'applicazione di un dazio specifico, diventa il sistema di tassazione definitiva — anche se, in base alla tariffa, risulti applicabile un dazio *ad valorem* —, quando, per effetto della mancata presentazione della merce alla dogana di destinazione, non sia più possibile procedere alla verifica delle merci ed alle ulteriori operazioni necessarie per l'applicazione del dazio *ad valorem*, le quali presuppongono che il proprietario abbia dichiarato alla dogana di destinazione la destinazione doganale che intende dare alle merci stesse e che la detta dogana non abbia rilevato differenze in confronto alla bolletta di cau-

zione o alterazioni nei colli contenenti le merci (art. 60, commi primo, secondo e terzo, della legge doganale).

Ciò si desume dall'interpretazione letterale e logica dell'ultimo comma dell'art. 60 della legge doganale, a norma del quale, nell'ipotesi di mancata presentazione delle merci spedite con bolletta di cauzione alla dogana di destinazione, la dogana di partenza procede al recupero dei diritti dovuti, senza che debba effettuare una nuova liquidazione di tali diritti, la quale sarebbe superflua nel caso in cui le merci fossero state già sottoposte a visita e non sarebbe possibile per le merci spedite in esenzione da visita. Ed è confermato dall'interpretazione sistematica, in quanto l'ultimo comma dell'art. 120 della legge doganale — nel comminare in caso di mancata presentazione alla dogana di destinazione di merci importate in esenzione da visita, la pena dell'ammenda in una somma compresa fra il minimo di un decimo ed il massimo dell'intero importo dei diritti di confine — ribadisce che questi ultimi sono determinati nella misura fissata nell'art. 59 della stessa legge, cioè in ragione di L. 8.000 per ogni chilogrammo di peso lordo della merce; misura che — con un procedimento frequentemente seguito dal legislatore in materia di contravvenzioni doganali — viene assunta dalla norma penale come parametro per la determinazione dell'ammenda proporzionale prevista per la contravvenzione.

Una volta dimostrato che, in caso di mancata presentazione di merci importate in esenzione da visita alla dogana di destinazione, i diritti di confine sono liquidati in base al sistema del dazio specifico, risulta evidente l'infondatezza delle tesi sostenute dalla ricorrente.

Trattandosi, infatti, di un particolare sistema di liquidazione dei diritti di confine e, quindi, di una particolare modalità di determinazione dell'oggetto dell'obbligazione tributaria doganale, appare — anzitutto — del tutto irrilevante il riferimento, contenuto nel primo mezzo, alla prescrizione della contravvenzione prevista dall'art. 120 della legge doganale, non potendo l'estinzione del reato spiegare alcuna influenza sull'autonoma obbligazione tributaria; si rivela, altresì, assolutamente priva del suo necessario presupposto la tesi, prospettata con il secondo mezzo, che la Corte del merito abbia applicato, al di fuori dell'ipotesi da essa espressamente prevista, la norma eccezionale contenuta nell'ultimo comma del citato art. 120 della legge doganale, giacchè — come si è più sopra rilevato — la detta norma si limita a determinare la misura dell'ammenda con riferimento all'importo dei diritti di confine, la liquidazione dei quali in rapporto al peso lordo delle merci prescinde dalla configurabilità della contravvenzione; risulta, inoltre, affatto superfluo l'accertamento — sollecitato con il terzo mezzo — dell'imputabilità ad un terzo della mancata presentazione della merce alla dogana di destinazione.

Non può, infine, essere presa in esame la questione, prospettata dalla ricorrente per la prima volta nella memoria, della pretesa violazione del divieto contenuto nell'art. 3, parte II, n. 2, dell'Accordo generale sul commercio e sulle tariffe doganali (GATT).

Com'è noto, le memorie illustrative, consentite dall'art. 378 c.p.c., non hanno altra funzione se non quella di chiarire le ragioni già esposte a sostegno dei motivi specificatamente enunciati nel ricorso e non possono, quindi, contenere nuovi motivi o illustrare questioni nuove. — (*Omissis*).

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 aprile 1973, n. 937 - *Press. Icardi*. - *Est. Milano* - P.M. Raja (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Avella) c. Cassa di Risparmio di Prato (avv. Capaccioli).

Imposta ipotecaria - Credito a medio e lungo termine - Risoluzione anticipata - Incompatibilità col requisito della durata minima - Esclusione.

(l. 27 luglio 1962, n. 1228).

Le condizioni per l'applicazione del trattamento fiscale in abbonamento per le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine sono soddisfatte quando, in via di normale previsione contrattuale, la durata dell'operazione sia almeno triennale; né contrasta con tale finalità la clausola che attribuisce all'istituto mutuante la facoltà di risoluzione anticipata, quando questa si fondi su circostanze obiettive accertabili giudizialmente e non sul mero arbitrio (1).

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 aprile 1973, n. 1107 - *Pres. Saja* - *Est. Granata* - P.M. Secco (diff.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Zoboli) c. Ospedale di Catania (avv. D'Amico).

Imposta ipotecaria - Credito a medio e lungo termine - Durata minima - Inizio dell'ammortamento prima del triennio - Ammissibilità - Sopravvivenza della operazione in senso solo apparente - Esclusione del trattamento fiscale in abbonamento.

(l. 27 luglio 1962, n. 1228).

La necessità della durata, almeno triennale, dell'operazione di finanziamento perché sia riconosciuto il trattamento fiscale in abbonamento

(1-2) Conforme alla prima sentenza è l'altra in pari data n. 938; con esse si riconferma la tendenza ad intendere in modo molto relativo l'essen-

mento, non richiede che la restituzione della somma mutuata debba avere inizio dopo la scadenza del triennio, giacché è l'intera operazione che, fino alla sua conclusione, deve svolgersi in un tempo minimo determinato. Tuttavia deve escludersi l'ammissibilità del regime fiscale in abbonamento quando all'ente finanziatore sia attribuito il potere di ridurre la propria esposizione, prima della scadenza, a valori infinitesimali, sì da rendere l'operazione solo nominalmente e simbolicamente di durata ultratriennale (2).

I

(*Omissis*). — Con l'unico motivo del suo ricorso l'amministrazione finanziaria denuncia la violazione degli artt. 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228, 1 della tabella a) allegata alla legge 25 giugno 1943, n. 543, sulle imposte ipotecarie, e sostiene che all'atto di finanziamento è inapplicabile l'agevolazione fiscale prevista per le operazioni di credito a medio e lungo termine, cioè di durata non inferiore ai tre anni, in quanto la clausola che prevede la restituzione anticipata della somma mutuata nell'ipotesi di « eccessive domande di rimborso da parte dei depositanti » non ha carattere meramente cautelativo, ma si risolve in una facoltà discrezionale dell'istituto mutuante di abbreviare la durata del contratto, sia pure per un evento eccezionale e straordinario, ma pur sempre inerente alla sfera giuridica dello stesso istituto. Aggiunge che, in ogni caso, erroneamente e con motivazione difettosa ed insufficiente, la Corte di merito ha ritenuto che la clausola in questione aveva come presupposto una situazione obiettiva di necessità, essendo ciò in contrasto con l'assoluta genericità della clausola stessa.

Entrambi i profili della riassunta censura sono infondati.

La Corte di appello, dopo aver esplicitamente premesso che le clausole dell'atto di finanziamento dovevano essere considerate, a norma dell'art. 8 della legge organica di registro, in modo oggettivo, sia singolarmente che nel loro complesso, ha svolto in effetti con tali criteri un esame del contenuto dell'atto, quale si ricavava dalle dichiarazioni delle parti ed ha rilevato, tra l'altro, che la prevista facoltà concessa all'istituto mutuante di richiedere ai mutuatari la restituzione anticipata del capitale, anche prima del decorso di tre anni, rispetto alla scadenza contrattuale, lungi dall'essere rimessa alla libera determinazione dell'istituto stesso, era invece, condizionata a un evento di carattere

zialità del termine di durata dell'operazione di finanziamento (Cass. 9 luglio 1971, n. 2191, con nota di M. SALTINI, in questa *Rassegna*, 1971, I, 1411). Lo stesso indirizzo è seguito, ma con un certo temperamento, nella seconda sentenza.

obiettivo e straordinario concernente la c.d. corsa agli sportelli e, cioè, ad un evento suscettibile di controllo e di accertamento anche giudiziale, sicché la facoltà stessa, sussistendo soltanto nei limiti di un effettivo stato di necessità in cui l'istituto si fosse venuto a trovare per un evento straordinario, non era tale da snaturare quello che è il concetto di finanziamento a medio e lungo termine, così come voluto dalla legge n. 1228 del 1962.

La censura della ricorrente amministrazione, per quanto attiene alla interpretazione della clausola in esame, è, pertanto, infondata sotto il profilo del difetto di motivazione, avendo i giudici di merito fornito logica ed adeguata giustificazione del loro convincimento, fondato, come dispone il richiamato art. 8 della legge di registro, sul significato obiettivo delle dichiarazioni delle parti, così come riportate nell'atto e per quello che esse significavano nella comune accezione tecnico-giuridica dei termini usati, senza fare ricorso ad elementi estranei ai fini dell'accertamento della reale volontà dei dichiaranti.

Per quanto, poi, attiene, ai presupposti giuridici che hanno informato la decisione impugnata, la Corte di appello non è incorsa nei dedotti vizi di violazione di legge, essendosi invece uniformata rettamente al principio già enunciato da questa Corte suprema (sentenza n. 3155 del 9 novembre 1971) secondo il quale il particolare trattamento tributario stabilito per i finanziamenti a medio e lungo termine dalla legge n. 1128 del 1962, se deve essere escluso quando negli atti siano inserite delle clausole che rimettano al mero arbitrio dell'istituto mutuante la risoluzione anticipata del contratto, deve invece trovare applicazione quando le clausole che attribuiscono all'istituto stesso la facoltà di risoluzione, sebbene diverse da quelle previste dalla legge, siano subordinate all'accertamento di circostanze obiettive e, quindi, accertabili giudizialmente.

È infatti, innegabile che, nella specie, l'evento previsto come idoneo a postulare l'anticipata restituzione del capitale mutuato, e, cioè, una indiscriminata corsa agli sportelli costituisca, oltre che un avvenimento straordinario ed imprevedibile, un fatto oggettivo che non dipende dalla volontà della Banca, ma consegue invece al comportamento di terzi estranei e, anzi, a fenomeni ancora più vasti di ordine economico e politico. Proprio per tale ragione la circostanza è suscettibile di controllo, di accertamento ed, eventualmente, di contestazione da parte del mutuatario e di ogni altro interessato, e la Banca ne dovrà dare dimostrazione, così come deve dare dimostrazione di una qualsiasi condizione risolutiva e di ogni altro evento determinante la cessazione del rapporto.

Vero è che la prevista situazione può essere determinata, non soltanto da gravi crisi interne o internazionali, tali da sconvolgere l'intero sistema bancario, ma anche — come si afferma dalla ricorrente ammi-

nistrazione — da una crisi particolare allo stesso istituto mutuante conseguente ad insufficienza o incapacità produttiva o concorrenziale; ma anche in quest'ultima ipotesi non sussiste un potere unilaterale dell'istituto di credito di abbreviare ad libitum la durata del contratto, dovendo anche in tale caso l'istituto stesso pur sempre dimostrare, per recedere dal contratto, la ricorrenza di quella particolare condizione in cui si è venuto a trovare.

Nessuna rilevanza ha poi, l'osservazione della ricorrente secondo cui l'evento contemplato dalla clausola in esame non potrebbe mai verificarsi in ordine a dei finanziamenti a medio e lungo termine perché, secondo la vigente legislazione bancaria, la provvista di denaro per effettuare finanziamenti del genere deve provenire esclusivamente da depositi privati vincolati.

A parte, infatti la considerazione che con essa si prospetta una questione del tutto nuova che non ha formato oggetto di discussione nelle fasi precedenti del giudizio, è decisivo il rilievo che se fosse esatta l'affermazione della ricorrente conseguirebbe che non si verificherebbe mai la condizione cui il contratto collega la restituzione anticipata del capitale e pertanto la condizione stessa dovrebbe considerarsi come non apposta, a norma della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 1354 c.c., relativa agli effetti della condizione risolutiva impossibile.

Si sostiene, infine, dalla ricorrente, nella memoria illustrativa, che nella specie l'applicabilità del particolare trattamento tributario stabilito dalla legge n. 1228 del 1962, doveva essere esclusa perché tale agevolazione spetta soltanto agli istituti bancari esercenti esclusivamente il credito a medio e lungo termine e non anche a quelli che, come la Cassa Risparmi e Depositi di Prato, esercitano il credito ordinario, anche se autorizzati a svolgere operazioni a medio e lungo termine.

Senonché la questione deve ritenersi preclusa in questa sede in quanto poggia su circostanze diverse da quelle messe a base del motivo del ricorso. Le memorie illustrative consentite dall'art. 378 c.p.c. non hanno, infatti, altra funzione che quella di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi enunciati nel ricorso e, quindi, non è consentito proporre in esse motivi nuovi e nuovi profili di diritto che, come nella specie, richiedano accertamenti di fatto non consentiti in questa sede di legittimità. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi primo e secondo, della legge 27 luglio 1962, n. 1228; omessa, insufficiente e contraddit-

toria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), l'amministrazione finanziaria censura, sotto un duplice profilo, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il finanziamento nella specie concessa dalla Cassa di risparmio all'ospedale realizzasse il requisito oggettivo della durata non inferiore ai tre anni, preteso dalla citata legge n. 1228 del 1962, per l'ammissione al godimento del trattamento fiscale di favore da essa previsto. In primo luogo, secondo la ricorrente, la durata triennale qualificante il finanziamento come (a lungo e medio termine e quindi) idoneo a godere del beneficio tributario si riferisce all'investimento e si identifica nel periodo di tempo il cui il creditore-finanziatore si priva dello « intero » ammontare della somma prestata (cioè investita), ponendola per altrettanto tempo a completa disposizione del debitore-finanziato. Nella previsione della legge non è compresa quindi una operazione in cui la somma erogata sia destinata a rientrare nelle casse della banca, anche soltanto in parte, prima del triennio: orbene, proprio questa evenienza, a giudizio dell'amministrazione, ricorreva nel caso, nel quale la restituzione del capitale e degli interessi cominciava a verificarsi fin dal primo mese successivo all'operazione. Inoltre, ed a maggior ragione, prosegue la ricorrente, il beneficio fiscale era nella specie inapplicabile giacché, a termini di contratto, la somma mutuata doveva essere restituita per l'intero soltanto dopo 25 mesi e pure il pagamento degli interessi era contemplato come interamente effettuabile prima del triennio, in quanto, essendo scalari, il loro importo non si avvicinava neppure alla cifra che avrebbe reso necessarie le ulteriori cessioni, per dieci milioni ciascuna, occorrenti per portare l'estinzione del debito al di là del biennio, sicché l'unico elemento che rimaneva fuori ed oltre il triennio era soltanto la chiusura formale del conto. Né varrebbe obiettare che in teoria la restituzione in favore della cassa avrebbe potuto essere differita oltre il triennio, qualora non si fossero resi esigibili i crediti ceduti per effettuare i rimborsi entro il limite di 10 milioni, poiché il fattore decisivo per stabilire la durata dell'investimento è dato dalla certezza del debitore di poter disporre della somma accordatagli per un periodo determinato e per converso dall'impossibilità, per il creditore, di chiederne la restituzione prima della scadenza pattuita.

Nel suo primo aspetto la censura è infondata, non trovando suffragio nella lettera e nella *ratio* della legge la restrittiva interpretazione proposta dall'amministrazione, la quale, come si è riferito, eleva ad elemento essenziale della fattispecie legale la circostanza che, per contratto, la somma sia destinata a rimanere nella disponibilità del mutuatario, per tutto il periodo minimo di durata, nel suo intero ammontare. Invero, non può argomentarsi in tal senso dalla formulazione testuale

dell'art. 1, comma 2°, legge 27 luglio 1962, n. 1228, nel quale il riferimento puntuale della durata minima alle « operazioni » a scopo di investimento lascia intendere chiaramente come si sia avuto riguardo all'intero ciclo della vicenda economica considerata, ricomprendendovi tutta la pendenza del rapporto, che, ovviamente, si esaurisce, pur quando sia prevista una restituzione rateale della somma mutuata, soltanto al momento del saldo finale del capitale e degli interessi. Né la previsione di una restituzione parziale anche durante il periodo minimale elude la ragione della particolare agevolazione tributaria prevista dalla norma in discorso, posto che, per un verso, resta egualmente realizzata la possibilità per l'impresa finanziata di programmare la propria attività per il triennio a venire sulla base di una sicura e precisa distribuzione lungo il corrispondente arco (minimo) di tempo del piano di ammortamento del finanziamento ricevuto e che, per altro verso, è parimenti consentita all'ente mutuante la elaborazione di un correlativo piano di investimenti. Sicché può concludersi, conformemente a quanto, almeno per implicito, già ritenuto da questa suprema Corte (cass. 18 febbraio 1972, n. 439; Cass. 9 novembre 1971, n. 3155; Cass. 14 ottobre 1971, n. 2891; Cass. 9 luglio 1971, n. 2191), che deve considerarsi finanziamento a medio o lungo termine, agli effetti del godimento del beneficio fiscale previsto dalla citata legge n. 1228 del 1962, anche quello in cui sia previsto che la restituzione della somma mutuata possa in parte effettuarsi entro il triennio.

È per altro indispensabile, e con ciò si passa al secondo profilo della censura, che per contratto il rapporto sia destinato a non esaurirsi entro il triennio, che cioè non sia prevista la estinzione del mutuo, quanto a capitale ed a interessi, prima del periodo minimo menzionato.

Ma proprio in ragione delle esigenze, al cui soddisfacimento, come si è già visto, intende la prescrizione di tale requisito di durata minima, è necessaria la (previsione contrattuale della) sopravvivenza di un rapporto non già ridotto a mero dato formale, a vuota apparenza, bensì dotato ancora di un vero ed autentico contenuto economico. Ammettere infatti che realizzi la fattispecie legale anche la disciplina negoziale, che sia tale da consentire alla Banca mutuante di ridurre prima della scadenza del triennio la propria esposizione a valori illimitatamente prossimi allo zero, così da renderla puramente nominale senza peraltro eliminarla del tutto in guisa da tenere ancora formalmente aperto il rapporto, significherebbe interpretare la norma in un senso, nel quale essa, con il consentire la sostanziale elusione del precetto dato nel medesimo momento in cui lo pone, viene a negare se stessa.

Orbene, nella specie, alla luce della *men legis* così individuata e precisata, l'accertamento compiuto dalla Corte di merito circa il concreto

regolamento negoziale posto in essere dalle parti non è sufficiente al fine di decidere.

Invero, la Corte catanese ha, sì, ricostruito la volontà delle parti nel senso che, pur essendo alla banca consentito, a far tempo dalla stessa erogazione del finanziamento, di recuperare la somma mutuata all'ospedale mediante ritenute sulle rette di ospedalità fino a 10 milioni al mese, tuttavia era alla stessa inibito di rimborsarsi interamente della somma prestata, con gli interessi, prima di un termine posto al di là del triennio, ma non ha accertato (anche) se fosse, o no, prevista una statuizione negoziale (quale, ad esempio, la fissazione in prelievo mensile medio, rapportato all'ammontare complessivo del mutuo ripartito per il numero dei mesi compreso nell'ultratriennale durata del rapporto, rispetto al quale il superiore limite dei 10 milioni fosse raggiungibile solo al fine di compensare eventuali prelievi precedenti rimasti al di sotto della media data) atta ad escludere che l'ente finanziatore, utilizzando il massimale mensile consentitogli, avesse il potere di ridurre ad un valore puramente nominale (fino al limite della valutazione « nummo uno ») la sua esposizione creditoria gran tempo prima della scadenza del triennio.

Né a tale carenza può sopperirsi con la considerazione che nella rappresentazione negoziale delle parti l'ammontare mensile delle rette di ospedalità incamerabile dalla banca non era contrassegnato dal predicato della certezza, onde ben potevano esse avere tenuto presente che non sempre sarebbe stato raggiungibile il « tetto » dei 10 milioni di ritenuta mensile. È pacifico, invero, che in tema di agevolazioni fiscali deve aversi riguardo agli effetti « potenziali » dell'atto a prescindere dalla loro maggiore o minore aleatorietà e dal loro stesso verificarsi in concreto (Cass. n. 2191 del 1971 cit.) onde, ai fini che qui interessano, la clausola contrattuale che legittimava la Cassa ad incamerare le rette di ospedalità, riscosse per l'ospedale, fino al massimo indicato è sufficiente, in una alla possibilità che tale somma si rendesse disponibile, a rendere necessario il nuovo e più penetrante esame di fatto indicato.

Il primo motivo, quindi, va per quanto di ragione accolto, con il conseguente annullamento in *parte qua* della decisione impugnata, enunciandosi il principio di diritto secondo cui non realizza il requisito della durata non inferiore al triennio, agli effetti dei benefici fiscali previsti dalla legge n. 1228 del 1962, il contratto di mutuo in cui la rateazione del recupero del capitale e degli interessi sia regolata in modo tale da attribuire all'ente finanziatore il potere di ridurre, prima della scadenza del triennio, la propria esposizione a valori infinitesimali e di renderla, così, puramente nominale e simbolica. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 16 aprile 1973, n. 1075 - Pres. Pece - Est. De Santis - P.M. Trotta (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Meloni (avv. Capaccioli).

Imposta sui terreni e sul reddito agrario - Ortovivaisti - Messa a dimora su fondi di compratori delle piante prodotte - Autonoma attività soggetta all'imposta di ricchezza mobile - Esclusione.
(l. 30 giugno 1936, n. 1231, art. 30; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 65).

È soggetta all'imposta sui redditi agrari e non all'imposta di ricchezza mobile l'attività eseguita dall'ortovivaista di messa a dimora delle piante su fondi degli acquirenti, rientrando ciò (vendita dei prodotti) nel normale ciclo produttivo agrario (1).

(1) Conformi sono le sentenze 9 aprile 1973, n. 1001, pure delle Sez. Unite, e 17 aprile 1973, n. 1105, della Sez. I. Viene confermato in modo ormai irreversibile l'orientamento già indicato con la sent. 20 settembre 1971, n. 2622, in questa *Rassegna*, 1971, I, 1469.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 maggio 1973, n. 1302 - Pres. Icardi - Est. Virgilio - P.M. Pascali (conf.) - Soc. Cantiere Navalguliano (avv. De Luca) e Soc. Navigazione Sperco (avv. Valli) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Galleani).

Imposta di registro - Agevolazioni per il fondo di rotazione per il territorio di Trieste di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 - Operazioni di finanziamento - Estensione a patti accessori - Ammissibilità.

(l. 18 ottobre 1955, n. 908, art. 6).

L'agevolazione dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, sul fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste, pur riguardando le operazioni di finanziamento, è formulata con una ampiezza tale da consentirne l'applicazione anche ad un patto aggiuntivo col quale il mutuo viene accollato ad un altro soggetto e viene contemporaneamente elevato con la contestuale iscrizione di ipoteca e la prestazione di fideiussione da parte di terzi (1).

(1) Decisione in netto contrasto con l'altra recentissima 15 febbraio 1973, n. 478 (in questa *Rassegna*, 1973, I, 449). Con tale precedente pronuncia si era esclusa l'estensione della agevolazione alla fideiussione del

(*Omissis*). — I ricorsi proposti dalle società Sperco e Navalgiuliano vanno esaminati congiuntamente perché riguardano la stessa questione.

Con essi si denuncia (sulla base di unico motivo) la violazione dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1955, n. 908; dell'art. 7 dell'ordine n. 380, in data 16 novembre 1948, del cessato Governo militare alleato; degli articoli 1230 e seguenti del codice civile, anche in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 del codice di procedura civile, e si sostiene che erroneamente la Corte del merito ha ritenuto che le agevolazioni tributarie concesse con la citata legge n. 908 del 1955 e con l'ordine n. 380 del G.M.A., non fossero applicabili all'atto del 28 maggio 1962, intervenuto tra la Cassa di risparmio di Trieste e le due società ricorrenti.

In particolare queste lamentano che l'indicato « atto di accollo e debito e, in ordine a questo, di proroga di ipoteca già costituita e di concessione di ulteriore ipoteca » sia stato ritenuto dai giudici di appello non rientrante tra quelli previsti dall'art. 6 della citata legge n. 908 del 1955, nonostante la formulazione letterale particolarmente ampia della norma, e che l'atto medesimo non sia stato neppure considerato meritevole delle agevolazioni concesse con l'ordine n. 380 del cessato G.M.A., le cui disposizioni più favorevoli erano state, comunque, mantenute ferme con lo stesso art. 6 della legge del 1955.

La censura è fondata.

Ai fini dell'esatto inquadramento giuridico della questione sottoposta all'esame di questa suprema Corte va premesso che l'atto della cui tassazione si discute fu stipulato (come, peraltro, ha affermato anche la Corte di appello) sotto il vigore della menzionata legge n. 908 del 1955, recante (art. 1) « Costituzione del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia ».

Ai sensi dell'art. 2 di tale legge, tra le possibili destinazioni delle somme affluenti nel fondo sono contemplate anche le concessioni di mutui per costruzioni navali e per altre attività necessarie allo sviluppo industriale. L'art. 6, inoltre, prevede agevolazioni tributarie per gli atti inerenti alle iniziative economiche per le quali il fondo risulta costituito, e dispone testualmente (2° comma) « le operazioni di finanziamento che saranno effettuate a norma della presente legge e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione sono esenti da tasse, imposte e tributi spettanti

terzo prestata con lo stesso atto di finanziamento. Oggi non solo si riconosce estensibile l'agevolazione alla fideiussione del terzo, alla convenzione di ipoteca e all'accollo del mutuo, ma si ammette che ciò possa avvenire con un atto separato successivo a quello originario di finanziamento che aveva già fruito della agevolazione.

sia all'Erario dello Stato sia agli enti locali, ad eccezione dell'imposta di bollo sulle cambiali, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire. In compenso gli istituti di credito corrisponderanno all'erario una quota di abbonamento annuo in ragione di centesimi cinque per ogni cento lire di capitale mutuato ».

La formulazione letterale della norma è particolarmente ampia per quanto si riferisce alla categoria degli atti e formalità ammessi al beneficio, e denota con chiarezza che il legislatore non intese affatto circoscrivere il beneficio stesso ai soli negozi strettamente e necessariamente connessi alle operazioni di finanziamento, ma volle invece comprendere nell'ambito di applicazione della disposizione di favore tutti gli atti collegati strumentalmente alla costituzione, esecuzione od estinzione dei finanziamenti.

Considerata nella lettera e nella *ratio*, la norma in esame non può non ritenersi comprensiva anche dell'atto di cui si discute.

Con questo, infatti, le due società e la Cassa di risparmio di Trieste (alla quale è affidata la gestione del fondo di rotazione) stabilirono, con riferimento alla vendita avvenuta con separato atto della nave Carso dalla soc. cantiere Navalgiuliano alla soc. E. Sperco, che quest'ultima assumeva l'accollo del mutuo concesso alla venditrice per la costruzione della detta nave, e che il mutuo medesimo doveva considerarsi elevato da L. 230.000.000 a L. 325.000.000 (compresi in tale somma gl'interessi, tra cui quelli non corrisposti dalla soc. cantiere Savalgiuliano), e che veniva inoltre iscritta sulla nave una ulteriore ipoteca di L. 100.000.000 a garanzia del mutuo, nel suo nuovo importo, con prestazione, altresì, di fideiussione da parte di Enrico Alberto e di Enrico Alfredo Sperco.

Il contenuto negoziale dell'atto in esame, come si desume dalle clausole riportate nella sentenza impugnata, dimostra che la convenzione in esso racchiusa fu preordinata soprattutto al fine di consentire alla Cassa di risparmio il recupero della somma mutuata, divenuto non sufficientemente sicuro e non sufficientemente garantito a causa delle inadempienze della società cantiere di Navalgiuliano, la quale non aveva ottemperato agli obblighi assunti con il contratto di finanziamento originario.

In definitiva, la situazione determinatasi per effetto della detta inadempienza e della vendita della nave, indusse la Cassa di risparmio di Trieste a consentire il trasferimento degli obblighi nascenti dal mutuo da una società all'altra, e la indusse anche a pretendere dall'acquirente della nave medesima ulteriori garanzie per un importo che risultava, peraltro, notevolmente superiore a quello originario.

Per effetto della nuova operazione il rapporto di finanziamento si estingueva nei riguardi della soc. cantiere di Navalgiuliano, mentre proseguiva — aumentato nell'importo e rafforzato nelle garanzie — tra la

soc. E. Sperco, acquirente della nave, e la Cassa di risparmio di Trieste, la quale si assicurava in tal modo il recupero della somma mutuata, stabilendo le nuove modalità di svolgimento del rapporto.

Di fronte a questa finalità risulta evidente che l'atto non poteva considerarsi avulso da ogni collegamento con il precedente negozio di finanziamento, e quindi del tutto estraneo alla previsione di cui al citato art. 6 della legge n. 908 del 1955.

Questa Corte suprema, sulla base del principio secondo il quale è possibile l'interpretazione estensiva delle norme che accordano agevolazioni tributarie, al fine di comprendere nel loro ambito tutti i casi cui esse si possono riferire secondo l'espressione letterale e la *ratio legis* (sent. n. 1614 del 29 maggio 1971), ha ritenuto, in fattispecie legislative analoghe a quella ora in discussione, che per la concessione di benefici è sufficiente, di fronte a previsioni non rigorosamente limitate a determinate e ben definite categorie di negozi e di atti, che esista una semplice relazione di dipendenza od un collegamento strumentale tra l'atto agevolato e quello rispetto al quale bisogna stabilire l'ammissibilità o meno al godimento del beneficio (in tali sensi, tra le altre, Cass. 16 novembre 1970, n. 2418, e 3 aprile 1971, n. 944).

Alla stregua delle considerazioni che precedono sulla portata della disposizione di cui all'art. 6 della legge n. 908 del 1955 (la quale prevede, peraltro, che gl'istituti mutuanti devono corrispondere all'erario, in sostituzione delle tasse di ogni genere, una quota di abbonamento annuo calcolata su ogni cento lire di capitale mutuato), deve concludersi che il negozio del 28 maggio 1962, tra le due società ricorrenti e la Cassa di risparmio di Trieste, quale titolare della gestione del fondo di rotazione costituito con la legge n. 908 del 1955, rientra nell'ambito delle agevolazioni concesse con la suindicata disposizione.

Resta assorbito l'ulteriore profilo di censura relativo alla possibilità di applicare al caso le disposizioni dell'ordine n. 380 del 16 novembre 1948 del G.M.A., fatte salve — se più favorevoli — dalla legge del 1955. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 maggio 1973, n. 1312 - Pres. Caporaso - Est. Pajardi - P.M. Secco (diff.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Galleani) c. La Marca.

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Competenza delle Commissioni - Commissioni di valutazione - Questioni di nullità dell'accertamento - Sussiste.

(d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 29 e 30).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Solidarietà - Notifica accertamento di valore - Pluralità di coobbligati - Notifica ad uno soltanto - Validità nei confronti del soggetto notificato - Irrilevanza verso gli altri.

(d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 20 e 21).

Poiché ogni organo giurisdizionale è sempre competente a decidere le questioni processuali inerenti a controversie sulle quali ha la competenza di merito, la Commissione distrettuale di valutazione è competente a decidere le questioni sulla nullità dell'accertamento di valore (1),

Ove l'avviso di accertamento sia stato notificato ad uno soltanto fra coobbligati, esso produce i suoi normali effetti nei confronti della parte a cui è stato notificato mentre non pregiudica il diritto degli altri (2).

(Omissis). — Col primo motivo di ricorso principale l'amministrazione delle Finanze dello Stato lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 30 d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 e 37 r.d. 1° luglio 1937, n. 1516 in relazione all'art. 360, n. 1 e 2 c.p.c. Trattandosi di una decisione in sede di gravame avverso pronuncia della Commissione distrettuale in sede di valutazione, la Commissione provinciale non aveva potere di giudicare sulla questione della nullità dell'avviso di accertamento. D'altra parte, così come configurata, la questione era certamente di diritto, ed in relazione ad essa la Commissione provinciale avrebbe dovuto sospendere il giudizio e rimettere la relativa decisione alla sezione di diritto.

Il motivo è infondato. È indubbio che tutte le controversie in tema di contenzioso tributario relative alla applicazione della legge devono essere devolute in primo grado alle Commissioni provinciali sezioni di diritto e in secondo grado alla Commissione centrale. Ma è altrettanto indubbio che la competenza delle sezioni di diritto riguarda le controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione di norme di diritto

(1-2) Sulla prima massima è lecita qualche riserva. Senza dubbio ogni giudice è competente sulle questioni processuali che sorgono nel giudizio per il quale ha la competenza di merito, ed è anche competente a decidere sulla propria competenza e quindi sulla regolarità della sua costituzione, sulla legittimità della nomina dei suoi componenti e simili (Cass. 24 ottobre 1970, n. 2132; 8 giugno 1970, n. 1700; 5 luglio 1971, n. 2082; in questa *Rassegna*, 1970, I, 1128 e 1971, I, 1135 e 1216). Non sembra però che l'accertamento sia un atto del processo di valutazione, sia perché esso precede il procedimento (il cui atto introduttivo è il ricorso), sia perché è un atto di rilevanza sostanziale che condiziona il potere di imponibilità; non è dubbio infatti che le questioni sulla nullità dell'accertamento (perché non moti-

sostanziale attinenti alla pretesa tributaria; tale competenza non può comprendere anche le questioni attinenti al regolare svolgimento del processo tributario di valutazione, in quanto, essendo l'attività processuale strumentale rispetto all'accertamento del diritto sostanziale, ciascun giudice è competente a conoscere della irregolarità che si verifichi nel procedimento relativo alle controversie attribuite alla sua sfera di cognizione.

In altri termini, la sottrazione alle commissioni tributarie diverse dalla Commissione provinciale in sede di diritto del potere di conoscere questioni di applicazione della legge, non può spingersi al punto, che già di per sé così formulato si presenterebbe assurdo, di togliere alle commissioni ogni e qualsiasi giudizio che abbia in qualche modo una implicazione giuridica, ed in ogni caso non può ricomprendere la stessa questione di diritto stretto quando quest'ultima riguardi proprio la giustificazione formale, metodologica, istituzionale perfino dei poteri della commissione. Vige infatti il principio che ogni giudice ha il potere dovere di verificare la sussistenza dei propri poteri di giudizio nel caso concreto sottoposto al suo esame, ed uno di questi poteri riguarda puntualmente la regolarità di quella attività umana istituzionalizzata nel che si traduce un processo.

E non ha alcuna rilevanza l'obiettare che una determinata questione può essere in modo artificioso prospettata come attinente alla regolarità processuale. Infatti siffatto profilo di indagine attiene già al merito della questione, mentre si presenta con priorità logica il giudizio sulla regolarità del processo secondo la prospettazione offerta. Non varrebbe cioè obiettare che la mancata notifica dell'avviso di accertamento non riguarda la nullità del processo, perché occorre prima, secondo la prospettazione fatta dalla parte, giudicare se la commissione aveva o no i poteri di verificare la regolarità processuale come presupposto dell'esercizio della sua funzione.

Concludendo, non può dubitarsi che la commissione provinciale, in sede di valutazione, così come la commissione distrettuale, ha i poteri di risolvere qualunque questione giuridica attinente a qualsiasi presup-

vato, o tardivo, o fondato su elementi di conoscenza illegittimamente acquisiti), in quanto si risolvono in difetto di potestà impositiva, non attentano alla semplice estimazione e possono essere portate alla cognizione dell'A.G.O. (v. *Relazione Avv. Stato*, 1966-70, II, 518).

La seconda massima prende corretta posizione nel netto contrasto tra le sent. 5 maggio 1972, n. 1357 e 19 giugno 1972, n. 1944 (in questa *Rassegna*, 1972, I, 663 con nota di C. BAFILE). Per un altro aspetto della questione della solidarietà tributaria v. Cass. 26 marzo 1973, n. 832, *ivi*, 1973.

posto del proprio legittimo esercizio dei poteri demandati dalla legge, e quindi anche di verificare la sussistenza di una nullità del procedimento comportante una nullità della decisione, senza dovere ricorrere ad una artificiosa ed illegittima sospensione della decisione per rimettere la questione alla Commissione provinciale sezione di diritto.

Col secondo motivo di ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 93 legge di registro r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, 20 e 21 d.l. 7 agosto 1936 e 1317 c.c.; 33 e 34 della legge suddetta di registro; omessa o insufficiente motivazione in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c.

Non avrebbe alcun fondamento la tesi della Commissione secondo cui l'accertamento è legittimamente eseguito solo se notificato a tutti i soggetti di imposta anche per conseguire effetti nei confronti di uno solo di essi. Anzi, la Commissione richiedendo una integrità di contraddittorio avrebbe postulato una indivisibilità del rapporto sostanziale sottostante anziché una mera solidarietà. In ogni caso dal vizio della mancata notificazione ad una delle parti non potrebbe derivarsi la nullità dell'accertamento, salva ancora la omessa motivazione ove la nullità fosse stata pronunciata per altre presunte irregolarità. Ancora ed infine sarebbe erroneo il richiamo all'art. 137 c.p.c.

Il motivo è fondato. In conseguenza della sentenza 16 marzo 1968, n. 48 della Corte costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi in riferimento all'art. 24 1° comma della Costituzione gli artt. 20 e 21 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari, limitatamente alla parte per la quale dalla contestazione dell'accertamento del maggiore imponibile nei confronti di uno solo dei coobbligati fanno decorrere i termini per l'azione giudiziaria anche nei riguardi degli altri, caduta la particolare configurazione della solidarietà nel campo tributario con implicazioni sul piano processuale in base ad una supposta mutua rappresentanza fra i coobbligati, ne consegue una profonda innovazione del regime giuridico della tradizionale solidarietà tributaria.

Tale trasformazione si traduce in una riduzione al regime civilistico privatistico proprio delle obbligazioni solidali di diritto comune, con la conseguenza, tra l'altro, che la solidarietà stabilita dall'art. 93, n. 1 della legge di registro nei riguardi delle parti contraenti non si estende oltre l'ambito sostanziale del rapporto.

La tradizionale solidarietà tributaria finiva col tradursi sostanzialmente in una indivisibilità del rapporto anche sul piano processuale, ed è esattamente questo connotato saliente che è venuto meno, con la conseguenza che il processo può essere integrato nei confronti del coobbligato solidale anche eventualmente a cura dell'obbligato convenuto in giudizio, ma non può in ogni caso sostenersi la opponibilità al coob-

bligato non partecipante del risultato del processo svoltosi tra il fisco e il condebitore di imposta colpito dalla richiesta fiscale. Anzi, tale inopponibilità riguarda sia i rapporti tra il fisco e il condebitore di imposta non partecipante, sia i rapporti interni tra condebitore chiamato dal fisco e condebitore pretermesso. Alla luce di tali considerazioni e di questa ridimensionata situazione giuridica, alla base del rapporto di imposta tra fisco e più condebitori solidali, non può non pervenirsi alla ulteriore conseguenza che, come il creditore di diritto comune può rivolgersi liberamente a tutti o soltanto alcuni o infine ad uno solo dei suoi debitori solidali fra loro, così il fisco non ha l'obbligo, quanto meno ai fini della validità dell'accertamento, di tradurre in concreto la sua generica potestà di imposizione nei confronti di tutti i soggetti che in posizione passiva partecipano alla situazione nella quale si innesta il rapporto di imposta. Tale conclusione può non riuscire del tutto appagante, se si tiene conto della particolare posizione pubblicistica che caratterizza l'amministrazione delle Finanze dello Stato, tutt'altro che libera, a differenza del soggetto di diritto privato, di attuare attraverso una scelta casistica una discrezionale politica di percezione delle imposte. Ma tali perplessità sono superabili su due diversi piani di considerazioni.

Anzitutto, il sistema tributario, così come risulta dalle conseguenze della decisione della Corte costituzionale, costituisce un sistema ibrido che impinge in diverse fonti di ispirazione e che esige come tale una integrazione legislativa o una riforma radicale che comporti una precisa armonizzazione negli orientamenti di fondo.

In secondo luogo, pur nell'attuale regime così risultante, non va dimenticato per gli interessi indubbiamente sussistenti del contribuente che ha ricevuto notifica dell'avviso di accertamento e che viene indubbiamente danneggiato dal fatto della pretermissione del suo condebitore di imposta, che egli ha ben due poteri correttivi a tutela anche immediata di tali interessi, finanche degli interessi di fatto. Anzitutto può prendere iniziativa per eccitare i poteri del fisco specialmente quando la mancata notificazione dell'avviso di accertamento dipenda da una omissione materiale o da un difetto tecnico di notificazione. Ancora, il condebitore tributario può provocare la partecipazione al giudizio di impugnazione dell'accertamento da parte del condebitore pretermesso. In terzo luogo, a contenzioso esaurito, egli può agire giudizialmente nei confronti del proprio condebitore onde chiedergli in tutto o in parte, secondo le situazioni giuridiche, il rimborso dell'imposta pagata evocando in giudizio anche l'amministrazione fiscale, sia pure senza la pretesa di opporre al condebitore la conclusione come tale del proprio rapporto sia sostanziale che processuale col fisco.

In conclusione, deve essere cassata la sentenza impugnata che ha erroneamente dichiarato nullo l'accertamento in oggetto. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 maggio 1973, n. 1318 - Pres. Mirabelli - Est. Boselli - P.M. Chirò (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Gargiulo) c. Marchi.

Imposte e tasse in genere - Violazione di leggi finanziarie e valutarie - Illegittimità parziale del provvedimento che determina la pena pecuniaria - Dichiarazione di illegittimità totale da parte dell'A. G. O. - Nuova determinazione della pena pecuniaria in sede amministrativa.

(l. 7 gennaio 1929, n. 4, artt. 55 e 58).

Nel caso che il giudice ordinario riconosca non sussistente una fra le più infrazioni contestate per le quali il provvedimento amministrativo (ordinanza dell'intendente o decreto del ministro) ha determinato un'unica pena pecuniaria, deve dichiarare per l'intero illegittima la pena pecuniaria (non potendo modificare l'atto amministrativo per quanto attiene all'esercizio di una potestà riservata alla P.A.); ma ciò non esclude che l'amministrazione finanziaria possa determinare nuovamente la pena pecuniaria in relazione alla contestazione di cui il giudice ha riconosciuto la fondatezza (1).

(Omissis). — Con l'unico motivo del ricorso, l'amministrazione finanziaria — deducendo violazione dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E e degli artt. 3, 8 e segg. della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in relazione all'art. 360 nn. 1, 3 e 5 c.p.c. — si duole che la Corte del merito, pur avendo riconosciuto la fondatezza di una delle (due) infrazioni contestate alla società « R. fu V. Marchi » dall'intendente di Finanza di Livorno con l'ordinanza n. 1055 del 3 settembre 1963, abbia nondimeno dichiarato la illegittimità dell'intera pena pecuniaria globalmente inflitta alla predetta società con riguardo tanto alla contestazione riconosciuta infondata quanto alla contestazione riconosciuta fondata.

La censura non ha pregio.

L'amministrazione ricorrente, dopo avere rammentato che, in materia di repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, vige il principio del cumulo delle pene (per cui, per ogni violazione della stessa disposizione, si applica la relativa sanzione), temperato da quello della continuazione, allorché le più violazioni, ancorché commesse in tempi diversi, costituiscano esecuzione di una medesima risoluzione (nel qual caso si applica la sanzione stabilita per una sola violazione, adeguatamente aumentata: arg. ex art. 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), pre-

(1) Decisione che chiarisce un aspetto delicato della situazione che si presenta quando venga riconosciuta l'illegittimità parziale del provvedimento che determina la sanzione.

tende che la Corte del merito, anziché pronunciare la illegittimità della pena nel suo complesso, avrebbe dovuto indagare ed accertare se nella specie l'intendente di Finanza aveva inteso fare applicazione del primo oppure del secondo dei predetti criteri: con la conseguenza che — nella prima ipotesi (cumulo delle pene) — avrebbe dovuto individuare quale parte della pena era stata irrogata in relazione alla contestazione riconosciuta fondata, dichiarando la illegittimità della pena inflitta per la parte residua; e, nella seconda ipotesi (infrazione continuata e pena unitaria), avrebbe invece dovuto astenersi da qualsiasi pronuncia in ordine alla legittimità della pena per consentire alla Finanza di provvedere alla riduzione della medesima con riguardo alla contestazione di cui era stata riconosciuta la infondatezza.

Orbene, la stessa enunciazione di una simile pretesa è sufficiente a denotarne la incongruenza.

Trattandosi di pena pecuniaria inflitta complessivamente, ossia con riguardo ad entrambe le infrazioni contestate, la Corte di appello non avrebbe potuto in alcun modo (1^a ipotesi) procedere alla individuazione e conseguente separazione dal cumulo della porzione (presumibilmente) irrogata in relazione alla contestazione riconosciuta fondata, senza esercitare quel potere di modifica dell'atto amministrativo che le è inibito dall'art. 4 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo; e neppure (2^a ipotesi) avrebbe potuto omettere di pronunciare sulla legittimità della pena medesima dopo avere accertato il difetto di uno dei suoi presupposti (insussistenza di una delle due infrazioni contestate), senza violare la disposizione di cui all'art. 112 c.p.c.

Dichiarando la illegittimità della intera pena, appunto perché globale, la Corte del merito — è opportuno smentirlo — non ha peraltro inteso affatto escludere che l'amministrazione finanziaria, eseguito il calcolo a tal fine necessario, possa applicare nuovamente la pena pecuniaria in relazione alla contestazione di cui il giudice ha riconosciuto la fondatezza. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 maggio 1973, n. 1324 - Pres. Pece - Est. Sposato - P.M. Silocchi (conf.) - Bocelli e altri c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano).

Imposta di registro - Agevolazione per le case di abitazione non di lusso - Case-albergo condominiali - Esclusione.

(l. 2 luglio 1949, n. 408, artt. 13 e 14).

L'agevolazione degli artt. 13 e 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, non estensibile agli alberghi, non è applicabile ai complessi residenziali

di carattere alberghiero (piccolissime unità abitative con servizi centralizzati normalmente destinati alla locazione), anche se le singole unità siano vendute in forma condominiale a distinti proprietari (1).

(1) Si conferma l'esatta pronunzia 14 dicembre 1971, n. 3640, in questa *Rassegna*, 1972, I, 138.

CORTE DI APPELLO di Napoli, Sez. I, 17 gennaio 1972, n. 1545 - Pres. Avitabile - Est. Santulli - Comune di Meta di Sorrento (avv. Russo) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Galluccio).

Imposta di registro - Agevolazioni previste dal r. d. l. 2 febbraio 1939, n. 302 per la costruzione di impianti sportivi e loro accessori - Donazione di un terreno a favore di un Comune - Applicabilità - Difetto del procedimento amministrativo previsto dall'art. 1 - Irrilevanza.

L'esenzione da ogni tassa sugli affari prevista dall'art. 3 del r.d.l. 2 febbraio 1939, n. 302 è applicabile anche all'atto di donazione a favore di un comune che riguardi un terreno da destinarsi a campo sportivo e ad annessi impianti, potendosi l'acquisto a titolo gratuito del suolo stesso considerare come mezzo strumentale al fine necessario e primario contemplato dalla norma ed essendo irrilevante che l'atto negoziale non sia stato preceduto dal procedimento amministrativo di cui all'art. 1 del citato r.d. (1).

(Omissis). — L'Amministrazione finanziaria, con il suo appello, articolato in tre distinti motivi ma che convergono in un'unica conclusione nel senso che nel caso di specie — donazione di un suolo a favore del comune di Meta allo specifico scopo di costruirvi « campi sportivi » e annessi altri impianti comunque attinenti allo sport —

(1) Con questa sentenza la Corte di appello di Napoli ha ritenuto che la donazione di un suolo a favore di un Comune allo scopo specifico di costruirvi campi sportivi e annessi altri impianti comunque attinenti allo sport, possa usufruire della esenzione di cui all'art. 2 della legge 21 giugno 1928, n. 1580 (ad oggetto provvedimenti per la costruzione dei campi sportivi) ed all'art. 3 del r.d. 2 febbraio 1939, n. 302 (con oggetto più ampio per l'inclusione degli impianti sportivi e loro accessori).

La decisione appare esatta, pur con tutte le riserve che devono farsi sulla interpretazione estensiva delle norme di agevolazione fiscale (cfr., ANGELINI-ROTA, *Sul criterio finalistico di interpretazione estensiva delle norme di agevolazione fiscale*, in questa *Rassegna*, 1967, I, 666).

Se è vero infatti che l'agevolazione fiscale è testualmente accordata per gli atti relativi ai « progetti per la costruzione, l'acquisto, l'adatta-

non spettasse all'atto di liberalità l'esenzione di cui all'art. 2 della legge 21 giugno 1928, n. 1580 (ad oggetto provvedimenti per la costruzione dei campi sportivi) ed all'art. 3 del r.d. 2 febbraio 1939, n. 302 (con oggetto più ampliato per l'inclusione degli « impianti sportivi e loro accessori ») muove censura alla pronunzia dei primi giudici: a) per avere costoro ritenuto che il termine « acquisto » di cui alle suddette norme comprendesse oltre gli atti di trasferimento a titolo oneroso anche quelli a titolo gratuito, laddove tale interpretazione della predetta espressione non nel senso comunemente adoperato di atto a titolo oneroso bensì in quello tecnico-giuridico di trasferimento a qualsiasi titolo, è contraddetta dalla stessa norma applicata che è da vedersi nel quadro delle espropriazioni p.u. indubbiamente non a titolo gratuito; b) per avere compreso tra gli atti per i quali è accordata l'agevolazione fiscale — e per tali quelli degli enti pubblici per l'esecuzione delle opere previste dall'art. 1 di entrambe le leggi, il quale, in particolare quello del decreto, contempla « i progetti per la costruzione, l'acquisto, l'adattamento, il restauro e le modifiche degli impianti sportivi e loro accessi » — anche quello *de quo*, il quale invece non poteva rientrarvi siccome ad oggetto l'acquisto del suolo, costituente solo un *prius* rispetto all'opera; c) per aver superato erroneamente la circostanza negativa della mancanza del pre-

mento, il restauro e le modifiche degli impianti sportivi e loro accessori » e non contempla esplicitamente anche gli atti di acquisto del terreno da adibirsi alle opere sopra menzionate, non pare che possa agevolmente escludersi per i medesimi il beneficio di cui trattasi.

Occorre infatti ormai rifarsi al cosiddetto criterio finalistico di interpretazione estensiva delle norme di agevolazione fiscale, il quale, fondato sul principio generale per cui anche le norme eccezionali, quali sono indubbiamente quelle che qui interessano, sono passibili di interpretazione estensiva, ammette la possibilità di tale estensione ogni qualvolta sussista un collegamento strumentale per cui l'atto del quale si discute sia da ritenersi stipulato come « mezzo al fine » della conclusione dell'atto espressamente agevolato dalla legge (cfr. Cass., 11 luglio 1966, n. 1820 in *Riv. leg. fisc.*, 1966, 1928).

La Corte di appello di Napoli ha in proposito appunto osservato che anche l'acquisto del suolo, pur ponendosi come un *prius* rispetto all'opera fiscalmente beneficiata, costituisce il mezzo strumentale al fine necessario e primario, in mancanza del quale l'opera non può essere attuata.

Ma anche indipendentemente da tale criterio finalistico costituisce ormai un principio di costante applicazione giurisprudenziale quello per cui « le norme che concedono agevolazioni fiscali debbono essere interpretate in modo che nel loro ambito di applicazione rientrino tutti i casi ai quali esse possono riferirsi secondo l'espressione letterale e *la ratio legis* » (Cass., 7 gennaio 1967, n. 61, in questa *Rassegna*, 1967, I, 863).

La legge in esame sembra appunto — come ha affermato la Corte di appello di Napoli — tutta ispirata ad un criterio di favore per gli atti

scritto procedimento amministrativo dal quale — previsto espressamente dal citato art. 1 — non si poteva prescindere per la concessione del trattamento fiscale agevolato.

Ad avviso di questa Corte la doglianza è infondata in tutti i suoi tre motivi nei quali è articolata, mentre non merita la censura la pronunzia dei primi giudici i quali legittimamente hanno ritenuto, sulla base di una corretta interpretazione delle invocate disposizioni di legge, che l'atto *de quo* fosse esente « da ogni tassa sugli affari ». In ordine al primo motivo va rilevato innanzitutto che il termine « acquisto » nella sua accezione tecnico-giuridica, cui si deve far sempre riferimento nell'interpretazione delle norme (a meno che il contrario non risulti espressamente, come nella peculiare ipotesi, ricordata dall'Amministrazione nelle sue difese, del d.m. 26 febbraio 1934 ove all'acquisto si contrappone la donazione) non potendosi al legislatore attribuire in partenza una improprietà di linguaggio con una connessa non conoscenza di istituti giuridici primari, va inteso, come riconosce in sostanza l'Amministrazione appellante, nel più ampio senso di atto sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito, certo che l'acquisto è il ricollegarsi di un diritto ad un soggetto: il che può avvenire per qualsiasi titolo, ciò con la conseguenza che l'atto relativo — sia quello di specie — resta esente, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della

inerenti alle opere necessarie per gli impianti sportivi in genere, onde incentivare lo sport inteso quale fattore educativo della gioventù e di benessere della collettività: consegue che fra gli atti agevolati può essere annoverato anche il mero acquisto dei campi e degli impianti sportivi, intesi come opere già immanenti a tale finalità, e non soltanto quelli elencati nell'art. 1 delle leggi sopra citate.

Come ricorda lo JAMMARINO (*Commento alla legge sulla imposta di registro*, III, pag. 296), nella relazione alla legge n. 1580 del 1928 è espressamente dichiarato che « l'esenzione comprende tutti gli atti necessari per l'esecuzione delle opere in parola, compresi gli atti di acquisto dell'immobile e area necessari per la costruzione del campo sportivo » (v. Commissione centrale n. 17793 del 24 febbraio 1965, *Riv. leg. fisc.*, 1967, 1478).

Non è fuori luogo ricordare che poi — per quanto concerne la legge n. 408/1949 — la Corte di cassazione ha adottato un concetto di « costruzione » talmente ampio, comprendendo in esso anche il mutuo contratto per il solo acquisto del terreno necessario per l'esecuzione delle costruzioni agevolate (v. Cass., 7 dicembre 1970, n. 2585, in *I Giudizi di Costituzionalità e il Contenzioso dello Stato negli anni 1966-1970*, Vol. II, pagg. 743-744, e in questa *Rassegna*, 1971, 131 e segg.; v. anche per qualche riferimento Cass., 3 dicembre 1970, n. 2526, *ivi*, 1971, 109 e per la materia: in esame Cass., 28 marzo 1973, n. 850, in questo *Fascicolo*).

Partendo da tali premesse la Corte di appello di Napoli ha quindi ritenuto che la norma di favore possa estendersi anche agli atti di acquisto a titolo gratuito del terreno da adibirsi a campo sportivo.

Aggiungasi che non sembra applicabile alla specie il principio affermato dalla Cassazione in relazione alla legge n. 408/1949, principio secondo

legge n. 1580 del 1928 e dall'art. 3 del decreto successivo n. 302 del 1939, dalla tassa che competerebbe, tanto più che le citate norme parlano genericamente di « tassa sugli affari » la quale riguarda genericamente qualsiasi atto di traslazione, per qualsiasi causa.

Nè per un'interpretazione restrittiva — a parte il non accettabile superamento di quanto testè detto — vale quanto rilevato dalla Finanza nel senso che l'espressione *de qua* è contenuta in una legge che prevede un'espropriazione per pubblica utilità per l'esecuzione dei previsti progetti ed una spesa. E ciò perchè una tale previsione può ben conciliarsi — non ravvisandosi ragioni contrarie nel sistema della legge — con atti di liberalità da parte di terzi, diretti all'esecuzione delle opere sportive tanto più che queste, anzi, da tali atti restano facilitate, certo che l'espropriazione — cui si deve procedere come è previsto nelle suddette norme ai sensi della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 per il risanamento della città di Napoli — comporta un *iter* lungo e complesso, che con un atto di liberalità non si configura.

Per quanto riguarda il secondo motivo di gravame, soccorre, per la tesi accolta dai primi giudici, la *ratio* del sistema della legge. Questa è tutta ispirata ad uno spirito di favore per gli atti inerenti alle opere necessarie per i campi ed in genere per gli impianti sportivi in forza del su ricordato provvedimento legislativo, all'evidente scopo che i mutamenti politici non possono avere eliminato come è

cui « l'agevolazione dell'art. 14 di detta legge non è estensibile all'imposta « sul valore globale che non può considerarsi una imposta di registro » (v. Cass., 21 luglio 1971, n. 2376, *ivi*, 1971, 1445).

Invero secondo il tenore dell'art. 3 della legge n. 302/1939 *tutti* gli atti degli enti pubblici per l'esecuzione delle opere contemplate nel precedente art. 1 (impianti sportivi e loro accessori) sono esenti da ogni tassa sugli affari.

Il beneficio fiscale *ivi* contemplato riguarda dunque ogni tipo di imposta ed ogni atto in genere, mentre le agevolazioni tributarie dell'art. 14 della legge n. 408/1949 sono previste soltanto per le imposte di registro ed ipotecaria e non per altre: non certo per quella ordinaria sulle donazioni o per quella sul valore globale delle donazioni.

Nè lo spirito della legge sembra tale da presupporre, per l'esenzione fiscale in generale e — in particolare per il tributo di registro — l'onerosità del trasferimento: cioè che non vi sia necessariamente per il contribuente un costo economico da ridurre.

In altre parole pare irrilevante che l'ente pubblico non abbia sopportato alcun onere finanziario per procurarsi il terreno su cui costruire il campo sportivo.

Diversamente dicasi per la legislazione speciale, concernente l'edilizia economica e popolare, per la quale può sostenersi che le norme relative ai contratti di acquisto di aree e di abitazioni, sono implicitamente riferite, se non ai soli contratti di compravendita, almeno ai soli contratti traslativi a titolo oneroso (v. in tal senso, Corte di appello di Roma,

invece avviso dell'Amministrazione, siccome è connaturale ad esigenze fisiche ed igieniche insopprimibili, di facilitare lo sport inteso nel senso più positivo e valido per il benessere della collettività. Ne consegue quindi che per atti del genere debbano intendersi non solo quelli indicati ed indubbiamente non *ope taxationis* dall'art. 1 delle predette leggi ed in particolare, con riferimento al caso *de quo*, il mero « acquisto » dei campi e degli impianti sportivi, intesi come opere già immanenti a tale fine, ma, per una insopprimibile esigenza di ordine logico che è nel contempo giuridica, anche l'acquisto del suolo che, pur ponendosi come un *prius* rispetto all'opera fiscalmente beneficata, ne costituisce il mezzo strumentale al fine necessario e primario, in mancanza del quale l'opera non può essere attuata. E tanto vale viepiù nella specie se si considera che l'atto di liberalità è stato fatto all'Amministrazione comunale allo specifico fine della costruzione di « campi sportivi » e di « annessi.. impianti comunque attinenti allo sport », sicchè resta ampiamente soddisfatto, se occorresse la finalità delle leggi in parola.

In ordine al terzo motivo è agevole rilevare che anche se queste ultime prevedono al citato art. 1 un procedimento amministrativo, questo riguarda esclusivamente, come si ricava agevolmente dalla testuale disposizione normativa, l'*iter* nella formazione dei progetti per le spese previste e dianzi ricordate, i quali progetti sono soggetti —

29 luglio 1963, n. 2792, INADEP c. Finanze; in senso contrario Corte di appello di Firenze, 11 ottobre 1972, De Bacci c. Finanze).

Nè la possibilità del ricorso all'espropriazione per pubblica utilità previsto dalla legge sembra di ostacolo alle considerazioni suesposte: una tale previsione infatti ben si concilia con l'atto di liberalità da parte di terzi tendente al medesimo fine, perchè si evita in tale caso l'*iter* lungo e complesso della procedura espropriativa.

Il privilegio in esame — come si evince dal testo della legge — è concesso subiettivamente agli enti pubblici (fra cui il Comune) ed obiettivamente agli atti stipulati per l'esecuzione delle opere relative alla costruzione dei campi sportivi, senza altra condizione.

Quel che interessa, ai fini dell'esenzione tributaria, è che si tratti di atti aventi ad oggetto gli impianti sportivi di cui all'art. 1 e poichè, secondo la ormai accettata interpretazione estensiva della norma, devono considerarsi compresi nella previsione agevolativa *anche gli acquisti di aree destinate ad impianti sportivi*, a nulla rileva la liberalità dell'acquisizione stessa, ben potendosi conseguire la finalità su menzionata anche mediante tale titolo gratuito e non sussistendo alcun particolare motivo per negare il beneficio in tale caso.

Nella specie i giudici di merito avevano rilevato che la donazione era stata stipulata allo specifico fine della costruzione di campi sportivi e di annessi impianti comunque attinenti allo sport.

Nè la mancanza del procedimento amministrativo previsto dall'art. 1 di entrambe le leggi in esame pare possa impedire di per sè la concessione

prima della loro approvazione da parte del prefetto o del ministro competente a seconda dell'importo di spesa — a pareri da parte di organi tecnici e qualificati. Ne consegue pertanto che ne restano sicuramente esclusi gli atti stipulati per l'esecuzione di quelle opere cui ineriscono i progetti, certo che detti atti non sono connessi a questi, bensì alle opere cui tali progetti si riferiscono. E nè vale per il contrario la circostanza che la norma dalla quale è prevista l'esenzione fiscale fa espresso richiamo dall'art. 1 al quale si riferisce, siccome tale richiamo è da intendersi nel senso innanzi prospettato di riferimento alle opere, oggetto dei progetti e non a questi. Nè d'altra parte ci sarebbe stata comunque una valida ragione per condizionare il trattamento fiscale agevolato ad una mera formalità intrinseca all'atto, certo che, ai fini fiscali, restano estranee tali formalità, a meno che la legge non le ponga come condizioni a detti fini, del che nella specie non è da parlarsi. — (*Omissis*).

del trattamento fiscale di favore, poichè — fra l'altro — l'approvazione dei progetti ed il parere del Coni sembrano necessari soltanto per l'iter di formazione dei progetti stessi per le spese previste e per la dichiarazione di pubblica utilità, richiesta appunto per ottenere l'espropriazione del terreno, ipotesi che esula dalla fattispecie.

La predetta norma riguarderebbe quindi soltanto l'iter predetto e la procedura di espropriazione per pubblica utilità, laddove la norma tributaria contenuta nell'art. 3 si limiterebbe a stabilire l'esenzione da ogni tassa sugli affari per gli atti necessari all'esecuzione delle opere ivi accennate: il che non implicherebbe necessariamente che l'esenzione non possa essere concessa, quando le aree vengono acquistate e non espropriate, senza che l'acquisto sia preceduto dalle approvazioni delle autorità competenti, fra cui il Coni ed il Prefetto od il Ministro per i lavori pubblici (vedasi però Commissione centrale imposte n. 2446 del 27 novembre 1963 in *Riv. leg. fisc.*, 1966, 678; Commissione centrale imposte n. 17385 del 17 febbraio 1965 in *Riv. leg. fisc.*, 1966, 171).

A. ARNONE

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un. 21 febbraio 1973, n. 514 - Pres. Rossano - Est. Persico - P.M. Trotta (conf.) - Ministero Agricoltura e Foreste (avv. Stato Albisinni) - Amministrazione provinciale di Novara e Federazione italiana pesca sportiva (avv. Cervati) c. S.p.a. Incremento Agricolo Forestale Ticino e Citterio Giannino (avv. ti Ajroldi e Lodi).

Acque pubbliche - Pesca - Diritti esclusivi - Natura di diritti soggettivi perfetti - Suscettibilità di piena tutela innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

(t.u. 8 ottobre 1931, n. 1604, art. 23 e segg.).

Acque pubbliche - Pesca - Diritti esclusivi - Competenza generale di legittimità o esclusiva, del tribunale superiore delle AA.PP. - Non sussiste.

(art. 143, lett. c, t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775; artt. 23, 24, 26 e 28, t.u. 8 ottobre 1931, n. 1604).

Acque pubbliche - Pesca - Diritti esclusivi - Contenuto del provvedimento di riconoscimento o di concessione - Giurisdizione del tribunale superiore delle AA.PP. - Non sussiste.

(t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, lett. c).

I diritti esclusivi di pesca, se riconosciuti dall'autorità governativa a norma di legge, hanno natura di diritti soggettivi e sono suscettibili di piena tutela avanti l'autorità giudiziaria ordinaria nei confronti di qualsiasi terzo. Anche la pubblica amministrazione è tenuta al rispetto dei diritti esclusivi di pesca riconosciuti e deve rispondere delle relative lesioni, all'infuori dei casi in cui, per effetto del legittimo esercizio del potere dell'autorità governativa di dichiarare l'estinzione o la decadenza dei diritti stessi, la posizione del titolare degrada ad interesse legittimo all'osservanza delle norme che regolano il relativo procedimento (1).

(1-3) **Diritti esclusivi di pesca: limiti della giurisdizione del tribunale superiore delle acque pubbliche.**

Con questa interessante sentenza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato i limiti della giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella materia dei diritti esclusivi di pesca, di contro ad una statuizione dello stesso Tribunale Superiore, il quale aveva

Il sistema positivo non assegna al tribunale superiore delle AA.PP., in materia di diritti esclusivi di pesca, nè una competenza generale di legittimità né, tanto meno, una competenza generale esclusiva.

La competenza di legittimità del tribunale superiore delle AA.PP., anche a ritenerla generale, è contemplata esclusivamente con riguardo a materia diversa (art. 143, lett. a, t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775: ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche). La competenza del tribunale superiore in materia di diritti esclusivi di pesca è regolata in modo nè generale nè esclusivo, bensì come eccezione ai normali criteri ed in relazione a specifiche ipotesi (art. 143, lett. c, citato t.u.: ricorsi proposti avverso i provvedimenti, adottati dai ministri competenti, di revoca o di decadenza di diritti esclusivi di pesca nelle acque del demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale, ovvero di revoca, conferma, estinzione o decadenza di analoghi diritti nei laghi, fiumi, torrenti, canali ed in genere in ogni acqua pubblica) (2).

Se la controversia in materia di diritti esclusivi di pesca è instaurata nei confronti di Autorità diversa da quella governativa che ne operò la ricognizione e si contesti il potere di interferire nel concreto esercizio del diritto stesso, la necessità di un accertamento incidentale interpretativo del contenuto del provvedimento in base al quale il diritto è esercitato non è sufficiente ad attrarre la causa nella giurisdizione del tribunale superiore delle AA.PP. a norma dell'indicato art. 143, lett. c, del t.u. 1775/33, spettando al giudice al quale ne è chiesta la disapplicazione verificare il superamento dei limiti esterni al potere che si è inteso esercitare. L'art. 143, lett. c, t.u. del 1933 devolve al tribunale superiore delle acque pubbliche una giurisdizione collegata non alla sola materia (dei diritti esclusivi di pesca) bensì a fattispecie tipiche (qualificate dal contenuto e dalla forma dei provvedimenti impugnati, dalla procedura richiesta per l'emanazione e dalla autorità da cui promana). Ne consegue che, mentre, una volta posti in essere gli elementi costitutivi di tale fattispecie, l'incompetenza soggettiva relativa, di per sè, non elide il momento di collegamento, viceversa quella assoluta impedisce lo stesso realizzarsi della fattispecie attributiva della giurisdizione speciale. Epper tanto l'accertamento della nullità dell'atto-provvedimento in relazione alla liceità del comportamento dell'autorità da cui promana, rimane devoluta al giudice ordinario competente a verificare gli elementi ed i presupposti che attengono, sotto il profilo soggettivo, all'appartenenza del potere (3).

affermato « che la giurisdizione del Tribunale medesimo sussiste, per volontà della legge, ogni qualvolta si discuta della legittimità di un atto amministrativo che concerna l'esistenza, i limiti o le modalità di esercizio

MOTIVI DELLA DECISIONE

(*Omissis*). — I due ricorsi vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., perchè relativi alla medesima sentenza.

Col primo motivo di entrambi i ricorsi si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 143 lett. c e 140 lett. c ed e del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque ed impianti elettrici in relazione agli artt. 23, 24, 26 e 28 t.u. delle leggi sulla pesca approvato con r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, nonchè art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2432 all. E sull'abolizione del contenzioso amministrativo; art. 380, n. 1 e 362 c.p.c. Difetto di giurisdizione del tribunale superiore delle acque pubbliche.

I ricorrenti, premesso che l'art. 143, lett. c attribuisce al tribunale superiore delle acque pubbliche una competenza speciale di legittimità (dubitativamente esclusiva) per l'annullamento di provvedimenti tipici, tassativamente indicati con riferimento all'autorità competente (i Ministri interessati) ed all'oggetto (revoca, conferma, decadenza, estinzione dei diritti esclusivi di pesca nelle acque del demanio pubblico marit-

di quelle situazioni soggettive, qualificate dall'ordinamento come diritti esclusivi di pesca ».

La controversia che si è conclusa con la sentenza indicata traeva origine da due atti dell'Amministrazione Provinciale di Novara: con il primo, la nota del 13 aprile 1965, n. 6510, l'Amministrazione Provinciale intimava ai sigg. Giannino Citterio e Luigi Vigevano la rimozione delle tabelle di riserva di pesca sulle rogge Molinara, Negro e Nevretto, in considerazione che le dette rogge non rientravano nell'elencazione dei corsi d'acqua sui quali gli intimati avevano diritto esclusivo di pesca, « trattandosi di corsi superficiali, appositamente costruiti per il funzionamento di alcuni Mulini della Valle del Ticino »; con il secondo, la nota del 21 febbraio 1967, n. 4305, la stessa Amministrazione Provinciale ordinava alla Società Incremento Agricolo Forestale del Ticino la rimozione di otto tabelle che sarebbero state collocate arbitrariamente al di fuori del comprensorio dei diritti esclusivi di pesca spettanti alla detta Società.

Avverso i due atti dell'Amministrazione Provinciale di Novara proponeva ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la Società indicata, quale titolare dei diritti esclusivi di pesca in discussione; avverso il primo il ricorso era proposto anche dal dott. Giannino Citterio, destinatario del provvedimento impugnato.

Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, chiamato *iussu iudicis* ad intervenire nel primo giudizio e direttamente evocato nel secondo giudizio su istanza della Società ricorrente, costituendosi, eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sotto il duplice profilo:

a) che non ricorreva, nella fattispecie, nessuno dei casi previsti dall'art. 143 del t.u. sulle Acque e gli impianti elettrici, approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, perchè i ricorsi fossero attribuiti alla cognizione diretta del Tribunale Superiore: appartengono, infatti, alla cognizione del Tribunale Superiore delle AA.FP. in sede di legittimità,

timo e lagunare, nel mare territoriale, nonchè nei laghi, fiumi, torrenti, canali ed in genere in ogni acqua pubblica), sostiene che, qualora, come nella specie, la legittimità di tali provvedimenti sia presupposta e la controversia riguardi solo la loro interpretazione, al fine di verificare la sussistenza del potere dell'amministrazione provinciale, denegata in radice, di intervenire con ordini di polizia della pesca, sull'esercizio concreto del diritto esclusivo, la competenza giurisdizionale a risolvere le relative questioni spetta all'autorità giudiziaria ordinaria e non al tribunale superiore delle acque pubbliche.

I resistenti, invece, contestando che detta amministrazione abbia inteso esercitare poteri di polizia ed assumendo che i provvedimenti, contenenti il disconoscimento del loro diritto su taluni corsi interni al comprensorio delimitato dall'atto di concessione, comportavano la revoca di tale ultimo atto, sostengono che la giurisdizione del tribunale superiore — anche a non ritenere l'estensione dalla ricognizione del diritto (in relazione ai provvedimenti governativi) alla consistenza ed alle modalità di esercizio del medesimo — risulta testualmente prevista dall'art. 26 del t.u. sulla pesca.

nella materia dei diritti esclusivi di pesca, per esplicita disposizione legislativa (art. 143, lett. c, t.u. citato), soltanto i ricorsi previsti dagli artt. 23 (ricorsi avverso i provvedimenti di revoca dei diritti esclusivi di pesca nelle acque del demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale), 24 (ricorsi avverso i provvedimenti di decadenza dei diritti esclusivi di pesca di cui all'articolo precedente), 26 (ricorsi avverso i provvedimenti di revoca o di estinzione dei diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali ed in genere in ogni acqua pubblica) e 28 (ricorsi avverso la dichiarazione di decadenza dei diritti esclusivi di pesca di cui all'art. 26) del t.u. sulla pesca, approvato con r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604; che, di conseguenza, anche se, in ipotesi, nelle situazioni giuridiche oggetto dei due ricorsi fosse dato riscontrare la sussistenza di interessi protetti e non di diritti subiettivi perfetti, la competenza su due ricorsi non poteva spettare al Tribunale Superiore delle AA.PP., non avendo questo una competenza generale di legittimità nè, tanto meno, esclusiva per provvedimenti afferenti ai diritti esclusivi di pesca ma avendo esclusivamente competenza a conoscere di determinati provvedimenti qualificati per il contenuto, per la forma, per la procedura e per l'Autorità da cui promanano (art. 23: « Il riconoscimento sarà, sentito il Consiglio di Stato, revocato o confermato con decreto del Ministro per le comunicazioni, che, nel caso di conferma, dovrà determinare l'oggetto specifico di ogni diritto ed il suo modo di esercizio, in conformità ai titoli di acquisto ed al possesso goduto nel trentennio anteriore all'entrata in vigore della legge 24 marzo 1921, n. 312. Contro la pronuncia di revoca è soltanto ammesso reclamo in sede contenziosa avanti al Tribunale Superiore delle Acque »; art. 24: « Contro la dichiarazione di decadenza, che dovrà essere pronunciata con decreto ministeriale, è ammesso soltanto il reclamo al Tribunale Superiore delle Acque... »; art. 26: « Il riconoscimento sarà revocato o confermato, e la estinzione sarà dichiarata, sentito il Consiglio di Stato,

Le censure sono fondate e deve dichiararsi la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria a conoscere della causa.

Muovendo da un orientamento accettato in dottrina e ribadito in giurisprudenza (S.U. sent. n. 104/70; Corte costituzionale. sent. n. 49/58; Cass. n. 2140/58 e 1427/57), deve fissarsi come punto di partenza il concetto che i diritti esclusivi di pesca, se riconosciuti dall'autorità governativa a norma di legge, hanno natura di diritti soggettivi e sono suscettibili di piena tutela avanti la autorità giudiziaria ordinaria nei confronti di qualsiasi terzo.

Per affermare, come fa l'impugnata sentenza, che le controversie nei confronti della pubblica amministrazione in materia di diritti esclusivi di pesca siano devolute in ogni caso alla competenza giurisdizionale del tribunale superiore, ancorchè sia coinvolta soltanto la questione circa la interpretazione del provvedimento governativo ricognitivo, bisognerebbe dimostrare la sussistenza o di una competenza generale di legittimità o di una competenza esclusiva per materia, anch'essa generale, a seconda che la posizione del titolare si qualifichi, rispetto alla pubblica amministrazione, come interesse legittimo o diritto soggettivo.

con decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste...»; art. 28: « Contro la dichiarazione di decadenza, da pronunziarsi con decreto ministeriale, è ammesso soltanto il reclamo al Tribunale Superiore delle Acque »);

b) che si trattava, comunque, nella fattispecie, di stabilire quale fosse esattamente la estensione, nello spazio, del diritto esclusivo di pesca vantato dal ricorrente; si trattava, quindi, di una questione che, riguardata sotto il profilo sia del *petitum* che della *causa petendi*, sotto il profilo, cioè, del *petitum sostanziale*, si atteneva indubbiamente a diritti subiettivi perfetti, la cui eventuale lesione non poteva essere denunciata al Giudice degli interessi sibbene al Giudice dei diritti, Ordinario o Specializzato.

Il Tribunale Superiore delle AA.PP., con sentenza del 15 marzo 29 maggio 1969, disattendeva la eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata sia dall'Avvocatura Generale dello Stato, per il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, sia dal patrocinio dell'Amministrazione Provinciale di Novara, così motivando la propria statuizione: « Ora, per quanto concerne i limiti della giurisdizione del Tribunale Superiore in materia di diritti esclusivi di pesca, questo Collegio non può che richiamarsi a quanto già affermato nella recente sentenza 1° febbraio 1966, n. 7, la quale ha esaminato il complesso tema, alla luce della precedente giurisprudenza del Consiglio di Stato e di questo Tribunale medesimo.

« La menzionata sentenza si è pronunziata nel senso che il Tribunale Superiore è competente a pronunziarsi sui ricorsi che impugnano atti amministrativi, che riguardano l'esistenza, i limiti e le modalità di esercizio dei diritti esclusivi di pesca, per la considerazione che la legislazione si è ispirata al concetto fondamentale di devolvere ad un unico Giudice tutte le controversie relative a quei diritti.

« Va, quindi, respinta la tesi dei resistenti i quali vorrebbero limitare la giurisdizione di questo Tribunale alla cognizione dei ricorsi pro-

Senonchè, sotto il profilo dell'oggetto della tutela, è già stato chiarito (sent. S.U. n. 104/70 richiamata) che anche la pubblica amministrazione è tenuta al rispetto dei diritti esclusivi di pesca riconosciuti e deve rispondere delle relative lesioni, all'infuori dei casi in cui, per effetto del legittimo esercizio del potere dell'autorità governativa di dichiarare la estinzione o la decadenza dei diritti stessi, la posizione del titolare degrada ad interesse legittimo all'osservanza delle norme che regolano il relativo procedimento; e sotto il profilo dell'autorità giurisdizionale deputata ad assolverla, è agevole constatare come il sistema positivo non assegna al tribunale superiore delle acque pubbliche nè l'uno nè l'altro tipo di giurisdizione.

Ed invero, la competenza di legittimità, anche a ritenerla generale, è contemplata esclusivamente con riguardo a materia diversa (art. 143 lett. a: ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche); e quella in materia di diritti esclusivi di pesca è

posti avverso i decreti che confermano o revocano i diritti esclusivi di pesca, escludendo dalla giurisdizione stessa le controversie che abbiano ad oggetto l'interpretazione dei decreti di conferma e quindi l'accertamento dell'estensione e delle modalità d'esercizio dei diritti medesimi.

« Ciò premesso, non ha rilevanza, al fine del decidere, approfondire l'indagine sulla natura dei diritti esclusivi di pesca e della giurisdizione di questo Tribunale Superiore in materia, bastando rilevare che la giurisdizione speciale del Tribunale medesimo sussiste, per volontà di legge, ogni qualvolta si discuta della legittimità di un atto amministrativo che concerna l'esistenza, i limiti o le modalità di esercizio di quelle situazioni soggettive, qualificate come diritti esclusivi di pesca.

« Nella specie, si tratta quindi di accertare solo se i provvedimenti impugnati riguardino siffatte situazioni soggettive ».

I ricorsi venivano, quindi, accolti.

Di fronte agli evidenti errori di interpretazione della Legge compiuti dal Tribunale Superiore, avverso la sentenza di quest'ultimo venne proposto ricorso in Cassazione sia dall'Avvocatura Generale dello Stato, per il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, sia dall'Amministrazione Provinciale di Novara.

Le Sezioni Unite hanno, con la sentenza in rassegna, accolto i ricorsi, puntualmente precisando quali sono i limiti della giurisdizione attribuita al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella materia dei diritti esclusivi di pesca.

« Muovendo da un orientamento accettato in dottrina e ribadito in giurisprudenza » (Corte Costituzionale, Sent. n. 49 del 14 luglio 1958; Cass., Sez. Un., n. 1427 del 27 aprile 1957; n. 2140 del 20 giugno 1958; n. 104 del 19 gennaio 1970) le Sezioni Unite hanno fissato « come punto di partenza il concetto che i diritti esclusivi di pesca, se riconosciuti dall'Autorità Governativa a norma di legge, hanno natura di diritti soggettivi e sono suscettibili di piena tutela avanti l'Autorità giudiziaria ordinaria nei confronti di qualsiasi terzo ». Lo sono anche — continua la sentenza

regolata in modo nè generale, nè esclusivo, bensì come eccezione ai normali criteri in relazione a specifiche ipotesi (art. 143, lett. c) ricorsi proposti avverso i provvedimenti, adottati dai ministri competenti, di revoca o di decadenza di diritti esclusivi di pesca nelle acque del demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale, ovvero di revoca, conferma, estinzione o decadenza di analoghi diritti nei laghi, fiumi, torrenti, canali ed in genere in ogni acqua pubblica).

La riprova che la legislazione non è ispirata « al concetto fondamentale di devolvere ad un unico giudice tutte le controversie relative ai diritti esclusivi di pesca » (come si esprime la sentenza), sta nella modificazione, operata dall'art. 140, lett. f) del t.u. 1775/33, agli artt. 25 e 29 del t.u. n. 1604/31, mediante la devoluzione ai tribunali regionali delle acque (organi specializzati della giurisdizione ordinaria) di alcune controversie tipicamente relative a diritti (espropriazione del diritto esclusivo per contrasto tra il suo esercizio ed esigenze di interesse generale; determinazione della relativa indennità), già appartenute alla competenza del tribunale superiore (insieme a quelle contemplate negli artt. 23, 24, 26 e 28 del medesimo t.u.).

delle Sezioni Unite — nei confronti della Pubblica Amministrazione, che è tenuta al rispetto dei diritti esclusivi di pesca riconosciuti e deve rispondere delle relative lesioni, all'infuori dei casi in cui, per effetto del legittimo esercizio del potere dell'Autorità Governativa di disporre la revoca o di dichiarare l'estinzione o la decadenza dei diritti stessi, la posizione del titolare si affievolisce e degrada ad interesse legittimo all'osservanza delle norme che regolano il relativo procedimento.

La sentenza ha, quindi, esattamente affermato che, nella materia dei diritti esclusivi di pesca, il Tribunale Superiore delle AA.PP. non ha nè una competenza generale di legittimità nè, tanto meno, una competenza esclusiva, che sia anch'essa generale. La competenza di legittimità, infatti, del Tribunale Superiore, può dirsi generale, sia pure con riferimento a materia particolare, soltanto per i ricorsi previsti alla lett. a) dell'art. 143 del t.u. n. 1775 del 1933: ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dalla Amministrazione, in materia di acque pubbliche. Ma, per i ricorsi previsti alla lett. c) dello stesso art. 143, la competenza, pur essa di legittimità e non esclusiva, del Tribunale Superiore è competenza speciale, limitata, cioè, ai casi espressamente previsti (« i ricorsi la cui cognizione è attribuita al Tribunale Superiore delle acque dalla presente legge e dagli artt. 23, 24, 26 e 28 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604 »).

A ben considerare, la *ratio legis*, per cui risultano attribuiti alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle AA.PP. i ricorsi avverso i provvedimenti di cui agli artt. 23, 24, 26 e 28 del t.u. delle leggi sulla pesca, va ravvisata nel fatto che in detti provvedimenti è dato riscontrare un margine di discrezionalità, attinente a valutazioni di merito e di pubblico interesse, per cui l'adozione dei provvedimenti stessi determina l'affievolimento del preesistente diritto esclusivo di pesca, fa degra-

Se, quindi (come nella specie), la controversia in materia di diritti esclusivi di pesca è instaurata nei confronti di autorità diversa da quella governativa che ne operò la ricognizione e si contesti il potere di interferire nel concreto esercizio del diritto stesso, la necessità di un accertamento incidentale interpretativo del contenuto del provvedimento in base al quale il diritto è esercitato, non è sufficiente ad attrarre la causa nella giurisdizione del tribunale superiore a norma dell'indicato art. 143, lett. c) del t.u. 1775/33, spettando al giudice al quale ne è chiesta la disapplicazione verificare il superamento dei limiti esterni al potere che si è inteso esercitare; ne è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'amministrazione governativa, salvo che sia proposta specifica domanda di accertamento, al cui giudicato detta amministrazione debba sottostare.

L'assunto dei resistenti secondo il quale il provvedimento dell'Amministrazione provinciale comporterebbe la revoca dell'atto di ricognizione del diritto esclusivo di pesca, qualificandosi per uno di quelli previsti dal richiamato art. 26 ancorchè proveniente da organo incompe-

dare — come hanno esattamente precisato le Sezioni Unite — « la posizione del titolare... ad interesse legittimo all'osservanza delle norme che regolano il relativo procedimento ».

Ma dato anche, in ipotesi, che le richiamate disposizioni di legge abbiano riferimento a situazioni di diritti subiettivi perfetti, che rimangano tali anche dopo l'adozione dei provvedimenti indicati, che non subiscano, cioè, affievolimento in dipendenza dei provvedimenti medesimi e che sia, quindi, attribuita al Tribunale Superiore delle AA.PP. una competenza esclusiva, afferente, cioè, anche alla eventuale lesione di diritti, sui ricorsi avverso i provvedimenti in discussione, ciò non importa che la detta competenza esclusiva possa considerarsi generale, riguardante, cioè, tutta la materia dei diritti esclusivi di pesca sulle acque pubbliche in genere, marittime, lacuali o fluviali: che, anzi, lo stesso carattere eccezionale della competenza esclusiva attribuita al Giudice degli interessi esclude che la competenza stessa possa estendersi oltre i casi tassativamente previsti dalla Legge.

Le Sezioni Unite hanno, poi, esattamente considerato che la riprova che la legislazione non è ispirata « al concetto fondamentale di devolvere ad un unico Giudice tutte le controversie relative ai diritti esclusivi di pesca » (come si esprime la sentenza del Tribunale Superiore) sta nella modificazione, operata dall'art. 140, lett. f) del t.u. n. 1775/33, agli artt. 25 e 29 del t.u. n. 1604/31, mediante la devoluzione ai Tribunali regionali delle acque (organi specializzati della giurisdizione ordinaria) di alcune controversie tipicamente relative a diritti (espropriazione del diritto esclusivo di pesca per contrasto tra il suo esercizio ed esigenze di interesse generale; determinazione della relativa indennità), già attribuite alla competenza del Tribunale Superiore (insieme a quelle contemplate negli artt. 23, 24, 26 e 28 dello stesso t.u.).

Escluso che al Tribunale Superiore sia attribuita, nella materia dei diritti esclusivi di pesca, una competenza generale di legittimità o, tanto

tente, è infondato, ove pure si prescinda dal rilievo che le intimazioni di quella amministrazione per la rimozione di taluni cartelli segnalatori coinvolgevano l'estensione e le modalità di esercizio del diritto del quale era presupposta l'esistenza e non potevano comportarne per implicito la revoca, come espressamente riconosciuto in giudizio dalla medesima amministrazione.

Benvero, perchè possa concepirsi una « immutabilità dell'oggetto della controversia indipendentemente dal soggetto che abbia emanato l'atto amministrativo impugnato », il vizio di incompetenza dedotto deve essere relativo (sostituzione di un organo ad altro nell'esercizio di poteri pertinenti ad una medesima Pubblica Amministrazione) e non assoluto (usurpazione, da parte di organo di un Ente diverso, autarchico territoriale, di funzioni proprie dell'Amministrazione Statale, non decentrate).

Posto, infatti, che l'art. 143, lett. c del t.u. del 1933 devolve al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche una giurisdizione collegata non alla sola materia (dei diritti esclusivi di pesca), bensì a fattispecie tipiche (qualificate dal contenuto e dalla forma dei provvedimenti impugnati,

meno, una competenza esclusiva, anche essa generale, in considerazione che l'art. 143, lett. c) del t.u. del 1933 devolve al Tribunale Superiore una giurisdizione collegata non alla sola materia (dei diritti esclusivi di pesca), bensì a fattispecie tipiche (qualificate dal contenuto e dalla forma dei provvedimenti impugnati, dalla procedura richiesta per l'emanazione e dall'Autorità da cui promanano), ne è derivata, come naturale e logica conseguenza, l'affermazione da parte delle Sezioni Unite della sussistenza, nella fattispecie, della Giurisdizione ordinaria, non specializzata o specializzata.

Trattavasi, infatti, di controversia in materia di diritti esclusivi di pesca instaurata nei confronti di Autorità diversa da quella governativa, che ne operò la ricognizione, e si contestava il potere di tale Autorità di interferire nel concreto esercizio del diritto stesso, venendosi, così, a dedurre un vizio di incompetenza non relativa (sostituzione di un organo ad altro nell'esercizio di poteri pertinenti ad una medesima Pubblica Amministrazione) sibbene assoluta (usurpazione, da parte di organo di un Ente diverso, autarchico territoriale, di funzioni proprie dell'Amministrazione Statale, non decentrato). In via subordinata si prospettavano questioni implicanti la necessità di un accertamento interpretativo del contenuto del provvedimento in base al quale il diritto veniva esercitato.

Si ponevano, cioè, sia con la denuncia principale che con quella subordinata, questioni tipicamente afferenti a diritti, per cui la giurisdizione non poteva che spettare al Giudice ordinario, specializzato o non, ed in tali sensi hanno esattamente statuito le Sezioni Unite, da ultimo affermando « che esula dal presente giudizio accertare se della controversia *de qua* debba conoscere il Giudice ordinario non specializzato oppure il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (il quale appartiene alla Magistratura ordinaria), attenendo tale questione alla competenza (Sez Un., sent. 104/70) ».

GIOVANNI ALBISINNI

dalla procedura richiesta per l'emanazione e dalla Autorità da cui promana), consegue che mentre, una volta posti in essere gli elementi costitutivi di tale fattispecie, l'incompetenza soggettiva relativa, di per sé, non elide il momento di collegamento, viceversa quella assoluta impedisce lo stesso realizzarsi della fattispecie attributiva della giurisdizione speciale: sicchè l'accertamento della nullità dell'atto-provvedimento in relazione alla liceità del comportamento dell'Autorità da cui promana, rimane devoluta al giudice ordinario competente a verificare gli elementi ed i presupposti che attengono, sotto il profilo soggettivo, all'appartenenza del potere.

È appena il caso di aggiungere, infine, che esula dal presente giudizio accertare se della controversia *de qua* debba conoscere il giudice ordinario non specializzato oppure il Tribunale regionale delle acque pubbliche (il quale appartiene alla Magistratura ordinaria), attenendo tale questione alla competenza (S.U., sent. 104/70).

L'accoglimento del primo motivo di entrambi i ricorsi comporta l'assorbimento del secondo motivo, relativo alla decisione sul merito. — (*Omissis*).

GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI, 28 giugno 1972, n. 1007 - Pres. Felicetti - Rel. Del Pozzo - P. M. La Piccirella (conf.) - Marchi, Tatarella, Firinu, Fogli ed altri.

Enti pubblici - I magazzini generali dell'Ente Porto di Trieste - Gli addetti sono incaricati di pubblico servizio.

Corruzione - Collusione, corruzione, malversazione - Aggravante di reato doganale (art. 10 legge 25 settembre 1940, n. 1424) - Concorso di reati ordinari - Principio di specialità.

(art. 15 c.p.p.).

Corruzione - Questione di legittimità costituzionale per reato di collusione a carico dei finanziari e correi.

(Cost., art. 3).

I magazzini generali dell'Ente Porto di Trieste non sono enti privati, a sensi del d.l. 1° luglio 1926, n. 2290, e della legge 9 luglio 1967, n. 589, perchè organi-uffici dell'Ente Porto di Trieste, che ha personalità giuridica pubblica e gli addetti sono incaricati di pubblico servizio (custodia e conservazione di merci depositate; rilascio delle fedi di deposito e note di pegno; vendita volontaria o forzata delle cose depositate), anche quando il relativo rapporto d'impiego è di natura privatistica, ai fini dei reati di corruzione, malversazione, ecc. (1).

Sussiste concorso formale di reati fra la corruzione e la collusione. Quest'ultima è caratterizzata da assenza completa del movente di lucro e del mercimonio, mentre tale movente e tale elemento costituiscono (pur nell'ipotesi della semplice promessa di utilità) l'anima e l'essenza dei delitti di corruzione (2).

(1) La massima appare conforme alle norme legislative ivi richiamate, giusta motivazione anche della sentenza pregressa Sezioni Unite, 25 maggio 1937, riguardante proprio i magazzini generali di Trieste.

(2-6) **Il reato di collusione, legittimità costituzionale: principio di specialità nei confronti dei reati di corruzione, malversazione, contrabbando doganale.**

A) *Il reato di collusione non assorbe quello di corruzione.*

Nella vicenda emanata dalla sentenza che si annota il tribunale di Trieste ritenne il reato di corruzione assorbito nel delitto militare della

Non è quindi applicabile il « principio di specialità » (art. 15 c.p.p.), perchè i due reati di corruzione e collusione non riguardano la « stessa materia », onde vanno applicate le rispettive pene, ed in particolare la stessa della collusione deve infliggersi anche al privato colludente « dalla parte del finanziere » (3).

La malversazione costituisce aggravante ai sensi dell'art. 110 legge doganale, per connessione teleologica con il contrabbando, che rappresenta un mezzo concreto per conseguire il prodotto della malversazione (4).

Sussiste concorso formale di reati fra la collusione e la malversazione (5).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per il reato di collusione ex art. 3 legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (in rapporto al principio di uguaglianza Cost. art. 13), perchè la posizione giuridica degli appartenenti alla G.d.F., sotto il profilo penalistico, è diversa rispetto a quella degli altri pubblici ufficiali, e degli appartenenti ad altri corpi armati dello Stato e diverse Forze dell'Ordine (6).

(Omissis). — Il primo motivo comune, e di carattere generale (primo motivo del Marchi, quarto motivo Tatarella, primo e secondo motivo Foschi, terzo motivo Cibo, quinto motivo Firunu; motivo principale Benedetti; terzo motivo Calandra, primo motivo Furlani, primo

collusione, perchè l'obbligo di fedeltà (vigente per tutti i pubblici ufficiali civili e militari) ivi sarebbe previsto in modo più specifico, e sanzionato più gravemente (art. 15 c.p.; e 3 legge 9 dicembre 1941, n. 1383), a carico dei finanziari.

La sentenza della Corte d'Appello invece, ammise il concorso formale fra i due reati di corruzione e collusione, entrambi di natura plurisoggettiva necessaria; ma, con separata oggettività (interessi protetti) e materialità costitutiva, adeguandosi in tal modo alla giurisprudenza consolidata: Cass. VI, del 16 marzo 1968, Mangano (Relat. Del Pozzo, in *Giust. Pen.*, 1969, II, 66, n. 122; Cass. VI, del 22 dicembre 1966, Untsrthurner (in *Giust. Pen.*, 1967, II, 639; Cass. III, del 15 ottobre 1963, Plebani (in *Giust. Pen.*, 1965, II, 17 e 317, con note di Mario Codognone).

In dottrina, vedasi: *Enciclopedia del diritto*, ed. Giuffrè, 1960, VII, 452-55, voce « collusione » di Filippo ANTONIONI; e SECHI « *Dir. Pen. Proces. Finanziario*, ed. IV, Giuffrè 1960, pag. 63-67, con ampio dibattito anche di tale questione.

Avanti la Corte di Cassazione si ritornò ad eccepire la natura « complessa » della azione, al tempo stesso colludente e corruttiva di due finanziari, i quali collaborarono al contrabbando.

I due reati « a consumazione anticipata » avrebbero identica oggettività giuridica plurioffensiva (ledono entrambi il prestigio e il funzionamento della P.A.) e identica materialità (mero accordo colludente di frode con-

motivo Della Croce e Vascotto; primo a quinto motivo Satti, primo motivo Colonna) consiste nella doglianza di erronea applicazione dell'art. 315 e dell'art. 358 c.p., da parte dei giudici di appello, i quali avrebbero riconosciuto ai prevenuti la qualificazione d'incaricati di pubblico servizio, senza tener conto: a) che non ostante il riconosciuto carattere pubblicistico dell'Ente Porto di Trieste, i Magazzini Generali che ne sono stati assorbiti non hanno perso la loro ontologica caratteristica di enti privati; b) che del resto i vari prevenuti dipendenti in varia guisa, e con varie mansioni, dai Magazzini, erano legati all'Ente da rapporto di lavoro di carattere privatistico; c) che, infine, le mansioni svolte non erano proprie di un pubblico servizio, essendo comuni a quelle svolte da qualsiasi privato che si occupi di deposito e custodia di merci. Bene dunque, secondo i ricorrenti, i primi giudici avrebbero applicata la legge, degradando l'ipotesi di malversazione in quella di appropriazione indebita. Ma tali argomenti, pur pregevolmente esposti e trattati, e pur non privi di serietà, non sono persuasivi. Quanto al primo ordine di argomentazioni, dev'essere rilevato che se anche, in tesi generale, può ammettersi l'esistenza di un tipo privatistico di « magazzino generale » regolato dalle leggi civili e dal d.l. 1° luglio 1926, n. 2290, e caratterizzato dalla nota saliente di essere istituito e gestito da privati individui, o società commerciali, con compiti di magazzinaggio e custodia di merci, e con

trabbandiera; e mera accettazione della promessa di utilità, anche morale soltanto nella corruzione); onde tratterebbesi di un concorso reale di norme (non di reati), con la conseguenza che si deve applicare una soltanto di tali norme penali.

In via di massima, ex art. 15 c.p., taluno dei ricorrenti ritenne che dovesse applicarsi soltanto la pena del reato di corruzione (art. 319 c.p.) che è di natura « speciale », contenendo elementi costitutivi in più, e specificati (accettazione della promessa di danaro-utilità; nella specie lire 150.000, e un televisore), rispetto al mero accordo colludente di contrabbando doganale.

Anche la difesa dei contrabbandieri privati si associò a tale conclusione, ravvisando un concorso « apparente » di norme, attraverso materialità divergenti fra i due reati « propri, o di posizione », dei quali la corruzione risulta pienamente consumata nella specie, ivi assorbito e superato l'accordo criminoso tra finanziari e contrabbandieri, i quali ultimi avevano versato il corrispettivo nelle mani dei primi.

A siffatta conclusione, si associò pure la difesa di un altro finanziere, (per la quale la collusione non è altro che la corruzione propria del militare); onde si deve applicare solo la sanzione dell'art. 319 c.p., e non quella della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

B) Il reato di collusione non assorbe quello di malversazione.

Le osservazioni sopradette possono utilizzarsi per respingere la tesi di altri ricorrenti, secondo i quali il reato di malversazione dovevasi ritenere assorbito nel delitto di collusione, perchè sarebbero identici gli ele-

finalità puramente mercantili, deve però subito soggiungersi che la situazione particolare dei Magazzini generali di Trieste, anche prima dell'istituzione dell'Ente Porto avvenuta con legge 9 luglio 1967, n. 589, era nettamente distinta, per la speciale fisionomia loro riconoscibile, in relazione alla particolare situazione giuridica e ambientale, come questo S. C. ebbe a riconoscere fin dalla sentenza 25 maggio 1937, con la quale si stabilì il carattere tipicamente pubblicistico di quei magazzini generali. Deve ancora soggiungersi che la tesi del carattere privatistico dei magazzini generali dei grandi porti appare oggi in contrasto con l'indirizzo generale della legislazione, tendente sempre più alla pubblicizzazione dei grandi enti fornitori di servizi pubblici, od interessanti, per la loro attività, la generalità dei cittadini o di classi di cittadini; ed anche per il regolamento del 1927 (in esecuzione del d.l. n. 2290 già citato) è dato distinguere, nell'ambito dei magazzini generali, i locali dati in affitto a privati per ospitare le merci (i quali sono anche topograficamente separati), dai locali destinati alla custodia di merci di chiunque intenda usare del servizio, per i quali indiscutibile sembra, per definizione, l'adibizione a pubblico servizio di deposito e custodia. Comunque, ogni discussione è

menti costitutivi delle due fattispecie (cioè « la sottrazione di cose sottoposte alla sorveglianza del milite di finanza »). La tesi è inaccettabile.

Tale Luigi Cibic, sia pure con funzioni manuali, aveva il possesso dei 4 televisori, nell'apposito hangar del punto franco, e se ne appropriò, convertendoli in profitto proprio e di altri (art. 315 c.p.), con danno del proprietario della merce. Appare evidente che l'intesa fraudolenta in danno della amministrazione finanziaria fra Marchi, da una parte, ed il brig. g. di f. Firinu (e correi), dall'altra parte, rappresenta un fatto a sé, distintamente consumato con la partecipazione volontaria anche di Cibic, Tatarella e Foschi, cui fu applicata una separata sanzione penale.

La malversazione è delitto contro la P.A., ma « a danno di privati » come leggesi nella rubrica dell'art. 315 c.p. mentre la collusione è un delitto proprio del finanziere a danno della amministrazione doganale dello Stato (evasione erariale). Basterebbe tale diversità esistente fra le persone danneggiate dai due reati (oltre che quelle degli elementi ontologici), per respingere la tesi avversaria dell'assorbimento giuridico, come sopra esposto, fra malversazione e delitto di collusione.

C) *Non è illegittimo « iure statutario » il reato speciale militare della collusione.*

Un ricorrente aveva aggiunto, in subordine, che, ove si condividesse la tesi della Corte d'Appello di Trieste, secondo cui la collusione è reato speciale-militare, concorrente con la fattispecie della corruzione (delitto comune-ordinario), si doveva sollevare questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza, senza distinzione di condizioni personali).

La tesi della Corte d'Appello di Trieste creerebbe disparità di trattamento all'interno della categoria dei pubblici ufficiali, che è, invece,

superata nel caso di specie, perchè l'art. 1 della legge istitutiva dell'Ente Porto di Trieste già citata, espressamente ha chiarito la personalità giuridica pubblica dell'Ente, il quale ha assorbito, fra le altre, le funzioni dei magazzini generali, già di per sè in precedenza riconosciuti, come si è ricordato, quali enti di diritto pubblico.

Quanto al secondo ordine di argomenti, dev'essere posto in rilievo che nessun valore risolutivo, ai fini di denegare la qualificazione d'incaricato di pubblico servizio, ha l'eventuale modello privatistico del rapporto di lavoro, che lega l'individuo all'ente pubblico. È ben noto che per il principio detto di « privatizzazione » degli enti pubblici, è ammesso largamente che tali enti assumano parte di personale, strutturando il rapporto di lavoro su basi privatistiche, e sui modelli generali dell'art. 2129 c.c.; ed è noto come tali modelli privatistici si applichino in linea generale anche ai dipendenti degli enti pubblici, in quanto non sia diversamente disposto da norme particolari relative a singole categorie di pubblici impiegati. Di per sè, dunque, l'argomento prospettato non è risolutivo, dovendosi riguardare ai casi concreti, ed esaminare se il tipo di lavoro svolto e le mansioni in concreto espletate dal dipendente dell'ente pubblico, lo facciano rientrare nell'una o nell'altra delle categorie considerate, sotto il profilo penalistico, degli artt. 357 e 358 c.p. E qui s'innesta il terzo or-

omogenea, anche se distinta in pubblici ufficiali civili e militari. Infatti, una stessa condotta criminosa è punita solo come corruzione, se attuata per esempio da un vigile urbano; mentre si deve aggiungere la pena della collusione, ove sia consumata da un finanziere, con ingiustificata disparità fra i due giudicabili.

E, per le medesime ragioni (Corte Cost., 14 aprile 1969, n. 80), viziata d'incostituzionalità si riteneva la tesi del giudice 1° grado, che dichiarava delitto speciale, ex art. 15 c.p., la collusione per contrabbando (ivi assorbito il fatto di corruzione), applicando la più grave sanzione del codice penale militare di pace (art. 215 e 219), per i finanzieri; con trattamento differenziato *in pejus* rispetto agli altri pubblici ufficiali civili, soggetti alle meno gravi sanzioni dell'art. 219 c.p., in specie assimilabili a quella *de qua agitur* nel presente procedimento contro finanzieri. Il Ministero delle Finanze, parte civile, si oppose al rinvio degli atti alla Corte Costituzionale, per infondatezza *ictu oculi* della sollevata questione di legittimità.

Nella decisione c.c. 11 luglio 1969, n. 123, si legge: « La Costituzione non vuole un livellamento generale, né un'uguaglianza meccanicamente applicata, ma — tenendo conto delle esigenze dell'ordine giuridico e sociale — non può prescindere dalla ragionevole differenziazione di rapporti e di situazioni. In riferimento ad obiettive diversità, sarebbe infatti contrario al principio di uguaglianza un trattamento non differenziato ».

In conseguenza di tale interpretazione dell'art. 3 cost., *exempli causa*, nel rapporto di pubblico impiego, la Corte Costituzionale ha riconosciuto alla P.A. particolare libertà di apprezzamento delle esigenze diverse, relative a struttura e funzione degli uffici pubblici (decisione 10 marzo 1966,

dine di argomentazioni difensive, il quale non sembra, parimenti, meritare l'adesione di questo S. C. Agli effetti della nozione di persona incaricata di pubblico servizio, secondo l'art. 358 c.p., non tanto è rilevante la nozione di «impiego» pubblico (che può difettare del tutto nella fattispecie prevista dal n. 2 dell'articolo ricordato), quanto risolutivo è il concetto di prestazione di un pubblico servizio. Ora, nella specie, non appare per nulla dubitabile l'esattezza delle premesse e delle conclusioni cui pervenne l'impugnata sentenza, che cioè le mansioni concretamente espletate nell'ambito dei magazzini generali costituiscono prestazione di un servizio pubblico. Basterebbe richiamarsi ai compiti previsti per i magazzini generali (pur fuori della specifica posizione dei magazzini di Trieste, che, come si è visto, hanno caratteristiche pubblicistiche anche più indubie) dall'art. 1 del r.d.l. 1° luglio 1926, n. 2290, che per brevità si ha qui per integralmente riportato, e che vanno dalla custodia alla conservazione delle merci depositate, al rilascio delle fedeli di deposito e note di pegno, alla vendita volontaria o forzata delle cose depositate, per rendersi conto della pubblicità del servizio reso; pubblicità che diviene anche più indiscutibile allorquando, come nel caso di specie, il pubblico servizio viene assunto da un ente dichiaratamente pubblico. Nè ha

n. 22, per valutazione peculiare del servizio di insegnanti nelle scuole sussidiarie, in Sicilia; decisione 9 dicembre 1968, n. 124, circa introduzione di «scala mobile» in favore dei pensionati, in Sicilia; decisione 20 novembre 1969, n. 143, ritenne inapplicabile al rapporto d'impiego pubblico, la sospensiva della prescrizione, riconosciuta agli impiegati privati in pendenza del rapporto, per il pagamento di spettanze di lavoro, etc. etc.).

La legge penale, in particolare, deve essere opportunamente differenziata rispetto alle varie ipotesi illecite, secondo l'insindacabile apprezzamento discrezionale del legislatore, che sia compatibile con il principio costituzionale dell'uguaglianza (vedasi *Relaz. Avv. Stato*, 1966-70, I, 139-145).

La decisione C.C. 18 aprile 1967, n. 45, ha ritenuto giustificata la sanzione più grave per l'elettore sottoscrittore di più di una lista di candidati alle elezioni amministrative, rispetto alla analoga irregolarità per l'elezione della Camera dei deputati.

La decisione C.C. 19 luglio 1968, n. 109, ritiene legittime le sanzioni differenziate per oltraggio, al Pubblico Ufficiale rispetto al delitto d'ingiuria (art. 594 c.p.), data la diversa obbiettività giuridica del bene tutelato.

La decisione 11 luglio 1966, n. 100, esclude lesione del principio di uguaglianza, nella sanzione per il Pubblico Ufficiale che eccita al dispregio delle istituzioni (art. 327 c.p.), in una situazione che non può ricorrere per il privato cittadino.

La decisione 4 marzo 1970, n. 33, dichiara ragionevole la differente normativa tra ubriachezza derivata (o non derivata) da causa fortuita o forza maggiore (art. 92 c.p.).

Applicando gli orientamenti di cui sopra, in linea di massima, devesi constatare che la categoria generale dei Pubblici Ufficiali sia omogenea,

pregio l'argomento affrontato da taluno dei ricorrenti, che gli imputati non erano adibiti alla compilazione o al rilascio delle fedeli di deposito, o note di pegno; se lo fossero stati, non d'incaricati di pubblico servizio si sarebbe trattato, ma di pubblici ufficiali. Ed infine dev'esser reietto l'argomento portato da taluno dei ricorrenti, essere alle dipendenze di privati, e non dell'Ente Porto; l'art. 358 considera al n. 2, necessaria e sufficiente la prestazione del pubblico servizio, indipendentemente da rapporti d'impiego con lo Stato, ed altri enti pubblici. E gli argomenti sopra ricordati valgono pertanto anche per coloro che non erano alle dirette dipendenze dell'Ente Porto, ma prestavano però di fatto servizio retribuito nell'ambito dei magazzini generali. Il motivo comune ricordato non merita dunque accoglimento.

Un secondo motivo comune a parecchi dei ricorrenti, riguarda la denegata possibilità di concorso formale di reati fra la corruzione e la collusione (secondo motivo Marchi, primo e secondo motivo Tatarella, quinto motivo Foschi, secondo motivo Cibc, quarto motivo Firinu, secondo motivo Fogli).

La tesi, mantenuta e svolta, e nei motivi scritti e nell'orale discussione, a pregevole livello anche sul piano dommatico, non appare a questa S. C. persuasiva. Vero è che il problema s'innesta e scaturisce da terreno particolarmente difficile, e solo recentemente sottoposto a seri tentativi sistematici, quale quello della teoria generale delle condotte plurisoggettive, e della compartecipazione necessaria

perchè invece sono previste situazioni peculiari, per trattamento giuridico-economico, di servizio attivo e quiescenza; per tutela anche penale nei confronti p. es. di magistrati ordinari e speciali; funzionari diplomatico-consolari; ufficiali delle varie Forze Armate etc., com'è di notoria scienza. In modo particolare, si osserva che: a) la G. di F. fa parte della Polizia Giudiziaria (legge 18 giugno 1955, n. 517) e della Forza Pubblica (r.d. 6 novembre 1930, n. 1643), con funzioni e compiti differenziati rispetto agli altri enti militari; b) il Corpo Guardia di Finanza, pur essendo una Forza Armata, non dipende dal Ministero della Difesa, sebbene dal Ministero delle Finanze (legge 23 aprile 1959, n. 189), tramite il comandante generale Corpo G. di Finanza; c) l'uso delle armi, specie in zone di vigilanza doganale, è disciplinato con legge 4 marzo 1958, n. 100, in modo diverso e speciale, rispetto a tutti gli altri regolamenti militari Esercito-Marina-Aviazione, etc.

Si segnala, poi, sentenza Cass. Civ. 18 maggio 1971, n. 1467, per un'ipotesi di esenzione doganale in favore di materiali importati per l'Amm. Difesa, e che si è ritenuta non estendersi ai materiali per G. di Finanza (in *Foro It.*, 1972, I, 484), confermando la legittimità di separate e diverse norme anche tra le forze armate, sebbene tutte con compiti preventivi e repressivi, nell'interesse dello Stato.

Le dette particolarità creano uno *status* che distingue i finanziari non solo da tutti gli altri P.U. civili, ma addirittura da tutti i colleghi delle altre forze militari, in modo da giustificare le specifiche disposi-

(di tipo convergente o parallelo). Ma ritiene questo S.C., pur presupponendo i dati della più recente dottrina, di mantenere l'argomentazione sul piano della più rigida concretezza; proponendosi, cioè, il solo problema di fondo, presupposto da questa sede di controllo di legittimità: se il giudice di appello abbia errato o meno, nel ritenere la possibilità del ricordato concorso formale di reati, e se la relativa motivazione sia nel complesso soddisfacente. Da tal punto di vista deve, anzitutto, affermarsi che non sembra fondato il primo ordine di censure mosse all'impugnata decisione: che in realtà corruzione e collusione puniscano, nel caso di specie, un'identica e medesima condotta. A questa obiezione, già proposta in sede di appello, i giudici di merito risposero che di un medesimo fatto non si tratta, ma di due condotte integratrici di due tipi distinti di reati, specificati tra di loro dalla diversità dell'obbietto giuridico. Argomentazione, questa, non eccessivamente ricca, nè largamente persuasiva, ma tuttavia sufficiente e sostanzialmente corretta. Non può infatti dubitarsi dell'esattezza del riflesso: ben nota la specificità e particolarità dell'oggettività giuridica del delitto di collusione, volto ad osservare il fedele adempimento dei delicatissimi servizi della Guardia di Finanza, da parte degli appartenenti al Corpo, ed a scoraggiare possibili collusioni ai danni dell'Amministrazione finanziaria, e in ultima analisi dell'erario; e notissima pure è l'oggettività giuridica dei delitti di corruzione, protettiva d'interessi generali, ma di carattere anche ideale, del buon funzionamento e dell'alto prestigio della pubblica Amministrazione. Le obbiettività giuridiche, seppure in certo senso parallele

zioni penali, legge 9 dicembre 1941, n. 1383, art. 3, la cui norma risale al secolo scorso, anche se fu ribadita durante lo stato di guerra 1939-45, con la formulazione qui discussa.

D) *Punibilità (o meno) del privato a cui vantaggio viene consumata la collusione, dal finanziere.*

Secondo prevalente opinione, la grave sanzione colpisce solo il finanziere in frode, e non il terzo « colludente », privato, a cui vantaggio e profitto viene raggiunto l'accordo di evasione erariale.

Pertanto, il legislatore avvertiva *ante litteram* rispetto alla Cost. Repubblicana, l'esigenza di non sperequare il trattamento punitivo del « privato » colludente, sol perchè il pubblico ufficiale « colluso » ai fini di contrabbando doganale, fosse un militare della G. di Finanza, anzichè, per esempio, un impiegato civile della dogana, al confine dello Stato.

Forse, al ricorrente sarebbe apparsa dubbia, la costituzionalità di una norma che avesse comminato al privato colludente la stessa sanzione applicata al finanziere « colluso »; ma (ripetesi), secondo l'interpretazione dottrinarìa, il legislatore evitava, fin dal 1941, una statuizione simile, onde va escluso ogni sospetto di illegittimità per il più volte ricordato art. 3, legge 9 dicembre 1941, n. 1383, riguardo al profilo sopra illustrato.

GIUSEPPE DONADIO

ed omogenee, sono senza dubbio distinte. Ma deve, all'argomentazione dei giudici di merito, soggiungersi che la tipologia dei due reati in esame evidenzia caratteri differenziali, veramente notevoli e risolutivi, tra i quali il più imponente è l'assenza completa del movente di lucro e del mercimonio, nell'economia del delitto p.p. dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383; mentre tal movente e tale elemento costituiscono (pur nell'ipotesi della semplice promessa di utilità) l'anima e l'essenza dei delitti di corruzione. Altro argomento di censura all'impugnata decisione è il richiamo all'art. 15 del c.p.; si sostiene che tra corruzione e collusione sussista un rapporto di specialità; seppure poi non sembri, tra i difensori, raggiunta unità di vedute sul modo come applicare l'art. 15, perchè dalle rispettive argomentazioni sembra dedursi che taluno scorga la collusione, come disposizione speciale rispetto alla corruzione; mentre altri opina il contrario. Insomma, o si dovrebbe applicare la norma della collusione, o quella che punisce la corruzione; mai tutte e due insieme.

Ma la tesi non è attendibile. Presupposto per l'applicazione del principio di specialità è che si tratti di «stessa materia»; ma, nel caso, non si tratta affatto di medesima materia, perchè le condotte tipiche, chiaramente differenziabili, come già si è detto, non attentano punto ad una medesima materia, essendovi nei due reati elementi specializzanti e caratteristici, che rendono infungibile e non intercambiabile l'applicazione delle due norme. Tanto che, se non fosse esistito l'art. 3 della legge speciale, il fatto di collusione tra finanziari e privati non sarebbe stato punibile, di per sè, con la norma della corruzione; e viceversa. Deve dunque concludersi che esattamente i giudici di merito abbiano ritenuto nel caso la possibilità del concorso formale fra le due norme ricordate.

Con altre particolari argomentazioni (estensibili però a tutti gli interessati) si sostiene non potersi applicare la pena della collusione, a chi concorre con il privato colludente. Ma deve qui osservarsi che la particolare posizione dei vari interessati alla condotta punibile a titolo di collusione, è stata esaminata dai giudici di seconda istanza, con riferimento a situazioni di fatto, ed in esito ad un giudizio di merito che, adeguatamente motivato, non è ulteriormente in questa sede censurabile; per cui non può utilmente censurarsi la decisione di quei giudici di considerare gli imputati colludenti «dalla parte del finanziere», anzichè dalla parte del privato. Nessuno dei proposti motivi, su questo punto, può quindi trovare accoglimento.

Altro motivo comune a parecchi imputati, e comunque estensibile, consiste nella doglianza (motivo terzo del Benedetti, sesto e settimo del Satti, secondo del Colonna, terzo del Foschi, quarto del Calandra, secondo del Furlani) dell'erronea applicazione dell'aggravante

di cui all'art. 110 della legge doganale; perchè non sussisterebbe nella specie l'aggravante della connessione fra reato doganale e malversazione.

Ma l'impugnata sentenza non merita la censura avendo, con giudizio di fatto adeguatamente motivato ed immune da vizi, contraddizioni e travisamenti, ritenuto la sussistenza della connessione teleologica, e non semplicemente occasionale, fra i suddetti reati. E del resto appare evidente, alla luce dell'esperienza comune e della logica più elementare, che il contrabbando non costituiva condotta separata e autosufficiente, autonomamente ideata dai soggetti attivi, ma mezzo concreto per conseguire il prodotto della malversazione; per cui, in ultima analisi, a nulla approdano le disquisizioni contenute nei motivi, per stabilire se fosse anteriore il contrabbando o la malversazione. Al qual proposito non è senza significato che taluno dei ricorrenti (ad es. la difesa del Colonna nel secondo motivo) sostenga l'anteriorità del contrabbando, mentre altri (ad es. la difesa del Satti nel sesto mezzo) sostenga al contrario l'anteriorità della malversazione. Il giudizio di merito operato nella specie appare del tutto adeguato, ed in questa sede incensurabile.

Con altro motivo comune al Cibic (quarto mezzo) e al Benedetti (secondo motivo aggiunto), ma estensibile, si sostiene non essere concepibile concorso formale di reati fra la collusione e la malversazione (l'argomentazione del Benedetti sembra tuttavia riferirsi indistintamente al « reato speciale » doganale e al reato ordinario, nell'ambito di un'interpretazione dell'art. 84 c.p. reietta dalla costante giurisprudenza, e dalla stessa dominante dottrina). L'argomentazione è infondata per le stesse ragioni già profilate, ammettendosi concorso fra collusione e contrabbando; ma qui, *a fortiori*, per l'imponenza degli elementi costitutivi e strutturali di diversificazione fra reati doganali e collusione da una parte, e reato contro la pubblica Amministrazione dall'altra.


Con il terzo motivo principale, il ricorrente Fogli propone poi una questione di legittimità costituzionale che interessa tutti i condannati per il delitto di collusione; sostiene cioè che l'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, creando una posizione particolarmente delicata e grave, sotto il profilo penalistico, alla categoria degli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, crea una disparità con gli altri pubblici ufficiali e con gli appartenenti agli altri corpi armati dello Stato, ed alle forze dell'ordine, che contrasta con il principio generale di uguaglianza, fondato sull'art. 3 della Costituzione. La norma dovrebbe dunque essere esaminata dalla Corte costituzionale, sotto il profilo della conformità alla Costituzione repubblicana. Alle argomentazioni del ricorrente ha risposto, con particolare acume, completezza d'indagine, e pienezza d'informazione, l'Avvocatura generale dello Stato, nella memoria di P. C., nella quale si chiede, fra l'altro, di-

chiararsi manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale proposta. Basterà qui rilevare come esattamente la P.C. si sia richiamata alla stessa ormai imponente giurisprudenza della Corte costituzionale, con la quale è stato affermato il principio non essere per nulla voluto dalla Costituzione un livellamento generale, tanto che dev'essere alla pubblica Amministrazione riconosciuta particolare libertà di apprezzamento delle esigenze diverse, relative a struttura e funzione degli uffici pubblici (v. sent. della C. C., 10 marzo 1966, n. 22; 9 dicembre 1968, n. 124; 20 novembre 1969, n. 143; e soprattutto 11 luglio 1969, n. 123). Anche nell'ambito più strettamente penalistico, la Corte costituzionale ha riconosciuto legittima la differenziazione delle sanzioni, con riguardo a diversità di situazioni e di obiettività giuridiche (v. sent. C. C., 18 aprile 1967, n. 45; 19 luglio 1968, n. 109; 11 luglio 1966, n. 100; 4 marzo 1970, n. 33). E che il Corpo della Guardia di Finanza sia notevolmente differenziato rispetto agli altri enti militari si ricava, oltre che dalle note di struttura, dalle particolari disposizioni che lo riguardano; basterà ricordare, per la preminente importanza, la particolare disciplina dell'uso delle armi previsto per il Corpo, in zone di vigilanza doganale, dalla legge 4 marzo 1958, n. 110. Appare in tal situazione pienamente giustificabile il particolare trattamento penalistico di cui alla legge 9 dicembre 1941, n. 1383 al Corpo della Guardia di Finanza, differenziato dal trattamento di ogni altro corpo armato dello Stato, per ragioni di politica legislativa valutate dal legislatore.

In tal situazione non si riscontra il minimo contrasto con il principio dell'uguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini, dovendosi al contrario applicare il principio del trattamento giuridico particolare, a particolari differenziate situazioni.

La questione proposta dev'essere in ultima analisi, considerata manifestamente infondata. — (*Omissis*).

PARTE SECONDA



QUESTIONI (*)

Imposta di registro - Atti sottoposti a preventiva approvazione - Contratto di appalto stipulato da cooperativa con contributo statale - Se può considerarsi sottoposto a condizione.

Se un contratto di appalto stipulato da una cooperativa godente di contributo statale, debba considerarsi, ai fini dell'imposizione di registro, soggetto al regime degli atti sottoposti ad omologazione ed approvazione (art. 75, t.u. 28 aprile 1938, n. 1165; art. 81, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269).

(Cont. 114/73; Cooperativa Edilizia Zara c. Ministero delle Finanze; avv. Stato

Imposta di registro - Enunciazione di convenzione già registrata e tassata sul valore concordato - Valutazione.

Se ai fini dell'imposta di registro possa essere tassata per enunciazione in base al valore risultante da sentenza resa tra privati, una scrittura privata già precedentemente registrata e tassata su valore concordato (art. 72, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269).

(Cont. 63/73; Rossi G. Battista c. Ministero delle Finanze; avv. Stato Biglione di Viarigi).

Imposta di ricchezza mobile - Esenzione aree depresse - Se è applicabile alle imprese che producono servizi.

Se l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile previsto per le piccole industrie delle zone economicamente depresse si applichi soltanto alle imprese produttrici di beni, oppure si estenda alle imprese che producano servizi, ed in particolare alle imprese di trasporto (art. 8, legge 29 luglio 1957, n. 635; art. unico, 13 giugno 1961, n. 526).

(Cont. 90/73; Ministero delle Finanze c. Biemmi Fausto; avv. Stato Biglione di Viarigi).

Imposta di successione - Denuncia di successione - Pluralità di denunce - Termine di cui all'art. 50 r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270 - Decorrenza.

Se il termine di cui all'art. 50, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, decorra nel caso di più denunce di successione dalla data della presentazione della prima denuncia o dell'ultima o della denuncia contenente i cespiti in relazione ai quali si chiede la detrazione delle passività (art. 50, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270).

(Cons. 28/73; Bicocchi Maurizio c. Ministero delle Finanze; avv. Stato Fucile).

(*) Vengono qui pubblicate le questioni di particolare interesse e di attualità che si agitano in sede contenziosa, con l'indicazione del numero del contenzioso e del collega incaricato per favorire il collegamento con altri colleghi che trattano le stesse questioni e per aprire, possibilmente, sulle stesse un dibattito.

Imposta sulle società - Società estere - Possesso di immobili esistenti in Italia - Se integra il requisito della stabile organizzazione.

Se il possesso di beni immobili in Italia sia elemento sufficiente per integrare il requisito della stabile organizzazione richiesto dall'art. 145 del t.u. 645/1958 per la assoggettabilità di società estere all'imposta sulle società (art. 145, t.u. 29 gennaio 1958, n. 645).

(Cont. 82/73; Schimmel Immobilien Anstalt c. Ministero delle Finanze; avv. Stato Biglione di Viarigi).

Imposte Comunali e provinciali - Imposta sulla pubblicità - Esenzione - Pubblicità su beni demaniali - Se sia applicabile la esenzione.

Se sia esente dall'imposta comunale sulla pubblicità l'affissione di manifesto pubblicitario sulle pareti esterne di un cavalcavia ferroviario quando detto manifesto è visibile solo nella sottostante strada comunale (legge 18 marzo 1959, n. 132).

(Cont. 131/73; Comune di Perugia c. Ministero dei Trasporti; avv. Stato Melelli).

Ufficiali giudiziari - Diritti percepiti ai sensi degli artt. 148 e 155 t. u. 29 settembre 1971, n. 1048 - Obbligo di versamento di una percentuale all'erario - Contrasto ipotetico con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Se le disposizioni di legge che stabiliscono l'obbligo di versamento all'erario del novanta per cento dei diritti percepiti dagli ufficiali giudiziari in eccedenza all'importo dello stipendio iniziale annuo spettante all'impiegato della carriera di concetto amministrativa dello Stato avente la qualifica e la classe di stipendio immediatamente superiore a quella di segretario, siano in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento e con l'art. 36 della Costituzione per violazione del principio che la retribuzione dev'essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato (Cost., artt. 3 e 36; d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 122, artt. 148 e 155 nel testo modificato con la legge 29 settembre 1971, n. 1048).

(Cont. 357/73; Palmulli Vincenzo c. Ministero di Grazia e Giustizia; avv. Stato Argan).

LEGISLAZIONE

I - NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI

Codice civile, art. 781.

Sentenza 27 giugno 1973, n. 91, *G. U.* 4 luglio 1973, n. 169.

codice penale, art. 169, nella parte in cui non consente che possa estendersi il perdono giudiziale ad altri reati che si legano col vincolo della continuazione a quelli per i quali è stato concesso il beneficio.

Sentenza 5 luglio 1973, n. 108, *G. U.* 11 luglio 1973, n. 176.

codice di procedura penale, art. 27, nella parte in cui dispone che nel giudizio civile o amministrativo la pronuncia del giudice penale ha autorità di cosa giudicata, quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità e alla responsabilità del condannato o di colui al quale sia stato concesso il perdono giudiziale, anche nei confronti del responsabile civile che sia rimasto estraneo al giudizio penale perchè non posto in condizione di parteciparvi.

Sentenza 27 giugno 1973, n. 99, *G. U.* 4 luglio 1973, n. 169.

r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 38, limitatamente alla parte in cui non prevede che, nel caso di revoca del provvedimento di assegnazione di attività giudiziaria, il magistrato interessato possa chiedere che il dirigente indichi per iscritto i motivi del relativo atto.

Sentenza 18 luglio 1973, n. 143, *G. U.* 25 luglio 1973, n. 191.

legge 5 luglio 1961, n. 641, art. 15, in relazione all'art. 2, secondo e terzo comma, della stessa legge, nella parte in cui assoggetta ad imposta anche le forme di propaganda ideologica effettuata, senza fini di lucro, a diretta cura degli interessati.

Sentenza 16 luglio 1973, n. 131, *G. U.* 25 luglio 1973, n. 191.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 199, secondo comma, nella parte in cui esclude i commessi viaggiatori ed i piazzisti, di cui all'art. 4, terzo comma, dello stesso decreto, dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni fino alla data del 1° gennaio 1966.

Sentenza 16 luglio 1973, n. 134, *G. U.* 25 luglio 1973, n. 191.

legge 18 dicembre 1970, n. 1138, art. 2, nella parte in cui non determina il valore dei capitali di affranco secondo i criteri stabiliti dal-

l'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, nonchè il correlativo valore dei canoni enfiteutici nella quindicesima parte di quegli stessi capitali.

Sentenza 18 luglio 1973, n. 145, *G. U.* 25 luglio 1973, n. 191.

legge reg. sic. 23 marzo 1971, n. 7, art. 52, primo comma, nella parte in cui esclude dalla disciplina dallo stesso dettata gli impiegati dello Stato e di altri enti pubblici che abbiano recato danno alla Regione nello svolgimento di un rapporto di servizio alle dipendenze di essa.

Sentenza 5 luglio 1973, n. 112, *G. U.* 11 luglio 1973, n. 176.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, art. 15, limitatamente alla parte in cui assoggetta ad imposta anche le forme di pubblicità ideologica effettuate a cura diretta degli interessati senza motivi di lucro.

Sentenza 16 luglio 1973, n. 131, *G. U.* 25 luglio 1973, n. 191.

II - QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE

Codice civile, artt. 2141, 2142 e 2150 (artt. 2, 3, 4, secondo comma, 16, primo comma, 24, primo comma e 29, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 18 luglio 1973, n. 149, *G. U.* 25 luglio 1973, n. 191.

codice civile, art. 2751, n. 5 (artt. 3, 1 e 35 della Costituzione).

Sentenza 16 luglio 1973, n. 130, *G. U.* 25 luglio 1973, n. 191.

codice di procedura civile, art. 168 bis (artt. 3 e 25 della Costituzione).

Sentenza 18 luglio 1973, n. 144, *G. U.* 25 luglio 1973, n. 191.

codice di procedura civile, art. 244, ultimo comma (art. 24 della Costituzione).

Sentenza 5 luglio 1973, n. 106, *G. U.* 11 luglio 1973, n. 176.

codice di procedura civile, art. 665 (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 27 giugno 1973, n. 94, *G. U.* 4 luglio 1973, n. 169.

codice penale, art. 132 (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 10 luglio 1973, n. 118, *G. U.* 18 luglio 1973, n. 183.

codice penale, artt. 137 e 138 (artt. 2, 3, primo comma, e 13, quinto comma, della Costituzione).

Sentenza 18 luglio 1973, n. 147, *G. U.* 25 luglio 1973, n. 191.

codice penale, art. 164, secondo comma, n. 1, quarto comma e quinto comma (art. 3, 27, terzo comma e 31, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 27 giugno 1973, n. 95, *G. U.* 4 luglio 1973, n. 169.

codice penale, art. 216 (art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 18 luglio 1973, n. 148, *G. U.* 25 luglio 1973, n. 191.

codice penale, artt. 266, 270, 272, 305 e 415 (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 18 luglio 1973, n. 142, *G. U.* 25 luglio 1973, n. 191.

codice penale, art. 313, terzo comma (artt. 3 e 104 della Costituzione).

Sentenza 18 luglio 1973, n. 142, *G. U.* 25 luglio 1973, n. 191.

codice penale, artt. 519, n. 1, 521 e 524 (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 18 luglio 1973, n. 151, *G. U.* 25 luglio 1973, n. 191.

codice penale, art. 596, secondo e terzo comma, nn. 1 e 3 (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 5 luglio 1973, n. 176, *G. U.* 11 luglio 1973, n. 176.

codice penale, art. 666 (artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione).

Sentenza 5 luglio 1973, n. 110, *G. U.* 11 luglio 1973, n. 176.

codice di procedura penale, art. 28 (artt. 3, 24 e 113 della Costituzione).

Sentenza 18 luglio 1973, n. 152, *G. U.* 25 luglio 1973, n. 191.

codice di procedura penale, art. 304 bis, nella parte in cui non riconosce ai difensori il diritto di assistere all'interrogatorio della parte civile (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 18 luglio 1973, n. 146, *G. U.* 25 luglio 1973, n. 191.

codice di procedura penale, art. 394 (art. 25 della Costituzione).

Sentenza 16 luglio 1973, n. 133, *G. U.* 25 luglio 1973, n. 191.

codice della navigazione, art. 373 (artt. 3, 4 e 35 della Costituzione).

Sentenza 27 giugno 1973, n. 98, *G. U.* 4 luglio 1973, n. 169.

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3276, art. 14 (artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione).

Sentenza 5 luglio 1973, n. 110, *G. U.* 11 luglio 1973, n. 176.

r.d. 2 ottobre 1924, n. 1589, art. 11 (artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione).

Sentenza 5 luglio 1973, n. 110, *G. U.* 11 luglio 1973, n. 176.

r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 68, 69 e 86 (artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione).

Sentenza 5 luglio 1973, n. 110, *G. U.* 11 luglio 1973, n. 176.

r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 72 (art. 97 della Costituzione).

Sentenza 5 luglio 1973, n. 110, *G. U.* 11 luglio 1973, n. 176.

r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito con legge 5 giugno 1939, n. 973, art. 86, terzo comma (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 16 luglio 1973, n. 135, *G. U.* 25 luglio 1973, n. 191.

r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 32, sostituito con l'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799 (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 10 luglio 1973, n. 122, *G. U.* 18 luglio 1973, n. 183.

r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 43, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 27 giugno 1973, n. 93, *G. U.* 4 luglio 1973, n. 169.

r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, artt. 4, 31, 34, 38 e 39, nei sensi di cui in motivazione, nella parte in cui dispone l'attribuzione al magistrato dirigente la pretesa delle funzioni di dirigere l'ufficio e di distribuire il lavoro fra le varie sezioni (artt. 3, 25, 101 e 107 della Costituzione).

Sentenza 18 luglio 1973, n. 143, *G. U.* 25 luglio 1973, n. 191.

d.l. 22 gennaio 1948, n. 66 (XV disp. trans. della Costituzione).

Sentenza 16 luglio 1973, n. 133, *G. U.* 25 luglio 1973, n. 191.

d.l. 22 gennaio 1948, n. 66, art. 1 (artt. 3, 21 primo comma, 25, primo e secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 16 luglio 1973, n. 133, *G. U.* 25 luglio 1973, n. 191.

legge 23 maggio 1950, n. 253, art. 37 sostituito con modifiche dell'art. 4, sesto comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833, nella parte in cui la norma esclude dal beneficio di sanare definitivamente la mora il conduttore che paghi nel corso del giudizio le pignoni dovute (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 18 luglio 1973, n. 150, *G. U.* 25 luglio 1973, n. 191.

legge 5 gennaio 1953, n. 32, nella parte concernente la ratifica del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (XV disp. trans. della Costituzione).

Sentenza 16 luglio 1973, n. 133, *G. U.* 25 luglio 1973, n. 191.

legge 19 gennaio 1955, n. 25, art. 23 (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 5 luglio 1973, n. 107, *G. U.* 11 luglio 1973, n. 176.

d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, art. 6 (artt. 24 e 25 della Costituzione).

Sentenza 10 luglio 1973, n. 117, *G. U.* 18 luglio 1973, n. 183.

legge 30 novembre 1955, n. 1335, art. 2, nella parte in cui dà esecuzione all'art. VII, paragrafo 3, lettera c, della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951 (art. 25, primo comma della Costituzione).

Sentenza 27 giugno 1973, n. 96, *G. U.* 4 luglio 1973, n. 169.

legge 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3 (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 10 luglio 1973, n. 119, *G. U.* 18 luglio 1973, n. 183.

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 98, primo comma, in relazione all'articolo 80, nono comma (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 10 luglio 1973, n. 121, *G. U.* 18 luglio 1973, n. 183.

legge 14 luglio 1959, n. 741, art. 8 (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 5 luglio 1973, n. 107, *G. U.* 11 luglio 1973, n. 176.

d.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, n. 76, tabella annessa, paragrafo IV (articoli 3, 24, 97 e 113 della Costituzione).

Sentenza 5 luglio 1973, n. 110, *G. U.* 11 luglio 1973, n. 176.

legge 29 dicembre 1962, n. 1744, art. 5, primo comma (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Sentenza 5 luglio 1973, n. 109, *G. U.* 11 luglio 1973, n. 176.

legge 14 febbraio 1963, n. 156, art. 2, primo comma (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Sentenza 16 luglio 1973, n. 136, *G. U.* 25 luglio 1973, n. 191.

legge 5 marzo 1963, n. 246, art. 25, terzo comma (artt. 53, primo comma, e 136, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 16 luglio 1973, n. 129, *G. U.* 25 luglio 1973, n. 191.

legge 15 settembre 1964, n. 756, art. 7 (artt. 2, 3, 4, secondo comma, 16, primo comma, 24, primo comma e 29, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 18 luglio 1973, n. 149, *G. U.* 25 luglio 1973, n. 191.

legge 4 agosto 1965, n. 1103, art. 12 (artt. 3 e 18 della Costituzione).

Sentenza 10 luglio 1973, n. 120, *G. U.* 18 luglio 1973, n. 183.

legge 18 marzo 1968, n. 238, artt. 6, lettere a) e b) (artt. 3, 35, 36 e 38 della Costituzione).

Sentenza 16 luglio 1973, n. 128, *G. U.* 25 luglio 1973, n. 191.

d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, artt. 1 e 5 (artt. 3, 35, 36 e 38 della Costituzione).

Sentenza 16 luglio 1973, n. 128, *G. U.* 25 luglio 1973, n. 191.

legge 5 aprile 1969, n. 119, art. 1, terzo comma (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 5 luglio 1973, n. 111, *G. U.* 11 luglio 1973, n. 176.

legge 30 aprile 1969, n. 153, artt. 9, 11 e 13 (artt. 3, 35, 36 e 38 della Costituzione).

Sentenza 16 luglio 1973, n. 128, *G. U.* 25 luglio 1973, n. 191.

legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22 (art. 24, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 27 giugno 1973, n. 97, *G. U.* 4 luglio 1973, n. 169.

III - QUESTIONI PROPOSTE

Codice civile, art. 156, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Corte d'appello di Genova, ordinanza 27 marzo 1973, *G. U.* 8 agosto 1973, n. 205.

codice civile, art. 781 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Trento, ordinanza 8 marzo 1973, *G. U.* 8 agosto 1973, n. 205.

codice civile, art. 1052 (artt. 3 e 44 della Costituzione).

Pretore di Menaggio, ordinanza 29 novembre 1972, *G. U.* 25 luglio 1973, n. 191.

codice civile, art. 1310, primo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Corte di appello di Firenze, ordinanza 5 dicembre 1972, *G. U.* 4 luglio 1973, n. 169.

codice civile, art. 1901 (artt. 3 e 41 della Costituzione).

Pretore di Bojano, ordinanze 15 marzo 1973 (due), *G. U.* 18 luglio 1973, n. 183. Pretore di Milano, ordinanza 3 aprile 1973, *G. U.* 8 agosto 1973, n. 205.

codice civile, art. 2120, secondo comma (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Corte di appello di Trieste, ordinanza 13 dicembre 1972, *G. U.* 1° agosto 1973, n. 198.

Corte di appello di Genova, ordinanze 29 gennaio 1972 (*G. U.* 11 luglio 1973, n. 176), 12 febbraio 1973 (*G. U.* 4 luglio 1973, n. 169), e 26 marzo 1973 (due) (*G. U.* 1° e 25 luglio 1973, n. 291 e 1° agosto 1973, n. 198).

codice civile, art. 2540 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Corte di appello di Palermo, ordinanza 16 febbraio 1973, *G. U.* 25 luglio 1973, n. 191.

codice civile, art. 2946 (art. 3, 24 e 36 della Costituzione).

Tribunale di Trieste, ordinanza 2 febbraio 1973, *G. U.* 1° agosto 1973, n. 198.

codice di procedura civile, art. 247 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Martina Franca, ordinanza 20 giugno 1973, *G. U.* 29 agosto 1973, n. 223.

codice di procedura civile, art. 380 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Corte suprema di cassazione, sezioni unite civili, ordinanze 13 gennaio 1973 (cinque), *G. U.* 4 luglio 1973, n. 169 e 11 luglio 1973, n. 176.

codice di procedura civile, art. 545 (art. 3, primo comma, e 31 della Costituzione).

Pretore di Trieste, ordinanza 9 aprile 1973, *G. U.* 8 agosto 1973, n. 205.

codice di procedura civile, art. 665 (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Verona, ordinanza 28 febbraio 1973, *G. U.* 4 luglio 1973, n. 169.

codice penale, art. 5 (artt. 2 e 25 della Costituzione).

Pretore di Cremona, ordinanza 22 gennaio 1973, *G. U.* 8 agosto 1973, n. 205.

codice penale, art. 13, terzo comma, ultima parte (art. 104 della Costituzione).

Corte d'assise di Trani, ordinanza 16 aprile 1973, *G. U.* 29 agosto 1973, n. 223.

codice penale, artt. 25 e 132 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Prato, ordinanza 3 maggio 1973, *G. U.* 8 agosto 1973, n. 205.

codice penale, art. 148 (artt. 24, secondo comma, 27, terzo comma e 3, primo comma, della Costituzione).

Giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze, ordinanza 3 maggio 1973, *G. U.* 8 agosto 1973, n. 205.

codice penale, art. 164, quarto comma (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Ferrara, ordinanza 15 dicembre 1972, *G. U.* 1° agosto 1973, n. 198.

codice penale, art. 290 (art. 3, primo comma, 21 e 25 della Costituzione).

Corte di assise di Bari, ordinanza 3 aprile 1973, *G. U.* 1° agosto 1973, n. 198.

Giudice istruttore del tribunale di Taranto, ordinanza 5 maggio 1973, *G. U.* 8 agosto 1973, n. 205.

codice penale, art. 313 (artt. 2, 25, primo e secondo comma, 95, primo comma, 101, 104-110, e 112 della Costituzione).

Corte di assise di Trento, ordinanza 22 dicembre 1972, *G. U.* 4 luglio 1973, n. 169.

Corte di assise di Livorno, ordinanze 22 e 26 marzo 1973, *G. U.* 1° agosto 1973, n. 198.

Corte di assise di Bari, ordinanza 28 marzo 1973, *G. U.* 1° agosto 1973, n. 198.

Corte di assise di Firenze, ordinanza 9 aprile 1973, *G. U.* 8 agosto 1973, n. 205.

Corte di assise di La Spezia, ordinanza 12 aprile 1973, *G. U.* 29 agosto 1973, n. 223.

Giudice di sorveglianza del tribunale di Taranto, ordinanza 5 maggio 1973, *G. U.* 8 agosto 1973, n. 205.

Corte di assise di Lecce, ordinanza 16 maggio 1973, *G. U.* 8 agosto 1973, n. 205.

codice penale, art. 341 (artt. 1 e 3 della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 17 novembre 1972, *G. U.* 1° agosto 1973, n. 198.

Pretore di Codigoro, ordinanza 29 marzo 1973, *G. U.* 29 agosto 1973, n. 223.

codice penale, art. 506 (artt. 35, primo comma, e 41 della Costituzione).

Pretore di Paternò, ordinanza 19 febbraio 1973, *G. U.* 11 luglio 1973, n. 176.

codice penale, art. 508 (artt. 4, primo comma, 40, e 41 della Costituzione).

Pretore di Castelfiorentino, ordinanza 11 maggio 1973, *G. U.* 8 agosto 1973, n. 205.

codice penale, art. 596, primo comma, e n. 3 (artt. 3, primo comma, 21, primo comma, e 24 della Costituzione).

Pretore di Stradella, ordinanza 31 marzo 1973, *G. U.* 1° agosto 1973, n. 198.

codice penale, art. 625, primo ed ultimo comma (artt. 2, 3, 4, 27, 32, 38, 41 e 42 della Costituzione).

Tribunale di Pisa, ordinanza 1° dicembre 1972, *G. U.* 1° agosto 1973, n. 198.

codice penale, art. 663, secondo comma, nel testo di cui, all'art. 2 del d.lgt. 8 novembre 1947, n. 1382 (art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Pisa, ordinanza 2 dicembre 1972, *G. U.* 11 luglio 1973, n. 176.

codice penale, art. 669 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Padova, ordinanza 7 marzo 1973, *G. U.* 4 luglio 1973, n. 169.

codice penale, art. 707 (artt. 25, secondo comma, 3, primo comma, 27, secondo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Prato, ordinanza 1° marzo 1973, *G. U.* 25 luglio 1973, n. 191.

codice penale, artt. 718 e 720 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Sampierdarena, ordinanza 10 aprile 1973, *G. U.* 29 agosto 1973, n. 223.

Pretore di Viadara, ordinanza 17 aprile 1973, *G. U.* 8 agosto 1973, n. 205.

codice penale, art. 720 (artt. 3, 14, 17, 18, 41 della Costituzione).

Pretore di Pesaro, ordinanza 9 dicembre 1971, *G. U.* 11 luglio 1973, n. 176.

Pretore di Avigliano, ordinanza 9 dicembre 1972, *G. U.* 4 luglio 1973, n. 169.

codice di procedura penale, art. 74, ultimo comma (artt. 3, 24, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Bari, ordinanza 30 aprile 1973, *G. U.* 8 agosto 1973, n. 205.

codice di procedura penale, art. 108 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di San Benedetto del Tronto, ordinanza 18 aprile 1973, *G. U.* 29 agosto 1973, n. 223.

codice di procedura penale, art. 152, secondo comma (artt. 3, 27, secondo comma, della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Sondrio, ordinanza 10 maggio 1973, *G. U.* 8 agosto 1973, n. 205.

codice di procedura penale, art. 177 bis, seconda parte (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Bassano del Grappa, ordinanza 9 dicembre 1972, *G. U.* 4 luglio 1973, n. 169.

Giudice istruttore del tribunale di Torino, ordinanza 12 febbraio 1973, *G. U.* 25 luglio 1973, n. 191.

codice di procedura penale, art. 231 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Poggio Mirteto, ordinanza 9 maggio 1973, *G. U.* 8 agosto 1973, n. 205.

codice di procedura penale, art. 272 (artt. 3, 13 e 27 della Costituzione).

Pretore di Catania, ordinanza 21 maggio 1973, *G. U.* 29 agosto 1973, n. 223.

codice di procedura penale, art. 279 (artt. 25, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Venezia, ordinanza 23 dicembre 1972, *G. U.* 4 luglio 1973, n. 169.

codice di procedura penale, art. 304 (art. 24, primo capoverso, della Costituzione).

Tribunale di Teramo, ordinanza 12 marzo 1973, *G. U.* 8 agosto 1973, n. 205.

codice di procedura penale, art. 317, penultimo comma (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Foligno, ordinanza 17 maggio 1973, *G. U.* 29 agosto 1973, n. 223.

codice di procedura penale, art. 409 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Milazzo, ordinanza 17 maggio 1973, *G. U.* 29 agosto 1973, n. 223.

codice di procedura penale, artt. 497 ed 88 (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 2 marzo 1973, *G. U.* 1° agosto 1973, n. 198.

codice di procedura penale, art. 497, prima parte e secondo cpv. (artt. 3, 24 e 27 della Costituzione).

Tribunale di Venezia, ordinanza 23 marzo 1973, *G. U.* 29 agosto 1973, n. 223.

codice della navigazione, art. 345 (artt. 3, 4 e 35, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Messina, ordinanza 9 marzo 1973, *G. U.* 29 agosto 1973, n. 223.

codice della navigazione, art. 369, prima parte (art. 3, primo comma della Costituzione).

Pretore di Trieste, ordinanza 9 marzo 1973, *G. U.* 1° agosto 1973, n. 198.

ordinamento giudiziario militare di pace, art. 12, primo comma e art. 15, primo comma (art. 25 della Costituzione).

Tribunale militare territoriale di La Spezia, ordinanza 10 aprile 1973, *G. U.* 29 agosto 1973, n. 223.

legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 378, terzo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Bozzolo, ordinanza 12 marzo 1973, *G. U.* 4 luglio 1973, n. 169.

legge 15 gennaio 1885, n. 2892, art. 13 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Sanremo, ordinanza 7 marzo 1973, *G. U.* 18 luglio 1973, n. 183.

r.d. 21 febbraio 1895, n. 70, art. 53, secondo comma (artt. 3 e 36, primo comma, della Costituzione).

Corte dei conti, terza sezione pensioni civili, ordinanza 14 dicembre 1972, *G. U.* 29 agosto 1973, n. 223.

r.d. 21 febbraio 1895, n. 70, art. 186, primo comma, nel testo modificato con l'**art. 11 del d.l. 13 agosto 1947, n. 833** (art. 36, primo comma, della Costituzione).

Corte dei conti, quarta sezione giurisdizionale (pensioni militari), ordinanza 29 marzo 1971, *G. U.* 8 agosto 1973, n. 205.

r.d. 9 maggio 1912, n. 1447, artt. 156 e 273 (art. 23 della Costituzione).

Tribunale di Trento, ordinanza 5 aprile 1973, *G. U.* 8 agosto 1973, n. 205.

r.d. 21 novembre 1923, n. 2480, art. 2, nel testo modificato con l'**articolo 2 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2835** (artt. 36 e 37 della Costituzione).

Corte dei conti, terza sezione pensioni civili, ordinanza 23 maggio 1972, *G. U.* 29 agosto 1973.

r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 49 (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale pensioni civili, ordinanza 18 gennaio 1972, *G. U.* 4 luglio 1973, n. 169.

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 45, quinto comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Corte di appello di Bologna, ordinanza 23 marzo 1973, *G. U.* 8 agosto 1973, n. 205.

r.d.l. 8 maggio 1927, n. 798, art. 9, quarto comma (art. 30, terzo comma, della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 14 marzo 1973, *G. U.* 8 agosto 1973, n. 205.

legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Latina, ordinanza 28 febbraio 1973, *G. U.* 25 luglio 1973, n. 191.

r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, artt. 1 e 4 (art. 33, quinto comma della Costituzione).

Consiglio nazionale dei geometri, ordinanza 6 marzo 1973, *G. U.* 8 agosto 1973, n. 205.

r.d. 1° maggio 1930, n. 680, art. 18 (art. 36, primo comma della Costituzione).

Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale pensioni civili, ordinanza 11 marzo 1972, *G. U.* 1° agosto 1973, n. 198.

r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 16, 18, secondo comma, e 20 (artt. 2, 14, 17 e 21 della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 23 marzo 1973, *G. U.* 1° agosto 1973, n. 198.

r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 220 (artt. 13 e 3 della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 13 marzo 1973, *G. U.* 1° agosto 1973, n. 198.

legge 3 dicembre 1931, n. 1580, art. 1 (artt. 3, 23, 32 e 38 della Costituzione).

Pretore di Rovigo, ordinanza 17 maggio 1973, *G. U.* 8 agosto 1973, n. 205.

r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 9, secondo comma (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Trieste, ordinanza 22 febbraio 1973, *G. U.* 18 luglio 1973, n. 183.

r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 17 (art. 24, primo capoverso, della Costituzione).

Tribunale di Teramo, ordinanza 12 marzo 1973, *G. U.* 8 agosto 1973, n. 205.

r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 5, primo e secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Modica, ordinanza 21 febbraio 1973, *G. U.* 29 agosto 1973, n. 223.

r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, artt. 1, 166 e 178, n. 2 sostituito dall'articolo 1, n. 2 della legge 14 marzo 1952, n. 196 (artt. 21, 41 e 43 della Costituzione).

Pretore di Gavirate, ordinanza 21 maggio 1973, *G. U.* 29 agosto 1973, n. 223.

r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, artt. 1, 166 e 251 (artt. 21 e 43 della Costituzione).

Pretore di Terni, ordinanza 9 marzo 1973, *G. U.* 4 luglio 1973, n. 169.

r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 modificata con legge 14 marzo 1952, n. 296, artt. 1, 166, 278 e 251 (artt. 21 e 43 della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 12 ottobre 1972, *G. U.* 29 agosto 1973, n. 223.

r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 7 modificata dalla legge 2 agosto 1967, n. 799 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Montereale, ordinanza 4 aprile 1973, *G. U.* 1° agosto 1973, n. 198.

legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 15, primo comma (art. 9, secondo comma della Costituzione).

Pretore di Muro Lucano, ordinanza 24 febbraio 1973, *G. U.* 1° agosto 1973, n. 198.

legge 6 luglio 1939, n. 1035, art. 11 (art. 36, primo comma, della Costituzione).

Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale pensioni civili, ordinanza 11 marzo 1972, *G. U.* 1° agosto 1973, n. 198.

legge 28 settembre 1939, n. 1822, art. 36 (art. 112 della Costituzione).

Pretore di Vallo della Lucania, ordinanze 8 gennaio 1973 (due), *G. U.* 11 luglio 1973, n. 176 e 25 luglio 1973, n. 191.

r.d. 6 maggio 1940, n. 635, art. 22 (artt. 2, 14, 17 e 21 della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 23 marzo 1973, *G. U.* 1° agosto 1973, n. 198.

legge 25 settembre 1940, n. 1424, art. 108 (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Ferrara, ordinanza 26 giugno 1973, *G. U.* 29 agosto 1973, n. 223.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 2, 196 e 202 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Corte di appello di Palermo, ordinanza 16 febbraio 1973, *G. U.* 25 luglio 1973, n. 191.

legge 16 marzo 1942, n. 267, art. 10 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Civitavecchia, ordinanza 20 marzo 1973, *G. U.* 25 luglio 1973, n. 191.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 24, 98 e seguenti, 101 e 103 e seguenti (artt. 3, 24 e 25 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanze (tre) 6 maggio e 6 luglio 1972, *G. U.* 4 luglio 1973, n. 169.

legge 17 luglio 1942, n. 907, art. 74 (artt. 3, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Ferrara, ordinanza 26 giugno 1973, *G. U.* 29 agosto 1973, n. 223.

d.lg.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39, art. 2, secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Bolzano, ordinanza 9 febbraio 1973, *G. U.* 4 luglio 1973, n. 169.

legge 29 aprile 1949, n. 264, art. 32, lettera b) (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Novara, ordinanza 21 maggio 1973, *G. U.* 8 agosto 1973, n. 205.

legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 63, primo comma (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale per le pensioni di guerra, ordinanza 28 febbraio 1973, *G. U.* 8 agosto 1973, n. 205.

legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 77 (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Corte dei conti, terza sezione pensioni di guerra, ordinanza 16 maggio 1973, *G. U.* 29 agosto 1973, n. 223.

legge 14 marzo 1952, n. 196, art. 1 (artt. 21 e 43 della Costituzione).

Pretore di Terni, ordinanza 9 marzo 1973, *G. U.* 4 luglio 1973, n. 169.

legge 14 marzo 1952, n. 196, artt. 1 e 3 (art. 21 della Costituzione).

Pretore di Genova, ordinanza 5 febbraio 1973, *G. U.* 1° agosto 1973, n. 198.

legge 27 novembre 1956, n. 1407, art. 5 (artt. 3 e 366, primo comma, della Costituzione).

Consiglio di Stato, sesta sezione, ordinanza 4 marzo 1971, *G. U.* 11 luglio 1973, n. 176.

d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 113, quinto comma (artt. 1° cpv., 70 e 102 della Costituzione).

Pretore di Viadana, ordinanza 10 aprile 1973, *G. U.* 29 agosto 1973, n. 223.

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 205 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Sarzana, ordinanza 24 aprile 1973, *G. U.* 1° agosto 1973, n. 198.

legge 20 febbraio 1958, n. 75, art. 4, n. 3 (artt. 3 e 29 della Costituzione).

Corte di appello di Bologna, ordinanza 1° marzo 1973, *G. U.* 11 luglio 1973, n. 176.

Tribunale di Pescara, ordinanza 6 marzo 1973, *G. U.* 4 luglio 1973, n. 169.

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 91, primo cpv. (art. 16 della Costituzione).

Pretore di Asti, ordinanza 16 febbraio 1973, *G. U.* 11 luglio 1973, n. 176.

legge reg. Trentino-Alto Adige 8 agosto 1959, n. 10 (artt. 9, n. 8 e 8, 5 e 4 del testo unico del nuovo statuto speciale).

Tribunale di Trento, ordinanza 12 aprile 1973, *G. U.* 8 agosto 1973, n. 205.

d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 15, n. 3 (artt. 3 e 51 della Costituzione).

Tribunale di Torino, ordinanza 30 marzo 1973, *G. U.* 8 agosto 1973, n. 205.

legge prov. Bolzano 10 luglio 1960, n. 8, art. 32 (art. 42, terzo comma, della Costituzione).

Tribunale di Bolzano, ordinanza 22 dicembre 1972, *G. U.* 18 luglio 1973, n. 183.

d.P.R. 9 maggio 1961, n. 902, articolo unico (art. 76 della Costituzione).

Pretore di Padova, ordinanza 14 maggio 1973, *G. U.* 8 agosto 1973, n. 205.

d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 863, articolo unico (art. 76 della Costituzione).

Pretore di Ortona, ordinanza 13 marzo 1973, *G. U.* 1° agosto 1973, n. 198.

legge 22 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma, lettera a) (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 17 aprile 1973, *G. U.* 1° agosto 1973, n. 198.

legge 25 novembre 1962, n. 1684, art. 29, secondo comma (art. 24, primo cpv., della Costituzione).

Pretore di San Giovanni in Fiore, ordinanza 1° dicembre 1972, *G. U.* 11 luglio 1973, n. 176.

legge 6 novembre 1963, n. 1444, artt. 1, primo e secondo comma, e 3 (artt. 42, secondo comma, e 3 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 8 maggio 1973, *G. U.* 29 agosto 1973, n. 223.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 11, primo e secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Modica, ordinanza 21 febbraio 1973, *G. U.* 29 agosto 1973, n. 223.

legge 14 luglio 1965, n. 963, art. 26, lettera c) (art. 27, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Lanciano, ordinanza 3 novembre 1972, *G. U.* 25 luglio 1973, n. 191.

legge 14 luglio 1965, n. 963, art. 26, lettera c), ultima parte e lettera d), limitatamente all'inciso « anche alle dipendenze altrui » (art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione).

Pretore di Pescara, ordinanza 22 gennaio 1973, *G. U.* 1° agosto 1973, n. 198.

legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, ultimo comma (artt. 3, 4 e 35 della Costituzione).

Pretore di Tagliacozzo, ordinanza 30 maggio 1973, *G. U.* 29 agosto 1973, n. 223.

legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 10 (art. 3 della Costituzione).

Corte di appello di Napoli, ordinanza 27 febbraio 1973, *G. U.* 29 agosto 1973, n. 223.

Pretore di Terni, ordinanza 20 marzo 1973, *G. U.* 1° agosto 1973, n. 198.

legge 22 luglio 1966, n. 607, art. 1 (artt. 42, secondo e terzo comma, e 44, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Priverno, ordinanza 15 febbraio 1973, *G. U.* 11 luglio 1973, n. 176.

legge 23 dicembre 1966, n. 1139, art. 6 (artt. 23 e 53, primo comma, della Costituzione).

Corte di appello di Torino, ordinanza 30 marzo 1973, *G. U.* 1° agosto 1973, n. 198.

legge reg. Friuli-Venezia Giulia 18 ottobre 1967, n. 22, art. 64 bis, come modificata dalla **legge reg. Friuli-Venezia Giulia 14 agosto 1969, n. 29** (art. 5, n. 11, dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia).

Tribunale di Gorizia, ordinanza 22 marzo 1973, *G. U.* 11 luglio 1973, n. 176.

legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 5, quinto comma, lett. b) (artt. 3 e 51 della Costituzione).

Tribunale di Torino, ordinanza 23 febbraio 1973, *G. U.* 11 luglio 1973, n. 176.

legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 51, primo comma, (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale per le pensioni di guerra, ordinanza 28 febbraio 1973, *G. U.* 8 agosto 1973, n. 205.

legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 75 (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Corte dei conti, terza sezione pensioni di guerra, ordinanza 16 maggio 1973, *G. U.* 29 agosto 1973, n. 223.

d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, artt. 104 e 128 (artt. 4, 76, 3 e 97 della Costituzione).

Consiglio di Stato, quinta sezione, ordinanze 17 novembre 1972 (due), *G. U.* 25 luglio 1973, n. 191 e 1° agosto 1973, n. 198.

legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 23 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 17 aprile 1973, *G. U.* 1° agosto 1973, n. 198.

legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 11, penultimo comma (artt. 2 e 3 della Costituzione).

Giudice conciliatore di Salerno, ordinanza 5 marzo 1973, *G. U.* 1° agosto 1973, n. 198.

legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Bojano, ordinanze 15 marzo 1973 (due), *G. U.* 18 luglio 1973, n. 183.

legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Senigallia, ordinanza 9 aprile 1973, *G. U.* 8 agosto 1973, n. 205.

legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 28 (artt. 3, primo e secondo comma, e 39, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 21 febbraio 1973, *G. U.* 8 agosto 1973, n. 205.

legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 35, primo e secondo comma (artt. 3, 4, e 35, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 27 dicembre 1972, *G. U.* 1° agosto 1973, n. 198.

Pretore di Portoferraio, ordinanza 26 giugno 1973, *G. U.* 29 agosto 1973, n. 223.

Tribunale di Trani, ordinanza 3 aprile 1973, *G. U.* 8 agosto 1973, n. 205.

d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, art. 4, n. 2, lettera a) (artt. 3, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione).

Corte di appello di Bari, ordinanza 9 aprile 1973, *G. U.* 1° agosto 1973, n. 198.

d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con legge 18 dicembre 1970, n. 1034, art. 56, primo comma (art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 12 aprile 1973, *G. U.* 8 agosto 1973, n. 205.

d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, art. 67 (artt. 2 e 3 della Costituzione).

Giudice conciliatore di Salerno, ordinanza 5 marzo 1973, *G. U.* 1° agosto 1973, n. 198.

legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 2 (artt. 7 e 138 della Costituzione).

Corte di appello di Napoli, ordinanza 28 febbraio 1973, *G. U.* 11 luglio 1973, n. 176.

legge 18 dicembre 1970, n. 1138, art. 2 (artt. 42, secondo e terzo comma, e 44, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Priverno, ordinanza 15 febbraio 1973, *G. U.* 11 luglio 1973, n. 176.

legge 11 febbraio 1971, n. 11, artt. 10, 11, 12 e 14 (artt. 3, 42 e 41 della Costituzione).

Tribunale di Ravenna, ordinanza 20 febbraio 1973, *G. U.* 18 luglio 1973, n. 183.

legge 11 febbraio 1971, n. 11, artt. 15, primo ed ultimo comma, e 4, terzo comma (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Tribunale di Ravenna, ordinanza 20 febbraio 1973, *G. U.* 18 luglio 1973, n. 183.

legge 25 febbraio 1971, n. 110 (artt. 53, primo comma, e 41, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanze 24 giugno 1972 (due), *G. U.* 1° agosto 1973, n. 198.

legge 25 febbraio 1971, n. 110, art. 1 (artt. 3, primo comma, 41, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Perugia, ordinanza 12 aprile 1973, *G. U.* 1° agosto 1973, n. 198.

legge 1° giugno 1971, n. 425, artt. 1, 5 e 8 (artt. 41 della Costituzione).

Pretore di Napoli, ordinanza 9 marzo 1973, *G. U.* 11 luglio 1973, n. 176.

legge 11 giugno 1971, n. 426, art. 46 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Padova, ordinanza 7 marzo 1973, *G. U.* 4 luglio 1973, n. 169.

d.l. 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, art. 1, limitatamente all'inciso « È sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali », e **art. 4** (artt. 3, 24, primo comma, e 101 della Costituzione).

Pretore di Siracusa, ordinanza 11 aprile 1973, *G. U.* 1° agosto 1973, n. 198.

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195 (artt. 21, 41, 43, 76 e 77 della Costituzione).

Pretore di Biella, ordinanza 16 maggio 1973, *G. U.* 29 agosto 1973, n. 223.

INDICE BIBLIOGRAFICO

delle opere acquisite alla biblioteca dell'Avvocatura Generale dello Stato

- FERRARI BRAVO L., *Responsabilità civile e diritto internazionale privato*. Jovene, Napoli, 1973.
- FRAGOLA G., *Urbanistica ed edilizia*. Cedam, Padova, 1972.
- FRANCHINI A., *Medicina legale in materia penale*. (6ª ediz.). Cedam, Padova, 1972.
- GHIDINI M., *Diritto del lavoro*. (5ª ediz.). Cedam, Padova, 1973.
- MORTATI C., *Le forme di governo*. Cedam, Padova, 1973.
- PALADINI L., *Diritto Regionale*. Cedam, Padova, 1973.
- PASQUINI M., *Codice-repertorio costituzionale*. Ed. PEM, Roma, 1972.
- PERONE G. C., *Partecipazione del sindacato alle funzioni pubbliche*. Cedam, Padova, 1972.
- ROTONDI M., *Studi di diritto comparato e teoria generale*. Cedam, Padova, 1972.
- SANDULLI A. M., *I tribunali amministrativi regionali*. Jovene, Napoli, 1972.
- SANDULLI A. M., *Manuale di diritto amministrativo*, Jovene, Napoli, 1973.
- SATTA S., *Diritto processuale civile*. (8ª ediz.). Cedam, Padova, 1973.
- VARRONE C., *Ideologia e dogmatica nella teoria del negozio giuridico*. Jovene, Napoli, 1972.
- VISINTINI G., *La reticenza nella formazione dei contratti*. Cedam, Padova, 1972.

CONSULTAZIONI

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Autotutela amministrativa - Alloggio di servizio - Dipendente trasferito ad altra sede - Immobile non di proprietà dello Stato (Art. 823 c.c.).

Se l'Amministrazione possa ricorrere alla procedura coatta (autotutela) amministrativa ai sensi dell'art. 823 cod. civ. per ottenere il rilascio, da parte di un dipendente trasferito ad altra sede, dell'alloggio di servizio abusivamente occupato, qualora l'alloggio faccia parte di un immobile che non è di proprietà dello Stato, ma sia stato preso in locazione, sia pure per essere destinato a sede di pubblico servizio (n. 360).

Energia nucleare - Impiego a scopi pacifici - Autorizzazioni e controlli - Impianti gestiti dall'Amministrazione della Difesa per scopi militari - (L. 31 dicembre 1962, n. 1860).

Se il regime di autorizzazioni e controlli da parte del Ministero dell'Industria e Commercio previsto, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, per l'impiego dell'energia nucleare a scopi pacifici sia applicabile agli impianti gestiti dall'Amministrazione della Difesa nei quali l'energia nucleare è impiegata per scopi militari (n. 361).

APPALTO

Costruzione di edifici scolastici con il sistema della prefabbricazione - Revisionabilità dei prezzi. (L. 23 ottobre 1963, n. 1481, art. 4).

Se i contratti per la fornitura e posa in opera delle costruzioni di edilizia scolastica prefabbricata (previsti dalla legge n. 47 del 1963) siano esclusi dal beneficio della revisione dei prezzi (n. 364).

Regione Siciliana - Opere di bonifica di competenza regionale - Concessione per la costruzione - Consorzio di bonifica - Appalto - I.G.E. sui corrispettivi - Rivalsa. (L. 19 giugno 1940, n. 762, art. 6, terzo comma; l. 24 giugno 1929, n. 1137, art. 2).

Se il Consorzio concessionario della costruzione di un'opera di bonifica, di competenza della Regione Siciliana, sia tenuto a rivalere l'appaltatore dell'I.G.E. da questi pagata sui corrispettivi dell'appalto stipulato per la costruzione dell'opera (n. 365).

AVVOCATI E PROCURATORI

Infrazioni circolazione stradale - Contributo Cassa Nazionale Avvocati e Procuratori - Infruttuosa riscossione - Applicabilità norme di contabilità. (L. 3 maggio 1967, n. 317; l. 24 dicembre 1969, n. 991, art. 9, secondo comma; r. d. 23 maggio 1934, n. 827, art. 263).

Se qualora risulti infruttuoso il recupero coattivo dei contributi dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Avvocati e Procuratori

Legali in dipendenza dell'applicazione di sanzioni amministrative per infrazioni alle norme di circolazione stradale, l'Amministrazione, cui è demandato il compito di procedere al recupero, debba far luogo alle attività necessarie per la giustificazione della mancata riscossione previste dalle norme di contabilità per i crediti dello Stato (n. 72).

BANCHE

Enti istituiti dallo Stato - Credito Industriale Sardo - Modifiche statutarie - Legge Regionale - Ammissibilità (L. Reg. sarda 2 dicembre 1971, n. 77; l. 11 aprile 1953, n. 298).

Se una Regione (nella specie quella Sarda) possa legittimamente legiferare, apportando modifiche statutarie, sull'organizzazione di un ente (nella specie, riconferma degli amministratori ed i sindaci del Credito Industriale Sardo) istituito dallo Stato e retto da statuto approvato dallo Stato (n. 16).

BONIFICA

Regione Siciliana - Opere di bonifica di competenza regionale - Concessione per la costruzione - Consorzio di bonifica - Appalto - I.G.E. sui corrispettivi - Rivalsa. (L. 19 giugno 1940, n. 762, art. 6, terzo comma; l. 24 giugno 1929, n. 1137, art. 2).

Se il Consorzio concessionario della costruzione di un'opera di bonifica, di competenza della Regione Siciliana, sia tenuto a rivalere l'appaltatore dell'I.G.E. da questi pagata sui corrispettivi dell'appalto stipulato per la costruzione dell'opera (n. 12).

CATASTO

Intestazioni catastali-errori materiali nella identificazione anagrafica dei soggetti - procedura di rettifica.

Se anche nel caso di intestazioni catastali errate nella identificazione anagrafica dei soggetti interessati alle volture dei beni immobili trasferiti debba procedersi alla rettifica solo mediante apposite note di voltura d'ufficio da redigersi a seguito e sulla scorta di atti di rettifica o di denunce di successioni rettificata a cura delle persone che hanno l'obbligo della registrazione degli atti civili o giudiziari o delle denunce di successione (n. 7).

COMPRAVENDITA

Contratto di fornitura - Fallimento del fornitore - Subentro del curatore - Crediti per prestazioni successive - Penalità - Compensazione. (R.d.L. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 72-74; condiz. gen. oneri 20 giugno 1930, art. 74).

Se, qualora il curatore fallimentare subentri nel contratto di fornitura con l'Amministrazione, l'ammontare delle penalità maturate prima della sentenza dichiarativa di fallimento possa essere compensato con i crediti per prestazioni eseguite dopo il fallimento medesimo (n. 6).

COMUNIONE E CONDOMINIO

Danni alla cosa comune - Comproprietario pro indiviso - Diritto al risarcimento - Titolarità - Prescrizione - Atti interruttivi - Effetto. (Cod. cv. artt. 1102, 1105, 2943).

Se il comproprietario pro indiviso sia legittimato ad agire per richiedere l'intero risarcimento del danno prodotto da un terzo alla cosa comune, ovvero soltanto nei limiti della quota di appartenenza (n. 4).

Se gli atti interruttivi della prescrizione del credito di risarcimento del danno prodotto alla cosa comune, posti in essere dal comproprietario pro indiviso e riferiti all'intera cosa comune, spiegano effetti solo relativamente a colui che agisce ovvero si estendono anche agli altri comproprietari (n. 4).

CONCESSIONI

Concessioni di pubblico servizio di trasporto - Linee automobilistiche sostitutive di linee ferroviarie - Trasferimento alle Regioni - Diritto alla devoluzione di beni ferroviari inutilizzabili - Spettanza. (D.P.R. 14 gennaio 1972 n. 5, art. 1; t.u. 9 maggio 1912 n. 1447, art. 186).

Se con la norma che attribuisce alla competenza regionale le linee automobilistiche di servizio pubblico, anche se sostitutive di linee tranviarie e ferroviarie in concessione, devono ritenersi trasferite alle Regioni soltanto le funzioni attinenti alla disciplina del servizio automobilistico, ovvero anche i poteri relativi al diritto alla devoluzione dei beni ferroviari non più utilizzabili (n. 116).

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

Depositi olii minerali, stazioni di servizio e apparecchi di distribuzione automatica - Licenza di esercizio - Sospensione per procedimento penale - Durata. (D.l. 5 maggio 1957, n. 271, art. 3; l. 2 luglio 1957, n. 474; l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 6).

Se la sospensione della licenza di esercizio, di cui all'art. 3 d.l. 5 maggio 1957, n. 271, convertito nella legge 2 luglio 1957, n. 474, per i depositi di olii minerali, per le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica, possa essere disposta soltanto nei confronti di colui a carico del quale sia già pendente procedimento penale per le violazioni, costituenti delitto, previste dal citato d.l. n. 271 del 1957, ovvero sia sufficiente la sola denuncia per tali violazioni (n. 117).

Se la sospensione della licenza di esercizio di cui all'art. 3 d.l. 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge 2 luglio 1957, n. 474, per i depositi di olii minerali, per le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica, debba essere limitata al termine massimo di un mese stabilito dall'art. 6 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ovvero debba essere commisurata alla durata del procedimento penale in pendenza del quale essa sia stata disposta (n. 117).

CONTABILITÀ DELLO STATO

Appalto di servizi postali - Gara - Esclusione per precedenti penali o carichi pendenti - Facoltà dell'Amministrazione. (R.d. 23 maggio 1924, n. 327, artt. 68 e 107).

Se l'Amministrazione possa, insindacabilmente, escludere dalla gara per il conferimento di un appalto relativo a trasporti postali, scambio effetti postali, recapito pacchi e vuotatura cassette, e quindi non approvare l'aggiudicazione di tale appalto, colui che risulti responsabile di reati, anche colposi o contravvenzionali, pur non afferenti la materia, l'economia ed il rapporto di fiducia degli appalti, delle forniture e dei servizi, ovvero abbia carichi pendenti di qualunque natura, qualora nella lettera d'invito alla partecipazione alla gara sia espressamente richiesta una dichiarazione del concorrente con la quale questi attesti, sotto la propria responsabilità, che a suo carico non risultano precedenti penali o pendenze in corso (n. 272).

Appalto - gara di licitazione privata - invito a presentare offerta in busta sigillata - offerta in busta semplicemente incollata - conseguenze.

Se possa ritenersi regolarmente espletata una gara a licitazione privata per l'appalto di servizi di manovalanza nella cui lettera di invito era specificato che l'offerta doveva essere racchiusa in busta sigillata, qualora talune offerte siano pervenute in buste semplicemente incollate con firma del titolare e timbro della ditta apposti sull'incrocio dei lembi e ciò nonostante gli offerenti che si trovavano in detta situazione siano stati ammessi alla gara e uno di essi sia rimasto aggiudicatario dell'appalto (n. 273).

Contratti di fornitura - Revisione prezzi - Riferimento alle variazioni ufficiali C.I.P. - Delega del C.I.P. ai Comitati Provinciali - Applicabilità della clausola.

Se la clausola di revisione dei prezzi inserita in contratti di fornitura, secondo la quale i prezzi sono soggetti a revisione soltanto per variazioni di prezzi ufficiali del listino C.I.P. (Comitato Interministeriale Prezzi) possa trovare applicazione nell'ipotesi in cui il C.I.P. abbia, con suo provvedimento, stabilito che i prezzi di consumo a domicilio del cliente siano determinati dai Comitati Provinciali Prezzi (n. 274).

Contratti di forniture, trasporti e lavoro - Pagamenti in conto e ritenute di garanzia - Aumento limiti originari di somme - Retroattività. (R.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 48, 1° comma).

Se le disposizioni contenute nel d.P.R. 30 giugno 1972 n. 422 circa l'aumento dei limiti originari di somme comunque indicate nel r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, debbano essere applicate ai pagamenti in conto relativi soltanto a contratti di forniture, trasporti e lavori stipulati dopo l'entrata in vigore del citato d.P.R. n. 422/72, ovvero siano applicabili a tutti i pagamenti in conto disposti dopo l'entrata in vigore del citato d.P.R. n. 422/72, anche se relativi a contratti stipulati anteriormente (numero 275).

Contratto di fornitura - Fallimento del fornitore - Subentro del curatore - Crediti per prestazioni successive - Penalità - Compensazione. (R.d.l. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 72, 74; condiz. gen. oneri 20 giugno 1930, art. 74).

Se, qualora il curatore fallimentare subentri nel contratto di fornitura con l'Amministrazione, l'ammontare delle penalità maturate prima della sentenza dichiarativa di fallimento possa essere compensato con i crediti per prestazioni eseguite dopo il fallimento medesimo (n. 276).

Infrazioni circolazione stradale - Contributo Cassa Nazionale Avvocati e Procuratori - Infruttuosa riscossione - Applicabilità norme di contabilità. (L. 3 maggio 1967 n. 317; l. 24 dicembre 1969 n. 991, art. 9, 2° comma; r.d. 23 maggio 1934 n. 827, art. 263).

Se qualora risulti infruttuoso il recupero coattivo dei contributi dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Avvocati e Procuratori Legali in dipendenza dell'applicazione di sanzioni amministrative per infrazioni alle norme di circolazione stradale, l'amministrazione, cui è demandato il compito di procedere al recupero, debba far luogo alle attività necessarie per la giustificazione della mancata riscossione previste dalle norme di contabilità per i crediti dello Stato (n. 27).

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Opposizione ad ingiunzione doganale - Termini - Sospensione feriale.

Se al termine di 15 giorni per la proposizione della opposizione ad ingiunzione doganale (art. 24 legge doganale) sia applicabile la sospensione dei termini processuali per ferie degli avvocati di cui alla legge n. 742 del 1969 (n. 9).

Immobile danneggiato da eventi bellici - Comproprietà per quote indivise - Domanda di ripristino presentata da alcuni comproprietari - Nuova disciplina - Termine perentorio - Effetto sulle domande precedenti. (L. 13 luglio 1966 n. 610, art. 9; l. 27 dicembre 1953 n. 968, art. 8, 2° comma; d.l.c.p.s. 10 aprile 1947 n. 261, art. 19).

Se, nell'ipotesi di immobile danneggiato da eventi bellici ed appartenente per quote indivise a più persone — delle quali non tutte abbiano presentato domanda di ripristino anteriormente all'entrata in vigore della legge 13 luglio 1966 n. 910 — il comproprietario che tale domanda abbia presentato debba reiterarla, per poter eseguire i lavori, riscuotere il contributo statale e contrarre il mutuo, entro il termine trimestrale previsto dall'art. 9 della citata legge n. 910/66 (n. 111).

Cooperativa edilizia a contributo statale - Liquidazione coatta amministrativa - Commissario liquidatore - Compenso - Determinazione - Competenza - Criteri - Spesa. (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, artt. 198, 213; t.u. 28 aprile 1938 n. 1165, art. 128).

Se, nel caso di società cooperative edilizie ammesse a contributo statale e sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, il compenso al commissario liquidatore vada determinato dall'autorità che ha disposto la liquidazione (n. 9).

Se, nel caso di società cooperative edilizie ammesse a contributo statale e sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, la spesa per il compenso al commissario liquidatore debba restare a carico dell'attivo realizzato nella procedura (n. 9).

Con quali criteri vada liquidato il compenso al commissario liquidatore di società cooperative edilizie ammesso a contributo statale e se possano essere riconosciute, oltre al compenso suddetto, le indennità previste dall'art. 128 t.u. 23 aprile 1934 n. 1165 per i commissari governativi di società cooperative edilizie in gestione straordinaria (n. 9).

DANNI DI GUERRA

Immobile danneggiato da eventi bellici - Comproprietà per quote indivise - Domanda di ripristino presentata da alcuni comproprietari - Nuova disciplina - Termine perentorio - Effetto sulle domande precedenti. (L. 13 luglio 1966 n. 610, art. 9; l. 27 dicembre 1953 n. 968, art. 8, 2° comma; d.l.c.p.s. 10 aprile 1947 n. 261, art. 19).

Se, nell'ipotesi di immobile danneggiato da eventi bellici ed appartenente per quote indivise a più persone — delle quali non tutti abbiano presentato domanda di ripristino anteriormente all'entrata in vigore della legge 13 luglio 1966 n. 910 — il comproprietario che tale domanda abbia presentato debba reiterarla, per poter eseguire i lavori, riscuotere il contributo statale e contrarre il mutuo, entro il termine trimestrale previsto dall'art. 9 della citata legge n. 910/66 (n. 145).

DEMANIO

Beni demaniali - Assegnazione ad Aziende autonome - Atto di concessione - Canone - Azienda Autonoma F. S. - Beni costituenti la dotazione - Beni demaniali in uso - Terreni improduttivi - Canone. (R.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 1; l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, artt. 227 e 228)

Se, ai sensi dell'art. 1 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per l'assegnazione in uso di beni demaniali ad Aziende statali autonome siano necessari, salvo casi di deroga espressa del legislatore, un atto formale di concessione e il pagamento di un canone (n. 260).

Se per i beni che per legge furono affidati dallo Stato all'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato per costituirne la dotazione, siano necessari un atto formale di concessione e la corresponsione di un canone ai sensi dell'art. 1 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (n. 260).

Se per i beni demaniali amministrati dal Ministero delle Finanze e dati in uso all'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato in vista delle peculiari finalità di quest'ultima, sia necessario un formale atto di concessione ai sensi dell'art. 1 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (n. 260).

Se per i beni demaniali amministrati dal Ministero delle Finanze e dati in uso all'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato in vista delle

peculiari finalità di quest'ultima, qualora si tratti di terreni improduttivi destinati all'impianto di linee ferroviarie e loro accessori e dipendenze, sia dovuta la corresponsione del canone di cui all'art. 1 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ovvero non sia dovuto alcun compenso ai sensi degli articoli 227 e 228 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F sui lavori pubblici (n. 260).

Servitù militari - Immobile gravato di usufrutto - Indennizzo - Titolarità.
(l. 8 marzo 1968 n. 180, art. 1; l. 20 dicembre 1932 n. 1849, art. 3; r.d. 4 maggio 1936 n. 1388, art. 15).

Se, qualora l'immobile colpito da servitù militari sia gravato da usufrutto, l'indennizzo per l'imposizione debba essere corrisposto al proprietario ovvero all'usufruttuario (n. 261).

DIFESA DELLO STATO

Istituti Statali per l'istruzione professionale - Rappresentanza e assistenza in giudizio - Avvocatura dello Stato (art. 9 r.d.l. 21 settembre 1933 n. 2038).

Se l'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 9 del r.d.l. 21 settembre 1933 n. 2038 possa assumere il patrocinio degli Istituti Statali per l'istruzione professionale (n. 27).

EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE

Alloggi economici e popolari - Dipendente postale - Collocamento in pensione e morte - Congiunti lasciati nel godimento - Diritto alla cessione in proprietà. (T.u. 28 aprile 1938 n. 1165, art. 338; d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, artt. 10 e 25 lett. b; l. 27 aprile 1962 n. 231, art. 7, 2° comma).

Se siano da ritenere titolari del diritto alla cessione in proprietà di un alloggio economico e popolare costruito per i dipendenti postali i congiunti dell'ex dipendente che, dopo il suo collocamento in pensione e dopo la sua morte, siano lasciati nel godimento dell'alloggio medesimo (n. 243).

Alloggi economici e popolari - Sgombero per demolizione e ricostruzione - Poteri degli Enti proprietari. (L. 27 aprile 1962 n. 231, art. 7, 2° comma; d.P.R. 23 maggio 1964 n. 655, art. 18).

Se gli Enti proprietari di alloggi economici e popolari, assegnati in locazione e compresi nella quota da cedere in proprietà ai sensi dell'art. 7, 2° comma, l. 27 aprile 1962 n. 231, abbiano in potere di ordinare lo sgombero dagli alloggi medesimi degli assegnatari non consenzienti, per procedere alla demolizione e ricostruzione dei fabbricati essendo stata giudicata difficoltosa ed antieconomica la loro riparazione (n. 244).

Cessione in proprietà degli alloggi - Atti aggiuntivi - Piano di ammortamento - Decorrenza - Maggior prezzo - Interessi legali - Decorrenza. (d. P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, art. 6).

Se, nel caso di stipula di atti aggiuntivi a contratti (approvati o non approvati) di cessione in proprietà di alloggi costruiti a totale carico dello Stato, allo scopo di percepire il prezzo nella misura stabilita dall'art. 6 del d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 (valore venale con le riduzioni stabilite), il piano di ammortamento, in caso di pagamento rateale del prezzo, debba

decorrenza dalla data di stipula dell'atto aggiuntivo ovvero se, ai fini del calcolo della durata massima ventennale, si debba conteggiare anche il periodo di tempo maturato dalla data di stipula del contratto all'attualità (n. 245).

Se, nel caso di stipula di atti aggiuntivi a contratti (approvati o non approvati) di cessione in proprietà di alloggi costruiti a totale carico dello Stato, allo scopo di percepire il prezzo nella misura stabilita dall'art. 6 del d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 (valore venale con le riduzioni stabilite), sulla differenza fra il maggior prezzo convenuto con l'atto aggiuntivo e quello minore, stabilito in precedenza nel contratto di cessione, gli acquirenti debbano corrispondere gli interessi del 5 % fino alla data del contratto iniziale (n. 245).

Cooperative edilizie a contributo statale - Liquidazione coatta amministrativa - Commissario liquidatore - Compenso - Determinazione - Competenze - Criteri - Spese. (R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 198, 213; t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 128).

Se, nel caso di società cooperative edilizie ammesse a contributo statale e sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, il compenso al commissario liquidatore vada determinato dall'autorità che ha disposto la liquidazione (n. 246).

Se, nel caso di società cooperative edilizie ammesse a contributo statale e sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, la spesa per il compenso al commissario liquidatore debba restare a carico dell'attivo realizzato nella procedura (n. 246).

Con quali criteri vada liquidato il compenso al commissario liquidatore di società cooperativa edilizia ammessa a contributo statale e se possano essere riconosciute, oltre al compenso suddetto, le indennità previste dall'art. 128 t.u. 28 aprile 1938, n. 1165 per i commissari governativi di società cooperative edilizie in gestione straordinaria (246).

ESECUZIONE FISCALE

Esecuzione fiscale - Convenzione con terzi per la vendita dei beni pignorati. (T.u. 14 aprile 1910, n. 639).

Se gli Istituti Vendite Giudiziarie, per effetto di convenzione intervenuta in tal senso tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto Fiduciario Realizzi - I.F.I.R., possa essere attribuito il potere, in sede di esecuzione fiscale promossa per il recupero di imposte indirette (nella specie, canoni televisivi e radiofonici), di procedere all'aggiudicazione dei beni eseguiti, alla riscossione di somme con effetto liberatorio per il debitore (n. 88).

Infrazioni circolazione stradale - Contributo Cassa Nazionale Avvocati e Procuratori - Infruttuosa riscossione - Applicabilità norme di contabilità. (L. 3 maggio 1967, n. 317; l. 24 dicembre 1969, n. 991, art. 9, 2° comma; r.d. 23 maggio 1934, n. 827, art. 263).

Se qualora risulti infruttuoso il recupero coattivo dei contributi dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Avvocati e Procuratori Legali in dipendenza dell'applicazione di sanzioni amministrative per infrazioni alle norme di circolazione stradale, l'Amministrazione, cui è demandato il compito di procedere al recupero, debba far luogo alle attività necessarie per la giustificazione della mancata riscossione previste dalle norme di contabilità per i crediti dello Stato (89).

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

Espropriazione P.U. - Opere di competenza o a carico dello Stato - Determinazione amministrativa dell'indennità provvisoria - Competenza. (L. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 11 e 25).

Se, dopo il venir meno dei poteri temporanei delegati al Presidente della Giunta regionale per le opere di competenza o comunque a carico dello Stato, il potere di determinare l'indennità provvisoria di espropriazione per pubblica utilità spetti a quelle stesse autorità amministrative statali che lo esercitavano in precedenza (n. 320).

Se, dopo il venir meno dei poteri temporanei delegati al Presidente della Giunta regionale per le opere di competenza o comunque a carico dello Stato, il potere di determinare l'indennità provvisoria di espropriazione per pubblica utilità, nei casi in cui l'indennità veniva determinata giudizialmente, spetti all'autorità amministrativa competente per la dichiarazione di pubblica utilità ovvero competente ad approvare l'atto cui inserisca la dichiarazione implicita di pubblica utilità (n. 320).

Indennità di esproprio ex legge n. 2359/1865 - Ordinanza di deposito e pagamento - Ius superveniens (legge n. 865/71) - Conseguenze circa la possibilità di emanare il decreto di esproprio e di proporre opposizione giudiziaria alla stima - (L. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 35 e 51; l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 17 e 19).

Se, fissata l'indennità di espropriazione in base alla legge generale del 1865 sulle espropriazioni per pubblica utilità, ed emessa l'ordinanza presidenziale di deposito e pagamento, ma, emanata poi la legge 22 ottobre 1971, n. 865 prima del decreto di espropriazione, si possa procedere al deposito o pagamento dell'indennità già fissata, così da far luogo all'emissione del decreto di espropriazione, ferma restando la possibilità di proporre opposizione giudiziaria per la revisione dell'indennità di espropriazione sulla base dei nuovi criteri di valutazione fissati dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (n. 321).

L. 22 ottobre 1971, n. 865 - Nuova disciplina dell'espropriazione ed applicazione all'edilizia scolastica.

Se le opere di edilizia scolastica, finanziate con legge 9 agosto 1954, n. 645 e successive modifiche (in conformità anche alla interpretazione ufficiale del Ministero della P.I. con il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 8 lett. m) costituiscano o meno lavori pubblici direttamente connessi all'attuazione di programmi intesi al soddisfacimento di interessi nazionali e, quindi, se rimangano ferme le norme di espropriazione disciplinate dalla L. 25 giugno 1965, n. 2359 (n. 322).

FALLIMENTO

Contratto di fornitura - Fallimento del fornitore - Subentro del curatore - Crediti per prestazioni successive - Penalità - Compensazione. (R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 72-74; Condiz. gen. oneri 20 giugno 1930, art. 74).

Se, qualora il curatore fallimentare subentri nel contratto di fornitura con l'Amministrazione, l'ammontare delle penalità maturate prima della sentenza dichiarativa di fallimento possa essere compensato con i crediti per prestazioni eseguite dopo il fallimento medesimo (n. 136).

Cooperativa edilizia a contributo statale - Liquidazione coatta amministrativa - Commissario liquidatore - Compenso - Determinazione - Competenze - Criteri - Spesa. (R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 190, 213; t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 128).

Se, nel caso di società cooperative edilizie ammesse a contributo statale e sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, il compenso al commissario liquidatore vada determinato dall'autorità che ha disposto la liquidazione (n. 137).

Se, nel caso di società cooperative edilizie ammesse a contributo statale e sottoposte a liquidazione amministrativa, la spesa per il compenso al commissario liquidatore debba restare a carico dell'attivo realizzato nella procedura (n. 137).

Con quali criteri vada liquidato il compenso al commissario liquidatore di società cooperative edilizie ammesse a contributo statale e se possano essere riconosciute, oltre al compenso suddetto, le indennità previste dall'art. 128 t.u. 28 aprile 1938, n. 1165 per i commissari governativi di società cooperative edilizie in gestione straordinaria (n. 137).

FERROVIE

Concessioni di pubblico servizio di trasporto - Linee automobilistiche sostitutive di linee ferroviarie - Trasferimento alle Regioni - Diritto alla devoluzione di beni ferroviari inutilizzabili - Spettanza. (D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1; t.u. 9 maggio 1912, n. 1447, art. 186).

Se con la norma che attribuisce alla competenza regionale le linee automobilistiche di servizio pubblico, anche se sostitutive di linee tranviarie e ferroviarie in concessione, devono ritenersi trasferite alle Regioni soltanto le funzioni attinenti alla disciplina del servizio automobilistico, ovvero anche i poteri relativi al diritto alla devoluzione dei beni ferroviari non più utilizzabili (n. 429).

Ferrovie dello Stato - Eccessivo affollamento dei treni - Danni - Responsabilità. (R.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1948, conv. in l. 4 aprile 1935, n. 911, art. 13 par. 4).

Se l'Azienda ferroviaria possa essere ritenuta responsabile di fatti dannosi lamentati da viaggiatori in dipendenza dell'eccessivo affollamento dei treni (n. 430).

IDROCARBURI

Depositi olii minerali, stazioni di servizio e apparecchi di distribuzione automatica - Licenza di esercizio - Sospensione per procedimento penale - Durata. (D.l. 5 maggio 1957, n. 271, art. 3; l. 2 luglio 1957, n. 474; l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 6).

Se la sospensione della licenza di esercizio, di cui all'art. 3 d.l. 5 maggio 1957, n. 271, convertito nella legge 2 luglio 1957, n. 474, per i depositi di olii minerali, per le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione

automatica, possa essere disposta soltanto nei confronti di colui a carico del quale sia già pendente procedimento penale per le violazioni, costituenti delitto, previste dal citato d.l. n. 271 del 1957, ovvero sia sufficiente la sola denuncia per tali violazioni (n. 7).

Se la sospensione della licenza di esercizio, di cui all'art. 3 d.l. 5 maggio 1957, n. 271, convertito nella legge 2 luglio 1957, n. 474, per i depositi di olii minerali, per le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica, debba essere limitata al termine massimo di un mese stabilito dall'art. 6 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ovvero debba essere commisurata alla durata del procedimento penale in pendenza del quale essa sia stata disposta (n. 7).

IMPIEGO PUBBLICO

Indennità di anzianità - Liquidazione - Se vi possa essere computata la « speciale corresponsione temporanea » spettante ai dirigenti dell'Ente Nazionale Casse Rurali.

Se possa essere computato, ai fini della liquidazione dell'indennità di anzianità spettante ai dirigenti dell'Ente Nazionale Casse Rurali, Agrarie ed Enti Ausiliari, anche il compenso denominato « speciale corresponsione temporanea ai funzionari » (n. 760).

Enti pubblici - Disciplina civilistica - Si estende solo se manca una diretta disciplina legislativa o regolamentare.

Se, in tema di impiego pubblico, l'applicazione delle norme civilistiche possa esser consentita solo subordinatamente alla mancanza di una diretta disciplina legislativa e di una specifica regolamentazione posta dall'Ente interessato (n. 760).

IMPOSTA DI CONSUMO

Edifici per collettività - Costruzione - Imposta di consumo sui materiali - Ultimazione della costruzione dopo il 31 dicembre 1961 - Esenzione o agevolazione. (R.d. 21 giugno 1938, n. 1094, conv. l. 5 gennaio 1939, n. 35, art. 2, co. 2; l. 19 luglio 1961, n. 659, art. 2; l. 2 febbraio 1960, n. 35; art. 5).

Se agli edifici per le collettività, cioè quelli scolastici, caserme, ospedali, case di cura, collegi e scuole, la cui costruzione sia stata ultimata dopo il 31 dicembre 1961, spetti la totale esenzione dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione, ovvero la riduzione nei limiti prevista dall'art. 5 l. 2 febbraio 1960, n. 35 (n. 24).

IMPOSTA DI REGISTRO

Contratti pluriennali di locazione - Sopratassa per ritardato o omesso pagamento - Riliquidazione dell'imposta in misura inferiore - Conseguenze. (L. 29 dicembre 1962, n. 1744, art. 5).

Se la sopratassa per ritardato od omesso pagamento della imposta di registro sui contratti pluriennali di locazione, prevista dall'art. 5 della

l. 29 dicembre 1962, n. 1744, possa applicarsi anche quando l'imposta, già percetta per il primo anno all'atto della registrazione del contratto di locazione, sia stata riliquidata dall'Ufficio in misura inferiore o per lo meno uguale a quella dovuta per tutta la durata della locazione, in quanto rapportata alla rendita catastale e non più al canone annuo (n. 390).

Decisione Commissione Provinciale di valutazione - Impugnativa innanzi l'A.G.O. - Termine - Sospensione feriale - Applicabilità. (R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 146; r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29; 3° comma. - L. 7 ottobre 1969, n. 742).

Se al termine semestrale di cui all'art. 146 della legge di registro, stabilito per la impugnativa innanzi l'A.G.O. delle decisioni delle Commissioni tributarie si applichi la sospensione feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 anche nel caso che si tratti di impugnativa di una decisione della Commissione Provinciale di valutazione ai sensi dell'art. 29, 3° comma, r.d. 7 agosto 1936, n. 1639 (n. 391).

Edilizia - Agevolazioni - Acquisto aree fabbricabili - Rapporto area coperta - Area scoperta - Prescrizioni urbanistiche - Ius superveniens - Applicazione retroattiva. (L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14; l. 7 febbraio 1968, n. 26, art. 6 ter; d.l. 30 giugno 1972, n. 285, conv. con mod. in l. 8 agosto 1972, n. 461, art. 2).

Se i benefici tributari in materia di imposta di registro ed ipotecaria, applicabili - in virtù dell'art. 6 ter legge 7 febbraio 1968 n. 26 e nei Comuni dotati di piano regolatore o di programma di fabbricazione - all'acquisto dell'intera area necessaria a realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme e prescrizioni urbanistiche per le zone residenziali, siano applicabili anche agli atti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge suddetta e qualora, a quella data, la costruzione fosse stata ultimata (n. 392).

Privilegio ex art. 97 L.O.R. - Termine di esercizio - Natura - Decorrenza - Prolungamento per accertamenti tributari protratti. (R.d. 30 dicembre 1923, n. 2369, art. 97).

Se il termine entro cui, ai sensi dell'art. 97 della legge di registro, può essere fatto valere dall'Amministrazione delle Finanze il privilegio sugli immobili cui l'imposta si riferisce abbia natura di termine di decadenza (n. 393).

Se il termine entro cui, ai sensi dell'art. 97 della legge di registro, può essere fatto valere dall'Amministrazione delle Finanze il privilegio sugli immobili cui la imposta si riferisce decorra, senza possibilità di prolungamento, dalla data di registrazione dell'atto tassato anche nei casi di obiettiva protrazione degli accertamenti tributari oltre il termine stesso (n. 393).

Società - Concentrazione mediante apporti - Agevolazione - Revoca - Libertà di concorrenza - Violazione - Pena pecuniaria. (L. 18 marzo 1965, n. 170, art. 1 lett. c., 3 u.c.).

Se, ove siano state erroneamente concesse le agevolazioni tributarie stabilite in materie di imposta di registro per le concentrazioni di aziende

sociali effettuate mediante apporti di complessi aziendali, possa legittimamente irrogarsi la pena pecuniaria qualora la concentrazione risulti in violazione dei divieti previsti a tutela della libertà di concorrenza (n. 394).

Società cooperativa - Aumento di capitale con emissione di nuove azioni gratuite - Agevolazioni di registro - Decadenza. (R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269; artt. 65, 66, 67; art. 6 all. C.).

Se una società cooperativa (nella specie, banca popolare) che aumenti il capitale mediante passaggio di riserve a capitale e distribuisca gratuitamente nuove azioni ai soci si trasformi, agli effetti dell'imposta di registro in società commerciale, come tale non avente più diritto alle agevolazioni di registro (artt. 66 LOR e 6 Tariffa All. C.) (n. 395).

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

Imposta sulle società - Soggetti non tassabili in base a bilancio - Agevolazioni di cui agli artt. 8 e ss. d.l. 30 agosto 1968, n. 918, conv. in l. 25 ottobre 1968, n. 1089. Trasformazione in soggetti tassabili in base a bilancio - Applicabilità. (D.l. 30 agosto 1968, n. 918, artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13; l. 25 ottobre 1968, n. 1089).

Se le agevolazioni tributarie previste dagli artt. 8 e ss. del d.l. 30 agosto 1968, n. 918 (convertito in legge 25 ottobre 1968, n. 1089) relative alla detraibilità, ai fini della determinazione del reddito imponibile dei soggetti tassabili in base al bilancio, del 50% della eccedenza degli investimenti effettuati in nuovi impianti ed in ampliamenti, trasformazioni, ricostruzioni e ammodernamenti di impianti esistenti rispetto alla media degli investimenti consimili effettuati nei cinque esercizi anteriori alla entrata in vigore dello stesso d.l., siano applicabili a favore di soggetti che in origine non tassabili, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile cat. B e dell'imposta sulle società, in base a bilancio, si siano successivamente trasformati in soggetti tassabili in base a bilancio (n. 55).

Ritenuta d'acconto - Compensi ai professionisti di enti, società e associazioni - Procuratori legali delle controparti - Liquidazione giudiziale delle competenze - Applicabilità. (D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 128. L. 28 ottobre 1970, n. 801, art. 3).

Se, ai sensi dell'art. 3 della legge 28 ottobre 1970 n. 801, che ha esteso il sistema della ritenuta d'acconto, già prevista dall'art. 128 del testo unico imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, alle somme sotto qualsiasi forma corrisposte ai professionisti degli enti, società e associazioni ivi indicati, questi ultimi possono legittimamente effettuare la ritenuta d'acconto sulle competenze liquidate giudizialmente a loro carico ed a favore dei procuratori legali delle controparti (n. 56).

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Crediti ereditari costituiti da cambiali a lunga scadenza - Criteri di applicazione dell'imposta. (R.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 28).

Se il trattamento tributario previsto dall'art. 28 della legge tributaria sulle successioni, secondo cui la tassa sui trasferimenti dei crediti si ap-

plica sull'ammontare dei crediti, siano o no fruttiferi, debba essere applicato ai crediti costituiti da un notevole numero di effetti cambiari con scadenza a lungo termine, o se sia possibile differire il pagamento della imposta successoria alle singole scadenze delle cambiali ovvero se sia possibile stabilirne l'ammontare in base al valore attuale delle cambiali medesime (n. 80).

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

Regione Siciliana - Opere di bonifica di competenza regionale - Concessione per la costruzione - Consorzio di bonifica - Appalto - IGE sui corrispettivi - Rivalsa. (L. 19 giugno 1940, n. 762, art. 6, 3° c.; l. 24 giugno 1929, n. 1137, art. 2).

Se il Consorzio concessionario della costruzione di un'opera di bonifica, di competenza della Regione siciliana, sia tenuto a rivalere l'appaltatore dell'I.G.E. da questi pagata sui corrispettivi dell'appalto stipulato per la costruzione dell'opera (n. 144).

IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

Imposta fabbricazione - Giacenze di alcool e prodotti alcoolici - Contrassegno di Stato - Accertamenti in base a decreto legge - Mancata conversione - Regolamentazione dei rapporti giuridici sorti. (D.l. 27 agosto 1970, n. 621, art. 11, 14; l. 18 dicembre 1970, n. 1035; Cost. art. 77, 3° c.).

Se possano ritenersi validi ed efficaci gli atti di accertamento della differenza di imposta di fabbricazione per le giacenze di alcool ed altri prodotti alcolici liberi da imposta, nonché delle differenze di prezzo sui contrassegni di Stato, emessi sulla base di decreto legge non convertito, dopo la scadenza dei termini per la conversione e qualora con legge ordinaria successiva siano stati dichiarati validi gli atti e provvedimenti adottati e sia stata conferita efficacia ai rapporti giuridici sorti sulla base del predetto decreto legge (n. 10).

IMPOSTE E TASSE

Imposta complementare - Reddito imponibile - Debiti tributari - Detrazione - Condizioni - Fondamento. (R.d. 30 dicembre 1923, n. 3064, art. 8 n. 2; d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 136, 1° c., lett. b); l. 4 dicembre 1962 n. 1682, art. 5).

Se, ai sensi del primo comma, lettera b) dell'art. 136 del t.u. sulle imposte dirette, quale sostituito con l'art. 5 della l. 4 dicembre 1962, n. 1682, dal reddito complessivo assoggettabile all'imposta complementare, possano portarsi in detrazione solo le prestazioni tributarie divenute debito effettivo del contribuente ed esigibili nell'anno in cui è prodotto il reddito assoggettabile all'imposta stessa, ovvero le imposte afferenti i

redditi compresi nella dichiarazione annuale, cioè quelli riferibili all'anno di competenza n. 565).

Se la detrazione delle prestazioni tributarie gravanti sul reddito complessivo assoggettabile ad imposta complementare, abbia il suo unico ed esclusivo fondamento nella riduzione della potenzialità economica del contribuente e nella contrazione della sua capacità contributiva, conseguenti alla riscuotibilità dei ruoli ed al pagamento per ritenuta di cui alla lettera (b) del primo comma dell'art. 136 del t.u. sulle imposte dirette (n. 565).

Imposta sulle società - Soggetti non tassabili in base a bilancio - Agevolazioni di cui agli artt. 8 e ss. d.l. 30 agosto 1968, n. 918, conv. in l. 25 ottobre 1968, n. 1089. Trasformazione in soggetti tassabili in base a bilancio - Applicabilità. (D.l. 30 agosto 1968, n. 918, artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13; l. 25 ottobre 1963, n. 1089).

Se le agevolazioni tributarie previste dagli artt. 8 e ss. del d.l. 30 agosto 1968, n. 918 (convertito in legge 25 ottobre 1968, n. 1089) relative alla detraibilità, ai fini della determinazione del reddito imponibile dei soggetti tassabili in base al bilancio, del 50% della eccedenza degli investimenti effettuati in nuovi impianti ed in ampliamenti, trasformazioni, ricostruzioni e ammodernamenti di impianti esistenti rispetto alla media degli investimenti consimili effettuati nei cinque esercizi anteriori alla entrata in vigore dello stesso d.l., siano applicabili a favore di soggetti che in origine non tassabili, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile cat. B e dell'imposta sulle società, in base a bilancio, si siano successivamente trasformati in soggetti tassabili in base a bilancio (n. 566).

Opposizione ad ingiunzione doganale - Termini - Sospensione feriale.

Se al termine di 15 giorni per la proposizione della opposizione ad ingiunzione doganale (art. 24 legge doganale) sia applicabile la sospensione dei termini processuali per ferie degli avvocati di cui alla l. n. 742 del 1969 (n. 567).

IMPOSTE VARIE

Edilizia - Agevolazioni - Acquisto aree fabbricabili - Rapporto area coperta - Area scoperta - Prescrizioni urbanistiche - Ius superveniens - Applicazione retroattiva. (L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14; l. 7 febbraio 1968, n. 26, art. 6 ter; d.l. 30 giugno 1972, n. 285, conv. con mod. in l. 8 giugno 1972, n. 461, art. 2).

Se i benefici tributari in materia di imposta di registro ed ipotecaria, applicabili — in virtù dell'art. 6 ter l. 7 febbraio 1968, n. 26 e nei Comuni dotati di piano regolatore o di programma di fabbricazione — all'acquisto dell'intera area necessaria a realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme e prescrizioni urbanistiche per le zone residenziali, siano applicabili anche agli atti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge suddetta e qualora, a quella data, la costruzione fosse stata ultimata (n. 70).

INVALIDI DEL LAVORO

Collocamento obbligatorio - Commissione provinciale - Provvedimenti - Impugnabilità. (L. 2 aprile 1968, n. 482, artt. 16 e 17).

Se i provvedimenti della Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio siano impugnabili in via gerarchica ovvero siano definitivi (n. 82).

INVALIDI DI GUERRA

Collocamento obbligatorio - Commissione provinciale - Provvedimenti - Impugnabilità. (L. 2 aprile 1968, n. 482, artt. 16 e 17).

Se i provvedimenti della Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio siano impugnabili in via gerarchica ovvero siano definitivi (n. 31).

LEGGI E DECRETI

Imposta fabbricazione - Giacenze di alcool e prodotti alcoolici - Contrassegno di Stato - Accertamenti in base a decreto legge - Mancata conversione - Regolamentazione dei rapporti giuridici sorti. (D.l. 27 agosto 1970, n. 621, artt. 11, 14; l. 18 dicembre 1970, n. 1035; Cost. art. 77, 3° c.).

Se possano ritenersi validi ed efficaci gli atti di accertamento della differenza di imposta di fabbricazione per le giacenze di alcool ed altri prodotti alcoolici liberi da imposta, nonché delle differenze di prezzo sui contrassegni di Stato, emessi sulla base di d.l. non convertito, dopo la scadenza dei termini per la conversione e qualora con legge ordinaria successiva siano stati dichiarati validi gli atti e provvedimenti adottati e sia stata conferita efficacia ai rapporti giuridici sorti sulla base del predetto decreto legge (n. 18).

MUTUO

Territori montani - Aziende di trasformazione di materie prime - Mutui agevolati per l'impianto e lo sviluppo - Spesa di acquisto del terreno. (L. 25 luglio 1952, n. 991, art. 2, 1° comma).

Se, ai fini della concessione dei mutui agevolati per l'impianto e lo sviluppo di aziende trasformatrici di materie prime prodotte nei territori montani, previsti dall'art. 2, 1° comma, della l. 25 luglio 1952, n. 991, possa tenersi conto anche della spesa occorrente per l'acquisto del terreno sul quale l'opificio è stato costruito (n. 11).

OPERE PUBBLICHE

Costruzione di edifici scolastici con il sistema della prefabbricazione - Revisionabilità dei prezzi. (L. 23 ottobre 1963, n. 1481, art. 4).

Se i contratti per la fornitura e posa in opera delle costruzioni di edilizia scolastica prefabbricata (previsti dalla legge n. 47 del 1963) siano esclusi dal beneficio della revisione dei prezzi (n. 103).

PIANI REGOLATORI

Piani di ricostruzione - Durata - Occupazioni d'urgenza - Efficacia. (L. 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 1, 3° c.; l. 13 luglio 1966, n. 610, art. 20 u.c.; l. 27 ottobre 1951, n. 1402; l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20).

Se il decreto prefettizio di occupazione d'urgenza dei fondi occorrenti per l'attuazione di lavori previsti dai piani di ricostruzione perda efficacia ove l'occupazione non segua entro tre mesi dalla emanazione del decreto (n. 28).

Se l'efficacia dei piani di ricostruzione di Comuni tenuti ad adottare il piano regolatore generale, peraltro non ancora approvato, sia cessata alla data del 31 dicembre 1970 ovvero perduri sino alla data di entrata in vigore del piano regolatore (n. 28).

PORTI

Vigilanza e sorveglianza antincendi - Affidamento a privati (Legge 13 maggio 1940, n. 690, artt. 5, 8 lett. C. e 9 d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, artt. 84 e 85).

Se il servizio di vigilanza e sorveglianza antincendi nei porti possa da Comandanti di porto essere legittimamente affidato a privati all'infuori delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 5, 8 lett. C. e 9 della l. 13 maggio 1940, n. 690 (n. 16).

Se il provvedimento amministrativo con cui i Comandanti di porto affidano a privati il servizio di vigilanza e sorveglianza antincendi nei porti debba rivestire la forma di una autorizzazione, di una concessione ovvero di una ordinanza (n. 16).

FRESCRIZIONE

Danni alla cosa comune - Comproprietario pro indiviso - Diritto al risarcimento - Titolarità - Prescrizione - Atti interruttivi - Effetto. (Cod. civ. artt. 1102, 1105, 2943).

Se il comproprietario pro indiviso sia legittimato ad agire per richiedere l'intero risarcimento del danno prodotto da un terzo alla cosa comune, ovvero soltanto nei limiti della quota di appartenenza (n. 83).

Se gli atti interruttivi della prescrizione del credito di risarcimento del danno prodotto alla cosa comune, posti in essere dal comproprietario pro indiviso e riferiti all'intera cosa comune, spiegano effetti solo relativamente a colui che agisce ovvero si estendono anche agli altri comproprietari (n. 83).

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Addetti alla pulizia di locali dell'Amm.ne - Mancanza di un rapporto di lavoro subordinato - Conseguenze. (D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, art. 26).

Se le disposizioni dell'art. 26 d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, relative all'assoggettamento alle varie forme di previdenza e di assistenza sociale

delle persone addette a servizi di riassetto e pulizia dei locali, che prestano la loro opera dietro corrispettivo in danaro o in natura alle dipendenze di uno o più datori di lavoro, per finalità diverse dal funzionamento della vita familiare, siano applicabili alle persone che, estranee all'Amm.ne, svolgono servizi di pulizia nei locali dell'Amm.ne stessa (n. 98).

Personale statale non di ruolo - Contributi assicurativi - Tardivo versamento - Interessi - Decorrenza. (R.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 53).

Se, in caso di tardivo versamento di contributi INPS per il personale non di ruolo, in servizio presso gli uffici statali, il pagamento degli interessi di mora, di cui all'art. 53 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, sia dovuto dall'Amministrazione dello Stato solo da quando risulti autorizzata la spesa per i contributi stessi ed emesso il relativo ordine di pagamento (n. 99).

PREZZI

Contratti di fornitura - Revisione prezzi - Riferimento alle variazioni ufficiali C.I.P. - Delega del C.I.P. ai Comitati Provinciali - Applicabilità della clausola.

Se la clausola di revisione dei prezzi inserita in contratti di fornitura, secondo la quale i prezzi sono soggetti a revisione soltanto per variazioni di prezzi ufficiali del listino C.I.P. (Comitato Interministeriale Prezzi) possa trovare applicazione nell'ipotesi in cui il C.I.P. abbia, con suo provvedimento, stabilito che i prezzi di consumo a domicilio del cliente siano determinati dai Comitati Provinciali Prezzi (n. 73).

REATO MILITARE

Energia nucleare - Impiego per scopi militari - Segreto - Obbligo di denuncia. (L. 31 dicembre 1962, n. 1860, art. 3 - R.d. 11 luglio 1941, n. 1161).

Se gli organi dell'Amministrazione della Difesa siano tenuti all'obbligo del segreto in merito all'impiego dell'energia nucleare a scopi militari e debba pertanto escludersi a carico degli stessi l'obbligo della denuncia di cui all'art. 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (n. 4).

REGIONE SARDA

Enti istituiti dallo Stato - Credito Industriale Sardo Modifiche statutarie - Legge Regionale - Ammissibilità. (L. Reg. sarda 2 ottobre 1971, n. 77; l. 11 aprile 1953, n. 298).

Se una Regione (nella specie quella Sarda) possa legittimamente legiferare, apportando modifiche statutarie, sull'organizzazione di un ente (nella specie, riconferma degli amministratori ed i sindaci del Credito Industriale Sardo) istituito dallo Stato e retto da statuto approvato dallo Stato (n. 1).

REGIONE SICILIA

Regione Siciliana - Opere di bonifica di competenza regionale - Concessione per la costruzione - Consorzio di bonifica - Appalto - I.G.E. sui corrispettivi - Rivalsa. (L. 19 giugno 1940, n. 762, art. 6, 3° comma; l. 24 giugno 1929, n. 1137, art. 2).

Se il Consorzio concessionario della costruzione di un'opera di bonifica, di competenza della Regione Siciliana, sia tenuto a rivalere l'appaltatore dell'I.G.E. da questi pagata sui corrispettivi dell'appalto stipulato per la costruzione dell'opera (n. 7).

REGIONI

Concessioni di pubblico servizio di trasporto. Linee automobilistiche sostitutive di linee ferroviarie - Trasferimento alle Regioni - Diritto alla devoluzione di beni ferroviari inutilizzabili - Spettanza. (D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1; t.u. 9 maggio 1912, n. 1447, art. 186).

Se con la norma che attribuisce alla competenza regionale le linee automobilistiche di servizio pubblico, anche se sostitutive di linee tranviarie e ferroviarie in concessione, devono ritenersi trasferite alle Regioni soltanto le funzioni attinenti alla disciplina del servizio automobilistico, ovvero anche i poteri relativi al diritto alla devoluzione dei beni ferroviari non più utilizzabili (n. 196).

Espropriazione P. U. - Opere di competenza o a carico dello Stato - Determinazione amministrativa dell'indennità provvisoria - Competenza. (L. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 11 e 25).

Se, dopo il venir meno dei poteri temporanei delegati al Presidente della Giunta regionale per le opere di competenza o comunque a carico dello Stato, il potere di determinare l'indennità provvisoria di espropriazione per pubblica utilità spetta a quelle stesse autorità amministrative statali che lo esercitavano in precedenza (n. 197).

Se, dopo il venir meno dei poteri temporanei delegati al Presidente della Giunta regionale per le opere di competenza o comunque a carico dello Stato, il potere di determinare l'indennità provvisoria di espropriazione per pubblica utilità, nei casi in cui l'indennità veniva determinata giudizialmente, spetta all'autorità amministrativa competente per la dichiarazione di pubblica utilità ovvero competente ad approvare l'atto cui inserisca la dichiarazione implicita di pubblica utilità (n. 197).

Piani di ricostruzione - Delega delle funzioni amministrative già di competenza dello Stato - Espropriazioni necessarie - Attribuzioni di competenza propria - (D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, artt. 3 e 13, lett. b).

Se, nella ipotesi di opere attinenti all'attuazione dei piani di ricostruzione, per le quali l'esercizio delle funzioni amministrative già di spettanza dello Stato è stato delegato alle Regioni a statuto ordinario, a far

data dal 1 aprile 1972, in base all'art. 13, lett. b) del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, alle Regioni, nell'espletamento delle funzioni delegate, sia da ritenere attribuita anche una competenza propria, ai sensi dell'art. 3 del citato D.P.R. 8/1972, per quanto concerne le espropriazioni necessarie, ivi compresa la determinazione amministrativa della indennità di esproprio (n. 198).

Trasferimento delle funzioni amministrative statali alle Regioni a statuto ordinario - Impegno di spesa precedente - Conseguenza (D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 10).

Se la definizione dei procedimenti amministrativi, che abbiano comportato l'assunzione di impegni di spesa prima del trasferimento delle funzioni alle Regioni a statuto ordinario, sia rimasta di competenza dello Stato (n. 198).

Trasferimento delle funzioni amministrative statali alle Regioni a statuto ordinario - Edilizia antisismica - Polizia delle acque in relazione ai corsi classificati nella terza categoria. (D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, artt. 2 lett. e) e 8 lett. f) - Cost. art. 117).

Se l'edilizia antisismica rientri fra le materie trasferite dalle funzioni statali alle Regioni a statuto ordinario ai sensi del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 (n.199).

Se le attribuzioni di polizia delle acque relative ai torrenti classificati nella terza categoria rientrano tra le materie trasferite dalle funzioni statali alle Regioni a statuto ordinario ai sensi del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 (n. 199).

RESPONSABILITÀ CIVILE

Amministrazione della Difesa - Energia nucleare - Impiego per scopi militari - Incidenti nucleari - Risarcimento (L. 31 dicembre 1962, n. 1860).

Se gli obblighi previsti nella legge 31 dicembre 1962, n. 1860, diretti a garantire con adeguata copertura finanziaria il risarcimento del danno derivante da incidenti nucleari siano applicabili nei confronti dell'Amministrazione della Difesa in relazione agli impianti da essa gestiti nei quali l'energia nucleare è impiegata per scopi militari (n. 264).

Amministrazione dello Stato - Attività legittima - Indennizzo - Valutazione - Danno imprevedibile.

Se, nella ipotesi di responsabilità della P.A. per attività legittima (nella specie: danni causati nel corso di esercitazioni militari), nella valutazione della indennità dovuta al proprietario danneggiato siano da ricomprendere anche i danni del tutto imprevedibili all'atto della esplicazione dell'attività medesima (n. 265).

Amministrazione Pubblica - Stabilimenti di pena - Danni a terzi causati da detenuti in sommossa - Caso di forza maggiore (art. 2043 c.c.) - Presentazione ex art. 2048, 2° comma, c.c. (culpa in vigilando) - Presunzione ex art. 2053 c.c. (rovina di edificio) - Fattispecie.

Se l'Amministrazione debba ritenersi responsabile per i danni subiti da terzi estranei ad opera di detenuti nelle carceri giudiziarie o in altri stabilimenti di pena in occasione di sommosse scoppiate nelle carceri stesse ovvero, qualora si tratti di sommosse con carattere di generalità, possa invocare il caso di forza maggiore (n. 266).

Se la presunzione di cui all'art. 2048, 2° comma, cod. civ., che prevede la responsabilità dei precettori e di coloro che insegnano un mestiere o un'arte per il fatto illecito cagionato dai loro allievi o apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, possa applicarsi a carico della Amministrazione nel caso di danni cagionati a terzi estranei da detenuti nelle carceri giudiziarie o in altri stabilimenti di pena in occasione di sommosse scoppiate nelle carceri stesse (n. 266).

Se la presunzione di cui all'art. 2053 cod. civ., che prevede la responsabilità del proprietario di un edificio o di altra costruzione per i danni cagionati dalla loro rovina, possa applicarsi a carico dell'Amministrazione nel caso in cui la rovina (nella specie: caduta di tegole dal tetto di uno stabilimento carcerario) risulti essere ascrivibile esclusivamente a fatto illecito di terzi non dipendenti dall'Amministrazione stessa (nella specie: detenuti in rivolta) (n. 266).

Danni alla cosa comune - Comproprietario pro indiviso - Diritto al risarcimento - Titolarità - Prescrizione - Atti interruttivi - Effetto. (Cod. civ. artt. 1102, 1105, 2943).

Se il comproprietario pro indiviso sia legittimato ad agire per richiedere l'intero risarcimento del danno prodotto da un terzo alla cosa comune, ovvero soltanto nei limiti della quota di appartenenza (n. 267).

Se gli atti interruttivi della prescrizione del credito di risarcimento del danno prodotto alla cosa comune, posti in essere dal comproprietario pro indiviso e riferiti all'intera cosa comune, spiegano effetti solo relativamente a colui che agisce ovvero si estendono anche agli altri comproprietari (n. 267).

Ferrovie dello Stato - Eccessivo affollamento dei treni - Danni - Responsabilità. (R.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1948, conv. in l. 4 aprile 1935, n. 911, art. 13 paragr. 4).

Se l'Azienda ferroviaria possa essere ritenuta responsabile di fatti dannosi lamentati da viaggiatori in dipendenza dell'eccessivo affollamento dei treni (n. 268).

RICOSTRUZIONE

Immobile danneggiato da eventi bellici - Comproprietà per quote indivise - Domanda di ripristino presentata da alcuni comproprietari - Nuova disciplina - Termine perentorio - Effetto sulle domande precedenti. (L. 13 luglio 1966, n. 610, art. 9; l. 27 dicembre 1953, n. 968, art. 8, 2° comma; d.l.c.p.s. 10 aprile 1947, n. 261, art. 19).

Se, nell'ipotesi di immobile danneggiato da eventi bellici ed appartenente per quote indivise a più persone — delle quali non tutte abbiano pre-

sentato domanda di ripristino anteriormente all'entrata in vigore della legge 13 luglio 1966, n. 910 — il comproprietario che tale domanda abbia presentato debba reiterarla, per poter eseguire i lavori, riscuotere il contributo statale e contrarre il mutuo, entro il termine trimestrale previsto dall'art. 9 della citata legge n. 910/66 (n. 23).

Piani di ricostruzione - Durata - Occupazioni d'urgenza - Efficacia. (L. 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 1, 3° comma; l. 13 luglio 1966, n. 610, art. 22 u.c.; l. 27 ottobre 1951, n. 1402; l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20).

Se il decreto prefettizio di occupazione d'urgenza dei fondi occorrenti per l'attuazione di lavori previsti dai piani di ricostruzione perda efficacia ove l'occupazione non segua entro tre mesi dalla emanazione del decreto (n. 22).

Se l'efficacia dei piani di ricostruzione di Comuni tenuti ad adottare il piano regolatore generale, peraltro non ancora approvato, sia cessata alla data del 31 dicembre 1970 ovvero perduri sino alla data di entrata in vigore del piano regolatore (n. 22).

RISCOSSIONE

Esecuzione fiscale - Convenzione con terzi per la vendita dei beni pignorati. (T.u. 14 aprile 1910, n. 63).

Se agli Istituti Vendite Giudiziarie, per effetto di convenzione intervenuta in tal senso tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto Fiduciario Realizzi - I.F.I.R., possa essere attribuito il potere, in sede di esecuzione fiscale promossa per il recupero di imposte indirette (nella specie, canoni televisivi o radiofonici), di procedere all'aggiudicazione dei beni eseguiti, alla riscossione di somme con effetto liberatorio per il debitore (n. 17).

SERVITU'

Servitù militari - Immobile gravato di usufrutto - Indennizzo - Titolarità. (L. 8 marzo 1968, n. 180, art. 1; l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 3; r.d. 4 maggio 1936, n. 1388, art. 15).

Se, qualora l'immobile colpito da servitù militari sia gravato da usufrutto, l'indennizzo per l'imposizione debba essere corrisposto al proprietario ovvero all'usufruttuario (n. 54).

